
### REPUBBLICA ITALIANA

# **BOLLETTINO UFFICIALE**

della Regione Puglia



Corte Costituzionale
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Atti regionali
Atti e comunicazione degli Enti Locali
Concorsi
Avvisi

## Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

#### Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- I) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

#### Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

#### SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

#### PARTE PRIMA

#### **Corte Costituzionale**

RICORSO 17 agosto 2023 (depositato il 18 agosto 2023), n. 25

#### PARTE SECONDA

#### Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2023, n. 1178

#### Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDARIETA' 4 agosto 2023, n. 1439

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 29 agosto 2023, n. 352

Aiuto di Stato SA.105191. Approvazione avviso pubblico - annualità 2023 - per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori di bovini da latte pugliesi colpiti dalle conseguenze della cd. "Crisi Ucraina" ai sensi dell'art. 41 L.R. n. 32 del 29 dicembre 2022 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1178 del 8.8.2023.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 3 agosto 2023, n. 1342
Repertorio Regionale delle Figure Professionali - inserimento nuova figura: Operatore/trice per le immersioni in-shore, le lavorazioni in ambiente subacqueo e la gestione delle operazioni subacquee in
<b>camera CODICE FIG. 494</b>
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 28 agosto 2023, n. 96  Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 1866 /2022. Prescrizione di misure di eradicazione ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Monopoli (BA) - Area Delimitata Valle D'Itria - Determinazione in ordine alla sentenza n. 1007/2023 del TAR Bari
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 agosto 2023, n. 235 Liquidazione contributi associativi Associazione "Croce Rossa Italiana" OdV - Sezione Puglia, con sede a Roma, in via Toscana 12 - donazione sangue ed emocomponenti anno 2022
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 239  Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale del Servizio Trasfusionale accreditato dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG), ai sensi del Regolamento Regionale n. 15/2013.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 240 IL GIGLIO S.R.L Proroga del parere di compatibilità per trasferimento rilasciato con DD n. 37 del 10/02/2021 per la realizzazione di una Rsa non autosufficienti denominata "San Francesco di Assisi" (ex RSSA art.66 R.R. n. 4/2007) da realizzare nel Comune di Brindisi al Viale Porta Pia n.39-43-45 finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL BR di una Rsa di mantenimento anziani - di tipo A - di cui al R.R. n. 4/2019 per n. 30 posti letto.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 241  Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 242  IL SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4 del 21/01/2019 e  D.G.R. n. 793 del 2.05.2019 con prescrizione, per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato "Mo.Mi. Center" con dotazione di n. 30 posti sito in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9  - ASL BA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 243  Domus Cooperativa Sociale - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., R.R. n. 5/2019, con PRESCRIZIONE, per un Centro diurno non autosufficienti denominato "Centro diurno Le Rose" con dotazione di 30 posti sito in Taranto, alla via Cesare Battisti n. 261
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 244 FONDAZIONE GIOVANNI XXIII - PARERE FAVOREVOLE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune Alberobello ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione da Casa di Riposo ex art. 65 RR 4/2007 (già esistente) in una Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al R.R. n.4/2019 per n.20 p.l. da realizzarsi nel Comune di Alberobello, Strada provinciale per Noci n. 12/A - ASL

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 agosto 2023, n. 245

Trasferimento ai sensi dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017 della titolarità, CON PRESCRIZIONE, dell'autorizzazione all'esercizio dalla Società Cooperativa Saia (05023570723) alla San Nicola Home srl per una Rsa non autosufficienti cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di 76 posti letto (di cui 66 pl di Rsa di Mantenimento anziani di tipo A e 10 pl di Rsa di mantenimento demenze di tipo B) sita in Bari alla Via Perrone n. 5.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 agosto 2023, n. 247 Rilascio, CON PRESCRIZIONE, dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo nell'ambito dello stesso Comune di Statte alla Via Monteverdi Claudio n. 1 ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. per il centro diurno disabili di titolarità Comunale, con dotazione di 16 posti.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 agosto 2023, n. 250 G.A.U.D.I.U.M Ditta Individuale (P.Iva 03550520757)\_Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n. 9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE, per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Gaudium Ditta Individuale con dotazione di 44 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo A ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 20 pl di Rsa di Mantenimento di tipo A ai fini dell'accreditamento denominata "Rssa Gaudium" sita in Montesardo (Frazione di Alessano) alla Piazza Castello n. 9.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 agosto 2023, n. 251 MEDIASAN SRL (P. IVA 04803400722)\_Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi , CON PRESCRIZIONE, per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Mediasan srl denominato "Mediasan" con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 30 posti ai fini dell'accreditamento ubicato in Triggiano (BA) alla Via Dante angolo Masaccio n. 199.

#### Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COI	١л	ш	N	F	DI	ISC	нι	ITF	ı	Λ
CO	v	u	ıν	_	u	1JC	ш		ட	_~

Estratto ded	reto prot.	n. 6295 de	l 10 lug	lio 2023
--------------	------------	------------	----------	----------

#### Appalti-Bandi, Concorsi e Avvisi

#### Concorsi

#### ARTI - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

#### CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI

#### **GAL ALTO SALENTO 2020**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 78 del 28 agosto 2023

Proroga dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 11/09/2023

Avviso Pubblico Azione 6 - "Innovazione sociale per il paesaggio"

Intervento 6.3 "Sostegno all'avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio"

Intervento 6.4 "Sostegno allo sviluppo del progetto d'impresa rivolto all'innovazione sociale" .......... 54604

#### **GAL ALTO SALENTO 2020**

#### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 79 del 28 agosto 2023

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno al 11/09/2023

Avviso Pubblico Azione 3 - "Qualificazione delle imprese del settore turistico dell'Alto Salento"

#### **GAL ALTO SALENTO 2020**

#### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 80 del 28 agosto 2023

Proroga dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 11/09/2023

Avviso Pubblico Azione 3 - "Qualificazione delle imprese del settore turistico dell'Alto Salento"

#### GAL CAPO DI LEUCA

PSR Puglia 2014-2020- Misura 19- Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" - PAL "Il Capo di Leuca e le Serre Salentine":

Bando pubblico Int 4.1 "Valorizzazione delle produzioni tipiche locali" - 9a scadenza;

Bando pubblico Int 4.2 "Servizi al turismo rurale" - 9a scadenza.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
GAL TERRA D'ARNEO Estratto verbale del CDA del 25 agosto 2023. PSR 2014/2020 - Misura 19 - S.S.L. "Parco della qualità rurale Terra d'Arneo" - Proroga Bando Pubblico Intervento 3.3 "Nuove rotte"
ASP I.S.P.E ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "PSICOLOGO", AREA FUNZIONARI ED E.Q. (EX D1), CCNL FUNZIONI LOCALI - RIAPERTURA DEI TERMINI E MODIFICA DEL BANDO
ASP I.S.P.E ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 21 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "INFERMIERE", AREA FUNZIONARI ED E.Q. (EX D1), CCNL FUNZIONI LOCALI, DI CUI N. 19 A TEMPO PIENO E N. 2 A TEMPO PARZIALE A 18 ORE/SETT RIAPERTURA DEI TERMINI E MODIFICA DEL BANDO
Avvisi
SOCIETA' ACQUEDOTTO PUGLIESE  DICHIARAZIONE D'INSERVIBILITA' - Terreno in Apricena in catasto al F.22 porzione p.lla 877
SOCIETA' SNAM RETE GAS  Pubblicazione D.D. n. 383 del 19 maggio 2023 Regione Puglia Servizio Gestione Opere pubbliche  DPR n.327/2001 e ss.mm.ii L. R. n. 3/2005. Soggetto proponente: SNAM Rete Gas S.p.A. "Lavori di costruzione allacciamento Dilella Invest S.p.A. Comune di Polignano a mare (BA) DN 100 (4") -24 Bar".  Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con A.D. n. 461 del 12.11.2021 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali. Decreto di asservimento per le ditte non concordatarie ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/2001.
PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D.LGS 28/2011 PER IL POTENZIAMENTO NON INCENTIVATO (c.d. "REPOWERING") DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DI IMPIANTO, DENOMINATA "GALATEO BIS" DELLA POTENZA DI 926 kWp CON SISTEMA AD INSEGUMENTO MONOASSIALE IN CONTRADA MASS. PENNELLA SU UN TERRENO AGRICOLO INDIVIDUATO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 3 PARTICELLE 45 E 244
SOCIETA' DIAMOND IGUANA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D.LGS 28/2011 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA AD INSEGUMENTO MONOASSIALE DENOMINATO "GALATEO TER" DELLA POTENZA DI 555,75 kWp E DELLE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN CONTRADA MASS. PENNELLA SU UN TERRENO AGRICOLO INDIVIDUATO AL CATASTO TERRENI DI GALATONE(LE) AL FOGLIO 3 PARTICELLA 45.

#### PARTE PRIMA

#### Corte Costituzionale

RICORSO 17 agosto 2023 (depositato il 18 agosto 2023), n. 25

Ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della L.R. 13/23 recante: "Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)"



Ct. 29539/23

## ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE RICORSO EX ART. 127 DELLA COSTITUZIONE

per

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12

contro

la **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33

#### PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

dell'art. 3 della Legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13, pubblicata nel BUR n. 58 del 20 giugno 2023, recante: "Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)", come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2023.

\* \* \*

Sul B.U.R. n. 58 del 20 giugno 2023 della Regione Puglia è stata pubblicata la legge regionale 15 giugno 2023, n. 13.

Per quanto in questa sede d'interesse, le disposizioni impugnate così dispongono:

#### "Art. 3 Installazione dei sistemi di videosorveglianza e tutela della privacy

- 1. Le strutture private adibite all'attività di cui all'articolo 1 provvedono autonomamente all'installazione delle telecamere a circuito chiuso e ne danno comunicazione alle aziende sanitarie locali in caso di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
- 2. I sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso di cui al comma 1 devono essere installati con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di webcam.
- 3. L'installazione del sistema di videosorveglianza è effettuata in conformità al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con



riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)) e al regolamento (UE) 2016/679 nonché nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità). Per l'attivazione è necessario acquisire il consenso degli ospiti o dei loro tutori.

- 4. La presenza dei sistemi di videosorveglianza è inoltre adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area video sorvegliata.
- 5. Le registrazioni sono effettuate in modalità criptata e possono essere visionate esclusivamente dall'autorità giudiziaria, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti interessati, familiari o degenti".

\* \* \*

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni sopra indicate (dunque, nel suo articolo 3).

Propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, Cost. per i seguenti

#### **MOTIVI**

Illegittimità costituzionale dell'art. 3 L.R. Puglia, 15 giugno 2023, n. 13 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. sotto il profilo dell'ordinamento civile e penale, e dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione al Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR") e al D.lgs. n. 101/2018 recante disposizioni di adeguamento al GDPR e di modifica al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy); nonché in relazione alla Direttiva (UE) 2016/680 e al D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 (norme interposte)

La legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13, recante "Disposizioni per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità e modifica alla legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria)", reca all'art. 3 disposizioni in tema di installazione di sistemi di videosorveglianza che si pongono in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, in ordine alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e sono, altresì, adottate in



violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.

Come sopra riportato, l'art. 3 legittima le strutture private socio-sanitarie e socioassistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, all'autonoma installazione di sistemi di videosorveglianza.

1. La disciplina regionale, nell'articolo censurato, interviene, dunque, sulla materia del trattamento dei dati personali, materia che la Corte, già nella sentenza n. 271/2005, ha ricondotto alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

La disciplina della tutela dei dati personali, riferendosi all'intera serie dei fenomeni sociali nei quali questi possono venire in rilievo, si caratterizza essenzialmente per il riconoscimento di una serie di diritti alle persone fisiche relativamente ai propri dati, diritti di cui sono regolate analiticamente caratteristiche, limiti, modalità di esercizio, garanzie, forme di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale; essa rientra quindi nella competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, comma 2, lett. l) cost. (e non anche, secondo la Corte, in quella in tema di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" di cui alla lett. m) del comma 2 dell'art. 117 cost., dal momento che la legislazione sui dati personali non concerne prestazioni, bensì la stessa disciplina di una serie di diritti personali attribuiti ad ogni singolo interessato).

La situazione relativa alle competenze in materia non è cambiata a fronte del mutato quadro ordinamentale, europeo ed interno.

La nuova normativa sulla protezione dei dati personali risulta dalle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), nonché dalle disposizioni del Codice della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) così come riformato dal d.lgs. n. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR. Ulteriori modifiche al Codice



sono state successivamente apportate attraverso il decreto-legge n. 139 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 2021.

Con il decreto legislativo n. 51 del 2018 l'ordinamento italiano ha, invece, attuato la direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

La legge regionale, al comma 3 dell'art 3, si limita ad un generico richiamo alle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 101/2018 ed, inoltre, tale riferimento è limitato alla fase della "installazione" del sistema di videosorveglianza, restando del tutto oscuro e privo di disciplina il suo funzionamento ed uso con riferimento a diversi profili che impattano sulla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti.

Il richiamo operato dalla L.R. non è completo anche perchè non viene puntualmente individuato l'intero plesso normativo di riferimento, da rinvenirsi, come s'è detto, anche nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di recepimento della Direttiva (UE) 2016/680, in ragione dell'attribuzione all'autorità giudiziaria della competenza all'accesso alle videoriprese.

2. L'ultima parte del comma 3 dell'art. 3 allude, poi, quanto alla "attivazione" del sistema, alla necessità del "consenso" degli ospiti (o dei tutori), senza però chiarire se il consenso costituisca la base giuridica del trattamento e, in tal caso, le precise modalità attraverso cui esso dovrebbe essere prestato, specie per le situazioni di incapacità degli interessati.

Come è noto, però, affinchè si possa legittimamente far valere la (residuale) base giuridica costituita dal consenso di cui all'art. 6, par. 1, lett. a), e 9, par. 1, lett. a) del GDPR, il consenso deve avere determinate caratteristiche.

A questo proposito va ricordato che il consenso, alla stregua dell'art. 4, n. 11 GDPR, è valido solo se consiste in una "manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato" a "che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento".

Va inoltre tenuto presente il considerando 43 del GDPR, secondo il quale



"Per assicurare la libertà di prestare il consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido fondamento giuridico per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato prestato liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente prestato se non è possibile prestare un consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario per tale esecuzione".

\* \* \*

In tale situazione la legge regionale appare del tutto oscura ed equivoca sul fatto che il consenso dell'interessato possa rappresentare un valido assenso alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali.

Il Comitato europeo per la protezione dei dati nelle Linee guida 3/2019 (all. 2) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, si occupa, specificamente, tra l'altro, della "base giuridica" che, ai sensi del GDPR, può giustificare il trattamento dei dati personali attraverso la videosorveglianza.

Occupandosi del consenso, al punto 3.3 "Consenso (articolo 6, paragrafo 1, lettera a)" il Comitato precisa:

- "43. Il consenso deve essere prestato liberamente, deve essere specifico, informato e inequivocabile, come descritto nelle linee guida sul consenso.
- 44. Per quanto riguarda la sorveglianza sistematica, il consenso dell'interessato può fungere da base giuridica ai sensi dell'articolo 7 (cfr. il considerando 43) solo in casi eccezionali. È nella natura della sorveglianza il fatto che questa tecnologia consenta di controllare contemporaneamente un numero non noto di persone. Il titolare del trattamento difficilmente sarà in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso prima del trattamento dei suoi dati personali (articolo 7, paragrafo 1). Supponendo che l'interessato revochi il proprio consenso, sarà difficile per il titolare dimostrare che i dati personali non sono più oggetto di trattamento (articolo 7, paragrafo 3)
- ...46. Se il titolare del trattamento desidera invocare il consenso, è suo dovere assicurarsi che ogni interessato che entra nella zona sottoposta a videosorveglianza abbia prestato il proprio consenso. Tale consenso deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 7. L'ingresso in una zona sorvegliata contrassegnata (ad esempio, le persone sono invitate a passare attraverso uno specifico corridoio o cancello per accedere a una zona sorvegliata), non configura una dichiarazione o una chiara azione affermativa come necessarie per la validità del consenso, a meno che siano soddisfatti i criteri di cui agli articoli 4 e 7 descritti nelle linee guida sul consenso.



47. Dato lo squilibrio di potere tra datori di lavoro e dipendenti, nella maggior parte dei casi i datori di lavoro non dovrebbero invocare il consenso nel trattare i dati personali, in quanto è improbabile che quest'ultimo venga fornito liberamente. In tale contesto si dovrebbe tener conto delle linee guida sul consenso.

48. La legge degli Stati membri o i contratti collettivi, compresi i «contratti di lavoro», possono prevedere norme specifiche sul trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro (cfr. l'articolo 88)". (enfasi aggiunta)

\* \* \*

Anche da tali indicazioni si ricava agevolmente che la legge censurata, oltre ad essere intervenuta in una materia riservata alla legislazione statale, ha anche omesso di considerare la disciplina europea di settore, affidandosi ad una base giuridica (il consenso) inappropriata allo scopo, anche tenuto conto delle finalità della disciplina in cui la videosorveglianza è inserita.

A tale ultimo riguardo si osserva che la legge ha la finalità di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell'ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno.

Orbene, condizionare la liceità della videosorveglianza al consenso dell'ospite significa anche trascurare del tutto la posizione dei lavoratori della struttura che pure sono coinvolti nel trattamento dei dati personali.

Come si ricava, invece, dall' art. 1 della legge regionale rubricato "Oggetto e finalità" "1. La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell'ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno".

È dunque evidente che l'oggetto del controllo tramite videosorveglianza sono (anche, se non soprattutto) i lavoratori addetti alla cura di anziani e disabili e dunque anche in relazione alla loro posizione dovrebbe essere valutata la liceità del trattamento ed individuata la base giuridica.

Va osservato, ulteriormente, che l'installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo dei lavoratori deve avvenire ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) che prevede, prioritariamente, l'accordo



collettivo con le RSA e/o RSU presenti, mentre la procedura autorizzatoria pubblica presso l'Ispettorato del lavoro risulta solo eventuale e successiva al mancato accordo con i sindacati ed è condizionata, ai fini istruttori, alla dimostrazione dell'assenza della RSA/RSU, ovvero del mancato accordo con esse (l'efficacia di tale disposizione è espressamente affermata dall'art. 114 del Codice della privacy "Garanzie in materia di controllo a distanza", in base al quale "Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300").

La legge regionale impugnata trascura del tutto la posizione dei lavoratori e le garanzie per questi stabilite dalla legge affidando al consenso dei (soli) ospiti della struttura il presupposto di liceità di un sistema di trattamento dei dati che incide anche su altri (i lavoratori) e senza contemplare, né richiamare le relative garanzie.

**3.** La legge regionale appare, inoltre, violare il principio di proporzionalità il cui rispetto è necessario, ai sensi degli artt. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e 5, par. 1, lett c) del Regolamento Ue 2016/679, per la legittimità di una previsione normativa incidente su diritti fondamentali.

Il rispetto del principio di proporzionalità dovrebbe comportare una analisi attenta – nella fattispecie del tutto omessa – sul se effettivamente tutti i luoghi indicati presentino un grado di rischio adeguato a legittimare una limitazione significativa della libertà del lavoratore nell'adempimento della prestazione, assumendo parametri quali i fattori di rischio propri del contesto di riferimento, assicurando che il ricorso a uno strumento di monitoraggio così invasivo avvenga solo laddove altre misure meno limitative della riservatezza risultino inefficaci.

Ogni intervento normativo in materia deve necessariamente coniugare, infatti, la tutela di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità rispetto al rischio di abusi e violenze, l'esigenza di ricostruzione probatoria di reati per i quali nella maggior parte dei casi non si dispone di testi in grado di agevolare gli accertamenti, la libertà del lavoratore nell'adempimento della prestazione e, infine, il diritto alla protezione dei dati personali dei vari soggetti ripresi dal sistema di videosorveglianza (i lavoratori, ed anche gli ospiti delle strutture di cura).



È, dunque, evidente che il bilanciamento dei descritti, diversi interessi in gioco di natura fondamentale con il diritto alla protezione dei dati personali è devoluto allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. 1), della Costituzione.

Nel disciplinare l'attività di videosorveglianza nelle strutture residenziali di cura di anziani e disabili la legge regionale in esame interviene, quindi, al di là delle stesse competenze regionali, in un ambito riservato al legislatore statale cui spetta declinare i principi di protezione dati nello specifico contesto considerato e il bilanciamento con gli altri interessi giuridici in gioco.

Di tale riserva è significativa non solo la previsione, con legge statale, del fondo di cui all'art. 5-septies, comma 2, D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55), ma anche il criterio di delega di cui all'art. 4, comma 2. lett. r), L. 23 marzo 2023, n. 33, che annovera infatti, nell'ambito dei criteri di accreditamento delle strutture di cura per anziani, oggetto di semplificazione previo parere in Conferenza unificata, "...la presenza di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, finalizzati alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza degli utenti".

Tali norme dimostrano l'esigenza di una complessiva regolazione statale delle ipotesi di ammissibilità dell'installazione di sistemi di videosorveglianza in contesti residenziali di cura.

Tra la XVII e la XVIII legislatura, infatti, le Camere hanno discusso alcune proposte di legge volte precisamente a disciplinare l'utilizzo delle videoriprese nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

La L.R. in esame, proprio per la scelta di autonoma disciplina della materia, così fortemente incidente sulle garanzie di protezione dei dati, non si muove nell'ambito "interstiziale" delineato dalla Corte come legittimo spazio d'intervento per il legislatore di livello sub-statale, nel rispetto peraltro della cornice normativa di riferimento essendo la protezione dei dati personali attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva in quanto ricondotta, coma ritenuto nella citata sentenza n. 271 del 2005, alla materia "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost).



Né vale a superare i rilievi esposti l'affermazione, presente nella L.R., circa la necessità del rispetto della disciplina di protezione dei dati personali, in assenza di una formulazione della norma in concreto conforme ai parametri generali di liceità in materia e vista la incompleta individuazione del corretto plesso normativo di riferimento.

Per completezza, si ricorda che la Corte ha chiarito che nelle materie di competenza esclusiva dello Stato sono inibiti alle Regioni interventi diretti ad incidere sulla disciplina statale, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa. In tal senso la sentenza 40/2017 ha ribadito che, in materie di competenza esclusiva dello Stato, come quella ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., sono «inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (sentenza n. 245 del 2013, che richiama le sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006)».

**4.** La disciplina regionale, peraltro, non individua neppure i tempi di conservazione delle videoriprese, ciò che costituisce elemento essenziale della disciplina di protezione.

I dati personali non possono essere conservati più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono trattati (articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del GDPR) e lo Stato (con disciplina uniforme a livello nazionale) può prevedere disposizioni specifiche per i periodi di conservazione con riguardo alla videosorveglianza a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del GDPR.

Le citate linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati si occupano al punto 120 della necessità che sia previsto un periodo di conservazione dei dati raccolti, ma su questo aspetto la legge impugnata omette ogni indicazione.

**5.** Infine, il comma 5 del medesimo art. 3, che prevede che le videoregistrazioni sono effettuate in modalità criptata e possono essere visionate esclusivamente dall'autorità giudiziaria, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti interessati, familiari o degenti, reca una disposizione che investe specifici aspetti che afferiscono all'ordinamento penale, poiché interferisce con le prerogative dell'autorità giudiziaria



(inquirente), risultando quindi anch'essa in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.

Il trattamento dei dati personali da parte dell'autorità giudiziaria non è, peraltro, disciplinato dal RGPD (si veda l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), bensì dalla direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie come attuata dal D.lgs. 18 maggio 2018, n. 5, che, come già esposto, non è neppure indicato o richiamato nella disposizione censurata.

Alla luce di quanto sopra esposto l'art. 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13, che legittima le strutture private socio-sanitarie e socio-assistenziali a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, all'autonoma installazione di sistemi di videosorveglianza, reca una disciplina invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale (cui la Corte, con sent. 271 del 2005, ha ricondotto la normativa di protezione dei dati) ed appare, altresì, in contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in riferimento alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), della Direttiva (UE) 2016/680 e delle norme nazionali che a quelle disposizioni hanno dato attuazione (D.lgs. n. 101/2018 recante disposizioni di adeguamento al GDPR e di modifica al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy -, nonché D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51).

#### P.Q.M.

Si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 3 della legge della Regione Puglia 15 giugno 2023, n. 13 per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

- 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023.
- Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB).

Roma, 17 agosto 2023

Eugenio De Bonis AVVOCATO DELLO STATO





Depositato il 18/08/2023

Il Cancelliere IGOR DI BERNARDINI

#### PARTE SECONDA

#### Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2023, n. 1178

CRISI UCRAINA - Approvazione base giuridica per l'aiuto in favore degli allevatori pugliesi ai sensi dall'art. 41 comma 3 della L.R. n. 32 del 29 dicembre 2022. Comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 del 28.10.2022 e della decisione della Commissione europea C(2022) 9669 del 16.12.2022. Decreto MASAF n. 48570 del 31.1.2023. Aiuto di Stato SA.105191. Prenotazione di spesa

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla P.O. "Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole", confermata dal Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari riferisce quanto segue.

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;

#### **PREMESSO CHE:**

- L'aggressione militare russa contro l'Ucraina, le sanzioni imposte e le contromisure adottate, ad esempio dalla Russia, avranno ripercussioni economiche sull'intero mercato interno. Le imprese dell'UE possono esserne colpite in diversi modi, sia direttamente che indirettamente. Tali conseguenze possono assumere la forma di una contrazione della domanda, di interruzione di contratti e progetti esistenti, con la conseguente perdita di fatturato, e di perturbazioni nelle catene di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda le materie prime e i preprodotti, oppure possono consistere nella mancata disponibilità o insostenibilità dal punto di vista economico di altri fattori produttivi;
- la crisi geopolitica provocata dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina ha ripercussioni particolarmente gravi anche sui settori agricolo, della trasformazione alimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Gli elevati prezzi dell'energia si traducono in elevati prezzi dei fertilizzanti. Anche le forniture di fertilizzanti risentono delle restrizioni alle importazioni di questi prodotti dalla Russia e dalla Bielorussia. È probabile che la crisi abbia serie conseguenze per l'approvvigionamento nell'UE di cereali (in particolare granturco e frumento) e semi oleaginosi (girasole, colza) o derivati di amidi e fecole provenienti dall'Ucraina e dalla Russia, determinando un forte aumento dei prezzi degli alimenti per animali. L'impatto combinato degli aumenti dei costi per l'energia, i fertilizzanti, i cereali e gli oli incide in maniera più forte sul settore dell'allevamento
- la Commissione Europea, in applicazione dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato per il Funzionamento dell'Unione Europea, di seguito "TFUE", che dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati "a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro", ha adottato la Comunicazione C(2022) 7945 del 28.10.2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", dando atto delle suddette circostanze e specificando i criteri utilizzati per la valutazione della compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio alle ripercussioni economiche causate dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina;
- la Commissione ha stabilito che, oltre alle possibilità esistenti basate sull'articolo 107, paragrafo 3, lett. c)
   TFUE, la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese per far fronte alle conseguenze derivanti dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, dalle sanzioni imposte o dalle contromisure

ritorsive adottate in risposta alle sanzioni, può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante la crisi attuale;

- la succitata Comunicazione della Commissione pone, pertanto, le basi per una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE al fine di attenuare le ripercussioni negative immediate nell'UE sul piano sociale ed economico, preservare le attività economiche e i posti di lavoro e agevolare gli adeguamenti strutturali necessari in risposta alla nuova situazione economica creata dall'aggressione militare russa contro l'Ucraina;
- lo Stato Italiano ha notificato alla Commissione il regime di aiuto di Stato, con identificativo SA.105191,
   a sostegno delle imprese attive nei settori nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione alla crisi ucraina nell'ambito del "Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina";

#### **DATO ATTO CHE:**

- nel settore allevatoriale dei bovini da latte, a livello nazionale, permangono forti criticità proprio in considerazione dei contraccolpi di natura economica derivanti dalla guerra in Ucraina, come riportato nel Rapporto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) dal titolo "Crisi energetica: gli effetti sui bilanci delle aziende con bovine da latte e sui costi di produzione del latte" pubblicato a settembre 2022 sulla pagina web del CREA (https://rica.crea.gov.it/crisi-energeticagli-effetti-sui-bilanci-delle-aziende-con-bovine-da-latte-e-sui-costi-di-produzione-del-latte-824.php) https://rica.crea.gov.it/crisi-energetica-gli-effetti-sui-bilanci-delle-aziende-con-bovine-da-latte-e-suicosti-di-produzione-del-latte-824.php) nel quale si dà atto che in seguito all'analisi delle 8 voci di costo analizzate dai ricercatori del CREA - sementi/piantine, fertilizzanti, prodotti di difesa (antiparassitari e diserbanti), mangimi, foraggi e lettimi, gasolio, energia elettrica e noleggio passivo - hanno causato un aumento dei costi di produzione del 111% nel primo semestre del 2022 rispetto al 2020. L' impatto medio aziendale nazionale stimato è di 29.060 euro, mentre sugli allevamenti da LATTE sale addirittura a 90.129 euro. Tali aumenti sono legati all'eccezionale rincaro (a livello medio aziendale) delle spese per l'energia elettrica (+35.000 euro), per l'acquisto di mangimi (+34.000 euro) e dei carburanti (+6.000 euro). Il report evidenzia anche le variazioni su scala territoriale: la circoscrizione nord occidentale, che registra il più elevato incremento dei costi (oltre 138.000 euro per azienda), è quello con i minori incrementi percentuali (+106%), mentre in quella nord orientale i costi aumentano del 108%, per crescere progressivamente nel centro (+112%), nel meridione (+129%) e nelle isole (+138%). Si stima che un'azienda su 4 potrebbe non riuscire a far fronte ai pagamenti immediati e a coprire i costi correnti, con il forte rischio di dover chiudere l'attività.
- la Regione Puglia, appurato che la filiera è a rischio contrazione del numero di capi (-7%) e del numero di allevatori (-10%), dati rilevabili dalla Banca Dati Nazionale Zootecnica (dati al 30.06.2022), intende sostenere il sistema allevatoriale pugliese dei bovini da latte che, a causa della crisi Ucraina, rischia una consistente e costante diminuzione delle stalle attive;

**RILEVATO CHE** la diminuzione delle stalle attive che rispettano i criteri suddetti porta come conseguenza un indebolimento complessivo delle pratiche di sostenibilità ambientale, ragion per cui si ritiene di dover sostenere la filiera zootecnica con un aiuto di Stato, regolato dal Temporary Ucraina e dal conseguente aiuto di Stato nazionale SA 105191, finanziato dalle economie liberate dal Fondo suddetto;

PRESO ATTO che il Consiglio regionale, con propria Legge n. 32 del 29.12.2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)" ha stabilito all'art 41, al fine di compensare gli allevatori pugliesi di bovini da latte di età minima ventiquattro mesi dei danni dovuti ai contraccolpi cagionati dall'invasione russa nei confronti dell'Ucraina, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito nella missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila. Al sostegno non

possono accedere gli allevatori di bovini da latte che hanno beneficiato della medesima provvidenza di cui all'avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori di bovini da latte pugliesi, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 798 e 6 giugno 2022, n. 805.

#### **RITENUTO NECESSARIO:**

- predisporre, come innanzi previsto, un intervento finalizzato a compensare gli allevatori pugliesi di bovini da latte di età minimo 24 mesi dei danni dovuti ai contraccolpi cagionati dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina;
- stabilire che l'aiuto sia concesso secondo quanto stabilito dalla "Comunicazione C (2022) 7945 del 28.10.2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", con particolare riferimento al Titolo 2 "Misure di aiuto di Stato temporanee" artt. 40-42, nonché in base alla decisione della Commissione europea C (2022) 9669 del 16.12.2022 che ha approvato il regime di aiuti dello Stato italiano avente identificativo SA.105191 e al Decreto MASAF n. 48570 del 31.1.2023;
- disporre la prenotazione dell'obbligazione obbligazione giuridica non perfezionata a carico del capitolo U1601092 dell'esercizio finanziario 2023 per la somma di € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro) a favore dei soggetti che saranno ammessi al beneficio secondo le modalità dell'emanando avviso pubblico.

**Si ritiene pertanto opportuno,** così come previsto dall'art. 41 comma 3 della L.R. n. 32 del 29 dicembre 2022, di approvare la base giuridica per gli aiuti in favore degli allevatori pugliesi dei bovini da latte riportata nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

### Verifica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 GARANZIE DI RISERVATEZZA

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

#### Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- Neutro X
- non rilevato

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

#### Parte spesa

Spese ricorrenti

- Esercizio Finanziario: 2023

- Bilancio: Autonomo
- Capitolo di spesa: U1601092 "Sostegno in favore degli allevatori pugliesi di bovini da latte a seguito della crisi Ucraina (Art. 41 L.R. 32/2022 Previsione 2023-2025)".
- Importo complessivo con obbligazione giuridica non perfezionata: 150.000,00
- Decreto Legislativo n. 118/2011
- Missione 16 Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca
- Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca
- Titolo 01 spese correnti
- Centro di Responsabilità Amministrativa: Dipartimento 14 Agricoltura. Sviluppo Rurale ed ambientale.
   Sezione 04 Competitività delle Filiere Agroalimentari
- Destinatario della spesa: trasferimenti correnti a altre imprese
- Piano dei conti finanziario: 1.04.03.99
- Causale dell'obbligazione giuridica non perfezionata: Aiuti in favore degli allevatori pugliesi ai sensi dell'art. 41 L.R. n. 32/2022
- Termine entro il quale l'obbligazione si perfeziona giuridicamente: 31/12/2023.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Donato Pentassuglia relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 7/97, propone alla Giunta regionale:

- 1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato, parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
- 2. di approvare la base giuridica per gli aiuti in favore degli allevatori pugliesi dei bovini da latte di età minimo 24 mesi, riportata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 41 comma 3 della L.R. n. 32 del 29 dicembre 2022;
- disporre la prenotazione dell'obbligazione obbligazione giuridica non perfezionata a carico del capitolo U1601092 dell'esercizio finanziario 2023 per la somma di € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro) a favore dei soggetti che saranno ammessi al beneficio secondo le modalità dell'emanando avviso pubblico;
- 4. di dare mandato, in aderenza alla base giuridica, al dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, di porre in essere i consequenziali atti per la concessione degli aiuti;
- 5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze istruttorie.

Il titolare PO Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole (Dott. Vincenzo Prencipe)

Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità (Dott.ssa Rossella Titano)

Dirigente della Sezione Competitività delle Risorse Agroalimentari (Dott. Luigi Trotta)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera le osservazioni ai sensi del combinato disposto dagli art. 18 e 20 del DPR 22/2021

Direttore Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale (Gianluca Nardone)

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste (Donato PENTASSUGLIA)

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- 1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che s'intende integralmente riportato, parte integrale ed essenziale della presente deliberazione;
- di approvare la base giuridica per gli aiuti in favore degli allevatori pugliesi dei bovini da latte di età minimo 24 mesi, riportata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 41 comma 3 della L.R. n. 32 del 29 dicembre 2022;
- disporre la prenotazione dell'obbligazione obbligazione giuridica non perfezionata a carico del capitolo U1601092 dell'esercizio finanziario 2023 per la somma di € 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro) a favore dei soggetti che saranno ammessi al beneficio secondo le modalità dell'emanando avviso pubblico;
- 4. di dare mandato, in aderenza alla base giuridica, al dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, di porre in essere i consequenziali atti per la concessione degli aiuti;
- 5. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione nel BURP e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Regionale
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta MICHELE EMILIANO



#### **DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE**

SEZIONE COMPETIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

#### Allegato A alla proposta di Delibera del ALI/DEL/2023/00019

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine
Il Dirigente della Sezion
Dott. Luigi Trotta
04.08.2023 10:03:54
04.08.2023 10:03:54

CRISI UCRAINA - Approvazione base giuridica per l'aiuto in favore degli allevatori ai sensi dall'art. 41 comma 3 della L.R. n. 32 del 29 dicembre 2022. Comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 del 28.10.2022 e della decisione della Commissione europea C(2022) 9669 del 16.12.2022. Decreto MASAF n. 48570 del 31.1.2023. Aiuto di Stato SA.105191. Prenotazione di spesa.

#### Art. 1 - Oggetto, finalità e termine

Con il presente atto si stabiliscono le modalità di concessione degli aiuti della Regione Puglia in favore degli allevatori pugliesi di bovini da latte, nel rispetto della Comunicazione europea C(2022) 7945 del 28.10.2022 – Quadro Temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e dell'art. 41 L.R. Puglia n. 32 del 29.12.2022.L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzioni dirette.

Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

L'aiuto non è stabilito né in base al prezzo né in base al volume dei prodotti immessi nel mercato.

Il budget previsionale del regime di aiuto è pari a € 150.000,00.

Il termine entro il quale è concesso l'aiuto è il 31.12.2023, ai sensi dell'art. 2 par.2.1, comma 55 lett. c) della Comunicazione in oggetto.

#### Art. 2 – Beneficiari

I beneficiari dell'aiuto sono gli allevatori di bovini da latte aventi sede legale ed operativa all'interno del territorio regionale pugliese i quali, alla data del 30.06.2022 abbiano iscritto i bovini latte, di età minimo 24 mesi, nella Banca Dati Nazionale Zootecnica e che abbiano percepito regolarmente i pagamenti della Domanda Unica anno 2021.

Ai sensi dell'art. 41 della L.R n. 32/2022 sono ammessi all'aiuto solo gli allevatori di bovini da latte che non abbiano beneficiato della medesima provvidenza di cui all'avviso pubblico di aiuto per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori bovini dal latte pugliesi, come previsto dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 798 del 30.5.2022 e dalla Deliberazione Giunta Regionale n. 805 del 06.6.2022, approvato con Determinazione Dirigenziale della Sezione Competitività Filiere Agricole n. 155/DIR/2022/00129 pubblicata sul BURP n. 64 del 09.6.2022



#### **DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE**

#### SEZIONE COMPETIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Costituisce causa di esclusione dalla misura di aiuto l'inserimento dell'azienda nella DDS n. 155/DIR/2022/00323 riportante, all'allegato A, l'elenco delle domande ammesse all'aiuto.

#### Art. 3 – Modalità e termini per la concessione dell'aiuto

Il termine per la presentazione della domanda di aiuto è fissato in massimo 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico sul BURP, approvato con determinazione del Dirigente della Sezione Competitività Filiere agroalimentari.

#### Art. 4 - Importo dell'aiuto

L'importo dell'aiuto, sotto forma di sovvenzione diretta, è stabilito in € 100/capo ovvero in un importo inferiore laddove la somma delle domande ammissibili superi la dotazione finanziaria dell'aiuto, indicata nel precedente art.1, comma 7.

#### Art. 5 - Cumulo

L'aiuto concesso con il presente regime può essere cumulato con altri aiuti nel rispetto di quanto disposto all'art. 4 del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31/01/2023 n.48570.

#### Art. 6 - Monitoraggio e relazioni

La Regione si impegna a pubblicare le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto superiore a € 10.000 sul sito web oppure attraverso lo strumento informatico della Commissione entro 12 mesi dalla concessione.

La Regione conserva per 10 anni le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che le condizioni di aiuto siano state rispettate.

#### Art. 7 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni contenute nella "Comunicazione C (2022) 7945 del 28.10.2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" nonché in base alla decisione della Commissione europea C (2022) 9669 del 16.12.2022 che ha approvato il regime di aiuti dello Stato italiano avente identificativo SA.105191 e al Decreto MASAF n. 48570 del 31.1.2023.



#### REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
ALI	DEL	2023	19	07.08.2023

CRISI UCRAINA - APPROVAZIONE BASE GIURIDICA PER L#AIUTO IN FAVORE DEGLI ALLEVATORI PUGLIESI AI SENSI DALL#ART. 41 COMMA 3 DELLA L.R. N. 32 DEL 29 DICEMBRE 2022, COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2022) 7945 DEL 28.10.2022 E DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2022) 9669 DEL 16.12.2022, DECRETO MASAF N. 48570 DEL 31.1.2023, AIUTO DI STATO SA.105191, PRENOTAZIONE DI SPESA

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Responsabile del Procedimento

DIRIGENTE



#### Atti regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDARIETA' 4 agosto 2023, n. 1439

D.G.R. n. 524 del 29/03/2021, D.G.R. n. 1122 del 07/07/2021, DGR n. 48 del 30/01/2023. A.D. n. 5 del 19/10/2021 e A.D. 163 del 31/01/2023. Programma regionale "PugliaCapitaleSociale 3.0" Presa d'atto dei lavori del Gruppo di valutazione - Linea A - Terza finestra temporale (dal 07/02/2023 al 10/03/2023) e ulteriori istanze Linea B. Modifiche allo schema di accordo in attuazione della DGR 48/2023.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
- Visto l'articolo 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009,n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.lgs. n.82/2005, come modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2017n. 217;
- Vista la L.R. n. 32 del 29.12.2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2023 e Bilancio Pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia Legge di stabilità Regionale 2023;
- Vista la L.R. n. 33 del 29.12.2022 "Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e Bilancio Pluriennale 2023-2025;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
- Vista la Deliberazione G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0";
- Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'", comprensivo dei relativi allegati;
- Considerato che il DPGR su citato prevede che "a far data dall'insediamento dei Direttori di Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell'allegato A-bis" e che, come risulta da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO\_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare si è insediato in data 06/05/2021;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 1289 del 28/07/2021, con cui sono state esplicitate le funzioni delle Sezioni di Dipartimento fra cui il Dipartimento al Welfare;
- Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021, recante: "Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato
  con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle
  Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni", e s.m.i., con cui, fra le altre, sono state rinominate
  le due sezioni del Dipartimento al Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere
  sociale, Innovazione e sussidiarietà;
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;
- Richiamata la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, con la quale sono state attribuite funzioni di direzione della Sezione "Benessere sociale, innovazione e Sussidiarietà", alla dott.ssa Laura Liddo;

- Richiamato l'A.D. n. 1 del 16/02/2022, con cui il dirigente della Sezione Organizzazione e Formazione ha rimodulato i Servizi afferenti ad alcune Sezioni dei Dipartimenti regionali fra cui, il Servizio RUNTS, economia sociale, terzo settore e investimenti per l'innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo:
- Vista la D.G.R. n. 1864 del 12/12/2022, con la quale sono state attribuite funzioni di direzione ad interim del Servizio RUNTS Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l'innovazione Sociale, Disabilità e Invecchiamento attivo alla dott.ssa Silvia Visciano;
- Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- Vista la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;
- Vista la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 ad oggetto "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti".

#### **PREMESSO CHE:**

- la Regione Puglia con D.G.R. n. 524 del 29/03/2021 ha provveduto ad approvare gli Indirizzi operativi per la predisposizione dell'Avviso pubblico relativo al programma PugliaCapitaleSociale 3.0, diretto a sostenere attività di interesse generale, promosse da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e per fronteggiare la situazione di difficoltà connessa alla sospensione delle attività per effetto delle disposizioni legate alla pandemia da COVID-19;
- la Regione Puglia con D.G.R. n. 1122 del 07/07/2021 ha integrato gli indirizzi operativi di cui alla DGR 524/2021 assumendo tra i beneficiari le Fondazioni di Terzo Settore;
- al fine di dare piena attuazione agli Accordi di programma 2019, 2020 e 2021, comprensivi delle risorse aggiuntive di cui al D.M. n. 93 del 7.08.2020 e delle risorse incrementali di cui al D.M. 156/2020, nonché delle risorse di cui al D.M. n. 9 del 29 gennaio 2021, la Regione Puglia ha inteso realizzare un programma d'intervento articolato in due linee di attività e di finanziamento. Con la linea di attività A (progetti) la Regione Puglia ha inteso sostenere lo sviluppo di iniziative territoriali di interesse generale, in coerenza con gli obiettivi e con la programmazione regionale, con la linea di attività B (Iniziative) la Regione Puglia ha inteso sostenere le attività ordinarie delle ODV e delle APS iscritte nei registri regionali, ovvero nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) quando attivo e delle Fondazioni ONLUS, alla data di apertura delle finestre temporali di presentazione della domanda;
- con Decreto Direttoriale n. 478 del 29 dicembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 20 gennaio 2023 al n. 128 e dall'Ufficio centrale di bilancio in data 25 gennaio 2023 al n. 71 l'economia realizzata sulla linea di finanziamento delle attività di interesse generale di rilevanza nazionale delle reti associative pari ad € 3.693.579,00 è stata portata ad incremento della provvista destinata al sostegno delle attività di interesse generale di rilevanza locale per le Regioni;
- per effetto del Decreto Direttoriale 478/2022, alla Regione Puglia sono state assegnate risorse per complessivi €198.421,00;
- tali ulteriori risorse assegnate a Regione Puglia sono da considerarsi aggiuntive a quelle contenute negli
  accordi di programma già sottoscritti, ex art. 15 della legge n. 241/1990, dal Ministero del Lavoro e delle
  Politiche sociali con le singole Regioni e Province autonome ed il loro trasferimento non richiederà la
  sottoscrizione di un ulteriore accordo. Difatti, l'esposto carattere addizionale di dette risorse comporta
  la loro sottoposizione alla disciplina pattizia dei medesimi accordi di programma.

#### **DATO ATTO CHE:**

- con A.D. n. 5 del 19/10/2021 è stato approvato l'avviso PugliaCapitaleSociale 3.0;
- L'avviso prevedeva due linee di finanziamento come di seguito riportate:
  - Linea di attività A (progetti)
  - Linea di attività B (Iniziative)

#### **VERIFICATO CHE:**

con Delibera di Giunta regionale n.756 del 23/05/2022 sono state riprogrammate le risorse prenotate con AD 5/2021 ed è stato modificato il finanziamento delle due linee di azione come di seguito indicato:

- Linea di attività A (progetti) è stata finanziata con complessivi € 8.961.841,00 di cui € 1.898.901,00 derivanti dall'Accordo di programma competenza 2019 finanziato con DM 166/2019, € 1.058.060,00 (Accordo di Programma 2021) derivanti dalle risorse stanziate con D.M. n. 166/2019, € 1.481.284,00 derivanti dall'Accordo di Programma 2020 finanziato con DM 44/2020, € 1.947.978,00 derivanti dalle risorse aggiuntive stanziate con DM 44/2020, € 1.570.738,00 derivanti dalle risorse incrementali stanziate con DM 156/2020, € 1.004.880,00 corrispondenti al riutilizzo risorse ADP 2018 Atto di indirizzo del MLPS Registrato dalla Corte dei Conti in data 19 novembre 2018 n. 3399. In particolare, per la presente linea di attività, alle fondazioni di terzo settore, di cui ai precedenti punti 4 e 5, potranno essere destinate risorse complessive fino ad un massimo di 442.798,11 euro, così come previsto dagli Accordi di Programma tra Regione Puglia e Minis;tero del Lavoro e delle Politiche Sociali citati in premessa;
- Linea di attività B (Iniziative) è finanziata con complessivi € 669.919,00 di cui: € 669.919,00 derivanti dalle risorse aggiuntive stanziate con DM 44/2020.

#### **DATO ATTO CHE:**

- successivamente, e in esecuzione del decreto direttoriale n. 286 del 27.10.2022 registrato presso la Corte dei Conti in data 14.11.2022 al n. 2868, con DGR 1317/2022 la Regione Puglia ha approvato lo schema di Accordo di Programma con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali annualità 2022-2023-2024 e ha incrementato il fondo per il finanziamento dei progetti di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 117/2017;
- con DGR 1317/2022 si è provveduto altresì, all'iscrizione in bilancio a valere sulla competenza 2022, 2023 e 2024 delle risorse assegnate con Decreto Direttoriale n. 286/2022 per complessivi € 4.029.034,00 di cui € 1.450.452,00 per l'anno 2022, € 1.235.570,00 per l'anno 2023 ed € 1.343.012,00 per l'anno 2024.

#### **VERIFICATO CHE:**

- a seguito delle assegnazioni disposte dal MLPS con DD 286/2022, sono state rese disponibili per il finanziamento dell'Avviso Puglia capitale sociale 3.0, risorse complessive pari a € 13.660.794,00 a valere sugli Accordi di Programma 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e risorse aggiuntive, di cui € 11.082.212,00 già programmati a valere sul bilancio vincolato regionale competenza 2022 ed € 2.578.582,00 programmate a valere sul bilancio vincolato 2023 e 2024;
- con DGR N. 48 del 30/01/2023 "D.G.R. n. 524 del 29/03/2021 e D.G.R. n. 1122 del 07/07/2021 Approvazione indirizzi operativi per la predisposizione dell'avviso pubblico relativo al programma PugliaCapitaleSociale 3.0. Modifiche agli indirizzi operativi di cui all'Allegato A" sono stati modificati gli indirizzi operativi forniti con la DGR 524/2021;
- con A.D. n. 163 del 31/01/2023, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 48/2023 è stata conclusa la Linea B e avviata la terza finestra temporale a far data dalle ore 12.00 del 07/02/2023 fino alle ore 12.00 del 07/03/2023;
- con A.D. n 465 del 07/03/2023 si è provveduto alla proroga della scadenza fino alle ore 12.00 del 10/03/2023, avendo riscontrato difficoltà tecniche sulla piattaforma dedicata al programma regionale, al fine di garantire a tutti gli enti di finalizzare le candidature;
- con DGR n. 558 del 26/04/2023 sono state iscritte in bilancio ulteriori risorse relative al Decreto Direttoriale n. 478 del 29/12/2022 pari ad euro 198.421,00 ad integrazione delle risorse già disponibili

- sulla Linea A ed è stata disposta l'applicazione di avanzo vincolato per complessivi € 683.658,00 rinvenienti da economie su ADP competenza 2022;
- in data 10/03/2023 si è chiusa la terza finestra temporale riferita all'Avviso Pugliacapitalesociale 3.0 e sono pervenute n. 252 istanze sulla linea A;
- sulla Linea B (al 31/01/2023) risultano pervenute complessivamente n. 02 ulteriori istanze;
- l'art. 12 dell'Avviso recita "Accedono alla fase di valutazione di merito tutte le domande di finanziamento che superino positivamente l'istruttoria amministrativa per l'ammissibilità formale delle domande stesse. La valutazione di merito delle domande seguirà l'ordine temporale di arrivo delle stesse (per la Linea A, entro le finestre temporali di riferimento) e in ogni caso nei limiti e fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili sulle due Linee di attività di cui al presente Avviso pubblico. Quando risultino esaurite le risorse finanziarie disponibili, non si procederà alla istruttoria formale e alla valutazione di merito delle domande pervenute successivamente per ciascuna delle due Linee di attività. Infine, non saranno concessi contributi parziali, pertanto una proposta progettuale non sarà oggetto di finanziamento qualora le somme residue non consentano di garantire l'intera copertura finanziaria per la realizzazione del progetto proposto";
- il gruppo di lavoro, a seguito di indicazione della RUP (cfr. email del 01.06.2023, assunta al prot. n. r\_puglia/AOO\_192/PROT/06/06/2023/0012012), a seguito di accesso alla piattaforma ha verificato una disponibilità di € 2.363.079,83;
- sulla base della predetta disponibilità la commissione ha posto in essere le valutazioni di propria competenza ammettendo a finanziamento n. 65 progetti con un fabbisogno economico di € 2.359.801,57;
- con nota prot. AOO\_192/PROT/11/07/2023/0015416 la responsabile del procedimento ha comunicato l'inesattezza di quanto già comunicato con mail del 01.06.2023 e quindi il disallineamento tra le risorse finanziarie risultanti nella piattaforma dedicata al programma regionale e la reale disponibilità a valere sul bilancio 2023;
- il fabbisogno finanziario espresso risultava maggiore di € 242.158,87 rispetto alle risorse disponibili a valere sulla competenza 2023 e pari a € 2.117.649,00;
- a fronte del disallineamento la Sezione procedeva a verificare le economie contabili createsi sul capitolo
  di spesa collegato al capitolo di entrata E 2056293, verificando la sussistenza di economie vincolate per
  complessivi € 301.191,72 formatesi a seguito di revoche rinunce o riduzione di impegni a valere sulle
  risorse programmate sul capitolo U 1207000 nell'annualità 2022;
- le predette economie sono imputabili a valere sull'ADP 2019 e 2020, per complessivi € 287.527,97, di cui € 40.000,00 su ADP 2019 e € 247.527,97 su ADP 2020.

**DATO ATTO ALTRESì CHE:** a seguito del disallineamento tra risorse necessarie per la copertura dei 65 progetti ammissibili e risorse disponibili

- con nota prot. r\_puglia/AOO\_192/PROT/11/07/2023/0015493 la Sezione Benessere Sociale Innovazione
  e sussidiarietà provvedeva a formalizzare richiesta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di
  proroga delle attività rendicontative relative agli ADP sopra citati, al fine di utilizzare, a vantaggio dei
  beneficiari del programma regionale, le economie determinatesi, fornendo quindi una risposta quanto
  più esaustiva possibile;
- con nota prot. 8746 del 24/07/2023 assunta al prot. n: r\_puglia/AOO\_016/PROT/24/07/2023/0000441 del 24/07/2023 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito riscontro positivo alla richiesta di utilizzo di dette risorse;
- con DGR 1089 del 31/07/2023 è stata autorizza l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione, ai sensi dell'art. 42 comma 8 del d.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., e Variazione al Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-2025, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, per il finanziamento delle domande pervenute a valere sulla terza finestra temporale Linea A (7 febbraio-10 marzo 2023).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- Con A.D. n. 21 del 13/01/2022 si è provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro per la valutazione delle domande pervenute in risposta all'Avviso pubblico di che trattasi;
- Con A.D. n. 40 del 24/01/2022 si è provveduto alla modifica dell'A.D. 21/2022 per la sostituzione di un componente del Gruppo di lavoro;
- Con A.D. n. 511 del 14/03/2023 si è provveduto alla conferma del gruppo di lavoro per l'espletamento dei lavori di valutazione delle istanze pervenute a valere sulla terza finestra temporale;
- Con note prot/10/03/2023/0005539, prot/11/04/2023/0007874 e mail acquisita al protocollo n.r\_puglia/AOO\_192/PROT/13/04/2023/0008177, r\_puglia/AOO\_192/PROT/29/05/2023/0011370, e mail acquisita al protocollo r\_puglia/AOO\_192/PROT/06/06/2023/0012012, a seguito di richieste di specificazioni pervenute dalla Presidenza del Gruppo di Lavoro, la Responsabile del procedimento ha trasmesso al gruppo di lavoro l'elenco delle candidature, di cui alla Linea A e alla Linea B, ammesse alla valutazione di merito;
- Con verbale n. 1 del 13/04/2023 il Gruppo di Lavoro ha restituito, a mezzo di mail ordinaria, alla Responsabile del Procedimento gli esiti della valutazione delle istanze pervenute a valere sulla Linea B;
- Con verbale n. 2 del 08/06/2023 e n. 3 del 09/06/2023 il Gruppo di Lavoro ha restituito, a mezzo di mail ordinaria, alla Responsabile del Procedimento gli esiti della valutazione delle istanze pervenute a valere sulla Linea A, terza finestra temporale;
- Nei verbali sopra citati il Gruppo di lavoro, richiamando l'art. 12 dell'avviso, valutava i progetti della Linea A fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Ravvisata altresì la necessità di apportare modifiche all'accordo da sottoscrivere con i beneficiari del finanziamento al fine di adeguarlo alla modifica della durata dei progetti prevista dalla delibera di Giunta Regionale n. 48 del 30/01/2023 e al fine di recepire l'intervenuta operatività del RUNTS nonché alcuni elementi contenuti nelle linee guida di rendicontazione che attengono ad aspetti di natura gestionale rientranti nella competenza dirigenziale.

#### Tanto premesso e considerato, si rende necessario:

- acquisire le risultanze della valutazione del Gruppo di lavoro, con riferimento alle iniziative LINEA B e della LINEA A TERZA FINESTRA TEMPORALE;
- approvare l'allegato A identificativo dei n. 65 progetti ammessi a finanziamento sulla Linea A terza finestra Temporale;
- approvare l'allegato B identificativo di n. 1 progetto non ammesso a finanziamento sulla Linea A terza finestra Temporale;
- approvare l'allegato C identificativo dei n. 2 progetti ammessi a finanziamento sulla Linea B;
- approvare lo schema di accordo modificato per le motivazioni innanzi indicate ed in attuazione della DGR 48 DEL 30/01/2023 con cui sono stati modificati gli indirizzi operativi forniti con la DGR 524/2021 tra i quali la durata dei progetti (Allegato D);
- Demandare a successivo atto, ed entro il corrente esercizio finanziario, l'assunzione dell'impegno contabile.

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli

articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### Valutazione di impatto di genere

Il presente atto è stato sottoposto a Valutazione di Impatto di Genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07.03.2022 con DGR 558/2023 e 1089/2023.

L'Impatto di Genere stimato è:

o diretto

o indiretto

x neutro

#### ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato

#### LA DIRIGENTE DI SEZIONE

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della
   L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro per l'istruttoria e la valutazione dei progetti presentati in risposta all'Avviso pubblico "PugliaCapitaleSociale3.0", approvato con A.D. n. 5/2021;

Di approvare l'allegato A – identificativo dei n. 65 progetti ammessi a finanziamento sulla Linea A – terza finestra Temporale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare l'allegato B – identificativo di n. 1 progetto non ammesso a finanziamento sulla Linea A – terza finestra Temporale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare l'allegato C – identificativo dei n. 2 progetti ammessi a finanziamento sulla Linea B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare lo schema di accordo così come modificato in attuazione della DGR 48 DEL 30/01/2023 e in relazione alle motivazioni indicate in premessa(Allegato D) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto di tutte le prescrizioni e/o raccomandazioni formulate dal Gruppo di lavoro in sede di valutazione di merito, per tenerne conto propedeuticamente alla sottoscrizione degli accordi di attuazione per i progetti valutati come ammissibili;

Di disporre che venga data immediata e diffusa informazione dei suddetti esiti mediante i canali di comunicazione istituzionale e mediante notifica tramite PEC, per il tramite della piattaforma dello stesso avviso rintracciabile all'indirizzo: http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/ nella sezione corrispondente, del presente provvedimento ai soggetti beneficiari titolari dei progetti considerati ammissibili;

Di disporre la tempestiva pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Di disporre che il presente provvedimento:

- viene adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 25 facciate, inclusi gli Allegati denominati Allegato A, relativo agli esiti di valutazione dei progetti della Linea A (terza finestra temporale dal 07/02/2023 al 07/03/2023, poi 10/03/2023), Allegato B identificativo di n. 1 progetto non ammesso a finanziamento sulla Linea A, Allegato C identificativo dei n. 2 progetti ammessi a finanziamento sulla Linea B, ed Allegato D schema di accordo così come modificato in attuazione della DGR 48 DEL 30/01/2023 e sarà conservato, ai sensi delle linee guida del Segretario generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
- viene redatto in forma integrale e per estratto, con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Reg.(UE) 2016/679;
- viene pubblicato per estratto all'Albo telematico-provvisorio delle determinazioni del Dipartimento del Welfare sul portale "sistema.puglia.it" per 10 giorni lavorativi e poi archiviato nel sistema informativo di gestione documentale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del DPGR n. 22/2021;
- viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione "Amministrazione trasparente", Sottosezione di I livello "Provvedimenti", Sottosezione di II livello "Provvedimenti dei dirigenti amministrativi";
- sarà pubblicato, ai sensi degli artt. 26 e 27, D.lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione "Amministrazione trasparente";
- viene trasmesso in formato digitale al Segretario Generale della Giunta regionale;
- viene trasmesso all'Assessorato al Welfare.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà Laura Liddo



#### DIPARTIMENTO WELFARE

#### SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

#### ALLEGATO A

Elenco istanze esaminate e relativi punteggi - Linea A (Progetti)

Il presente allegato di compone di n. 3 (tre) pagg., inclusa la presente copertina



#### DIPARTIMENTO WELFARE

#### SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

numero ordine	Codice Pratica	Punti Totali	Esito valutazione		
1	K6PB9DUS	74	Progetto ammesso a finanziamento		
2	VUD2DSEG	71	Progetto ammesso a finanziamento		
3	R7BT5GT4	78	Progetto ammesso a finanziamento		
4	Z8HS4TQH	80	Progetto ammesso a finanziamento		
5	N1CRBP9A	70	Progetto ammesso a finanziamento		
6	7PKQV5XY	70	Progetto ammesso a finanziamento		
7	QJC3T7F2	70	Progetto ammesso a finanziamento		
8	PVP736UP	70	Progetto ammesso a finanziamento		
9	8ZQP6FD5	71	Progetto ammesso a finanziamento		
10	PLS7V6PP	70	Progetto ammesso a finanziamento		
11	2MNQRMD5	74	Progetto ammesso a finanziamento		
12	L1AAVYN4	87	Progetto ammesso a finanziamento		
13	N191SABU	70	Progetto ammesso a finanziamento		
14	Q4XVQMBP	72	Progetto ammesso a finanziamento		
15	2SDW2CNF	81	Progetto ammesso a finanziamento		
16	5XP591X9	72	Progetto ammesso a finanziamento		
17	N626QA81	71	Progetto ammesso a finanziamento		
18	HSE7C6X2	70	Progetto ammesso a finanziamento		
19	5WQJUMWD	75	Progetto ammesso a finanziamento		
20	XL3HQ4EJ	76	Progetto ammesso a finanziamento		
21	EYRYUEN4	73	Progetto ammesso a finanziamento		
22	N9M1TQC6	76	Progetto ammesso a finanziamento		
23	558454UN	71	Progetto ammesso a finanziamento		
24	DAAEM3S6	70	Progetto ammesso a finanziamento		
25	RS2RYXES	74	Progetto ammesso a finanziamento		
26	E3NLJGMU	75	Progetto ammesso a finanziamento		
27	N9WVTVYV	78	Progetto ammesso a finanziamento		



#### DIPARTIMENTO WELFARE

#### SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

28	NFH7JSC6	71	Progetto ammesso a finanziamento
29	QPPU7K19	82	Progetto ammesso a finanziamento
30	T4EW0G51	76	Progetto ammesso a finanziamento
31	N38W3P7W	72	Progetto ammesso a finanziamento
32	XUS6K9WB	73	Progetto ammesso a finanziamento
33	W53P7LC7	74	Progetto ammesso a finanziamento
34	B4HRWQJM	72	Progetto ammesso a finanziamento
35	5QQJ37BH	72	Progetto ammesso a finanziamento
36	XU7LWXN7	76	Progetto ammesso a finanziamento
37	D77UGY98	71	Progetto ammesso a finanziamento
38	8ZFL6FMF	73	Progetto ammesso a finanziamento
39	PTS7DS77	74	Progetto ammesso a finanziamento
40	8WTU7NYH	72	Progetto ammesso a finanziamento
41	6B4DFQGV	74	Progetto ammesso a finanziamento
42	B93YTFUL	70	Progetto ammesso a finanziamento
43	2J3MRPD3	71	Progetto ammesso a finanziamento
44	P2SPWE08	78	Progetto ammesso a finanziamento
45	WRR6LMQE	70	Progetto ammesso a finanziamento
46	SSWMEMM6	70	Progetto ammesso a finanziamento
47	RZ9RYWEX	75	Progetto ammesso a finanziamento
48	84QS82LC	82	Progetto ammesso a finanziamento
49	8ADWFJPK	80	Progetto ammesso a finanziamento
50	GQQDWXRY	73	Progetto ammesso a finanziamento
51	JD4SLS08	70	Progetto ammesso a finanziamento
52	TJ97EBSR	71	Progetto ammesso a finanziamento
53	4KHUP73L	80	Progetto ammesso a finanziamento
54	D3SQUNWK	70	Progetto ammesso a finanziamento
55	M7HNKRGV	70	Progetto ammesso a finanziamento
56	G5Q5VW2D	70	Progetto ammesso a finanziamento
57	RL325K0Q	70	Progetto ammesso a finanziamento
58	2VPNSZ2U	73	Progetto ammesso a finanziamento



#### SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

59	XR74K54Q	75	Progetto ammesso a finanziamento
60	BM4DW652	74	Progetto ammesso a finanziamento
61	SRHFTTZJ	70	Progetto ammesso a finanziamento
62	9RPKMFYG	83	Progetto ammesso a finanziamento
63	RWM7EQUY	75	Progetto ammesso a finanziamento
64	VY1DT4Y1	73	Progetto ammesso a finanziamento
65	PT4CD2EA	71	Progetto ammesso a finanziamento



#### SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

#### ALLEGATO B

Elenco istanze esaminate e non ammesse - Linea A (Progetti)

Il presente allegato di compone di n. 2 (due) pagg., inclusa la presente copertina



#### SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

numero ordine	Codice Pratica	Punti Totali	Esito valutazione
1	L7BT5RK3	28	Progetto non ammesso a finanziamento



#### SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

#### ALLEGATO C

Elenco istanze esaminate e relativi punteggi - Linea B (Iniziative)

Il presente allegato di compone di n. 2 (due) pagg., inclusa la presente copertina



#### SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

#### ISTANZE ESAMINATE LINEA B (iniziative)

Codice Pratica	Punti totali	ESITO VALUTAZIONE
W8LKKQQ9	75	istanza ammessa
PF5VMUCT	73	istanza ammessa



#### SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

#### ALLEGATO D

Avviso "Puglia Capitale Sociale 3.0" approvato con A.D. n. 5 del 19 ottobre 2021

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 21.10.2021

Il presente allegato di compone di n. 7 (sette) pagg., inclusa la presente copertina



#### SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

#### ACCORDO TRA REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO AL WELFARE E

PER IL FINANZIAMENTO E LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI LOCALI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE promosse da Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte nel registro regionale, Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte nel registro regionale e/o nazionale e Fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS,

La **Regione Puglia**, di seguito detta "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, qui rappresentata per delega della Giunta regionale, dalla dr.ssa Laura Liddo, dirigente della Sezione Benessere sociale, Innovazione e sussidiarietà, domiciliata ai fini del presente accordo presso la sede dell'Assessorato al Welfare, sito in Bari, alla via G. Gentile n. 52;

#### **PREMESSO**

- che il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore, introducendo importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l'avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente;
- che la Regione Puglia ha approvato con atto dirigenziale n. 5 del 19 ottobre 2021 l'Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti e iniziative per l'implementazione di attività di interesse generale, promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore in attuazione degli Accordi di programma 2019, 2020 e 2021, con l'utilizzo altresì, delle risorse aggiuntive assegnate ai sensi dell'art. 67 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla L. 77/2020, delle risorse incrementali di cui al D.M. 156/2020 e delle risorse assegnate alla Regione Puglia con D.M. 9/2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 21/10/2021;
- l'articolo 72 del citato Codice disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale;
- l'articolo 73 del Codice disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali;
- l'atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il D.M. n. 166 del 12/11/2019 e registrato dalla Corte dei Conti in data 13/12/2019, al n.3365, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice:

•				

2



#### SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

- l'atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il D.M. n. 44 del 12/03/2020 e registrato dalla Corte dei Conti in data 02/04/2020, al n. 543, in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice:
- l'Accordo di Programma tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvato con Delibera di Giunta n. 513 del 08/04/2020 e sottoscritto il 20/04/2020 con il quale si condividono gli obiettivi generali degli interventi e si stabilisce il loro finanziamento con euro 1.898.901,00 per quanto concerne gli interventi relativi all'atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il D.M. n. 166 del 12/11/2019;
- l'Accordo di Programma tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvato con Delibera di Giunta n. 899 del 11/06/2020 e sottoscritto il 23/06/2020 con il quale si condividono gli obiettivi generali degli interventi e si stabilisce il loro finanziamento con euro 1.481.284,00 per quanto concerne l'atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il D.M. n. 44 del 12/03/2020;
- il D.M. 156/2020 modificazioni al riparto delle risorse incrementali assegnate dall'articolo 67 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal precedente D.M. n. 93 del 07/08/2020;
- il D.M. n. 93 del 7/08/2020, registrato dalla Corte dei Conti il 01/09/2020 al n. 1806 che ha fornito indicazioni per l'utilizzo delle ulteriori risorse al Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, da considerarsi aggiuntive a quelle disposte con il D.M. n. 44 del 12/03/2020;
- la nota della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese n. 4130 del 11/05/2020, che ha fornito chiarimenti e indicazioni operative relative agli accordi di programma siglati ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore, relativi al sostegno e allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore:
- il D.M. n. 9 del 29/01/2021 registrato alla Corte dei Conti in data 02/03/2021 al n. 391 ha emanato l'atto di indirizzo recante per l'anno 2021 l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle Linee di attività finanziabili attraverso il fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo Settore di cui all'art. 72 del Codice del Terzo settore:
- l'Accordo di Programma tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  approvato con Delibera di Giunta n. 1147 del 07/07/2021 e sottoscritto il 03/08/2021 con il
  quale si condividono gli obiettivi generali degli interventi e si stabilisce il loro finanziamento con
  euro 1.058.060,00 per quanto concerne l'atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle
  politiche sociali con il D.M. n. 9 del 29/01/2021;
- che con A.D. n. 5 del 19/10/2021 è stato approvato l'avviso PugliaCapitaleSociale 3.0;
- Con DGRN. 48 del 30/01/2023 "D.G.R. n. 524 del 29/03/2021 e D.G.R. n. 1122 del 07/07/2021
   Approvazione indirizzi operativi per la predisposizione dell'avviso pubblico relativo al programma PugliaCapitaleSociale 3.0. Modifiche agli indirizzi operativi di cui all'Allegato A" sono stati modificati gli indirizzi operativi forniti con la DGR 524/2021
- che il progetto presentato da \_\_\_\_\_\_\_ è stato ammesso a finanziamento a valere sull'Avviso PugliaCapitaleSociale 3.0 approvato con AD 5 del 19/10/2021;
- che con A.D. n. \_\_\_\_\_\_\_ si è provveduto ad assumere l'impegno contabile per assicurare la copertura finanziaria per il progetto approvato e oggetto del presente accordo.

#### VISTI

- la L.R. n. 19/2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i. ("Codice del Terzo Settore")

Tutto quanto sopra premesso, tra la REGIONE POGLIA E	, per ii traimite dei
loro rappresentanti così come richiamati in epigrafe al presente atto, si conviene quanto	o segue:
	3



#### SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

#### ART. 1 Disposizioni generali

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Il presente accordo disciplina i rapporti tra la Regione Puglia Assessorato al Welfare e \_\_\_\_\_\_\_, in materia di "PROGRAMMI LOCALI PER L'IMPLEMENTAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE promosse da Organizzazioni di Volontariato (OdV) Associazioni di Promozione Sociale (APS) Fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS.

#### ART. 2 Attività oggetto dell'accordo

1. Le attività disciplinate dal presente accordo sono finalizzate a incentivare lo sviluppo di iniziative territoriali di interesse generale realizzate da OdV, APS e Fondazioni di Terzo Settore, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il Piano regionale delle politiche sociali, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 353 del 14/03/2022, con il Programma regionale PugliaCapitaleSociale 3.0, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 524 del 29 marzo 2021 e con le altre iniziative regionali di promozione della cittadinanza attiva e del capitale sociale nelle comunità locali.

# ART. 3 Primi adempimenti del soggetto beneficiario

- Il soggetto beneficiario, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare si obbliga ad inviare alla Sezione Benessere sociale, Innovazione e sussidiarietà:
  - a) comunicazione di avvio delle attività;
  - b) documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari che prenderanno parte alle attività dell'iniziativa o progetto;
  - c) comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle attività previste dal progetto, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

#### ART. 4

# Obblighi ed adempimenti

### A) Obblighi a carico del beneficiario

- Il soggetto beneficiario si impegna a realizzare le attività di progetto secondo le modalità previste dal presente accordo e dalle linee guida per la rendicontazione.
- 2. Il soggetto beneficiario si impegna ad applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale 20/06/2008 n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa.
- 3. Il soggetto beneficiario si impegna, inoltre, a:
  - rendicontare le spese sostenute;
  - produrre apposita relazione finale nella quale siano evidenziati l'andamento delle attività, gli obiettivi conseguiti, l'efficacia e l'impatto sociale delle azioni realizzate, corredata della rendicontazione e della documentazione di spesa e di pagamento con l'indicazione del codice
  - conservare e rendere disponibile, per non meno di cinque anni dal rilascio del saldo di progetto, la documentazione relativa all'attuazione del progetto ammesso a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa e la documentazione probatoria sottostante, riferiti all'intero imposto del costo totale di progetto.

1
4



#### SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

L'Organizzazione si impegna a trasmettere in itinere al Servizio Regionale interessato i dati necessari
per il monitoraggio e controllo quantitativo e qualitativo delle azioni promosse, corredati da una
breve relazione semestrale sullo stato di avanzamento del progetto.

#### B) Adempimenti a carico della Regione

- L'erogazione del contributo concesso sarà disposta dalla Regione Puglia su richiesta del soggetto beneficiario e secondo le modalità indicate al successivo art. 9.
- Al responsabile dell'attuazione sono demandati i controlli e le attività di verifica che si riterrà di disporre con riferimento alla verifica del rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

#### ART. 5

#### Durata dell'accordo

1. La durata del presente accordo è fissata in n. 12 (dodici) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del presente.

#### ART. 6

#### Proroghe

1. La proroga può essere concessa una sola volta per un massimo di tre mesi a seguito di richiesta motivata del soggetto beneficiario.

#### ART. 7

#### Entità del finanziamento

L'importo del contributo finanziario regionale assegnato con il presente accordo è pari a €
 a fronte di un costo totale del progetto pari a €

#### ART. 8

### Spese ammissibili/Spese non ammissibili

- 1. Sarà oggetto di dettagliata rendicontazione l'importo complessivo di progetto.
- 2. Le spese ammissibili sono le seguenti:
  - a) spese per acquisto di servizi e forniture strettamente connessi alle attività di progetto;
  - b) spese per acquisizione di beni strumentali strettamente connesse all'attività progettuale (entro un limite massimo del 30% del contributo regionale concesso)
  - spese per prestazioni lavorative erogate da progettisti, consulenti e operatori specializzati nel settore di interesse, ed impiegati in via esclusiva per le attività di progetto;
  - d) rimborsi spesa di volontari nel rispetto delle norme di cui all'art. 17, commi 3 e 4 del Codice del Terzo settore<sup>1</sup>;
  - e) spese per l'assicurazione dei volontari;
  - f) spese per la polizza fideiussoria;
  - g) spese per la stampa e/o la produzione e la diffusione di materiale anche multimediale per la realizzazione di attività di comunicazione, sensibilizzazione e informazione;
  - h) altre spese di gestione strettamente connesse con le attività previste dal progetto.

	5
vww.regione.puglia.it	



#### SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

 Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute, direttamente riconducibili ad attività previste nel progetto presentato, corrispondenti ai pagamenti comprovati da fatture e bonifici riportanti il codice CUP.

Le modalità di gestione e rendicontazione delle proposte progettuali sono disciplinate dalle Linee Guida approvate.

- 4. Sono in ogni caso escluse dal finanziamento le seguenti spese:
  - IVA se non dovuta o recuperabile;
    - spese per imposte e tasse;
    - spese legali per contenziosi, infrazioni, interessi;
  - spese notarili, salvo quelle previste per la polizza fideiussoria ;
  - spese relative all'acquisto di scorte;
  - spese di funzionamento generali rendicontate in maniera forfetaria;
  - gli oneri connessi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili;
  - gli oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.);
  - gli oneri relativi a seminari e convegni non finanziati nell'ambito del progetto;
  - spese per gli oneri connessi all'adeguamento o al noleggio di autoveicoli o attrezzature;
  - ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

#### ART. 9

#### Modalità di erogazione del contributo concesso

- 1. L'erogazione del contributo sarà disposta dalla Regione Puglia su richiesta dell'Organizzazione e avverrà con le seguenti modalità:
  - anticipazione dell'80% del contributo regionale dopo la data di comunicazione di avvio attività,,
     previa presentazione di polizza fideiussoria a copertura dell'anticipazione richiesta e di istanza in base quanto previsto dalle linee guida;
  - saldo finale del rimanente 20%, previa attestazione da parte del legale rappresentante di avvenuta chiusura delle attività e della relazione finale nella quale siano evidenziati l'andamento delle attività, gli obiettivi conseguiti, l'efficacia e l'impatto sociale delle azioni realizzate, , corredata della rendicontazione e della documentazione di spesa.

#### ART. 10

#### Rendicontazione delle spese

1. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario sono oggetto di rendicontazione dettagliata per macrovoce e voce di spesa e per il totale del costo del progetto dichiarato in fase di candidatura, ivi inclusa la quota a valere sul cofinanziamento con mezzi propri.

#### ART. 11

#### Revoca del contributo

- 1. La Regione potrà procedere a revocare il contributo concesso nei casi in cui:
  - Il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente accordo;
  - in caso di gravi inadempienze e violazioni rilevate nello svolgimento del progetto da parte del soggetto beneficiario, nell'ambito delle verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare, che la Regione si riserva il diritto di esercitare con le modalità che riterrà opportune;
  - mancata rendicontazione del contributo concesso entro 60 gg. dalla conclusione del progetto tecnico:
  - mancato rispetto del quadro economico approvato con riferimento alle macrovoci di spesa;

6



#### SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ

SERVIZIO RUNTS, ECONOMIA SOCIALE, TERZO SETTORE E INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE, DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO ATTIVO

 in caso di violazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia fiscale, di trasparenza, di contrasto alla corruzione, di sicurezza del lavoro e di contratti di lavoro, di regolarità contributiva, di tracciabilità della spesa.

#### ART. 12

#### Controversie

- Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione del presente accordo e che non dovesse trovare l'auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il Foro di Bari.
- 2. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

#### **ART.13**

#### Trattamento dei dati personali

- 1. Ai sensi della normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679) la Regione Puglia informa che i dati forniti, contenuti nell'istanza di finanziamento e nei relativi allegati, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura di cui all'Avviso "PugliaCapitaleSociale 3.0".
- 2. Il trattamento dei dati avviene secondo le norme del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.
- 3. Il titolare del trattamento dati è la Regione Puglia, con sede in Bari Lungomare Nazario Sauro n. 33 -, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale. 18
- 4. L'incaricato del trattamento per i dati inerenti i procedimenti in carico alla Sezione Benessere sociale, Innovazione e Sussidiarietà è la Dirigente pro tempore della Sezione stessa, che può essere contattata all'indirizzo email terzosettore.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.
- 5. Il Responsabile della protezione dei dati ("RDP"), nominato con DGR n. 2297/2019 è la dott.ssa Rossella Caccavo, contattabile inviando una mail all'indirizzo rdp@regione.puglia.it.

#### Art. 14

#### Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Il presente accordo sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26.10.1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR 26.10.1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30.12.1982, n. 955.

Per la Regione Puglia	
La Dirigente della Sezione Ben	essere sociale, innovazione e sussidiarietà
Dr.ssa Laura Liddo	(firmato digitalmente)
Il Rappresentante Legale dell'_	(firmato digitalmente)

٠,	
/	

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 29 agosto 2023, n. 352

Aiuto di Stato SA.105191. Approvazione avviso pubblico - annualità 2023 - per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori di bovini da latte pugliesi colpiti dalle conseguenze della cd. "Crisi Ucraina" ai sensi dell'art. 41 L.R. n. 32 del 29 dicembre 2022 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1178 del 8.8.2023.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Visti gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n.165/2001 e successive modificazioni;

Visto l'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art.18 del Dlgs 196/03, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1576 del 30.9.2021 di conferimento degli incarichi di Dirigente di Sezione, tra cui quello relativo alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari al Dott. Luigi Trotta;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 che conferisce alla dott.ssa Rossella Titano l'incarico di Dirigente di Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n. 30 del 20/02/2023 con la quale è stato prorogato l'incarico di responsabile della Posizione Organizzativa "Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole" al dott. Vincenzo Prencipe, dipendente della medesima Sezione Competitività delle filiere agroalimentari;

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la DGR del 07/03/2022, n. 302 recante Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;

Vista la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n.302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;

Vista la D.G.R. 27 marzo 2023, n. 383 recante D.G.R. n. 302/2022 concernente "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Presa d'atto del REPORT Valutazione di impatto di genere (VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale;

VISTA la L.R. n. 32 del 29 dicembre 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)";

VISTA la L.R. n. 33 del 29 dicembre 2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia";

VISTA la D.G.R. n. 27 del 24 gennaio 2023 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio finanziario gestionale 2023-2025;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e s.m.i., recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";

VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 relativa al "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" così come modificata dalla comunicazione della Commissione europea C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022;

VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 relativa al "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, come modificato il 20 luglio 2022;

VISTA in particolare la sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 relativa alla concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina; CONSIDERATA la sezione 3 "Monitoraggio e valutazione" della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 ed i relativi obblighi informativi relativi all'erogazione degli aiuti concessi;

VISTO il regime di aiuto SA.105191 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022)9669 del 16 dicembre 2022 che modifica il regime di aiuto SA.103965 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 6039 final del 18 agosto 2022 che, a sua volta aveva modificato il regime di aiuto SA.102896 (2022/N), approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18 maggio 2022, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione alla crisi ucraina;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31/01/2023 n.48570 rappresentante il "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modifiche e integrazioni";

#### **RILEVATO CHE:**

- permangono forti criticità nel comparto allevatoriale proprio in considerazione dei contraccolpi di natura economica derivanti dalla guerra in Ucraina così come si dà atto nel Report del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) dal titolo "Crisi energetica: gli effetti sui bilanci delle aziende con bovine da latte e sui costi di produzione del latte" pubblicato a settembre 2022"che in seguito all'analisi delle 8 voci di costo analizzate dai ricercatori del CREA - sementi/piantine, fertilizzanti, prodotti di difesa (antiparassitari e diserbanti), mangimi, foraggi e lettimi, gasolio, energia elettrica e noleggio passivo - le predette voci di costo hanno causato un aumento dei costi di produzione del 111% nel primo semestre del 2022 rispetto al 2020. L' impatto medio aziendale nazionale stimato è di 29.060 euro, mentre sugli allevamenti da LATTE sale addirittura a 90.129 euro. Tali aumenti sono legati all'eccezionale rincaro (a livello medio aziendale) delle spese per l'energia elettrica (+35.000 euro), per l'acquisto di mangimi (+34.000 euro) e dei carburanti (+6.000 euro). Il report evidenzia anche le variazioni su scala territoriale: la circoscrizione nord occidentale, che registra il più elevato incremento dei costi (oltre 138.000 euro per azienda), è quello con i minori incrementi percentuali (+106%), mentre in quella nord orientale i costi aumentano del 108%, per crescere progressivamente nel centro (+112%), nel meridione (+129%) e nelle isole (+138%). Si stima che un'azienda su 4 potrebbe non riuscire a far fronte ai pagamenti immediati e a coprire i costi correnti, con il forte rischio di dover chiudere l'attività;
- la Regione Puglia, appurato che la filiera è a rischio contrazione del numero di capi (-7%) e del numero di allevatori (-10%), dati rilevabili dalla Banca Dati Nazionale Zootecnica (dati al 30.06.2022), intende sostenere il sistema allevatoriale pugliese dei bovini da latte che, a causa della crisi Ucraina, rischia una consistente e costante diminuzione delle stalle attive.

Considerato che la L.R. n. 32 del 29 dicembre 2022 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia" ha previsto, all'art. 41, l'assegnazione della complessiva dotazione finanziaria di € 150.000,00 al fine di compensare gli allevatori pugliesi di bovini da latte di età minima 24 mesi gli stessi dei danni dovuti ai contraccolpi cagionati dalla cd. "Crisi Ucraina";

Dato atto che con deliberazione di Giunta regionale n. 1178 dell'8.8.2023 è stata approvata la base giuridica

finalizzata alla definizione dei criteri in base ai quali erogare l'aiuto in favore degli allevatori pugliesi ai sensi dall'art. 41 della L.R. n. 32 del 29.12.2022;

Rilevato che il co. 2 del richiamato art. 41 della L.R. n. 32/2022 prevede, espressamente, che a tale nuovo aiuto non possano accedere gli allevatori che hanno beneficiato del sostegno previsto con le richiamate deliberazioni di Giunta regionale n. 798 e n. 805/2022;

Dato atto che, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 41 della L.R. n. 32 del 29.12.2022 e, tenuto conto delle prescrizioni di cui innanzi, è necessario e opportuno provvedere all'emanazione di un nuovo avviso pubblico finalizzato alla concessione di aiuti in favore degli allevatori pugliesi che non hanno usufruito del sostegno di cui all'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. AOO 155/DIR/2022/00129 del 7.6.2022 e non risultano inserite, tra le ditte ammissibili all'aiuto, nell'Allegato A della DDS n. AOO 155/DIR/2022/00323 dl 05/12/2022;

Dato atto che le istanze di partecipazione al nuovo avviso pubblico saranno registrate e valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione e che, pertanto, la somma complessiva disponibile sarà oggetto di riparto alla scadenza del termine di partecipazione previsto dal bando;

Dato atto che si procederà all'impegno di spesa con atto separato ed a conclusione della procedura di verifica dell'ammissibilità delle domande ricevute, anche in considerazione dell'espressa preclusione nei confronti dei beneficiari della precedente misura di aiuto;

Alla luce di quanto innanzi riportato, si propone:

- di approvare, in esecuzione dell'art. 41 della L.R. n. 32 del 29.12.2022, l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori pugliesi di bovini da latte di età minima 24 mesi (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che definisce i criteri e le modalità per l'ammissione all'aiuto di che trattasi;
- di riservare la conseguente l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa, a successivi e separati provvedimenti, a conclusione della procedura di verifica dell'ammissibilità delle domande ricevute;
- di nominare Responsabile del procedimento il dott. Vincenzo Prencipe, P.O. "Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole".

#### Valutazione di impatto di genere (atto collegato)

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente determinazione deriva dalla D.G.R. n. 1178 del 08/08/2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata neutra.

- Il presente atto conferma la stessa rilevanza

### VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 e del REG. (U.E.) 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, del Regolamento UE 2016/679 nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 -10 del succitato Regolamento UE; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

• di approvare, in esecuzione dell'art. 41 della L.R. n. 32 del 29.12.2022, l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori pugliesi di bovini da latte di età minima

- 24 mesi (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che definisce i criteri e le modalità per l'ammissione all'aiuto di che trattasi;
- di riservare la conseguente del provvedimento di impegno di spesa, a successivi e separati provvedimenti, a conclusione della procedura di verifica dell'ammissibilità delle domande ricevute;
- di nominare Responsabile del procedimento il dott. Vincenzo Prencipe, P.O. "Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole".

### Il presente provvedimento:

- a. è composto da n. 6 (sei) pagine e dall'allegato "A" composto da n. 12 (dodici) pagine;
- b. è unicamente formato con mezzi informatici e digitalmente firmato, e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale prot. n. AOO\_175/1875 del 28/05/2020, sul sistema documentale Diogene;
- c. sarà conservato nei sistemi informatici regionali sistema Cifra2";
- d. è immediatamente esecutivo;
- e. sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di esecutività, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- f. sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26, c.1 del D.Lgs. 33/2013" nella Sezione "Amministrazione trasparente" "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" sotto sezione "criteri e modalità" del sito www.regione.puglia.it;
- g. sarà pubblicato:
- nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- nel sito filiereagroalimentari.regione.puglia.it/filiera zootecnia alla pagina web:
- filiereagroalimentari.regione.puglia.it/web/filiere-agroalimentari/elenco-bandi; nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. 18/2023;
  - h. non sarà trasmesso al Dipartimento risorse finanziarie strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 155/DIR/2023/00362 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Filiere Zootecniche e Ortoflorofrutticole Vincenzo Prencipe

Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità Rossella Titano

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari Luigi Trotta



Il presente allegato è composto da n. 12 fogli Il Dirigente di Sezione Dott. Luigi Trotta

# AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO IN FAVORE DEGLI ALLEVATORI DI BOVINI DA LATTE PUGLIESI

Aiuto di Stato SA.105191. Approvazione avviso pubblico - annualità 2023 - per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori di bovini da latte pugliesi colpiti dalle conseguenze della cd. "Crisi Ucraina" ai sensi dell'art. 41 L.R. n. 32 del 29 dicembre 2022 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1178 del 8.8.2023.

DATA E ORA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO: 26 settembre 2023 ore 12.00



#### Sommario

1.	FINALITA E OBIETTIVI	3
2.	DOTAZIONE FINANZIARIA	4
3.	SOGGETTI BENEFICIARI	5
4.	CALCOLO DELL'AIUTO	5
4.3	1 REQUISITI PER L'ACCESSO	
5.	ENTITÀ DELL'AIUTO PUBBLICO	5
6.	PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO	
7.	TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
8.	ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE	8
9.	MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	9
10.	CUMULO	
11.	IMPEGNI DEI BENEFICIARI	
12.	MOTIVI DI DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO	
13.	RECESSO, RINUNCIA	10
14.	RICORSI	
15.	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	
16.	INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	
17.	DISPOSIZIONI FINALI	12



#### 1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La Giunta regionale, con propria Deliberazione n. 1178 del 8.8.2023 ha approvato la base giuridica per la concessione degli aiuti in favore degli allevatori pugliesi di bovini da latte.

Il Consiglio regionale, con propria Legge n. 32 del 29.12.2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)" ha stabilito all'art 41, al fine di compensare gli allevatori pugliesi di bovini da latte di età minima ventiquattro mesi dei danni dovuti ai contraccolpi cagionati dall'invasione russa nei confronti dell'Ucraina, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito nella missione 16, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.

Al sostegno non possono accedere gli allevatori di bovini da latte che hanno beneficiato della medesima provvidenza di cui all'avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori di bovini da latte pugliesi pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 129 del 7.6.2022, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 798 e 6 giugno 2022, n. 805, e non risultano inserite, tra le ditte ammissibili all'aiuto, nell'Allegato A della DDS n. 323 dl 05/12/2022.

Con il presente atto si stabiliscono le modalità di attuazione e di concessione degli aiuti della Regione Puglia nel settore in parola, nel rispetto della Comunicazione C (2022) 7945 del 28.10.2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nonché in base alla decisione della Commissione europea C (2022) 9669 del 16.12.2022 che ha approvato il regime di aiuti dello Stato italiano avente identificativo SA. 105191 e al Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 48570 del 31.01.2023.

La crisi geopolitica determinatasi dalla guerra Russia-Ucraina ha innescato aumenti di prezzi nel settore energetico e nel settore degli approvvigionamenti di cereali e semi oleosi, con conseguente aumento dei prezzi degli alimenti degli animali. L'impatto combinato degli aumenti dei costi per l'energia, i fertilizzanti, i cereali e gli oli incide in maniera più forte sul settore dell'allevamento.

Ravvisato che permangono forti criticità nel comparto allevatoriale proprio in considerazione dei contraccolpi di natura economica derivanti dalla guerra in Ucraina e che così come riportato nel



Report del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) dal titolo "Crisi energetica: gli effetti sui bilanci delle aziende con bovine da latte e sui costi di produzione del latte" pubblicato a settembre 2022 sulla pagina web del CREA (https://rica.crea.gov.it/crisi-energetica-glieffetti-sui-bilanci-delle-aziende-con-bovine-da-latte-e-sui-costi-di-produzione-del-latte-824.php), nel quale si dà atto che in seguito all'analisi delle 8 voci di costo analizzate dai ricercatori del CREA sementi/piantine, fertilizzanti, prodotti di difesa (antiparassitari e diserbanti), mangimi, foraggi e lettimi, gasolio, energia elettrica e noleggio passivo - le predette voci di costo hanno causato un aumento dei costi di produzione del 111% nel primo semestre del 2022 rispetto al 2020. L' impatto medio aziendale nazionale stimato è di 29.060 euro, mentre sugli allevamenti da LATTE sale addirittura a 90.129 euro. Tali aumenti sono legati all'eccezionale rincaro (a livello medio aziendale) delle spese per l'energia elettrica (+35.000 euro), per l'acquisto di mangimi (+34.000 euro) e dei carburanti (+6.000 euro). Il report evidenzia anche le variazioni su scala territoriale: la circoscrizione nord occidentale, che registra il più elevato incremento dei costi (oltre 138.000 euro per azienda), è quello con i minori incrementi percentuali (+106%), mentre in quella nord orientale i costi aumentano del 108%, per crescere progressivamente nel centro (+112%), nel meridione (+129%) e nelle isole (+138%). Si stima che un'azienda su 4 potrebbe non riuscire a far fronte ai pagamenti immediati e a coprire i costi correnti, con il forte rischio di dover chiudere l'attività.

L'aiuto è concesso sotto forma di sovvenzione diretta al settore allevatoriale dei bovini da latte, che sono a rischio contrazione sia del numero di capi (-7%) e sia del numero di allevatori (-10%), come rilevabile dalla Banca Dati Nazionale Zootecnica (dati al 30.06.2022), al fine di sostenere il sistema allevatoriale pugliese che, a causa della crisi Ucraina, rischia una consistente e costante diminuzione delle stalle attive.

Il presente aiuto non è stabilito né in base al prezzo di vendita del latte né in base al volume dei prodotti immessi sul mercato.

#### 2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria destinata agli aiuti in favore degli operatori del settore allevatoriale dei bovini da latte è pari a  $\in$  150.000,00 (centocinquantamila euro).

L'importo di cui al comma 1 sarà suddiviso tra gli allevatori richiedenti in base al numero di capi posseduti alla data del 30.06.2022.



#### 3. SOGGETTI BENEFICIARI

Il presente Avviso è riservato agli allevatori di bovini da latte, di età minimo 24 mesi, aventi sede legale ed operativa all'interno del territorio regionale pugliese, oltre ai requisiti previsti dal successivo art. 4.1.

#### 4. CALCOLO DELL'AIUTO

All'allevatore richiedente sarà erogato un aiuto corrispondente al numero di bovini da latte, di età minimo 24 mesi, e riferiti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente, rilevabile alla data del 30 giugno 2022 in Banca Dati Nazionale Zootecnica.

#### **4.1** REQUISITI PER L'ACCESSO

Per accedere all'aiuto l'allevatore richiedente deve:

- non avere beneficiato della medesima provvidenza di cui all'avviso pubblico per la
  presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori di bovini da latte
  pugliesi 2022, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 798
  e 6 giugno 2022, n. 805 e, pertanto, di non risultare inserita, tra le ditte ammissibili
  all'aiuto, nell'Allegato A della DDS n. AOO 155/DIR/2022/323 dl 05/12/2022.
- essere titolare di fascicolo aziendale su SIAN, costituito ai sensi dell'art. 9 DPR 1.12.1999 n.503 e contenente le informazioni di cui all'art. 3 DM 12.1.2015 n.162, con posizione debitamente validata;
- detenere un numero dei capi di bovini da latte, di età superiore/uguale 24 mesi, presenti in allevamento alla data del 30.6.2022;
- aver percepito regolarmente i pagamenti della Domanda Unica 2021 e pertanto essere in regola con il regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014, del Reg. (UE) n. 1306/2013 e del D.M. n. 2588 del 10/03/2020;
- essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
- firmare digitalmente la domanda di aiuto e inviarla esclusivamente attraverso la modalità descritta all'art. 7 del presente Avviso. Qualsiasi invio in modalità differente da quella prevista comporterà l'irricevibilità della domanda e l'esclusione dall'aiuto.

#### 5. ENTITÀ DELL'AIUTO PUBBLICO

L'importo dell'aiuto, sotto forma di sovvenzione diretta, è stabilito in € 100/capo ovvero in un importo inferiore laddove la somma delle domande ammissibili superi la dotazione finanziaria dell'aiuto, indicata nel precedente art.2.

L'aiuto non è concesso alle imprese di cui all'art. 3 del decreto del Ministero dell'agricoltura, della



sovranità alimentare e delle foreste del 31/01/2023 n.48570.

La concessione degli aiuti di cui al presente avviso è disposta nell'ambito del regime di aiuto di Stato SA.10591 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)9669 del 16.12.2022.

#### 6. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Per richiedere il contributo di cui al presente bando, il richiedente dovrà esclusivamente utilizzare l'applicativo "ALLEVATORI2023", predisposto dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, che genera la domanda di aiuto in formato \*.pdf. E' esclusa ogni altra forma di richiesta.

La domanda di aiuto in formato \*.pdf generata dall'applicativo "ALLEVATORI2023" dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente e presentata a mezzo PEC al Dipartimento Agricoltura – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari secondo le modalità di cui al paragrafo 7.

Alla domanda deve essere allegata:

 Dichiarazione sostitutiva per antimafia (solo per coloro i quali dichiarino un numero di capi superiore a 249).

L'istruttoria delle domande sarà curata dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari che provvederà a verificare in relazione a ciascuna domanda i requisiti per l'accesso agli aiuti come stabilito al paragrafo 8.

#### 7. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

#### • Compilazione della domanda di aiuto

Nel sito della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari al link <a href="http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it">http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it</a> è disponibile l'applicativo "ALLEVATORI2023" appositamente predisposto per la compilazione della domanda di aiuto, unitamente al manuale con le istruzioni operative dello stesso.

Per avviare l'applicativo "ALLEVATORI2023" sul proprio pc ovvero sul pc utilizzato per la presentazione della domanda è necessario aver installato il programma *Access*; nel caso in cui *Access* non sia installato, sul sito <a href="http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it">http://filiereagroalimentari.regione.puglia.it</a> è visualizzabile il link per il download.

L'applicativo "ALLEVATORI2023" consente al richiedente, ai fini della compilazione della domanda di aiuto, di implementare i propri dati anagrafici, i dati aziendali e il numero dei di bovini da latte, di età minimo 24 mesi, posseduti alla data del 30.6.2022.

Dopo aver completato l'inserimento dei dati nell'applicativo "ALLEVATORI2023", il richiedente deve effettuare il salvataggio degli stessi in formato *Access*. Il file access dovrà essere rinominato inserendo

www.regione.puglia.it



i propri dati anagrafici o la ragione sociale dell'impresa come segue: "allevatori2022\_Cognome\_Nome\_CUAA" ovvero "allevatori\_Ragione Sociale\_CUAA".

#### • Generazione della domanda

Dopo aver implementato e salvato i dati richiesti, l'applicativo"ALLEVATORI2023" consente di generare il file \*.pdf della domanda di aiuto.

La domanda di aiuto va salvata sul proprio pc ovvero sul pc utilizzato per la presentazione della domanda in formato \*.pdf, avendo cura di selezionare nelle opzioni: "conforme a ISO19005-1 (PDF/A)". Per le versioni di Windows meno recenti, dove queste funzioni non sono disponibili, può essere necessario installare sul pc una "stampante virtuale PDF" come per esempio: "PDF Creator". Qualunque sia il metodo di produzione del file \*.pdf, occorre assicurarsi in ogni caso di aver selezionato le opzioni per la generazione di un PDF/A.

#### • Sottoscrizione con firma digitale della domanda

Il file \*.pdf della domanda di aiuto, rinominato "allevatori2023\_Cognome\_Nome\_CUAA.pdf" ovvero "allevatori2023\_Ragione Sociale\_ CUAA.pdf" deve essere firmato digitalmente dal richiedente.

Per la firma digitale è ammessa obbligatoriamente la modalità PADES. E' richiesta l'apposizione della firma grafica, in modalità tale da preservare il formato PDF/A.

Non sono ammesse la sottoscrizione con firma digitale da parte di un soggetto diverso dal richiedente l'aiuto né la sottoscrizione da parte del richiedente con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso. La mancanza di firma digitale valida sulla domanda rende irricevibile la domanda stessa e non può essere sanata in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

#### • Invio della domanda

La domanda per accedere ai benefici deve essere presentata, a pena di irricevibilità, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): <a href="mailto:produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it">produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it</a>, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26 settembre 2023.

La PEC deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura "Aiuti in favore degli allevatori di bovini da latte – Richiedente: Cognome e Nome - CUAA ovvero Ragione sociale - CUAA".

Alla PEC devono essere allegati:

- · la domanda di aiuto in formato .PDF/A;
- il file Access "Allevatori2023\_Cognome\_Nome\_CUAA", ovvero "Allevatori2023\_Ragione Sociale\_CUAA" di salvataggio dei dati aziendali implementati nell'applicativo "ALLEVATORI2023" e riportati in domanda di aiuto;

www.regione.puglia.it



 Dichiarazione sostitutiva per antimafia (solo per coloro i quali dichiarino un numero di capi superiore a 249).

Ad esclusione del file *Access*, tutti i documenti in formato \*.pdf allegati alla PEC, inclusa la domanda di aiuto, dovranno essere firmati digitalmente dal richiedente ovvero dal legale rappresentante della ditta richiedente.

#### 8. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PERVENUTE

L'iter procedimentale della domanda consta delle fasi istruttorie di ricevibilità e di valutazione di ammissibilità.

Costituisce motivo di non ricevibilità e, quindi, di esclusione della domanda dal contributo:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto di cui all'allegato 1 nel termine stabilito dal presente avviso (ore 12.00 del 26 settembre 2023);
- la mancata presenza della firma digitale della domanda e degli allegati;
- il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo 7, con riferimento ai termini di presentazione della domanda nel termine e ora stabilito e alle modalità di invio della stessa via PEC;
- l'avere beneficiato della medesima provvidenza di cui all'avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori di bovini da latte pugliesi 2022, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 798 e 6 giugno 2022, n. 805 e, pertanto, di non risultare inserita, tra le ditte ammissibili all'aiuto, nell'Allegato A della DDS n. AOO 155/DIR/2022/323 dl 05/12/2022.

L'istruttoria di valutazione di ammissibilità consisterà nella verifica:

- a) della regolarità della domanda e gli allegati presentati;
- b) del possesso dei requisiti previsti dall'avviso (numero di bovini da latte, di età minimo 24 mesi complessivamente detenuti dal richiedente e riferiti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente, rilevabile in Banca Dati Nazionale Zootecnica, sia alla data del 30 giugno 2022);
- c) della regolarità contributiva (DURC). In ipotesi di rilevata irregolarità, si procederà con l'intervento sostitutivo, ai sensi della normativa vigente in materia;
- d) che l'allevatore non abbia beneficiato della medesima provvidenza di cui all'avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto in favore degli allevatori di bovini da latte pugliesi 2022, ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 798 e 6 giugno 2022, n. 805 e,



pertanto, di non risultare inserita, tra le ditte ammissibili all'aiuto, nell'Allegato A della DDS n. AOO 155/DIR/2022/323 dl 05/12/2022.

La valutazione dei requisiti di ammissibilità al contributo, di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente bando, verrà svolta anche mediante verifica di rispondenza dei dati e delle dichiarazioni rese con le risultanze di controlli incrociati con le informazioni rivenienti da banche dati anche di altre amministrazioni. In ogni caso, la Regione Puglia, laddove ritenuto necessario, potrà esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Qualora la Sezione competente per l'istruttoria accerti in fase istruttoria false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, procederà all'esclusione della domanda di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

A conclusione dell'istruttoria di valutazione, il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari adotterà i provvedimenti conseguenti per la definizione dei non aventi diritto e degli aventi diritto al contributo, per questi ultimi con indicazione dell'importo concedibile per ciascuna domanda ammessa. La pubblicazione di tali provvedimenti costituisce notifica agli interessati dei risultati istruttori.

Con successivo provvedimento il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari disporrà la concessione del contributo a favore dei soggetti collocati nella graduatoria.

La pubblicazione del provvedimento avrà valore di notifica di avvenuta concessione del contributo ai beneficiari.

### 9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso sarà erogato in un'unica soluzione previa verifica di quanto disposto dalla vigente normativa, anche in materia di controlli antimafia, nei casi previsti.

#### 10. CUMULO

L'aiuto concesso con il presente regime può essere cumulato con altri aiuti nel rispetto di quanto disposto all'art. 4 del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31/01/2023 n.48570.

#### 11. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Gli impegni che i beneficiari assumono sono:

consentire controlli ed ispezioni da parte dei funzionari regionali o di altre Amministrazioni.

www.regione.puglia.it



Il mancato rispetto degli impegni stabiliti dal presente bando comporta la decadenza dal contributo concesso e la restituzione di quanto erogato, nonché degli interessi legali maturati.

Il soggetto beneficiario si impegna inoltre a richiedere ed acquisire le certificazioni opportune ed indispensabili per dimostrare il rispetto degli impegni assunti.

#### 12. MOTIVI DI DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Fermo restando quanto previsto in precedenza, costituiscono sempre motivi di decadenza dal contributo:

- il mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
- la perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
- l'accertamento ex-post di indicazioni o dichiarazioni "non veritiere" di fatti, stati e situazioni
  determinanti ai fini del rilascio del contributo, anche nel caso in cui avrebbero comportato la
  concessione di un contributo di importo ridotto;
- l'accertamento, da parte della Struttura competente, di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza del sostegno;
- il rifiuto del Beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda;
- la rinuncia al contributo da parte del beneficiario;

La decadenza con revoca totale o parziale del contributo può essere pronunciata anche a seguito delle risultanze di attività di controllo eseguite dalla Struttura regionale competente, volte alla verifica postuma del possesso dei requisiti per l'erogazione del contributo. Essa può essere anche dichiarata a seguito delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia di Finanza, ecc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite maggiorate degli interessi calcolati con le norme vigenti all'atto dell'accertamento della causa che la determina.

L'eventuale restituzione da parte del Beneficiario delle somme indebitamente percepite deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca.

#### 13. RECESSO, RINUNCIA

Per recesso degli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia

www.regione.puglia.it



deve essere presentata dal beneficiario alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

#### 14. RICORSI

Avverso i provvedimenti amministrativi di irricevibilità/inammissibilità delle istanze presentate ai sensi del presente avviso potrà essere inoltrato ricorso amministrativo al TAR Puglia, sede di Bari.

#### 15. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, titolare della P.O. "Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole" dott. Vincenzo Prencipe.

Mail: v.prencipe@regione.puglia.it, telefono: 080/5405252.

Il diritto di accesso viene esercitato mediante richiesta motivata scritta e secondo quanto disposto dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.e ii..

### 16. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

In conformità al D.Lgs. n. 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati forniti alla Regione Puglia a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

I dati forniti sono trattati dalla Regione Puglia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo. La raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici. I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.



I dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Puglia e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.

Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia.

#### 17. DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le comunicazioni all'Amministrazione regionale da parte dei partecipanti al presente avviso sono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata. A tal fine, i suddetti devono dotarsi di una propria casella di PEC.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano le disposizioni contenute nella "Comunicazione C (2022) 7945 del 28.10.2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" nonché in base alla decisione della Commissione europea C (2022) 9669 del 16.12.2022 che ha approvato il regime di aiuti dello Stato italiano avente identificativo SA.105191 e al Decreto MASAF n. 48570 del 31.1.2023.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 3 agosto 2023, n. 1342

Repertorio Regionale delle Figure Professionali - inserimento nuova figura: Operatore/trice per le immersioni in-shore, le lavorazioni in ambiente subacqueo e la gestione delle operazioni subacquee in camera CODICE FIG. 494

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**VISTI** gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.lgs. n. 196 del 2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. ed ii.;

**Visti** gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

**Vista** la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con la quale è stato conferito, tra gli altri, l'incarico di dirigente della Sezione Formazione;

#### VISTI:

- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2018/C 444/01);
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";
- il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante

l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

- il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale" e la Deliberazione di Giunta Regionale N. 290 del 07/03/2022 "Modifiche ai Repertori Regionali di Figure Professionali e percorsi regolamentati per il relativo raccordo al Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016 "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)";
- l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP";
- l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";
- l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN).

Attraverso il lavoro di adattamento del repertorio toscano, con A.D. n. 1277 del 02/12/2013, pubblicata nel BURP n. 160 del 05/12/2013 sono stati adottati i contenuti descrittivi del Repertorio Regionale delle Figure Professionali consultabile anche sul portale www.sistema.puglia.it, che costituisce il riferimento per l'identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Con successivo Atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale del 20 dicembre 2013, n. 1395 sono stati approvati in via sperimentale gli standard formativi del sistema regionale, con la relativa referenziazione a EQF.

Il Repertorio è la raccolta delle Figure Professionali della Regione Puglia, organizzate in base ai Settori del sistema economico-produttivo, agli ambiti di attività, al livello di complessità, secondo un impianto metodologico coerente con il quadro nazionale degli standard minimi, finalizzato a costituire il riferimento comune per la realizzazione di efficaci interventi e servizi per il lifelong learning - dall'analisi dei fabbisogni alla valutazione ex ante dei progetti formativi, dalla progettazione formativa alla valutazione delle competenze, all'identificazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite nonché all'orientamento formativo e professionale dei cittadini. Il Repertorio, in quanto rappresentativo della realtà di un territorio richiede una progressiva e continua definizione e revisione delle figure, in rapporto alle richieste del mercato del lavoro e alle specificità regionali, in rapporto ai cambiamenti ed alle innovazioni delle realtà lavorative e, a tal fine, con A.D. n. 974 del 06/08/2015 si è definita la Procedura di adattamento e aggiornamento del Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Puglia (RRFP).

#### **CONSIDERATO CHE**

- la proposta della NUOVA figura di <u>Operatore/trice per le immersioni in-</u> shore, le lavorazioni in ambiente subacqueo e la gestione delle operazioni subacquee in camera iperbarica, scaturisce dai lavori del Gruppo Nazionale certificazione competenze e Gruppo tecnico Nazionale nell'ambito delle attività di aggiornamento dell'Atlante NAzioanle del LAvoro e delle QUalificazioni;
- attraverso una procedura di consultazione scritta del 10/05/2019 il Gruppo Professioni, tavolo tecnico

della - allora - IX Commissione della Conferenza delle Regioni, ha definito, il profilo professionale e formativo di Operatore tecnico Subacqueo In-shore e il materiale è stato condiviso con INAPP al fine della collocazione nell'Atlante e poi inoltrato anche ai Ministeri competenti;

- si tratta di una figura professionale specializzata nell'esecuzione di attività subacquee in mare in ambiti
  diversi che può trovare sbocchi professionali presso organizzazioni/aziende che operano in diversi
  settori: organizzazioni di ricerca, aziende di ingegneria navale, di costruzioni subacquee o di servizi
  navali; imprese del settore turistico, come ad esempio centri subacquei, centri di immersione, agenzie
  turistiche specializzate in attività subacquee;
- la Figura oggetto del presente atto, congiuntamente allo STANDARD FORMATIVO SPECIFICO, è stata predisposta dalla scrivente Sezione, che ha richiesto al Comitato Tecnico (con nota prot. n. AOO\_137/PROT/14/06/2023/0018310) l'attivazione della procedura d'urgenza prevista nelle disposizioni di cui all'A.D. n. 974 del 6 agosto 2015. A seguito dell'espletamento della procedura la proposte è stata approvata dal Comitato Tecnico (attraverso consultazione "a distanza");
- data la trasversalità della figura rispetto al tema della blue economy, la proposta di figura è stata anche sottoposta - con comunicazione del 05/07/2023 - alla valutazione di opportunità e merito del NETWORK DELLE PROFESSIONI E DELLA CULTURA DEL MARE DI PUGLIA, sottoscritto in occasione del Salone Nautico 2022, il giorno 17 ottobre, e ratificato con Deliberazione di giunta Regionale n. 431 del 03/04/2023;

Pertanto, con il presente provvedimento si propone di approvare l'inserimento della nuova Figura di Operatore/trice per le immersioni in-shore, le lavorazioni in ambiente subacqueo e la gestione delle operazioni subacquee in camera iperbarica, come analiticamente descritta nella relativa Scheda STANDARD PROFESSIONALE allegata, parte integrante del presente provvedimento, nonché ad approvare il relativo STANDARD FORMATIVO SPECIFICO (in deroga agli standard generali adottati con AD n. 1395/2013) e disporre la pubblicazione dei contenuti specifici della scheda di Figura sul sito www.sistema.puglia.it, nella sezione Formazione Professionale/ Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

# VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e smi e del Regolamento (UE) 679/2016 "Garanzia alla riservatezza"

La pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso al documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. n. 196/03 come modificato del d.lgs. n. 101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 a 10 del succitato Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### Adempimenti contabili ai sensi del D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale motivazione ai sensi dell'art.3 L.241/1990 ss.mm.ii.;
- di approvare l'inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali della nuova Figura:

TIPO	CODICE	DENOMINAZIONE FIGURA	STANDARD	ALLEGATO
INTERVENTO	FIGURA		FORMATIVO	
	ATTRIBUITO		SPECIFICO	
nuova figura	494	Operatore/trice per le immersioni	Qualifiche	ALLEGATO A e
		in-shore, le lavorazioni in ambiente	professionali di	ALLEGATO B
		subacqueo e la gestione delle	livello 3 EQF	
		operazioni subacquee in camera	Adottato con il	
		iperbarica	presente atto	
		(Operatore Tecnico subacqueo)		

- di approvare i contenuti della suddetta figura, come analiticamente descritta nella relativa Scheda **STANDARD PROFESSIONALE allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, proposta secondo la procedura di aggiornamento del RRFP e approvata dal Comitato tecnico;
- di approvare, in deroga agli standard generali adottati con AD n. 1395/2013, il relativo STANDARD FORMATIVO SPECIFICO Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che si applicherà ai percorsi formativi riferiti alla suddetta figura;
- di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, con i relativi allegati, ai sensi della L.R. 18/2023;
- di disporre la pubblicazione dei contenuti specifici delle singole schede di Figura di cui ai suddetti allegati al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale/ Repertorio Regionale delle Figure Professionali al fine di favorirne la massima diffusione.
- di dare atto che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Sistema Competenze Rossana Ercolano

Il Dirigente della Sezione Formazione Monica Calzetta

# ALLEGATO A - STANDARD PROFESSIONALE NUOVA FIGURA

FIGURA PROFESSIONALE			
Codice	494		
Denominazione Figura	Operatore/trice per le immersioni in-shore, le lavorazioni in ambiente subacqueo e la gestione delle operazioni subacquee in camera iperbarica		
Denominazione sintetica	Operatore Tecnico subacqueo in-shore		
Settore di riferimento	Trasporti e logistica		
Ambito di attività	Produzione di beni e servizi		
Livello di Complessità	Gruppo – livello A		
Descrizione	L'operatore tecnico subacqueo in-shore è in grado di effettuare interventi subacquei utilizzando la tecnica di immersione con SCUBA (Self Contained Breathing Apparatus - Apparato di Respirazione Auto Contenuto) fino ad una profondità massima di 30 metri, sia respirando aria che miscele iperossiche (Nitrox). Inoltre, è in grado di effettuare interventi subacquei utilizzando la tecnica di rifornimento dalla superficie (Surface Supplied) fino ad una profondità di 50 metri, sempre respirando aria o miscele iperossiche (Nitrox). La figura professionale può operare sia nelle acque interne (in-land) che in quelle costiere (in-shore). Svolge principalmente lavori subacquei presso cantieri navali, calate portuali o porti turistici. Tra le sue attività rientrano la messa in opera di manufatti ancorati sul fondale, eseguendo nodi ed imbragature speciali per ormeggi, tubazioni, attacchi per catene e blocchi di cemento. Inoltre, si occupa del recupero e della rimozione di materiali giacenti sul fondo marino. può anche svolgere attività di rilevazione, valutando eventuali danni alla carena delle navi		
Tipologia Rapporti di lavoro	E' una figura professionale specializzata nell'esecuzione di attività subacquee in mare in ambiti diversi. Ad esempio, può essere impiegato in progetti di ricerca scientifica per raccogliere dati sulle condizioni del fondale marino e sulla biodiversità, oppure in attività di costruzione e manutenzione di infrastrutture marittime, come pontili, banchine, dighe, gasdotti, oleodotti e impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Inoltre, può essere impiegato anche in attività turistiche per garantire la sicurezza dei subacquei e l'osservanza delle norme ambientali. Può rientrare nelle forze di un'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato presso aziende operanti in progetti di ricerca o in attività di costruzione e manutenzione di infrastrutture marittime. In alternativa, può essere impiegato con contratto di collaborazione occasionale per singoli progetti o attività specifiche, in base alle esigenze dell'azienda o dell'ente committente. Inoltre, può lavorare anche come professionista autonomo e offrire i propri servizi a diverse aziende o enti committenti, con contratto di prestazione d'opera.		
Collocazione contrattuale	In caso di inquadramento come lavoratore dipendente si prevedono le regole previste dal CCNL del settore.		
Collocazione organizzativa	Può essere collocato all'interno di diverse tipologie di organizzazioni, in base alla natura del lavoro che svolge e alle attività a cui partecipa. Ad esempio, se lavora in progetti di ricerca scientifica, può essere inserito all'interno di un'organizzazione di ricerca, come un'università, un centro di ricerca, un'azienda di consulenza ambientale o un'istituzione governativa. Se, invece, lavora in attività di costruzione e manutenzione di infrastrutture marittime, può essere inserito in un'azienda che si occupa di ingegneria navale, di costruzioni subacquee o di servizi navali. Inoltre, la figura può trovare collocazione anche all'interno di organizzazioni del settore turistico come, ad esempio, centri subacquei, centri di immersione, agenzie turistiche specializzate in attività subacquee, per garantire la sicurezza dei subacquei e l'osservanza delle norme ambientali. E' una figura altamente specializzata che opera in stretta collaborazione con altri professionisti del settore, come ingegneri navali, biologi marini, geologi, tecnici specializzati in lavori subacquei		

	e altri operatori subacquei.
Opportunità sul mercato del lavoro	La figura può trovare sbocchi professionali presso organizzazioni/aziende che operano in diversi settori: organizzazioni di ricerca, aziende di ingegneria navale, di costruzioni subacquee o di servizi navali; imprese del settore turistico, come ad esempio centri subacquei, centri di immersione, agenzie turistiche specializzate in attività subacquee. Può trovare opportunità di lavoro sia presso aziende private che presso enti pubblici, in quanto le sue competenze sono richieste in molti settori del mercato del lavoro marittimo. Inoltre, il settore delle energie rinnovabili rappresenta un'opportunità di crescita in quanto sempre più aziende investono in tecnologie e infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili che richiedono manutenzione subacquea.
Percorsi formativi	Per svolgere questa mansione è fondamentale avere una formazione specifica in ambito subacqueo e marittimo e acquisire un'adeguata esperienza pratica, attraverso stage e tirocini in aziende del settore marittimo.
Fonti documentarie consultate per	ATLANTE NAZIONALE DEL LAVORO E DELLE QUALIFICAZIONI
la realizzazione della descrizione	ADA.11.02.21 (ex ADA.13.273.964) - Interventi subacquei Inshore

CLASSIFICAZIONI		
		Repertorio ISCO 2008
7541 – Unde	erwater divers	
		ISTAT Professioni 2011
6.2.1.6.0 Sommozzatori e lavoratori subacquei		
		ATECO 2007
52.22.09		Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua

UNITA' DI COMPETENZA	
Codice UC - 2143	
Denominazione AdA	Procedure di emergenza e primo soccorso
Descrizione della performance	Eseguire correttamente le procedure di emergenza e di primo soccorso nelle operazioni subacquee ed iperbariche in-shore
Capacità/Abilità	<ul> <li>Applicare la rianimazione cardio polmonare (RCP)</li> <li>Valutare lo stato della vittima di incidente subacqueo stabilendo necessita di assistenza e trattamento</li> <li>Applicare tecniche di stand-by di superficie</li> <li>Applicare tecniche di stand-by in acqua (back to back)</li> </ul>
Conoscenze	<ul> <li>Procedure organizzative per la gestione di emergenze in ambito subacqueo in shore</li> <li>Tecniche di primo soccorso in acqua</li> <li>Tecniche di terapia da ricompressione</li> </ul>

UNITA' DI COMPETENZA Codice UC - 2144	
Descrizione della <i>performance</i>	Realizzare lavorazioni subacquee (carpenteria, edilizia, demolizione, perforazione, ispezione, rilevamento topografico, ricerca, recupero, imbracatura e sollevamento di oggetti sommersi, ecc.), prevenendo i rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche, da animali marini pericolosi, e tenendo conto delle condizioni operative specifiche (strutture navali fisse, cantieri mobili, rischi elettrici, rischi meccanici, ecc.).

Capacità/Abilità	Analisana Assaisha di adilisia adasansa Jasafanasiana danadisiana
Capacita/Abilita	Applicare tecniche di edilizia subacquea (perforazione, demolizione,
	carpenteria, etc.)
	Applicare tecniche di rilevamento topografico subacqueo
	Applicare tecniche di rilevamento subacqueo di metalli
	Applicare tecniche di imbracatura e sollevamento di oggetti sommersi
	Applicare tecniche di ispezione, ricerca e recupero subacqueo
	• Utilizzare sistemi, apparati e apparecchiature pneumatiche per
	lavorazioni subacquee
	Utilizzare sistemi, apparati e apparecchiature elettriche ed idrauliche per
	lavorazioni subacquee
	Utilizzare sistemi GPS (global position system)
	Utilizzare dispositivi dell'arte marinaresca (nodi, cime e cordami)
Conoscenze	Prevenzione e analisi dei rischi derivanti da condizioni meteorologiche
	(ambito subacqueo)
	• Fisica subacquea: il comportamento e le proprietà dei liquidi, dei gas,
	della luce e del suono in immersione
	• Fisiologia in immersione: problemi fisiologici derivanti da gas e/o da
	variazioni di pressione ambiente e/o derivanti da sollecitazioni termiche
	o da intossicazioni biologiche
	Sicurezza del lavoro per le operazioni su strutture navali fisse e/o
	galleggianti
	Sicurezza del lavoro su applicazioni subacquee di cantiere mobile e con
	rischio elettrico e/o meccanico
	Tecniche di sopravvivenza in mare in caso di naufragio
	Regolamenti di tutela dell'ambiente marino
	Tipologie di animali marini pericolosi  Tipologie di animali marini pericologie di animali marini pericologie di animali marini pericologi di animali marini peri
	Tipologie e caratteristiche tecniche delle strutture navali

UNITA' DI COMPETENZA	
Codice UC - 2145	
Denominazione AdA	Operazioni subacquee in camera iperbarica
Descrizione della <i>performance</i>	Effettuare, sotto supervisione, la preparazione di una camera iperbarica a due compartimenti, la ri-compressione terapeutica, i controlli post-compressione e la manutenzione ordinaria necessaria al termine
	dell'utilizzo della camera iperbarica
Capacità/Abilità	Preparare una camera iperbarica a due compartimenti     Realizzare la manutenzione ordinaria di una camera iperbarica a due compartimenti
	Applicare procedure di routine con camera iperbarica a due compartimenti
Conoscenze	<ul> <li>Elementi di igiene applicata</li> <li>Normative nazionali sugli impianti iperbarici</li> <li>Dispositivi di sicurezza presenti in un impianto iperbarico</li> </ul>

UNITA' DI COMPETENZA	
Codice UC - 2146	
Denominazione AdA	Immersioni in-shore
Descrizione della <i>performance</i>	Realizzare l'immersione subacquea in SCUBA e in SURFACE SUPPLIED, in collaborazione con i membri della squadra, approntando l'attrezzatura necessaria all'immersione e utilizzando sistemi di comunicazione sia come sommozzatore che come assistente
Capacità/Abilità	<ul> <li>Applicare tecniche di immersione in "scuba"</li> <li>Applicare tecniche di immersione in "surface supplied"</li> <li>Applicare tecniche di comunicazione subacquea</li> </ul>

	Utilizzare strumenti di comunicazione subacquea
	Utilizzare criteri per gestire l'immersione a fronte di variazioni di
	visibilità, correnti, maree e condizioni del fondale
	Applicare tecniche di immersione con mute "umide" e "stagne"
	Applicare procedure decompressive
Conoscenze	Tabelle di decompressione e pianificazione decompressiva in mare ed in quota di altitudine
	Tecniche di comunicazione subacquea
	Tecniche di immersione con mute "umide" e "stagne"
	Tecniche di immersione in "SCUBA"
	Tecniche di immersione in "SURFACE SUPPLIED"
	Sistemi di comunicazione subacquea

	UNITA' DI COMPETENZA
Codice UC - 2147	
Denominazione AdA	Gestione delle attrezzature subacquee in-shore
Descrizione della <i>performance</i>	Gestire le attrezzature subacquee in-shore nelle fasi di pre e post immersione, individuando le attrezzature necessarie all'immersione e promuovendo le attività controllo e manutenzione.
Capacità/Abilità	<ul> <li>Applicare regole e procedure per la manutenzione, la pulizia e lo stoccaggio delle attrezzature per immersione subacquea</li> <li>Applicare procedure di regolazione degli equipaggiamenti per immersione subacquea</li> <li>Utilizzare dpi di III categoria ai sensi del D.lgs 81/08 e s.m.i. per l'immersione subacquea</li> <li>Applicare metodi di ricarica delle bombole per miscele respiratorie</li> <li>Utilizzare metodi per controllare la purezza dell'aria respirabile</li> <li>Applicare procedure di controllo e manutenzione ordinaria dei compressori del gas respirabile</li> <li>Applicare disposizioni per lo stoccaggio dei gas</li> <li>Applicare tecniche di calcolo e pianificazione dei consumi fisiologici del gas respirabile</li> <li>Applicare tecniche per indossare e rimuovere le attrezzature per immersione</li> </ul>
Conoscenze	<ul> <li>Attrezzature per l'immersione subacquea in-shore</li> <li>Sistemi, apparecchiature e apparati di rifornimento del gas respirabile</li> </ul>
	Metodi di analisi del gas respirabile
	Disposizioni per lo stoccaggio del gas respirabile
	Sistemi, apparecchi e apparati iperbarici di assistenza all'immersione
	<ul> <li>Dispositivi di immersione con l.a.r.s. (launch and recovery system) per basket (cestello per il trasporto di personale e materiali)</li> </ul>
	Procedure di sicurezza per immersioni in-shore con l.a.r.s. e basket

# **ALLEGATO B- STANDARD PROFESSIONALE NUOVA FIGURA**

# "OPERATORE/TRICE PER LE IMMERSIONI IN-SHÔRE, LE LAVORAZIONI IN AMBIENTE SUBACQUEO E LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI SUBACQUEE IN CAMERA IPERBARICA" STANDARD FORMATIVO SPECIFICO LIVELLO 3 EQF

Requisiti <u>minimi</u> di ingresso	- Età superiore ai 18 anni;
	- Livello di istruzione pari alla scuola media superiore;
	<ul> <li>Brevetto subacqueo sportivo di "secondo livello ISO 24801-2 Autonomous Diver" o superiore rilasciato da strutture internazionalmente riconosciute;</li> </ul>
	- Idoneità psico-fisica alle attività subacquee professionali certificata secondo requisiti del D.M. 13/01/1979 e ss.mm.ii. in corso di validità almeno fino al termine del corso;
	- Attestato di primo soccorso ai sensi del DM 388/03 in corso di validità almeno fino al termine del corso;
	- Capacità di nuotare continuativamente per 100 metri senza ausilio di pinne;
	- Capacità di nuotare continuativamente per 500 metri con utilizzo di pinne entro il tempo massimo di 15 min;
	- Capacità di effettuare 3 apnee statiche di 20 secondi con intervalli respiratori di 10 secondi;
	- Capacità di effettuare un percorso di 10 metri in apnea.
Durata	600 ore
Ripartizione monte ore	300 ore devono essere dedicate ad attività pratiche/STAGE
Caratteristiche minime delle risorse professionali di staff	
docenti	Almeno il 25% delle attività di docenza finalizzate allo sviluppo delle competenze tecnico-professionale devono essere erogate da esperti con almeno 3 anni di esperienza nell'attività professionale oggetto di insegnamento (Fascia B rif. Circ. Ministeriale 2/2009)
altre tipologie	Risorse a presidio dei processi, come disciplinato nella normativa in materia di accreditamento.
Tipologia di standard professionale regionale di riferimento	Operatore/trice per le immersioni in-shore, le lavorazioni in ambiente subacqueo e la gestione delle operazioni subacquee in camera iperbarica (cod fig 494)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 28 agosto 2023, n. 96

Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 1866 /2022. Prescrizione di misure di eradicazione ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Monopoli (BA) - Area Delimitata Valle D'Itria - Determinazione in ordine alla sentenza n. 1007/2023 del TAR Bari.

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

# IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

# VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- la DGR n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale'.

# **VISTI ALTRESI'**

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la *Xylella fastidiosa*;
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali;
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e
  Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta
  alla Xylella;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022

- "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" biennio 2023-2024, integrata dalla D.G.R. n. 570 del 26/04/2023.

## PREMESSO CHE

- Xylella fastidiosa (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- l'Osservatorio fitosanitario ha aggiornato le aree delimitate ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 per *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca ST53 (giusta determina dirigenziale n° 127 del 17/11/2022) e le procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di *Xylella fastidiosa* nella Regione Puglia" (giusta determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022);
- l'Osservatorio fitosanitario, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016, ha affidato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia" ai seguenti laboratori ufficiali designati dal MIPAAF:
  - CIHEAM Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
  - Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
  - Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche Univ. Salento di seguito UNILE;
  - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria Univ. Foggia di seguito UNIFG;
  - Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.

# **DATO ATTO CHE**

- L'Osservatorio fitosanitario, con determina dirigenziale n. 119 del 14/10/2022, ha prescritto misure di eradicazione ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201 nei confronti dei proprietari di piante di olivo ubicate nell'area delimitata Monopoli, tra cui la Sig.ra Lucia Apuleo;
- l'Osservatorio fitosanitario, con determina dirigenziale n° 127 del 17/11/2022, ha aggiornato le aree delimitate per *Xylella fastidiosa* ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201.

# **PRESO ATTO CHE**

- La Sig.ra Lucia Apuleio ha presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia specifico ricorso (numero di registro generale 23 del 2023) per l'annullamento del richiamato provvedimento dirigenziale n. 119 del 14/10/2022, chiedendo l'applicazione di misure alternative all'eradicazione;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), con sentenza n° 01007/2023 si è pronunciato definitivamente sul ricorso proposto dalla Sig.ra Lucia Apuleo, dichiarandone l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse sulla base della sopravvenienza della citata

determina dirigenziale n. 127/2022. Con tale determina dirigenziale, rimasta inoppugnata, l'Osservatorio fitosanitario ha istituito una nuova area delimitata denominata "Valle d'Itria", ricomprendente il suolo di proprietà della Sig.ra Lucia Apuleo. In particolare, il TAR Bari ha così motivato il suo decisum: "all'indomani dell'inclusione del terreno di sua proprietà nell'area infetta, va, invero, rimarcato che il ricorso proposto dalla signora Apuleio è tutto incentrato sulla mancata considerazione di rimedi alternativi all'eradicazione e che la stessa ricorrente, nella memoria difensiva prodotta in data 4 marzo 2023, riconosce che la zona in cui ricade il suolo di sua proprietà "..a distanza di soli 34 giorni, è stata dichiarata zona infetta" e, pertanto, "..esclusa per definizione sia dalle misure di eradicazione di cui all'art. 7 citato e applicato nel caso di specie sia da quelle di contenimento di cui al successivo art. 13 del medesimo Regolamento..." (cfr. pag. 1, ultimo cpv.). Ed invero, in applicazione del combinato disposto degli artt. 4 e 13 del regolamento UE n. 1201/2020, la Regione dovrà riconsiderare la questione delle misure di contenimento da adottare nell'area in questione, valutando la possibilità di misure alternative all'eradicazione (cfr. in particolare art. 13, comma 2). Alla luce di tale normativa europea, immediatamente applicabile in quanto di natura regolamentare, nessuna utilità ulteriore la ricorrente potrebbe trarre dall'eventuale accoglimento del presente ricorso";

la scrivente Sezione, pur riservandosi di valutare la proponibilità dell'appello, tenendo conto della
provvisoria esecutività della stessa pronuncia, anche al fine di dare celermente continuità all'azione
amministrativa diretta a contrastare la diffusione della batteriosi, in applicazione delle sopravvenute
DDS n.127/2022 e DGR n.1866/2022, intende prestare ottemperanza alla citata sentenza, con ogni e
più ampia riserva e salvezza.

## **CONSIDERATO CHE**

- La pianta infetta di proprietà della Sig.ra Lucia Apuleo, ad oggi non estirpata ed oggetto del ricorso numero 23 del 2023 (longitudine 17,27671195 latitudine 40,94127371), ricade nella zona infetta dell'area delimitata Valle D'Itria in forza della DDS n.127/2022;
- nell'area delimitata Valle d'Itria, in forza della determina dirigenziale n. 127/2022 e della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1866/2022, si applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all'art.7 Reg. (UE) 1201/2020 in quanto, le misure di contenimento, si applicano solo nella zona infetta di almeno 5 km dell'area delimitata Salento di cui all'allegato III del Reg. (UE) 1201/2020);
- ai sensi dell'art. 4 Reg. (UE) 1201/2020, rubricato "Definizione di aree delimitate", è previsto, tra l'altro, che qualora la presenza dell'organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un'area delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto. La zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che è risultata infetta dall'organismo nocivo specificato. La larghezza della zona cuscinetto è la seguente: a) almeno 2,5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di eradicazione di cui agli articoli da 7 a 11; b) almeno 5 km quando la zona infetta è stabilita ai fini dell'adozione delle misure di contenimento di cui agli articoli da 12 a 17;
- ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato "Rimozione delle piante", le misure di eradicazione del patogeno comportano la rimozione immediata dalla zona infetta delle piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato, delle piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo, delle piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato sanitario, delle piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata, e delle piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo

- specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli;
- il comma 3 del suddetto art. 7 prevede che, in deroga alle misure di rimozione come da paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli Stati membri possano decidere che non sia necessario rimuovere singole piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni ivi specificate, tra cui: a) le piante specificate interessate siano sottoposte ogni anno a ispezione, campionamento e prove mediante una delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV e sia confermato che non sono infette dall'organismo nocivo specificato;
- in forza del Capo V "Misure di contenimento" e, specificamente, dell'art. 12 Reg. (UE) 1201/2020, l'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere di applicare le misure di contenimento di cui agli artt. da 13 a 17, anziché misure di eradicazione, in una zona infetta elencata nell'allegato III. Tale allegato, nella parte A "Zona infetta in Italia", comprende solo ed esclusivamente le seguenti aree: 1. La provincia di Lecce. 2. La provincia di Brindisi. 3. I seguenti comuni della provincia di Taranto: Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto e Torricella. 4. Il seguente comune della provincia di Bari: Locorotondo";
- l'Osservatorio fitosanitario, in quanto Autorità competente, applica le misure di contenimento nell'area di 5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto dell'area delimitata "Salento";
- ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del Reg. (UE) 1201/2020, nella zona infetta elencata nell'allegato III, in deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può decidere, per scopi scientifici, di non rimuovere le piante risultate infette dall'organismo nocivo specificato nei siti di piante che presentino particolare valore culturale e sociale di cui all'articolo 15, paragr. 2. lettera b). In altri termini gli ulivi infetti anche se monumentali siti nell'area di 5 km dal confine tra la zona infetta e la zona cuscinetto in cui si applicano misure di contenimento, non possono giovarsi in alcun modo della deroga sopra descritta, né tantomeno possono giovarsi dell'applicazione di rimedi alternativi all'estirpazione.

# **RITENUTO PERTANTO CHE**

- nell'agro del comune di Monopoli non si possano applicare le misure di contenimento di cui al Capo V del Reg. (UE) 1201/2020, perché esso non è compreso nella zona infetta di cui all'allegato III del Reg. (UE) 1201/2020;
- nell'agro del comune di Monopoli si debbano applicare solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui al Capo IV del richiamato Reg. (UE) 1201/2020 così come riportato nell'Ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari, sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023, secondo cui nell'area delimitata "Valle D'Itria" si applicano le inderogabili misure di eradicazione ex art.7 reg. UE n.1201/2020 e gli ulivi infetti devono essere inderogabilmente abbattuti anche se riconosciuti ufficialmente monumentali.

# **RITENUTO ALTRESI'**

• che nell'agro del comune di Monopoli non sia applicabile il comma 7 bis, art. 8, della legge regionale n. 4/2017, come modificato dalla legge regionale n. 45 del 30/11/2021 art.5, co. 1, lett. c), in quanto in contrasto con la normativa europea vigente. Il richiamato comma 7 bis, art. 8, della legge regionale n. 4/2017, infatti, prevede che i proprietari di olivi monumentali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2007, risultati infetti da *Xylella fastidiosa*, possano essere autorizzati dall'Osservatorio fitosanitario regionale a non procedere all'estirpazione e ad adottare misure fitosanitarie alternative consistenti nella capitozzatura delle branche principali e nell'innesto di cultivar resistenti soltanto laddove sia consentito dalla normativa vigente; ne consegue che la suddetta disposizione è applicabile solo in quella parte della Piana degli ulivi collocata nell'area delimitata "Salento", ossia quella di cui all'allegato III del Reg.

UE 1201/2020, al di fuori dell'area di 5 km in cui si applicano misure di contenimento. Tale possibilità non è contemplata per il restante territorio regionale e per le altre aree delimitate dove si applica inderogabilmente l'art. 7 oppure l'art. 13 del Reg. (UE) 1201/2020.

# **CONSIDERATO ALTRESI' CHE**

- In data 27 e 28 luglio, l'Osservatorio fitosanitario ha effettuato il monitoraggio dell'area con raggio di 100 m attorno alla pianta di olivo infetta ID campione: 1455708 coordinate gps: longitudine 17,27671195 latitudine 40,94127371, oggetto del ricorso del registro generale n° 23/2023 innanzi citato;
- i campioni prelevati sono stati analizzati dal laboratorio CRSFA "Basile Caramia" Centro di Ricerca in Agricoltura all'uopo designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai servizi competenti della Commissione Europea;
- le analisi molecolari hanno rilevato la presenza di n° 3 (tre) piante di olivo infette come risulta dal rapporto di prova n° 1433/Ldf/2023 CRSFA del 03/08/2023, pubblicato sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it e riportato nell'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Innova Puglia s.p.a. ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sui quali insistono le piante infette e i relativi proprietari riportati, rispettivamente, nell'allegato 1/A e nell'allegato 1/D del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, e in particolare:
  - n. 1 olivo infetto a Xylella fastidiosa ID 1584865 è ubicato nell'area con raggio di 50 m attorno alla pianta infetta non abbattuta di proprietà della Sig.ra Lucia Apuleo (giusta determina dirigenziale n. 119 del 14.10.2022);
  - n. 2 olivi infetti a *Xylella fastidiosa* ID 1585005 e ID 1584994, sono ubicati entro 100 m dalla richiamata pianta infetta non abbattuta di proprietà della Sig.ra Lucia Apuleo.

# **PRESO ATTO**

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 000514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
   Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;
- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –
   Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;
- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;
- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023.

## VISTE

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte.

# **RICHIAMATI**

- Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19 del 02/02/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- l'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico nelle quali non sia stata accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea;
- il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia" biennio 2023-2024" approvato con DGR n. 1866/2022, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;
- gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

# **RITENUTO DI**

- Dovere applicare con immediatezza le misure di eradicazione sia per la pianta infetta non estirpata di cui alla determina dirigenziale n. 119/2022 (rapporto di prova n° 43/2022) che per le 3 nuove piante infette di cui al rapporto di prova n° 1433/Ldf/2023 CRSFA del 03/08/2023, elencate nell'allegato 1/D al presente provvedimento, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- dovere segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
- dovere attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo
   22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
- dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

# VERIFICA AI SENSI DEI D. Lgs 196/03 e del Reg. (UE) n. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati

# ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

# **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- 1. Prescrivere nell'agro di Monopoli esclusivamente le misure di eradicazione, in quanto esso non è incluso nell'area delimitata "Salento" e, come tale, pur trovandosi nella Piana degli Ulivi, non è soggetto all'applicazione né delle misure di contenimento ex art. 13 Reg. UE 1201/20202, né dell'art.8, comma 7 bis, LR n. 4/2017 e smi.;
- 2. dare atto che le piante infette e la zona infetta stabilita ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201 in agro di Monopoli, sono evidenziati nelle ortofoto di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 3. prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori delle particelle di terreno in cui ricadono le piante infette e ai proprietari/conduttori i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m attorno a ciascuna pianta infetta indicati nell'allegato 1/D del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:
  - l'estirpazione di n° 4 piante di olivo risultate infette da Xylella fastidiosa;
  - l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
  - l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
  - l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;
  - l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- 4. stabilire che nell'applicazione delle misure di eradicazione non si procede all'estirpazione di: agrumi, pesco, albicocco, susino, qualora presenti nei 50 m attorno alle piante infette, in quanto specie non suscettibili alla *Xylella fastidiosa* sottospecie Pauca genotipo ST53
- 5. stabilire che per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e non risultati infetti, si procederà all'applicazione del comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021
- 6. stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante è la seguente:
  - Il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
  - Il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
    - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
    - Portale Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it
  - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio (c.cavallo@regione.puglia.it fra.palmisano@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it;
  - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Responsabile della P.O. Attività fitosanitarie Prov. BR (c.cavallo@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
  - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
  - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
  - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui
    al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzosa delle piante, informando
    il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario.
     L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata
    esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
  - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/ agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da 2 assistenti fitosanitari ARIF.

- 7. stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con la seguente modalità:
  - effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati su olivo contro il *Philaenus spumarius*;
  - estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 2, con mezzi meccanici, ad eccezione degli olivi monumentali risultati non infetti, nelle more del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
  - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
  - lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
  - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- 8. stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
  - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
  - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
  - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- 9. stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore fitosanitario o ARIF, richiede al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m;
- 10. stabilire che, qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle suddette piante, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante.
- 11. stabilire che, in caso di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal regime di aiuto di cui alla DGR n° 2164 del 22/12/2021. Il proprietario comunica all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/C parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec. arifpuglia.it.
- 12. dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201.
- 13. trasmettere il presente atto con unica PEC:
  - al Comune di Monopoli (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessati alle estirpazioni;
  - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
  - al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto unicamente con mezzi informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n 14 (quattordici) facciate e dall'Allegato 1 (composto da 1/A- 1/B-1/C-1/D) costituito da n° 9 (nove) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n.
   22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo telematico della Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it Sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà inviato telematicamente ed in formato digitale al Segretario Generale della Giunta Regionale e all'Assessore all'Agricoltura.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo oppure il ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Programmazione e gestione fitosanitaria Anna Percoco

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario Salvatore Infantino



# DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO


# **ALLEGATO 1**




# DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

# **ALLEGATO 1/A**

Costituito da n° 2 (due) ortofoto





54456

**ALLEGATO 1/B** 



Prot.1433/Ldf/2023

Locorotondo, 03 agosto 2023

Al Dirigente Responsabile del Servizio Fitosanitario Regione Puglia Lungomare N. Sauro, 45/46 70121 Bari

**Oggetto:** trasmissione esito saggi di primo livello campioni POSITIVI AREA DELIMITATA VALLE D'ITRIA.

Con riferimento ai saggi di primo livello relativi all'accertamento della presenza di *Xylella fastidiosa*, mediante tecnica molecolare (EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5), in allegato si trasmettono i risultati per i campioni consegnati al laboratorio il 27 e il 28 luglio 2023.

Si precisa che il documento redatto e gestito dalla Regione Puglia è stato compilato dal referente del CRSFA delle analisi per *Xylella fastidiosa* nell'ambito dell'attività di monitoraggio della Regione Puglia del CRSFA, come richiesto dallo stesso ente e riporta i dati riferiti ai soli campioni dell'area DELIMITATA VALLE D'ITRIA risultati positivi all'analisi. Gli stessi dati sono parte di quelli presenti nel rapporto di prova prot. n.1432 del 03-08-2023.

Referente analisi per *Xylella fastidiosa*Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della Regione Puglia
Dott.ssa Maria Rosaria SILLETTI

IL DIRETTORE
Prof. Franco NIGRO

IL PRESIDENTE

Rag. Michele LISI

	LABORATORIO CRSFA									
		RAPPOR	TO DI PROVA N° PROT	. 1433 DEL 03-08-202	23					
ID CAMPIONE	DATA RILIEVO	SPECIE	COMUNE	Latitudine	Longitudine	ESITO ANALISI - PCR in tempo reale sulla base di Harper et al., 2010	DATA ANALISI			
1584865	27/07/2023	Olivo (Olea europaea)	Monopoli	40,94093147	17,27663979	POSITIVO	01/08/2023			
1584994	28/07/2023	Olivo (Olea europaea)	Monopoli	40,94223833	17,27700248	POSITIVO	01/08/2023			
1585005	28/07/2023	Olivo (Olea europaea)	Monopoli	40,94195718	17,27675923	POSITIVO	01/08/2023			

# **DOCUMENTO REDATTO E GESTITO DALLA REGIONE PUGLIA**

COMPILATO DAL PERSONALE DEL LABORATORIO DI DIAGNOSI FITOPATOLOGICA DEL CRSFA E, COME RICHIESTO DALLO STESSO ENTE, RIPORTANTE I DATI RIFERITI AI SOLI CAMPIONI DELLA ZONA DELIMITATA VALLE D'ITRIA RISULTATI POSITIVI ALL'ANALISI (GLI STESSI DATI SONO PARTE DI QUELLI PRESENTI NEL RAPPORTO DI PROVA PROT. N. 1432 del 03-08-2023

# **ALLEGATO 1/C**

ARIF VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO protocollo@pec.arifpuglia.it

**REGIONE PUGLIA** SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO c.cavallo@regione.puglia.it fra.palmisano@regione.puglia.it

OGGETTO: Anno 2023 – DDS N DEL COMUNICAZIONE ESTIRPAZIONE PIANTE.	
Con la presente il/la sottoscritto/a nato/a a	re se
tramite ARIF	
a proprie cure e spese (abbattimento volontario)	
In caso di <b>abbattimento volontario</b> , rispetta ed accetta quanto prescritto nell'atto in oggetto e perta comunica:  • Per l'abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del;	nto si
<ul> <li>Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà contattare il senumero telefonico</li></ul>	con sensi
Il contributo per ogni albero abbattuto che potrà essere riconosciuto qualora ritenuto ammissibile, essere corrisposto a:  > nome e cognome	deve
> nato/a ila	
Codice fiscale	
residente ina	
> codice IBAN	
(allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)	
Data In Fede,	
(firma del titolare giuridico del terreno)	

# DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' ( art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

II/La sottoscritto/a		nato/a a	()
11	C.F	, residente	e a(),
in		n	, consapevole che le
dichiarazioni mendaci	i, in applicazione dell'ar	. 76 del D.P.R. 445/2000	, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi	i speciali in materia e	che comunque compor	tano la decadenza dai benefici
eventualmente conseg	guiti con il provvedimento	o emanato sulla base della	dichiarazione non veritiera
		DICHIARA	
• Di non essere	una "impresa in difficol	tà" ai sensi del punto 14	del paragrafo 1 dell'art. 2 del Reg
702/2014;			
• Di non essere	e destinatario di un ordi	ne di recupero pendente	a seguito di una decisione della
Commissione	europea che dichiara gli a	iuti illegittimi e incompati	bili con il mercato interno;
• Di essere		(1), dei seguenti	terreni contraddistinti in catasto
terreni:			
agro di	fogli	oparticelle	
➤ agro di	fogli	oparticelle	<u></u>
agro di	fogli	particelle	<del></del>
e che tutti i dati riport	ati in domanda sono veri	tieri.	
Luogo	data		in fede

<sup>(1)</sup> Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...
Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

# ALLEGATO 1/D

			AREA	DELIMITATA VALI	AREA DELIMITATA VALLE D'ITRIA - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2023	INFETTE MONITO	ORAGGIO 2023			
ZONA	AGRO	ID CAMPIONE	RAPPORTO PROVA	DATA RAPPORTO PROVA	SPECIE	LONGITUDINE LATITUDINE	LATITUDINE	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARIO
Zona Infetta	MONOPOLI	1455708 (DDS 119/22)	43/2022 IAMB	06/10/2022	Olivo ( <i>Olea</i> europaea)	17,27671195	17,27671195 40,94127371	17	99	AICH CO HIGA
Zona Infetta	MONOPOLI	1584865	1433/Ldf/2023 CRSFA	03/08/2023	Olivo ( <i>Olea</i> europaea)	17,27663979	17,27663979 40,94093147	17	99	ATOLEO LOCIA
Zona Infetta	MONOPOLI	1585005	1433/Ldf/2023 CRSFA	03/08/2023	Olivo ( <i>Olea</i> europaea)	17,27675923	40,94195718	17	179	ADI II EO CIOVANINI
Zona Infetta	MONOPOLI	1584994	1433/Ldf/2023 CRSFA	03/08/2023	Olivo ( <i>Olea</i> europaea)	17,27700248 40,94223833	40,94223833	17	179	

	Z	ZONE INFETTE DI 5	INFETTE DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. ID CAMPIONI 1584865, 1585005, 1584994)
AGRO	FOGLIO	FOGLIO PARTICELLE PROPRIETARI	PROPRIETARI
			BOGGIANO ANNA
MONOPOLI	17	39	BOGGIANO CAROLINA
			BOGGIANO IMMACOLATA
LICGONOR	17	46 – 66 – 159 -	ADIII FOLLING A
INIONOFOLI		245 - 246	
MONOPOLI	17	179	179 APULEO GIOVANNI
MONOPOLI	17	192	APULEO MARCO
MONOPOLI	17	205	APULEO MARIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 agosto 2023, n. 235 Liquidazione contributi associativi Associazione "Croce Rossa Italiana" OdV - Sezione Puglia, con sede a Roma, in via Toscana 12 - donazione sangue ed emocomponenti anno 2022.

# IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

## **IL DIRIGENTE**

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29/08/2022 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale
   Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile PO e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.

# Visti:

- l'art.7 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" con il quale è stato stabilito quanto segue:
- "1. Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.
- 2. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori.

- 3. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal Ministro della salute con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta.
- 4. Le associazioni di donatori di cui al presente articolo, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unità di raccolta previa autorizzazione della regione competente e in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale.
- 5. La chiamata alla donazione è attuata dalle associazioni di donatori volontari di sangue e dalle relative federazioni, convenzionate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), secondo una programmazione definita di intesa con la struttura trasfusionale territorialmente competente.
- 6. Qualora le regioni non abbiano provveduto alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Consulta, previa diffida alle regioni inadempienti a provvedere entro tre mesi, attiva i poteri sostitutivi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
- 7. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni sono tenute a comunicare alle strutture trasfusionali competenti gli elenchi dei propri donatori iscritti.
- 8. Le strutture trasfusionali sono obbligate alla corretta tenuta e all'aggiornamento degli schedari dei donatori afferenti";
  - l'Accordo (Rep. Atti n.61/CSR) del 14 aprile 2016, sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue";
  - l'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) riveniente dal rispetto dell'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005 n. 219, prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la loro partecipazione alle attività trasfusionali secondo lo schema tipo di convenzione di cui all'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) e si compone di:
  - Disciplinare A "Gestione dell'attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue":
  - Disciplinare B "Gestione dell'Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell'art.7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n.219";
  - Disciplinare C "Attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore";
  - la Giunta Regionale con deliberazione n. 1657 del 26/10/2016 ha recepito il predetto Accordo;
  - la Giunta Regionale con successiva deliberazione n. 2157 del 21/12/2016 ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue coerente con il "Disciplinare A" di cui al succitato Accordo;
  - la Regione Puglia in data 28/12/2016 ha sottoscritto la convenzione con le Associazioni e Federazioni

dei donatori di sangue (prot. n. 018909 del 29/12/2016), ai sensi del succitato Accordo Stato-Regioni del 14/04/2016 (*Rep. Atti n.61/CSR*);

• la nota e-mail dell'1/12/2016 del Direttore Ufficio 7-Trapianti, sangue ed emocomponenti della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria – Ministero della Salute, con la quale è stato trasmesso il documento, condiviso anche in sede di Comitato tecnico sanitario - Sezione trasfusionale, relativo alle "Voci incluse nella definizione dei costi finalizzata alla definizione delle quote di rimborso per le attività associative e per le attività di raccolta svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue", che ha costituito la base per la costruzione delle quote riportate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e che di seguito è riportato:

Voci incluse nella definizione dei costi finalizzata alla definizione delle quote di rimborso per le attività associative e per le attività di raccolta svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.

# I. Quota associativa

- a. Costi per l'attività di chiamata, con particolare riferimento agli strumenti utilizzati per la chiamata (telefonate, SMS, cartoline, ecc)
- b. Costi per le iniziative di promozione
- c. Costi per la formazione del personale dell'Associazione/Federazione
- d. Costi per i materiali informativi e per la comunicazione ai donatori
- e. Costi di funzionamento dell'Associazione/Federazione, con particolare riferimento ad:
- Utenze
- Affitto
- Quote associative
- Assicurazione terzi dei volontari
- f. Costi generali dell'Associazione/Federazione, con particolare riferimento a:
- Costi della vita associativa (benemerenze escluse)
- Dotazioni informatiche
- Personale e relativa assicurazione RC

# II. Quota di raccolta

- a. Costi generali, comprensivi dei costi di trasporto ma che escludono i costi del materiale di consumo fornito dal ST di riferimento
- b. Costi per i servizi forniti al donatore, con particolare riferimento ai costi di ristoro dei donatori
- c. Costi per il personale impegnato nella raccolta degli emocomponenti, comprensivi di assicurazione RC
- d. Costi per le attrezzature (bilance, lettini, ecc), con particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del canone di leasing (se non di proprietà)

Atteso che all'art. 5 Rapporti economici della succitata convenzione è stato previsto, tra l'altro, che:

- 1. per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue, oggetto della presente convenzione, le Regioni e le Province autonome garantiscono il riconoscimento delle quote di rimborso per l'attività di cui al disciplinare A, uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale, indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR). Le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue devono presentare formale istanza di contributo alle ASL, Aziende Ospedaliere ed Enti che dovranno verificare la corrispondenza del numero di donazioni, sentiti i direttori dei servizi trasfusionali. I rimborsi dovranno essere liquidati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte delle Associazioni/Federazioni;
- 2. le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuati sulla

base della programmazione regionale concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative;

- 3. le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 266 del 1991;
- 4. i rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori sono pagati entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002;
- 5. i rimborsi delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, svolte dalle Associazioni e Federazioni, sono adeguati secondo le modalità di verifica e di aggiornamento previste dal punto 11 dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR). Tali rimborsi vengono riconosciuti quali crediti privilegiati e, pertanto, godono di causa di prelazione, così come disciplinata dalle norme codicistiche.".

Atteso, altresì, che il rimborso, sulla base della normativa nazionale e regionale, è riconosciuto per singola donazione (e non forfettario), si rende necessario attribuire alle singole Associazioni e Federazioni comunali, insistenti sul territorio regionale e con le quali viene condivisa ed attuata la programmazione a livello provinciale, il rispettivo contributo associativo per il tramite dei Presidenti regionali, salvo diverse indicazioni statutarie che dovranno essere gestite autonomamente dalle predette associazioni.

Inoltre, con nota prot. n. AOO\_183- 0001203 del 24/01/2020:

- a. è stata accolta la richiesta dei rappresentanti regionali delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue rispetto al riconoscimento dei contributi associativi direttamente dalla competente Sezione e non già dalle singole Aziende sanitarie;
- è stato chiesto ai Presidenti regionali di trasmettere il riepilogo delle donazioni effettuale nell'anno 2019 (distinti per donazione di sangue intero, donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponent) alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, dettagliando anche le donazioni per singola associazione comunale;

Con successive note prot. AOO 183/04-03-2021 n°3633, prot. AOO 183/15-02-2022 n° 3439 e prot. AOO 183/23-02-2023 n°3883 è stato confermato quanto comunicato con la suddetta nota circolare del 24/01/2020 ed è stato chiesto "ai Presidenti regionali delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue di trasmettere alla scrivente Sezione la seguente documentazione:

- 1. copia dell'ultimo Bilancio regolarmente approvato dall'assemblea;
- 2. certificazione DURC in corso di validità, in via collaborativa;
- 3. documentazione attestante l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Per quanto attiene le Associazioni federate, si precisa peraltro, che si deve trattare di associazioni per le quali risulta ufficialmente la delega nella suddetta convenzione sottoscritta con la Regione Puglia;
- 4. puntuale riepilogo della rendicontazione delle donazioni effettuate nell'anno 2022 <u>certificate</u> <u>oltre che dall'Associazione anche dal Direttore</u> <u>del Dipartimento di Medicina Trasfusionale</u> <u>della Asl, territorialmente competente."</u>.

Peraltro con nota CNS prot. n. 7375 del 16/02/2023 ad oggetto "costo ristoro. Richiesta chiarimenti. Riscontro.", il Direttore del CNS e il Direttore dell'Ufficio 7- Trapianti, sangue ed emocomponenti della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute hanno rappresentato quanto segue: "i costi relativi al <<ri>sono compresi (...) nella quota di rimborso corrisposta all'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue per l'attività di raccolta (....) Si evidenza pertanto che i costi relativi al <<ri>sono compresi nelle quote di <<gestione del donatore>> (22,00 euro e 24,00 euro) se l'attività svolta dall'Associazione/Federazione si configura unicamente nella gestione associativa del donatore (...) detto ristoro sarà a carico del Servizio trasfusionale che effettua la raccolta del sangue e degli emocomponenti.".

Con nota mail del 12/04/2023, acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. 5955del 14/04/2023, l'Associazione "Croce Rossa Italiana" OdV – Sezione Puglia, con sede a Roma, in via Toscana 12, ha rendicontato il seguente numero di donazioni:

- n. 609 di sangue intero;
- n. 28 di plasma;
- n. 12 di multicomponent.

A seguito di istruttoria da parte della competente Sezione, sono state apportate delle correzioni ai sopra riportati valori eliminando dal totale delle rendicontazioni il numero delle donazioni effettuate dall'E.E. "Miulli" di Acquaviva delle Fonti per conto dei Comitati di Acquaviva delle Fonti e Santeramo in Colle. Pertanto i sopra riportati valori sono stati rettificati come di seguito rappresentato:

- n. **590** di sangue intero;
- n. 28 di plasma;
- n. 12 di multicomponent.

Le predette donazioni sono state certificate dai Dirigenti Medici dei Servizi Trasfusionali e dai Direttori dei Dipartimenti di Medicina Trasfusionale delle AA.SS.LL. Foggia, BAT, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto territorialmente competenti, come di seguito dettagliato:

ASL	Sangue intero	Plasma	Multicomponent	Tot. Donazioni
FG	81	3	1	85
BAT	40	4	1	45
ВА	92	16	0	108
BR	182	0	1	183
LE	44	1	2	47
TA	151	4	7	162
Totale	590	28	12	630

Inoltre, con la suddetta nota del 12/04/2023, integrata da successiva nota del 28/07/2023 è stato trasmesso il DURC con validità fino al 15/11/2023, nel quale si dichiara quanto segue: "Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.".

Atteso che per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue, in base alla Convenzione, di cui alla deliberazione n. 2157 del 21 dicembre 2016, la Regione Puglia garantisce il rimborso omnicomprensivo dei costi delle attività associative, come da Allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR) di seguito riportato:

Attività	Rimborsi per le attività associative
Donazioni di sangue intero	€ 22,00
Donazione di plasma in aferesi	€ 24,75
Donazione multicomponent	€ 24,75

Si riporta di seguito il dettaglio per tipologia di donazione e per Comitati:

	,		i			1	,
COMITATI	SANGUE INTERO	PLASMA	MULTI COMPONENT	CONTRIBUTO TOTALE SANGUE INTERO	CONTRIBUTO PLASMA	CONTRIBUTO MULTICOMPONENT	TOTALE
Andria	40	4	1	€ 880,00	€ 99,00	€ 24,75	€ 1.003,75
Bari	54	6	0	€ 1.188,00	€ 148,50	€ 0,00	€ 1.336,50
Brindisi	31	0	0	€ 682,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 682,00
Carovigno	12	0	o	€ 264,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 264,00
Cisternino	41	0	1	€ 902,00	€ 0,00	€ 24,75	€ 926,75
Cisternino con uso Autoemoteca CRI	18	0	0	€ 396,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 396,00
Fasano	62	0	0	€ 1.364,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.364,00
Gioia Del Colle	21	2	o	€ 462,00	€ 49,50	€ 0,00	€ 511,50
Grottaglie	5	1	0	€ 110,00	€ 24,75	€ 0,00	€ 134,75
Lecce	44	1	2	€ 968,00	€ 24,75	€ 49,50	€ 1.042,25
Manfredonia	26	2	1	€ 572,00	€ 49,50	€ 24,75	€ 646,25
Martina franca	33	0	0	€ 726,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 726,00
Molfetta	7	5	0	€ 154,00	€ 123,75	€ 0,00	€ 277,75
Monopoli	3	0	0	€ 66,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66,00
Ostuni	18	0	0	€ 396,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 396,00
Sannicandro garganico	2	0	o	€ 44,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,00
Sansevero torre maggiore	53	1	0	€ 1.166,00	€ 24,75	€ 0,00	€ 1.190,75
Taranto	113	3	7	€ 2.486,00	€ 74,25	€ 173,25	€ 2.733,50
Valenzano	7	3	o	€ 154,00	€ 74,25	€ 0,00	€ 228,25
TOTALI	590	28	12	€ 12.980,00	€ 693,00	€ 297,00	€ 13.970,00

Pertanto, sulla base dei rimborsi associativi e dell'attività rendicontata dell'Associazione "Croce Rossa Italiana" OdV – Sezione Puglia, con sede a Roma, in via Toscana 12, per le unità raccolte nell'anno 2022, si propone di:

riconoscere l'importo complessivo di € 13.970,00 in favore dell'Associazione "Croce Rossa Italiana"
 OdV – Sezione Puglia, con sede a Roma, in via Toscana 12, sulla base dei rimborsi associativi e dell'attività rendicontata dall'associazione in termini di unità raccolte nell'anno 2022, così come di seguito riportato:

Associazione "Croce Ros Roma, in via Toscana 12	sa Italiana" (	OdV – Sezion	ne Puglia,	con sede a
Attività	Rimborsi per le attività associative	n. unità anno 2022	raccolte	Totale importo da riconoscere
Donazioni di sangue intero	€ 22,00	590		€ 12.980,00
Donazione di plasma in aferesi	€ 24,75	28		€ 693,00
Donazione multicomponent	€ 24,75	12		€ 297,00
TO2TALE		630		€ 13.970,00

liquidare la somma pari ad € 13.970,00 in favore dell'Associazione "Croce Rossa Italiana" OdV – Sezione Puglia, secondo la ripartizione espressa in narrativa, per il tramite dell'Associazione "Croce Rossa Italiana" OdV – Sezione Puglia, con sede a Roma, in via Toscana 12, quale rimborso delle attività di raccolta svolta nell'anno 2022, secondo le modalità indicate nella sottostante sezione degli adempimenti contabili, sulla base dell'impegno effettuato dalla Sezione "Amministrazione, Finanza e Controllo", di cui alla D.D. n. 835/2022 a valere sul capitolo 1301052. Si allega il DURC in corso di validità e la Certificazione di Equitalia (dichiarazione di non inadempienza del 28/07/2023);

- 3. autorizzare la Ragioneria della Regione ad emettere ordinativo di pagamento per complessivi € 13.970,00 per l'attività anno 2022 e relativa alla attività di raccolta sangue ed emocomponenti, come certificato dai Dipartimenti di Medicina Trasfusionale delle AA.SS.LL. Foggia, BAT, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto territorialmente competenti;
- 4. di stabilire che, per il riconoscimento dei contributi associativi alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, non dovrà essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 e 82 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- 5. di stabilire che per quanto attiene la regolarizzazione della situazione in merito RUNTS, preso atto dell'avvenuta trasmigrazione dal registro regionale ODV/APS, si rimanda alla disposizione normativa del Decreto Ministeriale n° 106/2020 ed in particolare all'art. 31 co. 8 che stabilisce che "Fino al perfezionamento dell'iscrizione o all'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.";
- 6. di stabilire che le verifiche dei nominativi, nonché le validazioni di eventuali sovrapposizioni delle informazioni relative ai donatori è di competenza dei Responsabili dei Servizi Trasfusionali che certificano i dati oggetto del riconoscimento del contributo economico;
- 7. di stabilire che il contributo delle donazioni effettuate dal personale del S.T. degli E.E. ed IRCCS privati accreditati è a carico dei citati Enti:
- 8. di stabilire che le Aziende Sanitarie non dovranno riconoscere alcun contributo associativo alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue per l'annualità 2022.

# VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

# **ADEMPIMENTI CONTABILI**

ai sensi del D. lgs. n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

P.D.C.F.: 1.4.1.2.999Bilancio autonomo

• Esercizio finanziario 2023

Competenza 2022

• C.R.A.: 15.02

• Missione:13; Programma:1; Codifica economica: 1-4-1-2 Codice U.E. 8;

Capitolo di spesa: 1301052.

Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del servizio sanitario regionale compreso gli interventi di cui all'art. 10 l.r.38/94 e art. 5 l.r. 10/89. iniziative straordinarie di attività sanitaria e convegni della regione puglia.

- Importo somma da liquidare: € 13.970,00
- Determinazione Dirigenziale assunzione impegno di spesa divenuta esecutiva della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo n. 835/2022
- Numero di impegno: 3022081885
- Causale del pagamento: riconoscimento contributo associativo donazioni sangue ed emocomponenti anno 2022, ai sensi della D.G.R. n. 1657 del 26 ottobre 2016;

Creditore: Associazione "Croce Rossa Italiana" OdV – Sezione Puglia, con sede a Roma, in via Toscana 12 - ...omissis...

• ...omissis...

Dichiarazioni e/o attestazioni:

- Legge Regionale n. 32 del 29/12/2022 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)";
- Legge Regionale n. 33 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 27 del 24/01/2023 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione."
- L'operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011;

- Si dichiara che esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli innanzi richiamati;
- Ai sensi della L.R. n. 17/1999, si attesta che le spese di cui alla presente sono contenute nei limiti del fondo sanitario regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni;
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del Dlgs.vo 14 marzo 2013 n 33.

## **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto delle dichiarazioni e attestazioni riportate nella sezione "Adempimenti contabili", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate.

Per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato,

di riconoscere l'importo complessivo di € 13.970,00 in favore dell'Associazione "Croce Rossa Italiana"
 OdV – Sezione Puglia, con sede a Roma, in via Toscana 12 sulla base dei rimborsi associativi e dell'attività rendicontata dall'Associazione in termini di unità raccolte nell'anno 2022, così come di seguito riportato:

Associazione "Croce Ro in via Toscana 12	ssa Italiana"	OdV – Sezione Pug	lia, con sede a Roma,
Attività	Rimborsi per	n. unità raccolte	Totale importo da
	le attività associative	anno 2022	riconoscere
Donazioni di sangue intero	€ 22,00	590	€ 12.980,00
Donazione di plasma in aferesi	€ 24,75	28	€ 693,00
Donazione multicomponent	€ 24,75	12	€ 297,00
TOTALE		630	€ 13.970,00

- 2. di liquidare la somma pari ad € 13.970,00 in favore dell'Associazione dell'Associazione "Croce Rossa Italiana" OdV Sezione Puglia, con sede a Roma, in via Toscana 12, quale rimborso delle attività di raccolta svolta nell'anno 2022, sulla base dell'impegno effettuato dalla Sezione "Amministrazione, Finanza e Controllo", di cui alla D.D. n. 835/2022, a valere sul capitolo 1301052. Si allega il DURC in corso di validità e la Certificazione di Equitalia (dichiarazione di non inadempienza del 28/07/2023);
- 3. di autorizzare la Ragioneria della Regione ad emettere ordinativo di pagamento per complessivi€ 13.970,00 per l'attività anno 2022 e relativa alla attività di raccolta sangue ed emocomponenti, come certificato dai Dipartimenti di Medicina Trasfusionale delle AA.SS.LL. Foggia, BAT, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto territorialmente competenti;
- 4. di stabilire che, per il riconoscimento dei contributi associativi alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, non dovrà essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67 e 82 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- 5. di stabilire che per quanto attiene la regolarizzazione della situazione in merito RUNTS, preso atto dell'avvenuta trasmigrazione dal registro regionale ODV/APS, si rimanda alla disposizione normativa del Decreto Ministeriale n° 106/2020 ed in particolare all'art. 31 co. 8 che stabilisce che "Fino al perfezionamento dell'iscrizione o all'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.";
- 6. di stabilire che le verifiche dei nominativi, nonché le validazioni di eventuali sovrapposizioni delle informazioni relative ai donatori è di competenza dei Responsabili dei Servizi Trasfusionali che certificano i dati oggetto del riconoscimento del contributo economico;
- 7. di stabilire che il contributo delle donazioni effettuate dal personale del S.T. degli E.E. ed IRCCS privati accreditati è a carico dei citati Enti;
- 8. di stabilire che le Aziende Sanitarie non devono riconoscere alcun contributo associativo alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, per l'annualità 2022.Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18.
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- e) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Politiche della Salute;
- f) Il presente atto, composto da n°15 facciate, è adottato in originale.

Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria a procedere alla registrazione delle scritture dettagliatamente riportate nella sezione "Adempimenti Contabili".

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Qualificazione della rete trasfusionale e rapporti con il Centro Regionale Sangue Antonella Vurro

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale-Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. Antonella Caroli

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 239 Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale del Servizio Trasfusionale accreditato dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG), ai sensi del Regolamento Regionale n. 15/2013.

# IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29/08/2022 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale
   Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile PO e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e dal Dirigente del Servizio "Accreditamenti e Qualità", riceve la seguente relazione.

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 16 dicembre 2010 ha sancito l'accordo, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 281/97, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, nonché sul modello per le visite di verifica, rep. Atti n. 242, recepito con delibera n. 132 del 31 gennaio 2011.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 132 del 31 gennaio 2011 è stato recepito l'Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti n. 242/CSR) del 16 dicembre 2010 "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1033 del 4 giugno 2013 è stato approvato, in via definitiva, il Regolamento Regionale n. 15 del 02/07/2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 96 del

12/07/2013, avente ad oggetto "Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie delle strutture di Medicina trasfusionale", con cui sono state anche esplicitate le modalità di verifica della sussistenza dei predetti requisiti e le procedure per il rilascio da parte del Servizio competente del relativo accreditamento istituzionale.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2040 del 7 novembre 2013, avente ad oggetto Razionalizzazione dei processi diagnostici di qualificazione biologica degli emocomponenti nelle Strutture Trasfusionali. Modifica deliberazione di Giunta regionale n. 1366 del 3 settembre 2004 e revoca Deliberazione di Giunta Regionale n. 1607 del 14 novembre 2001", è stato stabilito di concentrare, a partire dal 1 ottobre 2013, l'attività di esecuzione del NAT test e dei test sierologici in tre sole Strutture Trasfusionali, secondo una organizzazione per Area Vasta:

- -la Struttura Trasfusionale dell'Ospedale "V. Fazzi" di Lecce per l'Area Salento;
- -la Struttura Trasfusionale dell'Ospedale "S. Paolo" di Bari per l'Area Bari;
- -la Struttura Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera "OO.RR" di Foggia per l'Area Puglia Nord.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 15 febbraio 2022, veniva recepito l'Accordo 25 marzo 2021 (Rep. Atti 29/CSR) in materia di requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e del modello per le visite di verifica.

Il succitato Regolamento Regionale n. 15 del 02/07/2013 prevede al comma 6.3 che la Regione proceda con cadenza biennale alla verifica del mantenimento dei requisiti di ciascun Servizio Trasfusionale accreditato attivando le medesime procedure previste per l'accreditamento di cui alla L.R. n.8/2004 e ss.mm.ii.

Con Determina Dirigenziale n. 161 del 30/06/2015 veniva rilasciato, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera c) e 24, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 15/2013, l'accreditamento istituzionale del Servizio Trasfusionale dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG).

In prossimità della scadenza biennale del suddetto accreditamento istituzionale, con nota prot. AOO\_183/29/06/2017 n. 1525 la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) conferiva al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, unitamente al Dott. Tommaso Granato, quale valutatore inserito nell'Elenco nazionale dei Valutatori per il sistema trasfusionale, l'incarico di effettuare idoneo e tempestivo sopralluogo presso il Servizio Trasfusionale dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG), finalizzato alla verifica del mantenimento dei requisiti strutturali,

L'incarico prevedeva, inoltre, la verifica contestuale delle soluzioni adottate dalla Struttura Trasfusionale in risposta alle criticità rilevate dalla Società Kedrion Corporate Group in occasione dell'audit del 21 ottobre 2016, nonché la compilazione di una check-list in cui fossero contrassegnate, alla luce delle risultanze della verifica nonché dei requisiti presenti, le attività che potessero essere adeguatamente svolte dal Servizio Trasfusionale dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG), anche ai fini del rilascio del provvedimento di conferma di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento.

Con nota prot. n. 8275 del 06/02/2018 il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT comunicava l'esito della visita ispettiva eseguita il 15/12/2017, dichiarando che la verifica risultava "... POSITIVA sia per il superamento delle criticità rilevate dalla Società Kedrion Corporate Group nel corso dell'audit del 21 ottobre 2016, che per il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui al Regolamento Regionale n. 15/2013 per le attività del S.T. compatibili con le risultanze dell'attività di verifica ..."

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT inviava congiuntamente al verbale d'ispezione la check-list delle attività ritenute compatibili con le risultanze della verifica ed i requisiti posseduti dal Servizio Trasfusionale dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG), e di seguito elencate:

LABORATORIO DI IMMUNOEMATOLOGIA QUALIFICAZIONE EMOCOMPONENTI LAVORAZIONE EMOCOMPONENTI

Con nota prot. A00/183/15/02/2018 n. 2202 la Sezione SGO inoltrava alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC)la documentazione relativa agli esiti della visita di verifica effettuata dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, chiedendo di ricevere formale parere in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento per il Servizio Trasfusionale dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG).

Con nota mail del 13/03/2018 il Direttore della SRC esprimeva il proprio parere positivo in merito al rilascio in favore del Servizio Trasfusionale dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG) del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento per le attività ritenute compatibili.

Pertanto con Determina Dirigenziale n. 96 del 20/03/2018 la Sezione SGO:

confermava, "ai sensi dell'art. 6.3 del Regolamento Regionale n. 15/2013, al Servizio Trasfusionale dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG) l'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per le attività di:

- RACCOLTA SANGUE ED EMOCOMPONENTI
- LABORATORIO DI IMMUNOEMATOLOGIA
- LAVORAZIONE EMOCOMPONENTI

Atteso che il Regolamento n. 15/2013, al punto 6.2.3 ha stabilito che il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (ad oggi Sezione Strategie e Governo dell'Offerta) procede ad attivare il Dipartimento di prevenzione di azienda sanitaria diversa da quella di ubicazione della struttura da accreditare, integrato da un valutatore individuato dall'Elenco nazionale dei Valutatori per il sistema trasfusionale di cui al Decreto del Direttore del Centro Nazionale Sangue (prot. n. 1909/CNS/2014), per la verifica dei requisiti.

Alla scadenza biennale del suddetto accreditamento istituzionale, con nota prot. AOO\_183/15/04/2021 n. 6119, la Sezione SGO conferiva al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT, unitamente al Dott. Tommaso Granato, quale valutatore inserito nell'Elenco nazionale dei Valutatori per il sistema trasfusionale, l'incarico di effettuare idoneo e tempestivo sopralluogo presso il Servizio Trasfusionale accreditato dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG), finalizzato alla verifica del mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui al Regolamento Regionale n. 15/2013.

In riscontro alla predetta nota del 15/04/2021, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, con nota prot. n. 52186/22 del 19/07/2022 ha rappresentato quanto segue:

- Visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 23.03.2022;
- Valutata la documentazione trasmessa in data 16.05.2022 e 20.05.2022 ed acquisita agli atti, da cui si evince che:
  - 1. la dotazione organica è inferiore al personale minimo occorrente previsto dall'art. 4 del R.R. del 2 luglio 2013;
  - 2. il Dr. Angelotti Umberto Filippo risulta iscritto all'Ordine della provincia di Bari;

Acquisito il parere favorevole del Valutatore dr. Tommaso Granato, per quanto di competenza; si esprime GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per il mantenimento dei requisiti strutturali del R.R. 15/2013 con le seguenti prescrizioni

1. adequare la dotazione organica al personale minimo previsto dall'art. 4 del R.R. n. 15 del 2 luglio 2013;

 trasmettere evidenza documentale dell'avvenuta comunicazione della nomina del Dr. Angelotti Umberto Filippo quale Responsabile Sanitario, per la struttura de quo, all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura, ai sensi del'Art. 1 comma 536 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, modificato dall'art. 30 della Legge 23 dicembre 2021 n. 238.".

Con nota mail del 03/08/2023, la Sezione SGO ha chiesto al responsabile della SRC, sulla base della documentazione trasmessa, formale parere in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento per il Servizio Trasfusionale dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG).

Con nota mail del 03/08/2023, il Direttore della SRC ha espresso il proprio parere positivo in merito al rilascio in favore del Servizio Trasfusionale dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG), del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accreditamento per le attività ritenute compatibili.

# Per quanto sopra, si propone:

- 1. di confermare, ai sensi dell'art. 6.3 del Regolamento Regionale n. 15/2013, al Servizio Trasfusionale dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG),) l'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per le attività di:
- RACCOLTA SANGUE ED EMOCOMPONENTI
- ATTIVITA' DI CONSULENZA TRASFUSIONALE
- LABORATORIO DI IMMUNOEMATOLOGIA
- AMBULATORIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE
- LAVORAZIONE EMOCOMPONENTI
- 2. di stabilire che l'Azienda provveda, entro e non oltre 6 mesi dall'adozione del presente atto a trasmettere alla Sezione SGO e al Dipartimento di Prevenzione ASL BT, sia la documentazione attestante lo stato di avanzamento in merito all'adeguamento della dotazione organica al personale minimo di cui all'art. 4 del succitato R.R. 15/2013" e sia la documentazione relativa all'avvenuta comunicazione all'ordine della Provincia di Foggia della nomina del Dr. Angelotti Umberto Filippo quale Responsabile Sanitario, per la struttura in oggetto, ai sensi del'Art. 1 comma 536 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, modificato dall'art. 30 della Legge 23 dicembre 2021 n. 238.";
- di confermare che la presente autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale s'intende valida esclusivamente per le attività riportate in elenco e potrà essere oggetto di modifica o revoca in conformità alla riorganizzazione della rete trasfusionale regionale prevista dal "Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 approvato con Deliberazione n. 900 del 07 giugno 2017;
- 4. di confermare che la Regione procederà con cadenza biennale alla verifica del mantenimento dei requisiti del Servizio Trasfusionale dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG),) ai sensi del comma 6.3 del R.R. n. 15/2013, attivando le medesime procedure previste per l'accreditamento di cui alla L.R. n.8/2004 e ss.mm.ii;

# VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale 5/2006

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

## **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- 1. di confermare, ai sensi dell'art. 6.3 del Regolamento Regionale n. 15/2013, al Servizio Trasfusionale dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG), l'autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per le attività di:
  - RACCOLTA SANGUE ED EMOCOMPONENTI
  - ATTIVITA' DI CONSULENZA TRASFUSIONALE
  - LABORATORIO DI IMMUNOEMATOLOGIA
  - AMBULATORIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE
  - LAVORAZIONE EMOCOMPONENTI
- 2. di stabilire che l'Azienda provveda, entro non oltre 6 mesi dall'adozione del presente atto a trasmettere alla Sezione SGO e al Dipartimento di Prevenzione ASL BT, sia la documentazione attestante lo stato di avanzamento in merito all'adeguamento della dotazione organica al personale minimo di cui all'art. 4 del succitato R.R. 15/2013" e sia la documentazione relativa all'avvenuta comunicazione all'ordine della Provincia di Foggia della nomina del Dr. Angelotti Umberto Filippo quale Responsabile Sanitario, per la struttura in oggetto, ai sensi del'Art. 1 comma 536 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, modificato dall'art. 30 della Legge 23 dicembre 2021 n. 238.";
- di confermare che la presente autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale s'intende valida esclusivamente per le attività riportate in elenco e potrà essere oggetto di modifica o revoca in conformità alla riorganizzazione della rete trasfusionale regionale prevista dal "Regolamento regionale 10 marzo 2017, n. 7 approvato con Deliberazione n. 900 del 07 giugno 2017;
- 4. di confermare che la Regione procederà con cadenza biennale alla verifica del mantenimento dei requisiti del Servizio Trasfusionale dell'Ospedale "G. Tatarella" di Cerignola (FG), ai sensi del comma 6.3 del R.R. n. 15/2013, attivando le medesime procedure previste per l'accreditamento di cui alla L.R. n.8/2004 e ss.mm.ii;
- 5. di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio SGAT Rapp. Istit. e Capitale Umano S.S.R., al Direttore Generale dell'ASL FG, al Direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell'ASL FG, al Responsabile del Servizio Trasfusionale dell'Ospedale ""G. Tatarella" di Cerignola (FG), al Sindaco del Comune di Cerignola (FG), alla Struttura Regionale di Coordinamento, all'Organismo di Coordinamento della SRC, al Comitato Direttivo della SRC e alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

a. sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

- b. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- e. sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Politiche della Salute;
- f. Il presente atto, composto da n°8 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Qualificazione della rete trasfusionale e rapporti con il Centro Regionale Sangue Antonella Vurro

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale-Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.

Antonella Caroli

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 240

IL GIGLIO S.R.L. - Proroga del parere di compatibilità per trasferimento rilasciato con DD n. 37 del 10/02/2021 per la realizzazione di una Rsa non autosufficienti denominata "San Francesco di Assisi" (ex RSSA art.66 R.R. n. 4/2007) da realizzare nel Comune di Brindisi al Viale Porta Pia n.39-43-45 finalizzato al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL BR di una Rsa di mantenimento anziani - di tipo A - di cui al R.R. n. 4/2019 per n. 30 posti letto.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta";

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La società "Il Giglio srl", è titolare e gestore della RSA di mantenimento anziani "San Francesco d'Assisi" (ex RSSA art.66 R.R. n.4/2007) con sede attuale in Brindisi alla Via San Giusto n.2, autorizzata al funzionamento giusto provvedimento del Comune di Brindisi n.950 del 20.09.2012 iscritta nel Registro Regionale in data 28.09.2012 n.1054, con capienza di 30 p.l. già contrattualizzata con la ASL BR (cfr. D.G.R. n.1006/2020 Burp n.103 del 14.07.2020).

In data 28 gennaio 2020, il Sig. Potì Antonio, in qualità di legale rappresentate dell'ente titolare dell'atto di autorizzazione al funzionamento, sottoscrive con la Regione Verbale di preintese ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, accettando il seguente piano di conversione:n. 30 posti letto di RSA per soggetti non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento così distinti : 10pl di estensiva demenze + 20 pl di mantenimento anziani.

L'Amministratore unico della società "Il Giglio srl" ha chiesto il trasferimento della RSA di mantenimento non autosufficienti con attuale dotazione di n. 30 posti letto pari ad 1,5 nuclei di RSA mantenimento tipo A –

R.R.4/2019, sita nel Comune di Brindisi dalla struttura in via San Giusto n.2 a quella sita nello stesso Comune nel Viale Porta Pia n. 39-43-45.

Con Determinazione Dirigenziale n. 37 del 10/02/2021, questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità per trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, richiesta dalla società "Il Giglio srl" per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento non autosufficienti - tipo A- denominata "San Francesco di Assisi" (ex RSSA art.66 R.R. n. 4/2007) di cui al R.R. n. 4/2019 con n.30 posti letto, da realizzarsi in Brindisi al Viale Porta Pia n.39-43-45, "con la precisazione che la società Il Giglio srl chiarisca l'esistenza dei locali di cui ai nn. da 1 a 2 suindicati fornendone evidenza alla Regione entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, salvo revoca dello stesso;

## e con l'ulteriore precisazione che:

- La società "Il Giglio srl", fatta salva la prescrizione di cui sopra, è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (Tavole 2a,2c, 3a, 3b e 4 riservate alla RSA di mantenimento non autosufficienti) ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- II. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Brindisi, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società "Il Giglio srl" alla Regione Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti, che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti prescritti per legge;
- III. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti letto si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- IV. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine; In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 si intende calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di cento venti giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale; Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi del comma 6 dell'art 7, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga non può in ogni caso superare i centottanta giorni."

Con nota prot. n. AOO183/2254 del 10/02/2021 lo Scrivente Servizio notificava la DD 37/2021 al Comune di Brindisi e alla società Il Giglio S.r.l.

Con pec del 25/02/2021, acquisita al prot. di questo Ente. al n. AOO183/0003495 del 01.03.2021, la società "Il Giglio", in ossequio alle prescrizioni contenute nella DD 37/2021, forniva chiarimenti in merito alle carenze riscontrate in fase istruttoria, allegando l'elaborato planimetrico aggiornato con l'individuazione dei locali mancanti in fase istruttoria.

L'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevede:

- comma 4. "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio

dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.";

- comma 5. "Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.";
- comma 6. "Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni."

Considerato che, nei termini previsti dall'art. 7 comma 5 della LR n. 9/2017, con pec del 07/06/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0008612 del 07/06/2023, la società Il Giglio S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, il Sig. Michele Carraro ha trasmesso nota con la quale chiedeva la proroga della validità biennale del parere di compatibilità per trasferimento, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, rilasciato con DD n. 37 del 10/02/2021. Alla predetta nota allegava il Decreto Dirigenziale n. 1 del 02/01/2023 rilasciato dal Dirigente del Comune di Brindisi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 5, della L.R. n.9/2017, in favore della Società Il Giglio S.r.l., per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 denominata "San Francesco di Assisi" (ex RSSA art.66 R.R. n. 4/2007) da realizzarsi nel Comune di Brindisi al Viale Porta Pia n.39-43-45;

Considerato che con nota prot. n. 0010295 del 13/07/2023 lo scrivente Servizio ha rappresentato alla società in persona del suo legale rappresentante, quanto segue

## "Considerato che

• il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata DD n. 37 del 10/02/2021, ha validità fino al 10/06/2023 (ovvero 2 anni e 120 giorni dal rilascio del medesimo parere, termine di validità applicabile in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione nel termine di 120 giorni dal rilascio del parere favorevole di compatibilità), ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017;

#### Considerato, altresì, che

- Il comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 prevede che "Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza";
- orbene, rilevato, altresì, che la ratio della del vigente articolo 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e con essa l'interesse pubblico, si fonda sull'esigenza che l'ottenimento di un parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale non si traduca in una sorta di "prenotazione a tempo illimitato" a realizzare

una determinata struttura sociosanitaria, di fatto preclusiva di iniziative analoghe da parte di eventuali altri imprenditori del settore più solerti e motivati, essendo interesse della collettività la pronta ed effettiva attuazione della programmazione sanitaria, e che il comma 6 del medesimo articolo dispone espressamente che "Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni";

 pertanto, come prevede l'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017, la proroga del termine di validità del parere di compatibilità deve essere richiesta corredata di specifica certificazione del Comune o del direttore dei lavori che dimostri gli eventi ostativi alla prosecuzione o al completamento dell'opera.

Posto quanto suesposto, si comunica alla società Il Giglio S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, che la richiesta di proroga trasmessa dalla società prima della scadenza del termine di validità del parere di compatibilità di trasferimento (07/06/2023) può essere accolta a condizione che, entro e non oltre tre giorni dalla presente comunicazione, il legale rappresentante della società integri l'istanza di proroga secondo i dettami dell'art.7, comma 6 della L.R. n.9/2017 ovvero trasmettendo specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori che dimostri gli eventi ostativi alla prosecuzione o al completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato, pena l'avvio del procedimento dichiarativo della decadenza del medesimo parere ai sensi del commi 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017."

Considerato che, in riscontro alla predetta nota, la società Il Giglio S.r.l. in persona del suo legale rappresentante, con pec del 14/07/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0010470 del 17/07/2023, ha trasmesso la certificazione a firma del Direttore dei Lavori attestanti le cause del ritardo relativo al completamento dell'opera. Alla predetta nota, allegava il documento di identità e la tessera sanitaria del Sig. Antonio Cristoforo, in qualità di direttore dei lavori.

Posto quanto sopra rappresentato,

si propone di concedere alla società "Il Giglio Srl", in persona del suo legale rappresentante, ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., la proroga del termine di validità del parere di compatibilità per trasferimento rilasciato con DD n. 37 del 10/02/2021, per ulteriori 180 giorni, con scadenza del termine previsto il 7/12/2023 (calcolato dalla data di scadenza del parere di compatibilità – 10/06/2023 – con l'aggiunta di 180 gg di proroga), termine entro il quale il legale rappresentante della società "Il Giglio S.r.l." dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento per la Rsa non autosufficienti denominata "San Francesco di Assisi" con dotazione di n. 30 posti letto di Rsa di mantenimento anziani - di tipo A - di cui al R.R. n. 4/2019 da ubicarsi in Brindisi al Viale Porta Pia n.39-43-45, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità.

# VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

## Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità Assistenza Sociosanitaria;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di concedere alla società "Il Giglio Srl", in persona del suo legale rappresentante, ai sensi dell' art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., la proroga del termine di validità del parere di compatibilità per trasferimento rilasciato con DD n. 37 del 10/02/2021, per ulteriori 180 giorni, con scadenza del termine previsto il 7/12/2023 (calcolato dalla data di scadenza del parere di compatibilità – 10/06/2023 – con l'aggiunta di 180 gg di proroga), termine entro il quale il legale rappresentante della società "Il Giglio S.r.l." dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento per la Rsa non autosufficienti denominata "San Francesco di Assisi" con dotazione di n. 30 posti letto di Rsa di mantenimento anziani - di tipo A - di cui al R.R. n. 4/2019 da ubicarsi in Brindisi al Viale Porta Pia n.39-43-45, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 241 Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### **IL DIRIGENTE**

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29/08/2022 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale
   Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile PO e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale – Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R., riceve la seguente relazione.

#### PREMESSO che:

- lo Screening Neonatale (SN) è un insieme di test che hanno la finalità di identificare o escludere in tutti i neonati alcune condizioni, quali diverse malattie metaboliche/genetiche attraverso test di laboratorio, e altre problematiche attraverso test funzionali;
- la finalità dello Screening Neonatale è quella della identificazione precoce di queste condizioni in fase presintomatica, ovvero in presenza di segni/sintomi che non consentono ancora di porre sospetto clinico verso una specifica condizione e che quindi sono presupposto verso la cura del neonato consentendo di migliorarne significativamente le prospettive di durata e qualità della vita;
- al fine di potenziare ed estendere l'attività di diagnosi precoce attraverso il sequenziamento dell'esoma
  e tenere sempre allineato il sistema sanitario pugliese con il progresso scientifico, tecnologico e
  normativo nelle scienze omiche, è istituito il programma di ricerca Genoma-Puglia;

- il programma di ricerca Geneoma-Puglia è diretto all'esecuzione del test di profilazione genomica in favore di un contingente di bambini neonati in Puglia e selezionati nel rispetto delle norme contenute nella presente legge;
- il test di profilazione summenzionato è specificamente rivolto allo studio delle varianti genetiche dotate d'impatto clinico concreto e in particolare all'identificazione di ogni possibile mutazione correlata a:
- a. malattie per cui si dispone di terapie di cura anche in via di sperimentazione;
- b. malattie per cui la diagnosi precoce risulti funzionale alla preparazione del paziente a più ponderati ed efficaci percorsi di assistenza sanitaria o sociale;
- l'arruolamento dei neonati al programma di ricerca avviene su base volontaria e per espresso consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale;

## **CONSIDERATO che:**

• l'art. 2 co. 1 della Legge Regionale n. 3 del 30 marzo 2023 assegna al Laboratorio di medicina genomica istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 1912 del 22 ottobre 2019, la realizzazione del programma di ricerca presso il Dipartimento per la gestione avanzata del rischio riproduttivo e la gravidanza a rischio della ASL di Bari, Presidio Ospedaliero Di Venere;

#### **RILEVATO** che:

- con PEC del 07.07.2023, acquisita al protocollo regionale n. r\_puglia/AOO\_005/PROT/07/06/2023/0004381 del 07/06/2023, è stato trasmesso dal Dipartimento per la gestione avanzata del rischio riproduttivo e la gravidanza a rischio della ASL di Bari, Presidio Ospedaliero di Venere, il Piano Operativo di ricerca ai sensi dell' art. 4 della L.R. n. 3/2023;
- il piano operativo di ricerca contiene norme sugli aspetti organizzativi del programma di ricerca, sui punti nascita coinvolti e sulle modalità d'avvio del test, sulla quantità e modalità di arruolamento dei bambini, sul pannello di geni interessati, sulle modalità di esecuzione del test, sulle eventuali modalità di attivazione delle procedure di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della L.R. n. 3/2023, sulla stima dei costi comprensivi di materiale di consumo e personale addetto e su ogni e ulteriore elemento in grado di meglio caratterizzare e standardizzare il programma di ricerca;

Con nota r\_puglia/AOO\_005/PROT/30/07/2023/0005870, al fine di procedere con l'adozione e assegnazione delle risorse previste di cui all' art.5 della L.R. 3/2023, sono stati richiesti alla ASL di Bari ulteriori elementi che meglio rappresentassero le spese da sostenersi.

Con successiva nota acquisita al protocollo regionale numero r\_puglia/AOO\_183/PROT/03/08/2023/00011323, il Dirigente della Sezione Sistemi informativi e tecnologie, ha comunicato per quanto attiene la voce "sistemi hardware/software" ricompresi nella tabella "Spese" che la fornitura dei suddetti non contrasta né interagisce con i sistemi regionali.

Con nota acquisita al protocollo regionale numero r\_puglia/AOO\_183/PROT/03/08/2023/00011341, di riscontro alla suddetta richiesta del 30/07/2023, la ASL di Bari ha comunicato le integrazioni richieste dal Dipartimento Salute dettagliando le spese del progetto "Genoma Puglia – L.R. n. 3/2023" di cui in allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### **RITENUTO**, alla luce di quanto sopra esposto:

1. di approvare il Piano operativo di ricerca recante "Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica" trasmesso dal Dipartimento per la gestione avanzata del rischio riproduttivo e la gravidanza a rischio della ASL di Bari, Presidio Ospedaliero di Venere, ai sensi dell' art. 4 della L.R. n. 3/2023, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2. di assegnare ai sensi dell' articolo 5 della Legge Regionale n. 32 del 29 dicembre 2022 recante Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023) le risorse finanziarie previste nell' ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, pari ad euro 1 milione per la realizzazione del programma di ricerca "Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica", previa presentazione di apposita rendicontazione;
- 3. di stabilire che con successivo provvedimento di impegno e liquidazione si procederà all'assegnazione delle somme di cui alla L.R. n. 3/2023;
- 4. di stabilire che la validità del progetto "Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica" è subordinato alla efficacia della normativa vigente in materia.

# VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché dal D.Lgs 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di approvare il Piano operativo di ricerca recante "Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica" trasmesso dal Dipartimento per la gestione avanzata del rischio riproduttivo e la gravidanza a rischio della ASL di Bari, Presidio Ospedaliero di Venere, ai sensi dell' art. 4 della L.R. n. 3/2023, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di assegnare ai sensi dell' articolo 5 della Legge Regionale n. 32 del 29 dicembre 2022 recante Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023) le risorse finanziarie previste nell' ambito della missione 13, programma 7, titolo 1, pari ad euro 1 milione per la realizzazione del programma di ricerca "Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica", previa presentazione di apposita rendicontazione;
- 3. di stabilire che con successivo provvedimento di impegno e liquidazione si procederà all'assegnazione delle somme di cui alla L.R. n. 3/2023;
- 4. di stabilire che la validità del progetto "Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica" è subordinato alla efficacia della normativa vigente in materia.

Per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato,

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

## Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- e. sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Politiche della Salute;
- f. Il presente atto, composto da n°21 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

## Firmato digitalmente da:

P.O. Qualificazione della rete trasfusionale e rapporti con il Centro Regionale Sangue Antonella Vurro

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale-Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.

Antonella Caroli

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

Allegato

Genoma-Puglia. Programma di ricerca per la diagnosi precoce e la cura delle malattie rare su base genetica".

#### ApuliaNBSeq

#### Piano Operativo di Ricerca

#### Premesse generali

Lo Screening Neonatale (SN) è un insieme di test che hanno la finalità di identificare o escludere in tutti i neonati alcune condizioni, quali diverse malattie metaboliche/genetiche attraverso test di laboratorio, e altre problematiche attraverso test funzionali.

Ovviamente la finalità dello SN è quella della identificazione precoce di queste condizioni in fase presintomatica, ovvero in presenza di segni/sintomi che non consentono ancora di porre sospetto clinico verso una specifica condizione. La identificazione precoce rappresenta poi il presupposto verso la programmazione di un ottimale management e cura del neonato consentendo di migliorarne significativamente le prospettive di durata e qualità della vita.

Dalla prima storia di successo dello SN, il test di Guthrie per la Fenilchetonuria, messo a punto oltre 60 anni fa (1961), vi è stato un progressivo e crescente aumento di condizioni da includere nello SN. In particolare, la messa a punto delle metodologie di spettrometria tandem di massa (TMS) ha ampliato enormemente la platea di condizioni genetiche su base metabolica identificabili. Senza entrare molto nel dettaglio delle singole condizioni e della storia dello screening metabolico, è intuibile come la crescente disponibilità di metodologie di diagnosi ha creato notevoli possibilità, e, allo stesso tempo, diverse opinioni circa se e quali condizioni sottoporre a screening.

Ne sono derivate diverse differenze nei Programmi di SN tra paesi diversi o, addirittura, tra diverse regioni dello stesso paese. Negli Stati Uniti, ad esempio, è stato istituito un panel di esperti che determina il *Recommended Uniform Screening Panel* (RUSP), una linea guida nazionale per lo screening neonatale (NBS). Il RUSP consiste in un elenco di condizioni per le quali il Segretariato alla salute e ai servizi umani degli Stati Uniti raccomanda a tutti i neonati di sottoporsi a screening. La situazione italiana è molto avanzata in ambito di SN. L'Italia detiene il primato in Europa, con 49 malattie previste dal panel ed è anche la seconda a livello mondiale: solo gli Stati Uniti ricercano un numero superiore di patologie, 62 in tutto, di cui 35 principali e 27 secondarie.

La Regione Puglia ha da sempre sviluppato una politica molto attenta agli SN, con la introduzione dello Screening Neonatale Esteso (SNE) già nel 2017 e, negli ultimi 2 anni, con la approvazione di



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

alcune Leggi Regionali che hanno consentito di introdurre lo screening obbligatorio per la Atrofia Muscolare Spinale (SMA) (Legge Regionale n. 4 del 2021 – Screening avviato dal 6 Dicembre 2021) e, più di recente, con la Legge Regionale n.17 del 2022, lo screening neonatale obbligatorio per le immunodeficienze congenite severe, alcune malattie genetiche neuromuscolari e le malattie da accumulo lisosomiale (Screening neonatale super esteso – in fase di avvio). La regione Puglia, pertanto, si pone in una condizione di assoluto primato nazionale sullo SN.

#### Razionale del Progetto

Lo screening neonatale esteso (SNE) in Italia offre nella quasi totalità dei casi screening che si basano su metodiche fenotipiche (metaboliche e/o proteomiche). Unica eccezione è rappresentata dallo Screening della SMA. Questo esame è un test di biologia molecolare con estrazione automatizzata di DNA da campione di sangue spottato su cartoncino (*Dried Blood Spots,DBS*) e amplificazione mediante *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR, per identificare/escludere la per identificare/escludere la delezione in omozigosi del gene *SMN1*, presente nel 98% dei pazienti affetti da SMA.

Il test per la SMA evidenzia chiaramente i vantaggi tecnici di un approccio con analisi di biologia molecolare: il test è automatizzabile, molto rapido (3-4 ore) e, in genere, non va ripetuto, a differenza di quanto può accadere per gli screening metabolici, in quanto come analisi molecolare presenta una specificità e sensibilità molto elevata e non influenzata da fattori esterni.

I progressi fatti nell'ultimo decennio nell'ambito della genomica con lo sviluppo delle metodologie di Sequenziamento di Nuova Generazione (Next Generation Sequencing, NGS) consentono oggi di ricercare una specifica patologia monogenica con pannelli di geni o nell'intera sequenza codificante (esoma) o addirittura sull'intero genoma, con costi e tempi decisamente ridotti rispetto al passato.

È evidente come oggi vi sia un gap importante tra le malattie genetiche esaminabili con lo screening metabolico e gli sviluppi in campo di genomica/innovazione terapeutica: ci sono oltre 7000 geni correlati a malattia e centinaia di trattamenti approvati o in fase di sperimentazione clinica.<sup>4</sup> Pertanto, negli ultimi anni, si parla sempre più di utilizzare le metodologie di NGS nelle analisi su vasta scala, applicate a "settori della popolazione", come ad esempio, appunto, gli screening neonatali.

In Europa ci sono numerose iniziative di screening neonatale genetico: ad esempio nel Regno Unito, con *Genomics England*, dove l'approccio proposto è utilizzare un sequenziamento dell'intero genoma (whole genome sequencing, WGS). Un nuovo progetto europeo della durata di cinque anni, "Screen4Care", è stato finanziato dalla Comunità Europea e da EFPIA (Federazione Europea delle Industrie Farmaceutiche). Il Progetto inizierà nel 2024 ed ha come obiettivo quello di effettuare uno screening neonatale genetico pilota su un numero molto ampio di malattie rare



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

e in circa 20.000 neonati. Ci sono diversi progetti anche negli Stati Uniti, come BeginNGS/BabySeq, e in Australia.

In Italia l'unico Progetto in corso riguarda la Regione Lombardia e la Fondazione Telethon ed ha come obiettivo quello di identificare alla nascita malattie genetiche a esordio infantile, definire il percorso diagnostico sperimentale e valutare le ricadute sanitarie del processo di screening neonatale.

Ci sono tre approcci principali di screening genetico neonatale, ciascuno con vantaggi e svantaggi e questioni ancora in discussione:

- Il sequenziamento dell'intero esoma/genoma
- La ricerca su pannelli genici
- La ricerca su singolo gene

I dati sulle esperienze sinora pubblicati danno alcune indicazioni abbastanza interessanti e possono aiutarci nel definire il percorso di Progetto.

Lo studio **BeginNGS** utilizza l'approccio di sequenziamento genomico rapido (NBS-rWGS) ottimizzato per lo SN da estrazione automatizzata del DNA da DBS, selezionando, sulla base di 6 criteri ben discussi da un panel di esperti, 388 geni-malattia.<sup>4,5</sup> Lo studio, quindi, valuta la performance analitica su 2208 casi critici, dimostrando un valore predittivo negativo del 99.6% ed una sensibilità del 88.8%. Il dato molto interessante è che tale approccio ha portato ad una riduzione del tempo di diagnosi pari a **73 giorni** rispetto al sequenziamento genomico postnatale in presenza di evidenze cliniche e questo si sarebbe rivelato **di utilità clinica in ben 60 su 104 neonati impattando in 41 casi sulla prognosi della malattia.<sup>4,5</sup>** 

Un altro studio di notevole interesse è stato il **NC NEXUS** che ha dimostrato la validità del sequenziamento esomico per la valutazione di un pannello di 466 geni su 106 neonati, evidenziando i benefici ed i possibili limiti dell'approccio.<sup>6</sup>

Lo studio **NBSeq** ha altresì analizzato le potenzialità del sequenziamento esomico come approccio alternativo nello Screening di malattie metaboliche. <sup>7</sup> Pur con risultati molto importanti, l'NBSeq evidenzia come non si possa ancora al momento considerare lo screening genomico sostitutivo dello screening metabolico.

Il Progetto Genoma Puglia si propone, alla luce di tali evidenze, di avviare un Progetto finalizzato alla messa a punto e validazione di un sistema di Screening genomico esteso neonatale.

## Obiettivi del Progetto



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

#### Obiettivo 1: Studio prospettico nella popolazione generale dei neonati pugliesi.

Arruolare coinvolgendo le principali UUOO di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) della Regione circa 3000 neonati (1000 neonati/anno) nel triennio 2023-2025, da sottoporre a screening genomico utilizzando un pannello genetico comprendente i geni responsabili di quelle malattie rare attualmente incluse nello SNE, con l'aggiunta di altri geni noti relativi a malattie attualmente rilevanti per la disponibilità di nuove terapie/interventi.

#### Obiettivo 2: Studio retrospettivo dei neonati critici/affetti.

Screening genetico mediante sequenziamento esomico clinico (*Clinical Exome Sequencing*, *CES*) su DBS rispetto a CES da campione di sangue su un massimo di 100 neonati, non arruolati nell'obiettivo 1, e risultati critici alla valutazione pre/neonatale e come tali gestiti nelle UTIN di riferimento e/o segnalati dal Centro Regionale di Screening (studio di validazione tecnica).

#### Metodologie

#### Arruolamento dei pazienti

Tutti i neonati saranno arruolati solo dopo autorizzazione allo studio mediante specifico consenso informato somministrato presso la UTIN di riferimento. La raccolta dei DBS non è un problema in quanto cartoncini con DBS pervengono alla UOC di Genetica Medica della ASL Bari per lo Screening SMA da tutti i nati nei punti nascita della Regione.

Si predispone un adeguato consenso informato di cui viene allegata Bozza.

#### Estrazione ed Analisi bioinformatica dei dati NGS

La procedura prevede il prelievo di campioni neonatali da DBS mediante punzonatore in possesso e acquisizione di sistema dedicato per la estrazione automatizzata da DBS multipli del DNA di qualità idonea per il sequenziamento NGS.

Si procederà a preparazione delle librerie genomiche dei campioni e sequenziamento su apparecchiature ad alta processività. Tali tecnologie consentono di sequenziare molti casi contemporaneamente in poco tempo.

Completata la prima fase analitica, le sequenze vengono allineate al genoma di riferimento umano per l'identificazione e la chiamata delle varianti geniche, che potranno essere sostituzioni a singolo nucleotide (*Single Nucleotide Variants*, SNV) e piccole inserzioni/delezioni (*indels*). Le varianti, così identificate, saranno poi annotate grazie all'uso di specifici software. Tutte le fasi di



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

analisi bioinformatica saranno automatizzate, consentendo così una più veloce gestione dei risultati ottenuti.

#### Pannello di Geni

Si utilizzerà come pannello di geni per l'obiettivo 1 quello definito da un gruppo di esperti nel lavoro di Kingsmore et al.<sup>5</sup> sulla base dei seguenti criteri generali di selezione delle seguenti condizioni:

- ✓ Malattie acute ad esordio infantile con alta probabilità di ricovero presso unità di cura intensiva neonatale, pediatrica o cardiologica;
- ✓ Malattie per le quali la diagnosi precoce potrebbe migliorare il trattamento;
- ✓ Malattie con alto rischio di rapida progressione in assenza di diagnosi;
- ✓ Malattie diagnosticabili con approccio di NGS;
- ✓ Malattie metaboliche dello SNE;
- Malattie nell'ambito delle Incidental Findings ad esordio infantile di cui si raccomanda la analisi secondo linee guida dell'American College of Medical Genetics (ACMG).8

Nel complesso si tratta di 388 geni causativi di 457 diverse patologie con una incidenza cumulativa vicina all'1%. Per i dettagli si veda Allegato 2.

#### Analisi dei dati

In relazione all'Obiettivo 1, l'analisi sarà focalizzata sui geni del pannello virtuale. Pertanto, verrà eseguito in modo automatizzato lo step di *variant filtering*, cioè filtraggio delle varianti chiamate nei geni inseriti nel pannello.

Oltre ai programmi di analisi in dotazione, che consentono di escludere le varianti silenti, le varianti polimorfiche, presenti nella popolazione con alta frequenza, e quelle che sono classificate dai principali database come benigne o potenzialmente benigne (B/LB – classe 1 e 2), si svilupperà uno specifico approccio analitico che non valuti le varianti di significato incerto (VoUS – classe 3). In definitiva saranno considerate soltanto le varianti patogenetiche o ad alta plausibilità di patogenicità (LP/P – classe 4 e 5).

In relazione invece all'obiettivo 2, trattasi di neonato critico per il quale è utile procedere a CES considerando anche le VoUS. In questi casi è noto come sia cruciale la disponibilità e l'utilizzo di dettagliate informazioni sul fenotipo. A tal scopo, saranno utilizzati software di interpretazione e tools bioinformatici molto utili che permettono di eseguire analisi di associazione fenotipo-geni.

## Gestione dei campioni positivi



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

In caso di evidenza di variante di possibile significato patogenetico nel neonato, se la famiglia ha dato specifico consenso, la stessa sarà sottoposta a conferma mediante prelievo ematico in trio (neonato+genitori) e consulenza genetica. Fare una diagnosi corretta consente di:

- Ottimizzare la gestione del paziente sia in termini di terapia (scelta del farmaco/del trattamento più appropriato) che di sorveglianza clinico-strumentale (attuazione di protocolli che ottimizzino il rapporto costi/beneficio)
- 2. Definire la prognosi e quindi indicare alla famiglia e ai caregivers le potenzialità ed i limiti di intervento
- Definire il rischio riproduttivo e quindi la eventuale ricorrenza della condizione in ambito della coppia/della famiglia in modo da attuare le migliori e più precoci strategie diagnostiche

## Presa in carico

Sulla base della condizione identificata, laddove possibile, si stabilirà raccordo con i Centri identificati dalla Regione Puglia e dal COREMAR per la presa in carico assistenziale (https://www.sanita.puglia.it/web/rete-delle-malattie-rare).

Laddove non vi siano Centri regionali identificati, si valuterà il ricorso a Centri extra-regionali per il tramite degli Sportelli delle malattie rare presenti nelle diverse ASL della Regione Puglia.



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

#### Bibliografia

- Mujamammi AH. Insights into National Laboratory Newborn Screening and Future Prospects. Medicina (Kaunas). 2022;58(2):272. Published 2022 Feb 11. doi:10.3390/medicina58020272
- 2. <a href="https://newbornscreening.hrsa.gov/about-newborn-creening/recommended-uniform-screening-panel">https://newbornscreening.hrsa.gov/about-newborn-creening/recommended-uniform-screening-panel</a>
- https://www.osservatoriomalattierare.it/progetti/le-nostre-pubblicazioni/19533-quadernosne-prospettive-di-estensione-del-panel
- 4. Kingsmore SF; BeginNGS Consortium. Dispatches from Biotech beginning BeginNGS: Rapid newborn genome sequencing to end the diagnostic and therapeutic odyssey. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2022;190(2):243-256. doi:10.1002/ajmg.c.32005
- 5. Kingsmore SF, Smith LD, Kunard CM, et al. A genome sequencing system for universal newborn screening, diagnosis, and precision medicine for severe genetic diseases. Am J Hum Genet. 2022;109(9):1605-1619. doi:10.1016/j.ajhg.2022.08.003
- Roman TS, Crowley SB, Roche MI, et al. Genomic Sequencing for Newborn Screening: Results of the NC NEXUS Project. Am J Hum Genet. 2020;107(4):596-611. doi:10.1016/j.ajhg.2020.08.001
- 7. Adhikari AN, Gallagher RC, Wang Y, et al. The role of exome sequencing in newborn screening for inborn errors of metabolism. Nat Med. 2020;26(9):1392-1397. doi:10.1038/s41591-020-0966-5
- 8. Miller DT, Lee K, Chung WK, et al. ACMG SF v3.0 list for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing: a policy statement of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) [published correction appears in Genet Med. 2021 Aug 3;:]. Genet Med. 2021;23(8):1381-1390. doi:10.1038/s41436-021-01172-3



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

# Diagramma di flusso UUOO Neonatologia e TIN REGIONE PUGLIA (Consenso informato) ACCETTAZIONE Servizio di Analisi genomica avanzata UOC Laboratorio Genetica Medica PO Di Venere – ASL BARI ANALISI NGS Pipeline automaticzate di Estrazione DNA, Preparazione libraries e Sequenziamento di Nuova generazione ad alta processività Analisi bioinformatica Identificazione Variante UOC Laboratorio di Genetica medica UUOO Neonatologie e TIN Patogenetica (classe 4/5) Presa in carico assistenziale: Genetic Counselling https://www.sanita.puglia.it/web/rete-delle-malattie-rare Ottim izzazione terapia Presa in carico famiglia per rischio Sorveglianza clinico-strumentale riproduttivo ed eventuale diagnosi prenatale: Dipartimento Gestione del Rischio Riproduttivo ASL BARI



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

## Tabella COSTI

VOCI DI SPESA	PREVISIONE DI SPESA TOTALE (IVA incl.)		
A – Attrezzature - Reagenti e materiali di consumo			
Lotto per Punzonatore dedicato (per spot multipli) ed estrazione DNA da dried blood spots (DBS). Reagenti, Consumabili in plastica ed eventuali kit indispensabili per il funzionamento del sistema e specifici in relazione al tipo di attrezzatura proposto	€ 150+IVA	€ 183.000	
Lotto per Analisi NGS con pannello targettato su circa 400 geni dei campioni di DNA. Reagenti, Consumabili in plastica ed eventuali kit indispensabili per il funzionamento del sistema e specifici in relazione al tipo di attrezzatura proposto	€ 420 +IVA	€ 512.400	
B - Spese di personale n. 2 Biologi/Biotecnologi Borsisti con esperienza NGS n. 2 Tecnici di Laboratorio biomedico n. 1 Medico esperto in counselling neonatale/genetico	€ 111.600	€ 111.600	
C1- Sistemi hardware	€ 15000+IVA	€ 18.300	
C2- Sistemi software per la analisi dei dati, la conservazione e la protezione (cybersecurity)	€ 120+IVA	€ 146.400	
D – Costi per corsi, congressi e spese di gestione varie	€ 25.000	€ 25.000	
		€ 996.700	



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

#### Scheda INFORMATIVA

Gentile Signora, Gentili coniugi,

avrete sicuramente sentito parlare degli Screening neonatali. Si tratta di una serie di test che vengono avviati nei primissimi giorni di vita prendendo alcune gocce di sangue dal tallone del vostro neonato. Le gocce di sangue sono poi analizzate e in alcuni casi la analisi

consente la identificazione precoce di alcune malattie e l'avvio di programmi di cura.

Accanto agli screening cosiddetti metabolici eseguiti in Puglia presso l'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII, dal Dicembre 2021 è attivo lo screening genetico per la atrofia muscolare spinale (SMA), eseguito presso l'Ospedale Di Venere. Questi screening sono tutti OBBLIGATORI per Legge, cioè non vengono eseguiti solo se i genitori esprimono un chiaro dissenso.

Con Legge Regionale n.31 del 2023, la nostra Regione ha approvato il finanziamento di un Progetto di ricerca avanzata che riguarda la possibilità di ampliare lo screening genetico a tutta una serie di malattie e quindi migliorare ulteriormente la nostra capacità di diagnosi precoce già sul neonato. Il progetto, indicato in Legge come Genoma Puglia, vuole verificare su un campione di circa 3000 neonati (1000 neonati/anno) se tale indagine sia eseguibile, tecnicamente affidabile e i costi/benefici.

Va sottolineato come su questo ambito siano in corso diversi Progetti importanti negli Stati Uniti (BabySeq), in Inghilterra e nella Comunità europea (Screen4Care <a href="https://screen4care.eu/">https://screen4care.eu/</a>). Il nostro Obiettivo è quello di mettere la nostra Regione al passo con questa entusiasmante prospettiva di diagnosticare prima per curare meglio.

A differenza degli screening obbligatori, si tratta di un Progetto di ricerca per cui serve il vostro consenso. Cerchiamo di seguito di rispondere ad alcune vostre possibili domande fermo restando che per qualsiasi informazione supplettiva potete chiedere sia presso le Neonatologie dove vi viene proposta la adesione al Progetto che direttamente al Laboratorio di Genetica Medica del PO di Venere dove verrà condotta la fase di analisi (0805015005 -mail podivenere.genetica.medica@asl.bari.it).

## In cosa consiste la analisi che sarà eseguita?

L'analisi NGS è un analisi di sequenziamento che analizzerà alcune centinaia di geni che determinano una serie di malattie per le quali una diagnosi precoce consente di migliorare il percorso di terapia.



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

#### Comporta dei rischi/prelievi aggiuntivi di sangue per il neonato?

Assolutamente no. Sarà eseguito utilizzando gli stessi campioni prelevati per gli screening di Legge. Uno spot di sangue (Dried Blood Spot, DBS) non correttamente eseguito, ovvero campione di DNA non idoneo, non permetterà l'inclusione del campione stesso nel progetto.

#### Comporta dei costi?

Assolutamente no. È un Progetto finanziato dalla Regione.

#### Perché devo dare un consenso?

A differenza degli altri Screening, non c'è ancora una evidenza assoluta a favore dei costi/benefici e per questo motivo lo screening genomico fa parte di un Progetto di Ricerca e, come per qualsiasi Progetto, va richiesto il consenso.

## Analizzerete tutti i geni del neonato?

Assolutamente no. Saranno analizzati solo e soltanto quei geni per i quali esiste una evidenza che la diagnosi in epoca neonatale/infantile precoce potrebbe significativamente migliorare la storia della malattia.

#### Perché analizzare alla nascita e non aspettare che compaia qualche segno/sintomo?

È dimostrato da diversi lavori che lo screening genomico anticipa in media di oltre 2 mesi la diagnosi rispetto ad un approccio basato su test genomico in presenza di segni/sintomi di malattia. È intuibile come diagnosticare prima della comparsa dei sintomi possa migliorare molto la gestione della malattia, trattandosi, tra l'altro, in genere di malattie rare per le quali non è semplicissimo fare diagnosi ed avviare eventuale trattamento.

## Lo screening escluderà in maniera assoluta che il neonato abbia le malattie analizzate?

No. Negli studi più ampi la capacità diagnostica non supera l'80-85% dei casi.

## Lo screening fa diagnosi definitiva?

No. È necessario, come per tutti gli screening un test di conferma, anche se non è escluso con il progresso tecnologico che lo screening faccia già diagnosi di malattia.



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

## Avrò sempre una risposta?

No. Si tratta di un Progetto di ricerca. Ovviamente se ci darà autorizzazione la chiameremo SOLO se dovessimo identificare varianti geniche che è importante comunicare.



Dichiariamo inoltre di:

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

# SCREENING GENOMICO NEONATALE (Progetto Genoma Puglia - L.R. 3/2023)

I sottoscritti			, nato a			, il,	
			, na	ata a	il		, residenti i
		, alla				-	
	in	qualità	di G	ENITORI			del neonat
			na	to a		 il	
dich	iarano	di aver ric	evuto idon	ee informa	zioni relativament	e alla partec	ipazione al Progetto
Pug	ia-Gen	oma sullo S	creening ge	nomico neo	natale. In particola	are, dichiariar	no:
1. d	i essere	e stati adeg	uatamente	informati re	lativamente a tipo	, finalità, mo	dalità di svolgimento
del I	Progett	o di ricerca					
2. 0	li esser	e stati adeg	guatamente	informati s	u vantaggi, limiti e	su tutto que	llo che la analisi pu
com	portar	e					
3. d	i aver	avuto la po	ssibilità di	discutere in	dettaglio ogni pa	rticolare prol	olema riguardante la
ade	sione a	l Progetto e	di avere av	uto una risp	osta chiara e comp	oleta ad ogni o	domanda
4. d	avere	ricevuto un	'informazio	ne compren	sibile ed esaurient	e e la relativa	Scheda Informativa
5. d	i saper	e che si tra	ıtta di un P	rogetto di r	icerca per cui nor	ı avrà una ris	sposta tranne che s
dov	essimo	identificare	varianti g	eniche che	è importante com	unicare, ovvi	amente se ci daret
vost	ra auto	orizzazione					
6. d	aver a	vuto tutto i	tempo neo	essario per	decidere se partec	ipare al Proge	etto
7. c	li acce	ttare che i	dati di a	nalisi possai	no essere utilizza	ti per studi	o ricerche in mode
ANC	OMINO	(in questa r	naniera noi	n si potrà ma	ai più risalire all'ide	entità dell'ind	ividuo)
Noi	sottoso	critti, liberar	mente, spoi	ntaneament	e ed in piena cosci	enza, consap	evoli della possibilit
di r	evocar	e, in quals	asi momei	nto prima d	lell'effettuazione d	della analisi	il consenso ad ess
evei	ntualm	ente presta	to:				
□ P	RESTIA	MO □ RII	FIUTIAMO	il proprio	o consenso alla par	tecipazione a	al Progetto.



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

□ VOLERE □ NON VOLERE ottenuti dall'analisi	essere informati anche di eventuali risultati di rilevanza clinica					
I sottoscritti dichiarano che quanto sopra corrisponde a verità e si impegnano a comunicare						
tempestivamente ogni eventuale cambiamento di opinione in merito.						
Data						
(Firma dei						
genitori)						
Lo Specialista che ha raccolto il Consenso informato						



SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE - RAPPORTI ISTITUZIONALI E CAPITALE UMANO S.S.R.

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla UOC di Genetica Medica della ASL Bari è conforme alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, nel Provvedimento dell'Autorità Garante del 24 giugno 2011 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici - e nel Regolamento generale (normativa europea) per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) in vigore dal 25 Maggio 2018.

Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute per finalità di tutela della salute dell'interessato è possibile solo previa acquisizione del consenso dell'interessato stesso (art. 76 c. 1 e 82 del D.Lgs n. 196.). La mancata prestazione del consenso rende impossibile l'erogazione delle prestazioni e degli accertamenti richiesti. La UOC di Genetica Medica della ASL Bari ha adottato adeguate misure di protezione per garantire l'uso corretto e sicuro dei dati, anche nel caso di trattamento effettuato con strumenti informatici. In qualunque momento, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano, verificando le modalità di acquisizione e se siano esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e può opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento è l'Azienda Sanitaria Locale - ASL BARI. Responsabile del trattamento è il Direttore della UOC di Genetica Medica della ASL Bari, Dott. Mattia Gentile. L'interessato, ricevuta idonea informativa, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Cognome e Nome (in	n stampatello) probando	
	madre	
Data		
Firma dei genitori		
Firma di chi rileva il c	onsenso	

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 242

IL SALVATORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4 del 21/01/2019 e D.G.R. n. 793 del 2.05.2019 con prescrizione, per un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato "Mo.Mi. Center" con dotazione di n. 30 posti sito in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9 - ASL BA

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione. La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- all'articolo 3 che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)";
- all'articolo 8, "1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune. 2.Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indiare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";
- all'art. 29, commi 6, che:

- 6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);
- i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:
- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale".
- 7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero."

Con riferimento alla struttura in oggetto, in data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Conseguentemente all'entrata in vigore del R.R. n.4/2019, alle strutture ex art. 60 ter R.R. n.4/2007, si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l'art.7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 commi 2 e 3 (Determinazione del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

- "2 Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale e di posti in regime semiresidenziale per soggetti non autosufficienti è stabilito in misura pari a:
- a) numero dei posti letto/posti di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di:
- i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili
- ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti.;
- 3. "In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...)
- f) i posti letto di RSSA ex art 66 RR 4 del 2007 e smi e di Centri diurni ex art 60 ter RR n. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;"

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

alla SEZIONE 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n.
 4/2019 – Fabbisogno centro diurno non autosufficienti (...).

"1) I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente realizzato deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti; 2) ...omissis...

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento"

• Nell'allegato A al paragrafo 1 - REQUISITI PER LE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 9 COMMA 3, LETT. F) R.R. n. 4/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

RR 4/2019 – Requisiti per gli ex Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi è previsto specificatamente che:

"L'art. 12 del R.R. n. 4/2019, al paragrafo 12.7 prevede:

"1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti

privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini dell'istanza per l'autorizzazione all'esercizio come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono dimostrare il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei semiresidenziali di mantenimento per soggetti non autosufficienti".

Ai sensi del precedente art. 12.7 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i sequenti:

R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art.14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art . 36 requisiti comuni alle strutture
- art . 60 ter requisiti strutturali

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

• 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO

• 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti"

Al paragrafo 7 della DGR 793/2013 "R.R. n.4/2019 - Procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. da parte delle strutture ammesse a finanziamento" in merito alle tipologie di finanziamento ammesso, si precisa che "Per contributo con fondi FESR s'intendono quei contributi ammessi ed erogati per l' intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie, come innanzi declarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull'Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull'Azione 9.10 9.11 del POR Puglia 2014-2020 a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell'entrata in vigore della LR 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto/posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo (omissis...)".

Quanto ai requisiti strutturali, si precisa che il legale rappresentante della società Il Salvatore Società Cooperativa Sociale ha dichiarato nel modello di domanda che intende avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dall'art. 60 ter del R.R. n. 4/2007 e s.m.i nel quale si prevede esplicitamente che: "Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture sociali e sociosanitarie; è localizzato in ogni caso in centro abitato e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici. La struttura deve, in ogni caso, garantire:

- un ambiente sicuro e protesico per l'utenza a cui il Centro fa riferimento - congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo; - zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate; - una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera da letto con n. 2 posti letto per la gestione delle emergenze; - autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio; - spazio amministrativo; - linea telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti; - servizi igienici attrezzati: - 2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle donne; - 3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne. - un servizio igienico per il personale. Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità"

I requisiti strutturali previsti dall'art. 60 ter del RR n.4/2007 coincidono con i requisiti minimi strutturali per il centro diurno non autosufficienti di cui all'art. 6.1 del RR n.4/2019.

Per tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi dell'art.7 della L.R. n.9/2017, lo scrivente Servizio ha espresso con Atto Dirigenziale n. 360 del 17.10.2022 parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Conversano (Ba) in relazione all'istanza formulata secondo il modello di domanda REA 1 - strutture ammesse a finanziamento pubblico - allegato alla D.G.R. n. 793 del 02/05/2019 dal Sig. Antonio Lanzillotta, in qualità di legale rappresentante della società "Il Salvatore" Società Cooperativa sociale – PI 03569900727 - con sede legale in Castellana Grotte alla via S.C. Chiancafredda s.n., per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 denominato "Mo.Mi. Center" (ex art. 60 ter del R.R. n.4/2007) con una dotazione di n. 30 posti da realizzarsi in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9; con la precisazione che:

- "I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Il Salvatore" Società Cooperativa sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. La società "Il Salvatore" Società Cooperativa sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica inviata via pec allo scrivente Servizio in data 11/03/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n.4/2019 e dalla DGR n. 793/2019; IV. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Conversano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società "Il Salvatore" Società Cooperativa sociale alla Regione Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 4/2019;
- VI. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale."

Con Determinazione n. 1466 del 27/10/2022 il Comune di Conversano – Area 5- Pol.Soc. - C.U. di Com.- P. Soc. di Zona ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti denominato "MO.MI. CENTER" di cui al RR n.4/2019 (Ex art 60 ter del RR n.4/2007 ss.mm.ii.)

L'intervento di cui trattasi riguarda un Centro diurno non autosufficienti ex art. 60 ter R.R. n.4/200, ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 – APQ "Benessere e Salute", ricadente nell'ambito di applicazione dell'art.29 comma 7 della L.R. n.9/2017.

Con istanza trasmessa con Pec allo scrivente Servizio in data 2/11/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0014034 del 02/11/2022 di questo Ente, il Sig. Antonio Lanzillotta, in qualità di legale rappresentante della società "Il Salvatore" Società Cooperativa Sociale con sede in Castellana Grotte Via S. C.Chiancafredda nc, ha trasmesso a questa Sezione l'istanza di autorizzazione all'esercizio formulata secondo il modello di domanda AUT 1 allegato alla DGR n.793 del 2019, (modello compilato e sottoscritto dal legale rappresentante che si allega in copia alla presente, comprensiva di allegati, per il Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI), ai fini del

rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno non autosufficienti di cui al RR 4/2019, denominato "Mo.Mi. Center" ubicato nel Comune di Conversano alla via Maria Marangelli nn. 7-9, con dotazione di n.30 posti, allegando la seguente documentazione:

- Domanda per autorizzazione all'esercizio di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n.4/2019 (allegato Aut 1 della DGR 793/2019);
- Documento di identità e tessera sanitaria del Sig. Antonio Lanizillotta, in qualità di legale rappresentante della società;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 2/11/2022 nella quale il Sig. Antonio Lanzillotta, in qualità di legale rappresentante della società dichiarava :
  - "il possesso dei requisiti strutturali generali di cui al R.R. n. 4/2019, dei requisiti comuni e specifici del RR n.4/2007, i requisiti minimi e specifici tecnologici ed organizzativi previsti dal RR n.4/2019;
  - l'affidamento della responsabilità sanitaria alla Dott.ssa Albani Silvana, nata il (...omissis...) a (... omissis...) laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma il 29/07/1975 con specializzazione in Fisiatria, iscritta presso l'Ordine dei Medici e Chirurghi della provincia di Bari;
  - il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura distinto per tipologia e numero di nuclei nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni requisiti minimi organizzativi e requisiti specifici organizzativi di cui al regolamento regionale";
  - Ricevuta Suap n. 39826 del 22/12/2021;
  - Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio;
  - Segnalazione certificata per l'agibilità;
  - DD n. 360 del 17/10/2022 ad oggetto "IL SALVATORE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Conversano (Ba) per un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 ed alla D.G.R. n. 793/2019 denominato "Mo.Mi. Center" (struttura ammessa a finanziamento pubblico ex art.60 ter del R.R. n. 4/2007) con dotazione di n. 30 posti sito in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9 ASL BA";
  - Determinazione n. 1466 del 27/10/2022 avente ad oggetto "Autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti denominato "MO.MI. CENTER" di cui al RR n.4/2019 (Ex art 60 ter del RR n.4/2007 ss.mm.ii.)" rilasciata dal Comune di Conversano Area 5 Pol. Soc. C.U. Di Com.- P.Soc. Di Zona;

Con nota prot. n. AOO 183/3961 del 27/02/2023 la Regione, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, invitava il Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 L.R. n.9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., presso il Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019 denominato "Mo.Mi. Center", sito in sito in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9 finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 ed ad attestare l'esito della verifica mediante la trasmissione alla Regione della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio.

Al contempo, si rappresentava quanto segue "Considerato che ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è necessario acquisire gli ulteriori seguenti documenti:

a. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a firma del legale rappresentante della società "Il Salvatore" Società Cooperativa Sociale con allegata copia del documento di identità in corso di validità, relativa al personale in organico, comprensiva dell'elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta, tipologia di contratto stipulato, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;

- b. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, concernente l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (a cura di entrambi i soggetti, titolare e gestore);
- c. Copia dei contratti di lavoro definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno non autosufficienti;

Alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente Servizio invita :

1. **la società "Il Salvatore" Società Cooperativa Sociale**, in persona del suo legale rappresentante a trasmettere i documenti suindicati alla Regione e a renderli disponibili al Dipartimento in oggetto incaricato delle verifiche al momento del sopralluogo; (...)"

In riscontro alla predetta nota, con pec del 29.03.2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0009311 del 23/06/2023, la società in persona del suo legale rappresentante ha trasmesso allo scrivente Servizio la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 nella quale in data 28/03/2023 il Sig. Aiello Michele, in qualità di legale rappresentante della società "Il Salvatore Società Cooperativa Sociale" ha dichiarato "l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art.9, comma 5 della Legge Regionale n. 9/2017 e s.m.i.";
- Documento di identità e tessera sanitaria del Sig. Aiello Michele, in qualità di legale rappresentante della società Il Salvatore Soc. Coop. Soc.;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 nella quale in data 28/03/2023 il Sig. Aiello Michele, in qualità di legale rappresentante della società "Il Salvatore Società Cooperativa Sociale" ha dichiarato l'elenco nominativo di tutto il personale assunto con indicazione della qualifica, del tipo di rapporto, del titolo di studio (inteso in maniera generica come Laurea, ma senza fornire indicazioni sul tipo di laurea), del titolo professionale, dell' iscrizione all'Albo (senza fornire indicazioni sulla provincia e sul numero), della tipologia di contratto (ovvero CCNL applicato) e sulle ore settimanali;
- Visura camerale \_ Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Lettere di impegno all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato o alla trasformazione da contratto part-time a contratto full-time per le figure :OSS, infermiere, psicologa, fisioterapista, assistente sociale; un pre-contratto di affidamento di incarico di responsabile sanitario tra la società Il Salvatore Soc. Coop. Sociale, in persona del suo legale rappresentante, il Sig. Aiello Michele e il Dott. Paciullo Pasquale, in qualità di responsabile sanitario; un pre-contratto di affidamento di incarico di medico specialista di struttura tra la società Il Salvatore Soc. Coop. Sociale, in persona del suo legale rappresentante, il Sig. Aiello Michele e il Dott. Paciullo Pasquale, in qualità di medico specialista;
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Documento di identità e attestazione titoli di studio posseduti del personale operante nella struttura in oggetto.

In riscontro alla nota di incarico, con nota prot. n. 58876 del 28/04/2023 avente ad oggetto "Istanza di autorizzazione all'esercizio "CENTRO DIURNO non autosufficienti", denominata Mo.Mi. Center sita in Conversano alla Via Maria Marangelli nn. 7/9 p.t. di cui al RR n.4/2019. Verifica dei requisiti minimi ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 L.R. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. Comunicazione esito accertamenti eseguiti", trasmessa via pec allo scrivente Servizio in data 02/05/2023 e acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/008520 del 06/06/2023, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari ha rilasciato il richiesto parere rilevando che "In riferimento alla nota n. AOO183/3961 del 27/02/2023 con cui si invita questo Dipartimento di Prevenzione ad effettuare il sopralluogo ai sensi dell'art. 8 comma 3 e 5 della L.R. Puglia n. 9/2017, per la

verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, del Centro Diurno non autosufficienti, sito in Conversano (Ba) alla Via Maria Marangelli nn. 7/9 denominato Mo.Mi., di cui è titolare la Soc. Coop. Sociale ARL "Il Salvatore", legalmente rappresentata dal Sig. Aiello Michele, nato a (omissis) e residente in (omissis), si comunica che personale ispettivo ha concluso le operazioni di verifica dei requisiti per l'Autorizzazione all'esercizio dell'attività in oggetto, riscontrando quanto riportato nell'Allegato 2 della scheda Regionale, delle operazioni di verifica dei requisiti di Centro Diurno non autosufficienti così come richiesto da Codesto ente Regionale; (...) Si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali (Mod. B), tecnologici e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi (Mod. A) di Centro Diurno non autosufficienti di cui il .R. n. 4/2019 (ex art. 60 ter del R.R. n. 4/07) per una ricettività di 30 posti."

Alla predetta nota, il Dipartimento di prevenzione non ha allegato la scheda delle operazioni di verifica (allegato 2) e la documentazione obbligatoria prevista dal predetto allegato.

Con nota prot. n.AOO183/0009855 del 04/07/2023, lo scrivente Servizio ha chiesto integrazioni in merito a quanto trasmesso dal Dipartimento di prevenzione della Asl Bari e ha rappresentato quanto segue "In particolare si rappresenta che con nota prot. n. n. 58876 del 28/04/2/023 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari ha espresso esito positivo ai fini della verifica dei requisiti strutturali generali, tecnologici e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi del Centro Diurno non autosufficienti di cui il R.R. n. 4/2019, ma senza trasmettere la scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (Allegato 2), nonché la documentazione obbligatoria prevista dal predetto allegato, esaminata ed acquisita in sede di verifica dal Dipartimento, ivi compreso l'elenco di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge, comprensivo di elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, iscrizione all'albo ove richiesta. Tanto considerato, si chiede al Dipartimento in indirizzo di trasmettere tempestivamente l'Allegato 2 e la relativa documentazione al fine di poter procedere con l'attività istruttoria di competenza di questo Ufficio."

In riscontro alla predetta nota, con pec del 06/07/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0010590 del 19/07/2023, il Dipartimento di prevenzione Asl Bari nota prot. n. 89648/2023 del 06/07/2023 il Direttore del Dipartimento di prevenzione Asl Bari ha comunicato di aver trasmesso "- la scheda delle operazioni di verifica (allegato 2); - l'elenco del personale assunto, titoli professionali, iscrizione Albo professionale, assenza di cause di incompatibilità di legge, documentazione comprovante la data di assunzione". Alla predetta nota allegava:

- nota prot. n. 58876 del 28/04/2023 ad oggetto "Istanza di autorizzazione all'esercizio "CENTRO DIURNO non autosufficienti", denominata Mo.Mi. Center sita in Conversano alla Via Maria Marangelli nn. 7/9 p.t. di cui al RR n.4/2019. Verifica dei requisiti minimi ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 L.R. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. Comunicazione esito accertamenti eseguiti", nella quale comunicava "l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali (Mod. B), tecnologici e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi (Mod. A) di Centro Diurno non autosufficienti di cui il .R. n. 4/2019 (ex art. 60 ter del R.R. n. 4/07) per una ricettività di 30 posti.";
- scheda delle operazioni di verifica (allegato 2);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 nella quale in data 28/03/2023 il Sig. Aiello Michele, in qualità di legale rappresentante della società "Il Salvatore Società Cooperativa Sociale" ha dichiarato l'elenco nominativo di tutto il personale assunto con indicazione della qualifica, del tipo di rapporto, del titolo di studio (inteso in maniera generica come Laurea, ma senza fornire indicazioni sul tipo di laurea posseduta), del titolo professionale, dell'iscrizione all'Albo (senza fornire indicazioni sulla provincia e sul numero di iscrizione), della tipologia di contratto (ovvero CCNL applicato) e sulle ore settimanali;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013 e del DPR 445/2000;
- documento di identità e tessera sanitaria del Dott. Paciullo Pasquale, in qualità di Responsabile sanitario e medico specialista;
- copia della tessera di iscrizione all'Albo degli Ordini dei Medici Chirurghi ed odontoiatri della provincia di

bari dalla quale si rileva che si è iscritto in data 19/05/1982 presso l'Ordine dei medici della provincia di Bari al n° 0000006642;

- copia del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione in ortopedia.

Posto quanto sopra, si propone di **rilasciare**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. alla società Il Salvatore Società Cooperativa Sociale\_ P.I. 03569900727 con sede legale in Castellana Grotte Via S. C.Chiancafredda nc, il cui rappresentante legale è il Sig. Caracuta Cesare, **l'autorizzazione all'esercizio** di un Centro diurno per soggetti non autosufficienti per n. 30 posti denominato "Mo.Mi. Center", ubicato in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9, di cui il Responsabile sanitario è il dott. Paciullo Pasquale, nato il 18.04.1954 a Bitonto, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 31.05.1982 con specializzazione in Ortopedia; iscritto in data 19/05/1982 presso l'Ordine dei medici della provincia di Bari al n° 0000006642;

con la seguente prescrizione da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto di autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia del medesimo - il legale rappresentante del Centro diurno non autosufficienti in oggetto trasmetterà a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari, idonea documentazione:

- I. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare per tutto il personale impiegato nella struttura;
- II. Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario;
- III. Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;

il quale (Dipartimento di prevenzione) valuterà l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti; valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 e comunicherà l'esito allo scrivente Servizio entro i successivi 10 giorni, con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Si propone, inoltre, di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Il Salvatore Società Cooperativa Sociale è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante della società Il Salvatore Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 5/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".

# VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

## Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di **rilasciare**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. alla società Il Salvatore Società Cooperativa Sociale\_ P.I. 03569900727 con sede legale in Castellana Grotte Via S. C.Chiancafredda nc, il cui rappresentante legale è il Sig. Caracuta Cesare, **l'autorizzazione all'esercizio** di un Centro diurno per soggetti non autosufficienti per n. 30 posti denominato "Mo.Mi. Center", ubicato in Conversano alla via Maria Marangelli, 7-9, di cui il Responsabile sanitario è il dott. Paciullo Pasquale, nato il 18.04.1954 a Bitonto, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 31.05.1982 con specializzazione in Ortopedia; iscritto in data 19/05/1982 presso l'Ordine dei medici della provincia di Bari al n° 0000006642

con la seguente prescrizione da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto di autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia del medesimo - il legale rappresentante del Centro diurno non autosufficienti in oggetto trasmetterà a questa Sezione e al al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari, idonea documentazione:

- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare per tutto il personale impiegato nella struttura;
- II. Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario;
- III. Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;

il quale (Dipartimento di prevenzione) valuterà l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti; valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 e comunicherà l'esito allo scrivente Servizio entro i successivi 10 giorni, con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Si propone, inoltre, di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Il Salvatore Società Cooperativa Sociale è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante della società Il Salvatore Società Cooperativa Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 5/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".

#### Si propone, inoltre, di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Don Bosco è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Don Bosco è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 5/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

## Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 243

Domus Cooperativa Sociale - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., R.R. n. 5/2019, con PRESCRIZIONE, per un Centro diurno non autosufficienti denominato "Centro diurno Le Rose" con dotazione di 30 posti sito in Taranto, alla via Cesare Battisti n. 261

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

## Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale; **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta";

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione. La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)
- c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)";
- all'articolo 8, "1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune . 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indiare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico".", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";

## - all'art. 29, commi 6, che:

- "6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- 2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale".

In attuazione del predetto articolo 29, è stato emanato il R.R. n. 4 del 21/01/2019, entrato in vigore in data 9/2/2019, ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti".

L'art 9 comma 2 del suddetto Regolamento 4 del 2019 prevede espressamente:

- **"2.** Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale e di posti in regime semiresidenziale per soggetti non autosufficienti è stabilito in misura pari a:
  - a. numero dei posti letto/posti accreditabili di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l'aggiunta di:
- I. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza);
- II. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti;"

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019(BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui in relazione al fabbisogno stabilito con le delibere predette, dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Con DD n.355 del 17/12/2020 avente ad oggetto "Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre" in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalla DGR n.2153 del 2019 sono stati fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di "posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti" ovvero di "fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto".

Contestualmente, con la DD n. 355/2020 sono stati assegnati in via provvisoria i posti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017.

Con nota prot. AOO183\_954 del 20/01/2021 è stata notificata la DD 355/2020 al Comune di Taranto e alla società Domus Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante, nella quale le sono stati assegnati in via provvisoria n. 30 posti di Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n.4/2019, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali.

Con nota prot. 11654 del 27/01/2021 inviata via pec allo scrivente servizio in data 28 gennaio 2021, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0001615 del 01/02/2021, il Comune di Taranto ha dichiarato la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica.

Con determinazione dirigenziale n. 71 del 05/03/2021 lo scrivente Servizio ha espresso "parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Taranto in relazione all'istanza della società Domus Cooperativa Sociale per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 30 posti, denominato "Centro diurno Le Rose" da realizzarsi nel Comune di Taranto, ubicato alla Via Cesare Battisti n.261, con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Domus Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. La società Domus Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti (Tavola unica – elaborato grafico di rilievo e di progetto) trasmessa allo scrivente Servizio in data 8.01.2020, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Taranto, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Domus Cooperativa Sociale alla Regione Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- iv. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 4/2019;
- V. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di

compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6."

Con nota AOO183/3739 del 05/03/2021 lo scrivente Servizio ha notificato la DD n. 71 del 05/03/2021 al Comune di Taranto e alla società Domus Cooperativa Sociale.

Con atto n. 04 del 19/05/2021 il sindaco del Comune di Taranto – Direzione Ambiente Palazzo di Città ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficiente denominato "Centro diurno Le Rose" ubicato in Taranto alla via Cesare Battisti n.261

Con istanza trasmessa via Pec allo scrivente Servizio in data 8/04/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0005842 del 12/04/2022, il Sig. Pasquale Roma, in qualità di legale rappresentante della società Domus Cooperativa Sociale con sede in Taranto in Piazza Dante n°5, ha trasmesso a questa Sezione l'istanza di autorizzazione all'esercizio formulata secondo il modello di domanda AUT 8 allegato alla DGR n.2153 del 2019, (modello compilato e sottoscritto dal legale rappresentante che si allega in copia alla presente, comprensiva di allegati, per il Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto), ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019, denominato "Centro diurno Le Rose" ubicato nel Comune di Taranto alla via Cesare Battisti n°261, con dotazione di n.30 posti, allegando la seguente documentazione:

- Domanda per autorizzazione all'esercizio di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n.4/2019 (allegato Aut 8 della DGR n. 2153/2019);
- Nota prot. n°113/2022 della società Domus Cooperativa Sociale avente ad oggetto "Istanza per la richiesta dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per soggetti non Autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019, denominato "Le Rose" sito in Taranto alla via Cesare Battisti n.261", nella quale il legale rappresentante della società "richiede ai sensi dell'art. 8 della L.R. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno per soggetti non Autosufficienti di cui al RR n.4/2019, denominato "Le Rose" sito in Taranto alla via Cesare Battisti n.261.";
- Documento di identità del Sig. Pasquale Roma, in qualità di legale rappresentante della società Domus Coop. Soc.;
- Atto n. 04 del 19/05/2021 avente ad oggetto "Autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficiente denominato Centro diurno Le Rose ubicato alla via Cesare Battisti", rilasciato dal sindaco del Comune di Taranto – Direzione Ambiente Palazzo di Città;
- DD n. 71 del 05.03.2021 ad oggetto "parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità presentata dal Comune di Taranto (TA) a seguito dell'istanza della società Domus Cooperativa Sociale per un Centro diurno non autosufficienti, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione nella ASL Ta di n. 1 Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 30 posti, denominato "Centro diurno Le Rose" sito nel Comune di Taranto (Ta), alla Via Cesare Battisti n. 261";
- Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato, nella quale la Sig.ra Di Lecce Cosma, in qualità di direttore dei lavori "assevera l'agibilità relativa all'immobile oggetto dell'intervento edilizio";
- Suap ricevuta;
- Asseverazione "Centro Diurno Non Autosufficienti Le Rose Taranto" del 07/04/2022, nella quale l'ing. Mario Montagna "su incarico della Domus Società Cooperativa Sociale con sede a Taranto in via Acclavio 49 e rappresentata dal presidente dott. Pasquale Roma dichiara che, a seguito di specifico sopralluogo, le attività che si svolgeranno presso il Centro Diurno per non autosufficienti denominato "Le Rose" ubicato in via Cesare Battista n.261 Taranto- non rientrano tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi del DPR 151/2011 e non richiedono la presentazione la presentazione di SCIA di prevenzione incendi.";
- Dichiarazione sostitutiva del 07/04/2022 avente ad oggetto "Allegato all'istanza di Autorizzazione

all'esercizio per il Centro Diurno per soggetti non Autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019, denominato "Le Rose" sito in Taranto alla via Cesare Battisti n. 261.", nella quale il legale rappresentante della società dichiara: "a) Che la struttura possiede i requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 04/2019, artt. 4, 6.1 e 7.1; b) di avere affidato la responsabilità sanitaria della struttura alla dott. ssa Rosalia Spani, nata a Taranto il 12/04/956, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari, con specializzazione in Geriatria presso il Policlinico A. Gemelli di Roma iscritta all'ordine dei Medici della provincia di Taranto con il n. 2023"; c) di essere in possesso per numero e qualifiche, del personale, nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni "requisiti minimi organizzativi" e "requisiti specifici organizzativi" di cui al R.R.n.04/2019, artt. 6.2 e 7.4 (...); d) l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio previste all'art.9 comma 5, della L.R. 09/2017 e s.m.i.";

- Copia dell'attestato del diploma di laurea, del diploma di specializzazione in geriatria e curriculum vitae della dott.ssa Rosalia Spani, in qualità di responsabile sanitario;
- Nota del 10/02/2022 avente ad oggetto "Istanza di permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario" a firma della Sig.ra Rosalia Spani;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 10/02/2022, nella quale la Sig.ra Rosalia Spani, in qualità di medico geriatra, dichiara "di aver svolto la propria attività professionale a partire dal 01/04/1997 per complessivi 25 anni di servizio";
- Documento di identità della Sig.ra Rosalia Spani, in qualità di Responsabile sanitario della struttura.

Con nota prot. n. AOO\_183/10414 del 29/08/2022 di questo Ente, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 L.R. n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., questa Sezione invitava il Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto, ad effettuare idoneo sopralluogo, presso la sede del Centro diurno, finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 per centro diurno non autosufficienti.

Con nota pec prot. n. 0049098 del 17/03/2023, in riscontro alla nota di incarico, il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ha trasmesso ad esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art 8 comma 3 della L.R. n. 9 del 2017, scheda delle operazioni di verifica.

Nella predetto verbale di sopralluogo, il Dipartimento di Prevenzione rilasciava il richiesto parere finale nella quale comunicava che "In base all'iter istruttorio, l'analisi documentale e a seguito del sopralluogo si ritiene che, la "DOMUS COOP. SOCIALE Centro Diurno - LE ROSE" – centro diurno non autosufficienti, con un nucleo da 30 posti, possieda i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal RR n.4/2019.".

Dalla predetta scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio del Centro diurno non autosufficienti (Allegato 2) si evince che, in merito alla verifica dei requisiti organizzativi il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ha trasmesso l'elenco degli operatori con indicazione della qualifica, del titolo di studio, dell'iscrizione all'Albo/Ordine dove prevista e della tipologia di contratto stipulato (Modulo A\_ Tabella 1), dalla quale si rileva:

- un impegno all'assunzione per le seguenti figure: Educatori professionali, Assistente Sociale, Infermiera professionale, Fisioterapista, OSS;
- in merito alla figura del Responsabile sanitario/Medico specialista, quest'ultima è cambiata rispetto a quando l'istante ha presentato l'istanza di autorizzazione all'esercizio. Dalla tabella 1\_ Modulo A, si rileva che il Responsabile sanitario/medico specialista è il Dott. Lanza Pietro Pompeo, laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in neurologia, iscritto all'Ordine dei medici della provincia di Taranto al n. 1501.

Quanto alla figura del Responsabile Sanitario, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Ta nella scheda delle operazioni di verifica (allegato 2) ha fornito l'indicazione dei dati anagrafici (nome e cognome) del Responsabile sanitario, il tipo di laurea posseduta, della specializzazione e dell'iscrizione all'Albo con indicazione della Provincia e del numero di iscrizione, senza indicare le date e il luogo di conseguimento dei titoli posseduti. Lo scrivente Servizio ha consultato il portale online "OMCeO TA" relativo all'albo dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Taranto, per poter recuperare la data di nascita del Responsabile sanitario, le date ed il luogo di conseguimento dei relativi titoli di studio posseduti, al fine di poter rilasciare il provvedimento di autorizzazione in merito alla struttura in oggetto.

## Considerato quanto sopra

## Si propone

di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019, a "Domus Società Cooperativa Sociale" - P.iva 05000960723 - con sede legale in Taranto in Piazza Dante n.5, l'autorizzazione all'esercizio di un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4 del 2019, con dotazione di n. 30 posti, denominato "Centro diurno Le Rose" sito in Taranto alla via Cesare Battisti n. 261, il cui Responsabile sanitario è il dott. Lanza Pietro Pompeo, nato a Massafra (Ta) il 26/07/1957, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 24/07/1984 con specializzazione in Neurologia conseguita presso l'Università di Bari il 20/07/1988 e iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Taranto al n. 0000001501 in data 29/12/1984, con la seguente prescrizione:

il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - <u>pena l'inefficacia della medesima</u> -trasmetterà a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL TARANTO:

- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario nonché dichiarazione dello stesso sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d. lgs. 8 aprile 2013 n.39;
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto
  e/o incaricato in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge, comprensivo di elenco
  nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione
  e/o conferimento incarico;
- dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi del Rappresentate Legale del Centro diurno non autosufficiente "Centro diurno Le Rose", in cui si dichiara di non aver riportato le condanne per le quali è prevista la decadenza di autorizzazione all'esercizio di cui al co. 5 art. 9 L.R. 02/05/2017 n. 9;
- Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;

il quale (Dipartimento di Prevenzione) verificherà l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 10 giorni; con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che,
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".

## VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

## Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

## **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019, a "Domus Società Cooperativa Sociale" - P.iva 05000960723 - con sede legale in Taranto in Piazza Dante n.5, l'autorizzazione all'esercizio di un centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4 del 2019, con dotazione di n. 30 posti, denominato "Centro diurno Le Rose" sito in Taranto alla via Cesare Battisti n. 261, il cui Responsabile sanitario è il dott. Lanza Pietro Pompeo, nato a Massafra (Ta) il 26/07/1957, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari il 24/07/1984 con specializzazione in Neurologia conseguita presso l'Università di Bari il 20/07/1988 e iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Taranto al n. 0000001501 in data 29/12/1984, con la seguente prescrizione:

il legale rappresentante del centro diurno in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - <u>pena l'inefficacia della medesima</u> -trasmetterà a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL TARANTO:

- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario nonché dichiarazione dello stesso sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d. lgs. 8 aprile 2013 n.39;

- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto
  e/o incaricato in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge, comprensivo di elenco
  nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione
  e/o conferimento incarico;
- dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti soggettivi del Rappresentate Legale del Centro diurno non autosufficiente "Centro diurno Le Rose", in cui si dichiara di non aver riportato le condanne per le quali è prevista la decadenza di autorizzazione all'esercizio di cui al co. 5 art. 9 L.R. 02/05/2017 n. 9;
- Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;

il quale (Dipartimento di Prevenzione) verificherà l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 10 giorni; con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che:
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 6.2, del R.R. n. 5/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 7 agosto 2023, n. 244

FONDAZIONE GIOVANNI XXIII - PARERE FAVOREVOLE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune Alberobello ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione da Casa di Riposo ex art. 65 RR 4/2007 (già esistente) in una Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al R.R. n.4/2019 per n.20 p.l. da realizzarsi nel Comune di Alberobello, Strada provinciale per Noci n. 12/A - ASL BA.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019,n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta";

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata

in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)

4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza" Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

- 7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;
- 8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:
- a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;
- b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- 9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

Con pec trasmessa in data 16/12/2021, acquisita al prot. n. AOO183/0016715 del 30/12/20121 di questo Ente, il Comune di Alberobello, in seguito a istanza di Don Leonardo Sgobba, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Giovanni XXIII – PI 82022350720 - con sede in Alberobello, Strada provinciale per Noci n. 12/A, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione da Casa di riposo per Anziani ex art. 65 RR 4/2007 (struttura già esistente) in Rsa di mantenimento demenze di tipo B per n. 30 posti letto di cui al RR n.4/2019 da realizzare nel Comune di Alberobello, Strada provinciale per Noci n.12/A. Tale richiesta rientra nel XI bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una nuova struttura già esistente destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n. 4/2019 (allegato REA 6 alla DGR 2153/2019);
- Nota del Comune di Alberobello con cui comunicava la trasmissione del parere di conformità urbanistica relativo alla pratica trasmessa dal legale rappresentante della Fondazione Giovanni XXIII di Alberobello e comunicava la trasmissione della documentazione tecnica inoltrata dalla medesima Fondazione;
- Nota del Comune di Alberobello del 26/11/2021 con cui il Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Alberobello attestava che "l'intervento proposto con l'istanza prot. n. 20579 del 15/10/2021, finalizzato alla trasformazione in residenza sanitaria assistenziale (RSA) per soggetti non autosufficienti ed in particolare quale RSA di mantenimento organizzata in un nucleo di 30 posti per anziani non autosufficienti, di parte della struttura esistente attualmente destinata a casa di riposo per anziani, è conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente.";
- Relazione tecnico descrittiva;

- Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;
- Autorizzazione di agibilità rilasciata dal Direttore dell'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Alberobello;
- Iscrizione al registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli Anziani;
- Tav. 01 Planimetria del lotto; tav. 02 pianta piano seminterrato; tav. 03 pianta piano terra Individuazione aree adibite a R.S.A.; tav. 04 pianta piano primo Individuazione aree adibite a R.S.A.; Tav. 05 pianta piano secondo; tav. 06 pianta piano terzo Individuazione aree adibite a R.S.A.; tav. 07 pianta piano terra- Individuazione delle aree funzionali; tav. 08 pianta piano primo Individuazione aree funzionali; tav. 09 pianta piano secondo- Individuazione aree funzionali, tav. 10 tipo camera A 1 letto e 2 letti;

Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto "Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre" in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di "posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti" ovvero di "fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto".

Con DD n. 226 del 20/07/2021 ad oggetto "Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Bari- Ricognizione posti residui", sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con DD n. 398 del 29/12/2021 ad oggetto "Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal VI al X – Provincia di Bari- Ricognizione posti residui", la Regione provvedeva ad istruire le istanze relative ai bimestri VI al X, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Con DD n. 55 del 10/03/2023 avente ad oggetto "Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio — Bimestri dal XI al XV — Provincia di Bari - Ricognizione posti residui", la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria alla Fondazione Giovanni XXIII n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento demenze — tipo B di cui al R.R. n. 4/2019, da realizzare nel Comune di Alberobello, Strada provinciale per Noci n. 12/A, previa acquisizione di integrazione documentale relativa al titolo di proprietà e alla dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

Con nota prot. AOO183/0005596 del 5/04/2023 lo scrivente Servizio notificava la DD n. 55 del 10/03/2023 al Comune di Alberobello e al legale rappresentante della Fondazione Giovanni XXIII, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali di cui al R.R. n.4/2019. Al contempo si chiedeva al legale rappresentante della società di trasmettere, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione:

• "il titolo di proprietà/diritto reale di godimento/altro titolo legittimante presso la sede della struttura indicata nell'istanza.

Si chiarisce, sin da subito, come precisato al punto 5 della DD 355/2020 che "Non sarà ammessa integrazione documentale del titolo per un immobile differente rispetto a quello indicato nell'istanza. In tal caso l'istruttoria si concluderà con il rigetto dell'istanza.";

• La dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, , secondo cui in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione tecnico descrittiva, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013.

A seguito dei chiarimenti e integrazioni fornite, la Regione provvederà a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure rigetterà l'istanza."

In riscontro alla predetta richiesta di integrazione documentale, la Fondazione Giovanni XXIII, in persona del suo legale rappresentante con pec del 12/04/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0006424 del 24/04/2023, trasmetteva la seguente documentazione:

- Nota del 12/04/2023 della Fondazione Giovanni XXIII con la quale comunicava la trasmissione della documentazione richiesta dallo scrivente Servizio;
- dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui Don Leonardo Sgobba, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Giovanni XXIII dichiarava in data 12.04.2023 "di obbligarsi a realizzare, mantenere e svolgere quanto previsto ai punti 2 e 3 della documentazione allegata all' istanza ed in particolare a realizzare e mantenere la qualità della struttura secondo quanto previsto dalle disposizioni del RR n.4/2019 ed ai requisiti minimi specifici previsti nello stesso. Inoltre si obbliga a realizzare, a mantenere e svolgere l'intervento in ottemperanza ai parametri indicati nella DGR n° 2037/2013";
- Rep. n. 453 Racc. n. 235 Atto di costituzione della Fondazione del 26/04/1979 Atto registrato in data 8 maggio 1979 al n. 009429; Allegato A e Allegato B al numero di raccolta 235 Statuto della "Fondazione Giovanni XXIII" in Alberobello;
- Permesso di costruire n. 11 del 24/04/2008 Prot. n. 4858/2008 Pratica n. 63/2008;
- Concessione edilizia n. 16 del 13.03.2021;
- Nota prot. n. 1569/01 del 13/03/2001 con cui il Direttore dell'U.T.C. del Comune di Alberobello comunicava la notifica della concessione edilizia nr 16 del 13/03/2021;
- Rep. n. 58647 Racc. n. 12684 Convenzione del 3.06.1988 con il Comune di Alberobello;
- Autorizzazione prot. n. 16006 del 03/05/2012 rilasciata dal Comune di Alberobello alla Fondazione "Giovanni XXIII" all'esercizio e gestione di una Casa di Riposo per anziani non autosufficienti denominata "Giovanni XXIII";

L'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 4 di cui alla DD 355/2020 "4. Criteri per la ripartizione dei posti disponibili nei distretti" e alla DD 226 del 20/07/2021.

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella scheda di valutazione allegata alla DD n. 55 del 10/03/2023, si evince che la struttura ha i requisiti previsti per n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019 da realizzare nel Comune di Alberobello, Strada provinciale per Noci n. 12/A e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, con nota del 26/11/2021 il Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Alberobello attestava la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n.9/2017.

## Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Alberobello su istanza di Don Leonardo Sgobba, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Giovanni XXIII – P.I.82022350720 - con sede in Alberobello, Strada provinciale

per Noci n. 12/A, per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione da Casa di riposo per Anziani ex art. 65 R.R. n. 4/2007 (struttura già esistente) in Rsa di mantenimento demenze di tipo B per n. 20 posti letto di cui al R.R. n. 4/2019, da realizzare nel Comune di Alberobello, Strada provinciale per Noci n. 12/A; con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Fondazione Giovanni XXIII" e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la Fondazione Giovanni XXIII è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 16/12/2021, acquisita al prot. n. AOO183/0016715 del 30/12/2021 di questo Ente ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Alberobello dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della "Fondazione Giovanni XXIII" alla Regione Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR 4/2019, si rinvia all'art. 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

## VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

## Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

## Il Dirigente Responsabile della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

• sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

• viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Alberobello su istanza di Don Leonardo Sgobba, in qualità di legale rappresentante della Fondazione Giovanni XXIII – P.I.82022350720 - con sede in Alberobello, Strada provinciale per Noci n. 12/A, per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione da Casa di riposo per Anziani ex art. 65 R.R. n. 4/2007 (struttura già esistente) in Rsa di mantenimento demenze di tipo B per n. 20 posti letto di cui al R.R. n. 4/2019, da realizzare nel Comune di Alberobello, Strada provinciale per Noci n. 12/A; con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Fondazione Giovanni XXIII" e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la Fondazione Giovanni XXIII è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 16/12/2021, acquisita al prot. n. AOO183/0016715 del 30/12/2021 di questo Ente ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Alberobello dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della "Fondazione Giovanni XXIII" alla Regione Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR 4/2019, si rinvia all'art. 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia Antonia Lorusso Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 agosto 2023, n. 245

Trasferimento ai sensi dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017 della titolarità, CON PRESCRIZIONE, dell'autorizzazione all'esercizio dalla Società Cooperativa Saia (05023570723) alla San Nicola Home srl per una Rsa non autosufficienti cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di 76 posti letto (di cui 66 pl di Rsa di Mantenimento anziani di tipo A e 10 pl di Rsa di mantenimento demenze di tipo B) sita in Bari alla Via Perrone n. 5.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

## Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Stategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

- La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)", stabilisce:
- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.
- 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5.La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione

dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa".

- all' art. 9 "L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale. 2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile." In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del25/1/2019), ove sono confluite diversetipologiedi strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede:

## -all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio) che:

"3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale; b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio; c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.; d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa "Casa della Divina provvidenza"; e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento".

"a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1."

## -all'art.12.2 (Norme transitorie per le Rsa ex RR 3/2005 e per le RSSA ex art 66 RR 4/2007 e smi contrattualizzati con le aa.ss.ll.) che,

- "1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.
- 2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscriversi con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).
- 3. Afardata dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.
- 4. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.
- 5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale: a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici; b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici. In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa. Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).
- 6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.
- 7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.
- 8. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.
- 9. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione di cui al presente articolo 12.2, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento

relative alle RSA ex R.R. n. 3/2005 e per le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili".

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORMETRANSITORIE" punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Lo stesso atto ricognitivo, in merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento prevedeva:

"Ai sensi del precedente art. 12.2 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:

- 1) R.R. N. 3/2010 SEZIONE A REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019
- 2) PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. REQUISITI STRUTTURALI
- art. 36 requisiti comuni alle strutture
- art. 66 requisiti strutturali
- 3) R.R. 4/2019 ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA
- 4) R.R. 4/2019 ART.7 REQUISITI SPECIFICIPER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA estensiva nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo B per persone affette da demenza
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane

Con Determinazione n. 636 del 11/02/2010 il Comune di Bari rilasciava alla Società Cooperativa Saia arl l'autorizzazione definitiva al funzionamento per una RSSA ex art 66 del RR 4 del 2007 con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, denominata "Adriatica";

In data 29 gennaio 2020 il legale rappresentante della Società Cooperativa SAIA arl titolare dell'autorizzazione al funzionamento per la RSSA anziani ex art 66 RR 4/2007 denominata "Adriatica" con sede in Bari alla Via Perrone n. 5, sottoscriveva con la Regione Puglia verbale di preintesa ai sensi dell'art 12 del RR 4 del 2019 e della DGR 2153 del 2019 accettando il piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento di seguito indicato:

- Conversione di 76 posti letto di Rsa per soggetti non autosufficienti ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio così distinti 76 pl di Rsa mantenimento anziani;
- Conversione di 20 pl di Rsa per soggetti non autosufficienti ai fini dell'accreditamento così distinti: 20 pl di Rsa di mantenimento anziani.

La Saia Soc. Coop. Soc., nei termini e secondo le procedure previste dalla DGR 2153 del 2019 presentava istanze per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento.

Successivamente alle preintese nonché alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalla Saia Soc Coop Soc, con DGR 1006 del 2020 e smi avente ad oggetto "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 - Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili -Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" la Regione assegnava in via provvisoria alla Saia Soc Coop Soc i seguenti posti: 76 pl ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e 60 pl ai fini dell'accreditamento (20 come da preintese più 40 pl ulteriori di cui 30 di Rsa di mantenimento anziani e 10 pl di Rsa di mantenimento demenze).

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni" la Regione confermava alla "Saia Soc Coop Soc" l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, e in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata ai sensi delle DGR n. 2153/2019 dalla "Saia Soc Coop Soc", tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce(giusta nota prot. di incarico n. AOO 183\_3845 del 08/03/2021).

Con pec del 30/06/2021 acquista al protocollo al n. AOO 183 10982 del 05/07/2021 la SAIA Soc Coop Soc comunicava di aver ceduto la titolarità alla società San Nicola Home srl con atto notarile Rep. N. 8319 del 28/04/2021.

Con successiva nota prot. n. AOO 183 15737 del 29/07/2021 la Regione trasmetteva per il seguito di competenza ai Dipartimenti di Prevenzione incaricati con nota AOO 183\_ 3845 del 08/03/2021 per la verifica dei requisiti di cui all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento per le strutture innanzi richiamate in capo a San Nicola Home srl, nel rispetto del numero dei posti indicato nella citata nota di incarico.

Con pec del 11/03/2022, l'Avv. Follieri in nome e per conto della Società San Nicola Home srl e di Saia Servizi Assistenza integrata per anziani Società Cooperativa Sociale arl, chiedeva alla Regione Puglia di prendere atto della cessione del ramo d'azienda al fine di permettere il subentro nei contratti con la Asl Bari della cessionaria.

Con nota prot. n. AOO 183 5539 del 04/04/2022 la Regione in riscontro alla predetta nota comunicava che "già con nota n. 15737 del 2021 la Regione ha provveduto a comunicare ai Dipartimenti di prevenzione incaricati di effettuare le verifiche per il rilascio delle conferme delle autorizzazioni e degli accreditamenti in capo alla Società San Nicola Home srl. Tale comunicazione, sia nella fattispecie de qua sia in quella da Voi richiamata e relativa ad altra società (AOO 183 4656 del 16 marzo 2021) è effettuata ai soli fini di permettere ai Dipartimenti

<u>delle Asl incaricati di poter accertare</u> <u>il possesso dei requisiti in capo alla società cui l'autorizzazione dovrà</u> <u>essere trasferita e non anche di autorizzare il subentro della stessa nei contratti con la As</u>l".

Con pec del 6 luglio 2022 acquisita al protocollo al n. AOO 183 8850 del 7/07/2022 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari sollecitava il legale rappresentante della San Nicola Home srl a riscontrare le note 160597/2021 del 22/12/2021 e del 15/03/2022 assegnando un termine di venti giorni salvo esito negativo.

Con pec del 11/10/2022 provenienti **dal Suap del Comune di Bari** e acquisita al protocollo al n. AOO 183 13097-13098-13099 del 13/10/2022 ed avente ad oggetto "*Rsa Adriatica- Via Perrone n. 5 – Istanza di autorizzazione alla Realizzazione per trasferimento*" veniva inoltrata a questo Dipartimento la seguente documentazione:

- 1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma dell'Ing Attilio Manfrini con cui lo stesso nella qualità di tecnico incaricato dichiara che "la erigenda unità immobiliare sita in Bari alla Via Biagio Accolti Gil, identificata catastalmente al foglio 17 particella 1412 di proprietà della Soc ISG Group, come riportato negli atti abilitativi è munita di permesso di costruire n. 181882/2021 del 29/09/2022 a nome della Iniziativa salute Group Spa ed ha destinazione d'uso a Residenza sanitaria Assistenziale per anziani";
- 2. Elaborati planimetrici del 08/02/2022 relativi al progetto di *"Ampliamento di immobile esistente per realizzazione di struttura sanitaria"* Richiesta di Pdc in variante al Pdc n. 251/2016 rilasciato il 15/02/2020 per la realizzazione di ulteriori 23 pl" avente come committente la società Iniziativa Salute Group Spa;
- 3. Atto di accertamento dell'avveramento di condizione sospensiva Registrato il 08/06/2022 al n. 11692 con i relativi allegati (Elenco del personale in servizio Adriatica Maggio 2022; Elenco dipendenti centro diurno Alzheimer; Allegato B Passivo; Allegato C "Passivo"; Passività 2020; Attivo; Allegato D "Elenco Contratti"; Allegato E "Attivo"; Adriatica "Asl Bari Crediti Esigibili; L'Abbraccio Asl Bari L'Abbraccio; Comune di Bari; Asl CD Insieme, Comune di Bari Insieme BS; Soc Coop SAIA Arl Ammortamenti Ordinari 20220-2021- 2022; Allegato G; Ricevute di versamento Camera di Commercio del 08/06/2022 relativi alla presentazione del "Trasferimento d'azienda"; Autorizzazione definitiva al funzionamento del 10/02/2010 n. 636; Comunicazione del 24/05/2022 dalla Saia Coop. Sociale Socio Sanitaria Arl Onlus; Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 04/10/2022 del Sig D'Alba Lorenzo in qualità di legale rappresentante della Iniziativa Salute Group Spa (P.IVA 04321370712) in merito al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al RR 4 del 2019 della "erigenda struttura denominata Residenza Sanitaria Assistenziale, sita in Bari, Biagio Accolti Gil snc"; Dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto notorio in merito all'assenza di condanne definitive del Sig. D'Alba Lorenzo; Relazione Tecnica del 12/07/2022 ad oggetto "Integrazione alla Relazione tecnica illustrativa dei parametri strutturali"; Nota prot.n. AOO 182 5472 del 06/05/2010 della Regione Puglia Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità; Determina n. 231 del 26/03/2010 relativa all'Iscrizione al Registro della Residenza socio sanitaria assistenziale per anziani "Adriatica"; Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di struttura già autorizzata ai sensi dell'art 28 della LR 9 del 2017 e smi presentata dal Sig. Lorenzo D'Alba legale rappresentante della Iniziativa Salute Group Spa\_(P.IVA 04321370712); Permesso a costruire 181882/2021 rilasciato alla Iniziativa Salute Group Spa su istanza del 07/09/2021 per "Variante in corso d'opera a Permesso a costruire n. 291/2016 per la realizzazione di ulteriori 20 pl e adeguamento al RR n. 4/19 e alla normativa antincendio e cambio di destinazione d'uso di struttura esistente per realizzare struttura socio sanitaria assistenziale RSSA in Bari, Viale Accolti Gil n. 1; Relazione tecnica del 10/02/2022 avente ad oggetto "Aggiornamento e integrazione parametri urbanistici"; Visura Immobile del 03/03/2021.

Con pec del 21 dicembre 2022 acquisita al protocollo al n. AOO 183 16171 del 28/12/2022 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari a seguito della conclusione delle operazioni di verifica dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici esprimeva a favore della San Nicola Home srl parere favorevole per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e trasferimento di titolarità della Rsa "Adriatica" per n. 76 pl di cui 66 pl di Rsa

di mantenimento di tipo A mantenimento anziani e 10 pl di tipo B mantenimento demenze.

In ultimo con nota del 08/03/2023 ad oggetto "Autorizzazione al trasferimento di struttura socio residenziale Rsa già autorizzata da Via Carlo Perrone numero cinque in Bari alla Via Biagio Accolti Gil in bari, denominata "Rsa Adriatica" di titolarità della Iniziativa Salute Group Spa, in riscontro alla nota Comunale del 16/02/2023 comunicava al Comune di Bari e per conoscenza alla Regione che "la San Nicola Home (promittente conduttore) ha stipulato un contratto preliminare di locazione con la scrivente ISG Group spa (promittente locatore) per ospitare 60 posti letto della Rsa denominata "Adriatica" che intende trasferirsi da via Carlo Perrone n. 5 alla Via Biagio Accolti Gil nella erigenda struttura della ISG GROUP. In forza del predetto preliminare di locazione la scrivente ha regolarmente presentato, in data 04/10/2022 istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento della San Nicola Home. E' necessario, a questo punto che il Comune di Bari chieda alla Regione l'autorizzazione al trasferimento ex art 17 comma 3 rappresentando che la richiesta proviene dal promittente locatore in nome e per conto del conduttore".

L'istanza di trasferimento della sede, con nota prot. n. AOO 18183/PROT/07/08/2023/00114823 veniva dichiarata inammissibile per le motivazioni ivi dedotte.

Quanto al subentro della società San Nicola Home nella titolarità della RSA Adriatica già autorizzata al funzionamento con titolare SAIA, dal verbale trasmesso dal Dipartimento di prevenzione della Asl Bari prot. n. 158957/2022 del 21/12/2022 non sono emerse carenze.

Dato atto che con il seguente atto viene disposto esclusivamente il mutamento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e che per l'accreditamento dovrà essere avviata un'autonoma fase di verifica in capo al cessionario per la verifica del possesso degli ulteriori requisiti previsti dal RR 16 del 2019.

## VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di trasferire ai sensi dell'art 9 comma 2 della LR 9 del 2017, alla Società San Nicola Home srl (P.Iva 08382080722), con sede legale in Bari al Viale Beato Jomerania Escrivà n.28 l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Bari alla Società Cooperativa Saia con Determinazione n. 636 del 11/02/2010 ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8 co 7 della L R 9 del 2017 ss.mm.ii per una Rsa non autosufficienti di n. 76 posti letto di cui 66 pl di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e 10 pl di Rsa di mantenimento demenze di tipo B ,denominata "Adriatica" con sede operativa in Bari alla Via Perrone n. 5 il cui Responsabile sanitario, è il dott. Nolasco Angelo nato il 25/09/1955, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bari il 27/02/1981 con specializzazione in Ostetricia e Ginecologia in data 21/11/1987 ed in Oncologia in data 23/11/1995 presso l'Università degli Studi di Bari, iscritto all'Ordine dei medici della Provincia di Bari al n. 6263;
- Di precisare che:
- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della San Nicola Home srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della San Nicola Home srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Saia Soc. Coop Soc;
- Al legale rappresentante della San Nicola Home srl srl;
- Al Direttore generale della ASL Bari;
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Bari;
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

## Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e. il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

## Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 agosto 2023, n. 246

Comune di Guagnano - Dichiarazione di decadenza per rinuncia del titolare dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con DD Determinazione nr. 192 del 26/04/2017 e relativa al Centro Diurno disabili denominato "L'Aquilone" con sede operativa in Guagnano (LE), alla Via Birago, snc con ricettività di n. 20 utenti.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

## Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Stategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

## All'art 3 commi 1 e 3:

## "1. La Regione con appositi regolamenti:

- a. individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;
- b. stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale. (omissis)

- 3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
- a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;
- a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;
  - c. rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e sociosanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
    - all'art 9 comma 4 "Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio edecadenza"
  - 4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:
    - a. esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;
    - b. estinzione della persona giuridica autorizzata;
    - c. rinuncia del soggetto autorizzato;
    - d. trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;
    - e. inutile decorso del periodo di cui al comma 3.

Il Comune di Guagnano è titolare di un Centro Diurno Socio-Educativo e riabilitativo (ex art 60 del RR 4 del 2007) denominato "L'Aquilone" con sede operativa nel Comune di Guagnano (LE) alla Via Birago snc, giusta autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Guagnano con Determinazione nr. 192 del 26/04/2017.

In data 31/01/2020, il Centro diurno disabili "L'Aquilone" presentava istanza di conferma per autorizzazione e accreditamento.

Successivamente con nota prot. AOO\_183-4297\_2021 veniva dato incarico ai Dipartimenti di Prevenzione di Lecce e Bari di effettuare le opportune verifiche ai fini della conferma dell'autorizzazione e accreditamento.

Con nota prot. 26381 del 18/02/2022, il Dipartimento di Prevenzione ASL di Lecce inviava alla scrivente esito del sopralluogo, acquisito presso questa amministrazione con Prot. AOO\_183-3716\_2022 nella quale comunicava alcune carenze organizzative.

In data 05/09/2022, il sindaco di Guagnano inviava nota prot. 7043 del 31/08/2022, acquisita al prot. della scrivente al numero AOO\_183-11162\_2022 con cui comunicata la volontà di rinunciare all'accreditamento per la struttura denominata "L'Aquilone".

Con nota prot. n. 113658 del 12/09/2022 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce comunicava la sospensione dell'iter di verifica per rinuncia del titolare all'accreditamento.

In data 20/01/2023, il Comune di Guagnano inviava nota prot. 642 del 20/01/2023 acquisita al prot. AOO\_183-1581\_2023 con oggetto "Revoca autorizzazione al funzionamento struttura socio assistenziale per disabili denominata "L'Aquilone" ex art. 60 del Regolamento Regionale n. 4/2007 sita in Guagnano in via Birago snc" con cui trasmetteva la determinazione comunale n. 1103 del Registro Generale, datata 31/12/2022.

Con la predetta Determinazione il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Guagnano revocava l'autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione nr 192 del 26/04/2017 e relativa al Centro diurno disabili l'Aquilone.

Tale determinazione seppur emessa in violazione delle previsioni di cui alla LR 9 del 2017 che come noto attribuiscono il potere autorizzativo alla Regione, unitamente alle altre comunicazioni, è considerata una mera manifestazione di volontà da parte dell'ente titolare di rinunciare all'autorizzazione al funzionamento di cui alla Determinazione nr. 192 del 26/04/2017.

## VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

## **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ai sensi dell'art 3 comma 3 lett. C) e dell' art 9 comma 4 lett. c), della LR 9 del 2017 di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Guagnano con DD n. 192 del 26/04/2017 e per l'effetto di tutti gli atti presupposti e/o connessi

di notificare il presente provvedimento a:

- Comune di Guagnano Settore Servizi Socio Educativi (Pec <u>ufficioservizisociali.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it</u>);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL LE sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria ASL LE area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria ASL BA servsociosanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- Sarà Pubblicato sul BURP;
- saràpubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

## Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 agosto 2023, n. 247

Rilascio, CON PRESCRIZIONE, dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento definitivo nell'ambito dello stesso Comune di Statte alla Via Monteverdi Claudio n. 1 ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. per il centro diurno disabili di titolarità Comunale, con dotazione di 16 posti.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

## Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Stategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

- La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:
- all'articolo 5 comma 1 e 2 sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture al punto 1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (omissis)2. le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle ipotesi :(....omissis) 2.3 trasferimento in altra sede di struttura già autorizzata";
- all'art 7 commi 1 e 2: "1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.
- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o sociosanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli

accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa".

- all'art 17 (Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio)1. L'autorizzazione all'esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce. 2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio è consentito, ai sensi dell'articolo 8, mediante apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale. 3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, sono autorizzate all'esercizio per trasferimento previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell'articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 28, comma 3."
- all'articolo 29, comma 9, che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili." (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

## -all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

- "3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;
- b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;
- c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

- d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio."

#### -all'art 12.1 lett B (Disposizioni Transitorie), che:

"b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 6 e 7 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti di Centro diurno disabili ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1."

-all'art.12.5 (Norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 r.r. 4/2007 e smi contrattualizzati con le aa.ss.ll.) che,

- "1. I Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui al comma 6 dell'art. 10 devono convertire i posti nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni dello stesso comma 6, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.
- 2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscriversi con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).
- 3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di conversione.
- 4. L'istanza dovrà contenere in autocertificazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo
- 5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:
  - entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
  - entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto "R.R. n.5/2019-art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture

rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4- Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento-APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5." la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva in merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

"Ai sensi del precedente art. 12.5 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:

- 1) R.R. N. 3/2010 SEZIONE A REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019;
- 2) REQUISITI STRUTTURALI SPECIFICI PER I CENTRI DIURNI EX ART. 60 R.R. 4/2007 e s.m.i. REQUISITI STRUTTURALI
  - art. 36 requisiti comuni alle strutture
  - art. 60 requisiti strutturali
- 3) R.R. 5/2019 ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI DISABILI
  - 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti disabili
- 4) R.R. 5/2019 ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
  - 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili.
- 5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"

La DGR 2154 del 2019 disciplinava altresì le procedure per nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione ai sensi della Legge 9 del 2017 e ss.mm.ii. prevedendo espressamente che "Ogni nuova istanza di autorizzazione alla realizzazione per RSA e Centro diurno per disabili di cui al R.R. n. 5/2019 viene valutata nel rispetto del fabbisogno aggiuntivo del 30% ai fini dell'autorizzazione all'esercizio.

Per nuova istanza o nuovo intervento s'intendono:

- a) realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.5/2019;
- b) ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato, intendendo per ampliamento : -aumento del numero di posti letto di RSA o di posti di Centro diurno; attivazione di RSA o Centro diurno in aggiunta a

struttura già autorizzata;

- c) trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno e specificamente: modifica di struttura già autorizzata (modifica di funzione sanitaria e/o sociosanitaria) in RSA o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato a ospitare una RSA o un Centro diurno, con o senza lavori;
- d) trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi del RR 5 del 2019 ("Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/01/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito:

## "R.R. n. 5/2019:

ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI R.R. 5/2019

#### ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili R.R. 5/2019

#### ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili.

Con particolare riferimento ai requisiti minimi strutturali del centro diurno disabili l'art 6.1 del RR 5/2019 prevede che la struttura deve in ogni caso garantire:

- "• un ambiente sicuro e protesico per l'utenza a cui il Centro fa riferimento;
- congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;
- zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;
- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;
- autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;
- spazio amministrativo;
- linea telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti;
- servizi igienici attrezzati:
- 2 bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne;
- 3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.
- un servizio igienico per il personale.

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità."

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, "Omissis 10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Con Determina n. 1567 del 15/12/2011 (convalidata con Determina n. 34 del 21/03/2018) veniva autorizzato al funzionamento il Centro diurno disabili di titolarità del comune di Statte con dotazione di n. 16 posti con sede operativa nel medesimo Comune al Corso Vittorio Emanuele n. 263.

In data 28 gennaio 2020, il Comune di Statte in qualità di titolare dell'atto di autorizzazione al funzionamento, sottoscriveva con la Regione verbale di preintesa ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento ai sensi dell'art. 12 del RR 5/2019, accettando il seguente piano di conversione: n. 16 posti letto di Centro diurno disabili ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e n. 16 posti di Centro diurno disabili ai fini dell'accreditamento così come da tasso di occupazione pubblicato sulla DGR 2154 del 2019.

In data 17/02/2020, in ottemperanza agli adempimenti previsti dalla DGR 2154 del 2019, facendo seguito al verbale di preintesa sottoscritto con la Regione, il Comune di Statte, nella persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., presentata istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 30 giugno 2020, n. 1006 la Regione assegnava provvisoriamente al Centro diurno denominato "Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili gravi" n. 16 posti ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e n. 16 posti ai fini del rilascio dell'accreditamento.

Con la successiva DGR 1409 del 2020 veniva confermata la predetta assegnazione di posti.

Con nota pro. n. AOO 183 4337 del 11/03/2021 la Regione incaricava il Dipartimento di prevenzione della Asl Taranto ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura, sita in Statte al Corso Vittorio Emanuele n. 263, finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. RR 5 del 2019, ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio nonché la documentazione esaminata ed acquisita in sede di sopralluogo.

Con pec del 27/01/2022, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO 183 1590 del 31/01/2022 il Comune di Statte chiedeva il **trasferimento** del Centro diurno disabili suddetto dal Corso Vittorio Emanuele n. 263 alla Via Monteverdi Claudio n.1 allegando la seguente documentazione:

- 1. Nota del Comune di Statte avente ad oggetto : "Autorizzazione all'esercizio della nuova sede del centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili a titolarità comunale (già autorizzato ed accreditato ai sensi dell'art 49 LR 19/06 tipologia art 60 del Reg. Reg. 04/07) in Statte alla Via Monteverdi Claudio n. 1 art 8 commi 3 e 5 , legge regionale 2 maggio 2017 n. 9"
- 2. Certificato di collaudo statico del 03/11/2020;
- 3. Dichiarazioni di conformità degli impianti a regola d'arte (ventilazione e climatizzazione, Elettrico e Luci FM, Idrico sanitario impianto di rilevazione incendi e rete idranti;
- 4. Comunicazione di inizio lavori asseverata;
- 5. Modello Unico informatico di aggiornamento dei dati catastali e planimetri catastali dell'immobile;
- 6. Elaborati planimetrici;
- 7. Segnalazione certificata per l'agibilità del 05/01/2022 con cui il Direttore Sanitario della Asl TA dichiara la fine dei lavori in data 31/12/2021.

Nella nota di cui all'allegato sub 1) il Sindaco, oltre a richiedere il trasferimento della strutture dichiarava altresì che "è in corso di svolgimento a cura dell'ente capofila dell'ambito la procedura di evidenza pubblica finalizzata all'affidamento pluriennale in concessione dei centri diurni di titolarità dei comuni dell'ambito; a conclusione della suddetta procedura si procederà all'eventuale aggiornamento del registro regionale e del catalogo del nuovo concessionario".

Con pec del 01/03/2022 il Comune di Statte, in riferimento all'istanza di trasferimento, inviava nuovamente la documentazione già inoltrata con pec del 27/01/2022 con l'ulteriore seguente documentazione:

- 1. Modello di istanza Rea 7 Associata "Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento" sottoscritto dal Sindaco legale rappresentante pro tempore e dal legale rappresentante della Coop Sociale Pam Service arl (P Iva 02332360730) in qualità di gestore;
- 2. Relazione illustrativa del 01/03/2022;
- 3. Stralcio planimetrico relativo al centro diurno disabili.
- 4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Sindaco, legale rappresentante p.t., datata 01/03/2022 con cui si lo stesso si impegnava a realizzare/mantenere quanto previsto negli elaborati planimetrici e nella relazione illustrativa.

Con DD n. 240 del 05/07/2022 avente ad oggetto "PARERE FAVOREVOLE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DICOMPATIBILITA' del Comune di Statte per il Centro diurno disabili denominato "Centro diurno socio educativo e riabilitativo per disabili gravi" (Centro diurno disabili R.R. n.5/2019) con sede in Statte al Corso Vittorio Emanuele n. 263,con dotazione di 16 posti, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento definitivo nell'ambito dello stesso Comune alla Via Monteverdi Claudio n. 1" questa Sezione rilasciava parere di compatibilità favorevole in merito alla richiesta di trasferimento.

Con nota prot. n. AOO 183 9564 del 26/07/2022 la Regione comunicava al Comune di Statte, che ai fini del trasferimento definitivo presso la nuova sede era necessario inviare l'istanza di autorizzazione all'esercizio secondo il modello Aut 8 – ASSOCIATA allegato alla DGR 2154 del 2019 corredato da tutta la documentazione ivi prevista.

Nelle more dell'invio della predetta documentazione, la Regione conferiva al Dipartimento di Prevenzione della Asl Ta l'incarico per la verifica dei requisiti presso la nuova sede della struttura, finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 5/2019 ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio.

Con pec del 21 dicembre 2022 il Dipartimento di prevenzione della asl Taranto inoltrava nota prot. n. 214651 del 21/12/2022 con cui all'esito degli accertamenti effettuati comunicava " in base all'iter istruttorio, l'analisi documentale e a seguito di sopralluogo si ritiene che il centro diurno disabili con nucleo da 16 posti possieda i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali minimi e specifici previsti dal RR n. 5/2019."

In allegato al predetto parere il Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto inoltrava la scheda delle operazioni di verifica dei requisiti di autorizzazione.

Con nota prot. n. AOO 5880 del 13/04/2023 la Regione sollecitava nuovamente il Comune di Statte all'invio della documentazione richiesta con nota prot. n. AOO 183 9564 del 26/07/2022.

Con pec del 08/05/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 7078 del 09/05/2023 il Comune di Statte comunicava il subentro nella gestione della Cooperativa Sociale Domus (giusta Determinazione del Settore Servizi Sociali n. 671 del 13/03/2023) ed inoltrava:

- 1. Atto di autorizzazione alla realizzazione rilasciato dal Comune di Statte in data 04/08/2022;
- 2. Segnalazione certificata di agibilità del 05/01/2022;
- 3. Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio;
- 4. Autodichiarazione del legale rappresentante del soggetto gestore circa il possesso dei requisiti per la conferma dell'autorizzazione ai sensi del regolamento 5/2019, l'affidamento della responsabilità sanitaria al dott. Pierguido Conte, l'elenco del personale in organico, l'assenza di causa di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art 9 co 5 della LR 9 del 2107, l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva ai sensi dell'art 20 comma 2 lett e) LR 9 del 2017;

5. Autodichiarazione del Sindaco in merito all'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio.

Dalla valutazione istruttoria effettuata sull'elenco del personale trasmesso dalla Domus Società Cooperativa sociale è stato verificato che lo stesso è congruo a quello previsto dall'art 7.4 del RR 5 del 2019 fatta eccezione per n. 43, 2 ore di educatore professionale.

#### Tenuto conto che:

- il Centro diurno in oggetto è a titolarità dell'Ente pubblico Comune di Statte;
- Il Comune per poter esercitare l'attività sociosanitaria deve necessariamente ricorrere a soggetto terzo quale ente gestore che deve dimostrare di possedere i requisiti organizzativi idonei allo svolgimento dell'attività, requisiti concorrono al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione all'esercizio;
- Nel caso specifico, pur avendo il Dipartimento di prevenzione della ASL TA verificato il possesso dei requisiti organizzativi in capo al precedente gestore, è necessario procedere alla verifica dei requisiti organizzativi in capo al soggetto subentrante nella gestione;
- Tuttavia, tale verifica può essere postergata nel caso di specie perché trattasi di soggetto che mantiene
  la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio (trattasi di subentro di soggetto gestore e non di soggetto
  titolare) e che in ragione di un interesse pubblico ha l'urgenza di trasferirsi nella nuova sede in quanto
  la precedente sede non assicura i requisiti di sicurezza e di qualità per garantire l'assistenza appropriata
  alla particolare utenza quale quella disabile;
- L'interesse che prevale in questa fase è la tutela della salute pubblica mediante utilizzo di una sede che possieda i requisiti strutturali idonei, ragion per cui con il presente provvedimento si procede a rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per il trasferimento del Centro diurno per disabili R.R. n. 5/2019 nella sede di via Monteverdi Claudio n. 1, procedendo contestualmente alla mera presa d'atto del soggetto gestore subentrante

# VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Rilasciare, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 per trasferimento di sede sito nello stesso Comune di Statte per la nuova sede sita in Via Monteverdi Claudio n. 1 per il Centro diurno disabili denominato "Centro Diurno Socio educativo riabilitativo per Disabili Gravi" con dotazione di 16 posti;
- Prendere atto del subentro del nuovo gestore Domus Società Cooperativa Sociale (P Iva 05000960723);
- Incaricare il Dipartimento di prevenzione della Asl Taranto di effettuare idoneo sopralluogo, finalizzato
  alla verifica dei requisiti organizzativi in capo alla Domus società Cooperativa sociale (nuovo soggetto
  gestore) ed ad attestare a questa Sezione l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione del
  relativo esito entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto;

Con la PRESCRIZIONE posta a carico del Sindaco del Comune di Statte e del legale rappresentante della Domus Società Cooperativa Sociale entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione della presente autorizzazione all'esercizio per trasferimento- pena l'inefficacia della medesima – integri la carenza oraria pari a 43,2 ore/settimanali di educatore professionale e trasmetta a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Ta:

- 1. Elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del: rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato; 2.
- 2. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonchè in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge; 3.
- 3. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nel centro diurno in oggetto;
- 4. tutta la documentazione attestante i titoli accademici del responsabile sanitario e la relativa iscrizione all'Albo e la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 nonché (ove prevista) la comunicazione da parte dello stesso resa ai sensi l'art. 1, comma 536, della L.n. 145/2018.

# con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

- Rinviare l'aggiornamento e la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno disabili del Comune di Statte all'esito delle verifiche da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA dei requisiti organizzativi di cui al RR n. 5/2019 in capo al nuovo gestore Domus Società Cooperativa Sociale, ivi compreso i requisiti del Responsabile sanitario;
- Precisare che
- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Comune di Statte unitamente al Gestore Domus Società Cooperativa Sociale sono tenuti a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. i legali rappresentanti del Comune di Statte unitamente al Gestore Domus Società Cooperativa Sociale sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.";

#### Di notificare il presente provvedimento

- Al legale rappresentante della Comune di Statte (anagrafe.statte@pec.rupar.puglia.it);
- Al legale rappresentante della Domus Società Cooperativa Sociale (domuscooperativasociale@pec.it)
- Al Direttore generale della ASL Taranto (direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it)
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Taranto;
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Taranto (dipartimentoprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it)

(di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

#### Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e. il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

## Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 8 agosto 2023, n. 249

Casa Amata srl (P.Iva 03066990759) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE, per la Rsa disabili cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità di Casa Amata srl denominata "Rssa Le Ali" ubicata in Taviano (LE) alla Via Martino Manzo, 37 con dotazione di 14 posti letto di Rsa disabili di tipo A ai fini dell'autorizzazione e 14 posti letto di Rsa disabili di tipo A ai fini dell'accreditamento.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

## Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Stategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

- La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)", stabilisce:
- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:
- "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.
- 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

- 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.
- 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.
- 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa".
- all'art. 9 che:
- "L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio- sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale. 2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."
- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: "1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS) 3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti consequenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale. 4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad

adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'articolo 29, comma 9, che:

"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico- sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili." (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali i le RSSA per diversamente abili ex articoli 58 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

- <u>all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio)</u> che:
- "In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
- a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;
- b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;
- c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio"
- all'art 10 comma 3 e 5 (Fabbisogno per l'accreditamento) che:
- "3. Nell'ambito del fabbisogno di RSA disabili di cui al comma 2 rientrano:
- a) i posti letto di RSA pubbliche e private per disabili già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- d) i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

- e) i posti letto di RSA disabili pubblici e di RSSA disabili pubblici previsti in atti di programmazione regionale;
- f) i posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 5. La restante quota di posti letto disponibili di RSA disabili su base provinciale, non oggetto del processo di riconversione di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero la restante quota di posti letto disponibili di RSA nuclei di prestazioni di mantenimento per disabili gravi e nuclei di mantenimento per disabili non gravi riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera a), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità: a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% è distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente, e sono assegnati alle RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite di un nucleo da n. 20 p.l., con il seguente ordine di preferenza:
- 1. RSSA ex art. 58 non contrattualizzata;
- 2. RSSA ex art. 58 già contrattualizzata."
- all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie) che:
- "a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA disabili ex R.R. 3/2005 di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:
- 1) dei posti letto di RSA disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10;
- 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1."
- all'art.12.2 (Norme transitorie per le rsa ex r.r. 3/2005, per le comunità socioriabilitativa ex art. 57 r.r. n. 4/2007 e s.m.i. e per le rssa ex art. 58 r.r. 4/2007 e smi contrattualizzate con le aa.ss.ll) che:
- "1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono riconvertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.
- 2. A tal fine il piano di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscriversi con ogni singolo erogatore da parte del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).
- 3. A far data dall'approvazione del piano di riconversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.
- 4. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.

- 5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:
- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
- In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa. Le RSA ex R.R. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).
- 6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno ditali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.
- 7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017".

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto "R.R. n. 5/2019 -R.R. n.5/2019- art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4-Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento[1]APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5." la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante: la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante: l'atto ricognitivo dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3,4 e 6 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge entro la percentuale pari al 5% dei posti letto disponibili. Tali posti saranno assegnati nel rispetto dei criteri e principi dettati nella DGR n. 2037/2013; le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva altresì in merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

- "1) R.R. N. 3/2010 SEZIONE A REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019
- 2) PER LE RSSA EX ART. 58 R.R. 4/2007 e s.m.i. REQUISITI STRUTTURALI
- art. 36 requisiti comuni alle strutture

- art. 58 requisiti strutturali
- 3) R.R. 5/2019 ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA
- 4) R.R. 5/2019 ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.1 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili- nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità
- 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili nucleo di assistenza residenzia-le mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare (omissis)
- 5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"

L'art. 2, ai commi 2 e 4 del R.R. n. 16/2019 prevede:

- "2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:
- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";
- b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";
- c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte). Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.

.....

- 4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.
- 5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca- decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge." In riferimento ai tempi per gli adeguamenti ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento, va detto che le strutture di cui al presente paragrafo, a seguito dell'approvazione delle preintese con deliberazione di Giunta regionale, devono presentare entro i successivi 30 giorni istanza di conferma di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 9/2017 e di accreditamento, ai sensi dell'art. 24 L.R. n. 9/2017. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i seguenti limiti temporali a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:
- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
- Inoltre, il R.R. 16/2019 prevede che alle strutture di cui al presente paragrafo i Manuali di Accreditamento si applicano:
- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del (8 febbraio 2020) regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";
- b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase

precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";

c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte)."

Con Determinazione n° 010 del 13/01/2014 il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'ambito di zona provincia di Lecce autorizzava al funzionamento la struttura RSSA per diversamente abili (art. 58 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e smi) denominata: "Le Ali" ubicata in via Manzo, 37 – Taviano (Le) e con una capacità ricettiva totale di 20 posti letto.

La predetta struttura veniva iscritta nel Registro regionale delle strutture e servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate a Residenza socio sanitaria, con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia n.51 del 27/01/2014.

In data 27/01/2020 il legale rappresentante della Casa Amata srl sottoscriveva, ai sensi dell'art 12.2 del RR 5/2019 e della DGR n.2154 del 25/11/2019, il seguente piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

- conversione di n. 20 posti letto di Rsa disabili gravi ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- conversione di n. 11 posti letto di Rsa disabili gravi ai fini dell'accreditamento.

Con pec del 31 gennaio 2020, la Casa Amata srl facendo seguito alla sottoscrizione delle preintese ed in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 5 del 2019 e alla DGR 2154 del 2019, presentava istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" la Regione assegnava alla Rssa Le Ali 20 posti letto concedibili ai fini della conferma dell'autorizzazione, 20 posti letto concedibili ai fini dell'accreditamento (11 come da preintesa e 9 pl ulteriori di Rsa disabili di tipo A).

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "2. Aseguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento."

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni" la Regione confermava alla rsa "Le Ali" l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dalla Casa Amata srl ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Lecce e Bari (giusta nota prot. di incarico AOO183 n° 4267 del 11/03/2021).

Con nota prot. 67273 del 05/05/2022 e acquisita al protocollo al n. AOO 183 n° 9977 il 08/08/2022, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce comunicava che: "Il Responsabile Sanitario della struttura è la Dott.ssa Cinzia C. D'Aparo di anni 51. Si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali di cui all'art.58 del RR 4/2007 e di quelli minimi e specifici organizzativi e tecnologici di cui al R.R. 5/2019 per 20 posti."

Inoltre il Dipartimento comunicava che: "Si precisa che in riferimento ai requisiti organizzativi l'RSA rispetta lo standard minimo previsto, ma non è presente la figura dell'infermiere in aggiunta rispetto allo standard organizzativo della struttura."

Infatti, il RR 5 del 2019 all'art 7.3.1 stabilisce che:

"7.3.1 - Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, deve essere garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura. L'infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura. Il costo dell'infermiere professionale che garantisce il turno di notte nella struttura sarà compreso nei costi generali da calcolarsi ai fini della determinazione della tariffa. Per le strutture costituite da più nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi, per i nuclei successivi al primo il costo relativo all'infermiere viene convertito in maggiori ore di prestazioni assistenziali da parte di OSS da erogarsi nel corso delle 24 ore. Resta ferma la facoltà per la struttura di garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte per nucleo".

Rispetto alla dotazione organica si rilevano pertanto le seguenti carenze: 38 ore/settimanali di unità infermieristica destinata a coprire il turno notturno; inoltre durante il turno notturno almeno n. 1 unità infermieristica dovrà essere in possesso di attestato di BLSD.

Con pec del 06/07/2023 acquisita al protocollo AOO 183 n° 10030 del 07/07/2023, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inviava nota prot. n. 89807 del 06/07/2023 con cui comunicava: "questo Dipartimento di Prevenzione ha concluso con esito favorevole le verifiche di propria competenza (...)si esprime pertanto parere favorevole a quanto in oggetto indicato evidenziano che la struttura al fine di conseguire il miglioramento continuo dei requisiti di qualità provvederà a realizzare un sistema idoneo volto a garantire la privacy tra i letti nel corso dell'anno 2023.".

Quanto alla privacy si rappresenta che l'art 5.1 del RR 5 del 2019 "Requisiti minimi strutturali per le Rsa stabilisce che "Devono essere presenti camere da 1 o 2 letti. All'interno di ogni camera deve essere garantita: - la privacy degli ospiti, anche attraverso l'impiego di divisori mobili, l'accesso e il movimento delle carrozzine, l'uso dei sollevatori e il passaggio delle barelle;"

Tale requisito è tra i requisiti minimi che deve avere l'area abitativa e non costituisce pertanto un requisito ulteriore di qualità.

A seguito dell'attività istruttoria svolta sulla documentazione trasmessa e a chiusura dell'istruttoria finalizzata alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento si rileva, in ultimo che, dalla relazione tecnica asseverata e dalla planimetria trasmessa dal Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce è emerso che la struttura è dotata di n. 6 stanze triple.

In riferimento all'utilizzo delle stanze di degenza per 3 posti letto si rende noto che il Regolamento Regionale n. 4/07 agli articoli 58 e 66 classificava le residenze socio sanitarie assistenziali in due categorie rispettivamente di fascia alta e fascia media: per la prima era previsto un modulo con camere singoli e doppie, mentre per la seconda un modulo con camere singole doppie e triple. Il Regolamento

Il RR 4 del 2007 in riferimento alle RSSA per diversamente abili di cui all'art. 58, prevedeva due tipologie di RSSA classificate in fascia alta o in fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera.

In particolare, l'art. 58, sezione modulo abitativo, prevedeva: RSSA di fascia media (seconda categoria): camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11, o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16 per due posti letto, o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 21 per tre posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, anche esterno, che deve essere

assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni 3 ospiti. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap."

Il successivo regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 7, che ha modificato l'originario R.R. n.4/2007, con l'art. 2 ha eliminato l'intero capoverso relativo alle RSSA di fascia media innanzi riportato.

Il successivo regolamento regionale 7 aprile 2015, n. 11, che ha nuovamente modificato il R.R. n.4/2007, con l'art. 26 ha soppresso dall'originario art. 58 del reg. reg. 4/07: la frase "Le RSSA sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera."; al paragrafo "Modulo abitativo" le parole "RSSA di fascia alta (prima categoria)". Se ne deduce che il legislatore regionale dall'entrata in vigore del regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 7 ha inteso eliminare la previsione di poter autorizzare al funzionamento le RSSA per diversamente abili come fascia media, mantenendo la fascia media alle strutture che a quella data fossero già state destinatarie di provvedimenti autorizzativi in via definitiva di tale natura. In aggiunta, il legislatore regionale dall'entrata in vigore del regolamento regionale 7 aprile 2015, n. 11 ha inteso sopprimere definitivamente le RSSA in fascia media.

# Alla luce di quanto sopra per la struttura in oggetto si configura come obbligatorio l'adeguamento del modulo abitativo con l'eliminazione del terzo posto letto.

Ai sensi dell'art 12.2 del RR 5 del 2019:

"1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono riconvertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

.....

- 5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:
- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa."

Le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

Posto che non è ammissibile che la struttura abbia stanze a 3 posti letto è necessario provvedere alla provvisoria riduzione dei posti in autorizzazione per 6 pl corrispondenti alle stanze triple presenti nell'immobile concedendo al titolare un termine per scegliere se adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dalla nuova normativa entro tre anni dalla verifica del Dipartimento ovvero accettare tale riduzione in via definitiva.

Con Circolare prot. n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione stabiliva:

"Precisazioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle "prescrizioni di obbligo" stabilendo che "Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative. Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. "prescrizioni di obblighi" nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se "queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso". Va da sé che la Regione potrà emettere

un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti solo qualora la prescrizione attenga a profili "marginali".

# A titolo esemplificativo:

- 1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;
- Ia Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).

In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive:

"di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia;

di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accreditamento istituzionale)"

#### considerato, altresì, che:

- -l'art. 1, comma 536, della L. n. 145/2018, come modificato dall'art. 30, comma 1 della L. 23 dicembre 2021, n. 238, prevede inter alia che "Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico.";
- la L. n. 238/2021 ha abrogato l'obbligo di iscrizione del Responsabile Sanitario di struttura sanitaria privata all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale ha sede la struttura de qua;
- -pertanto, il dott.ssa D'Aparo Crocifissa, in qualità di Responsabile Sanitario della struttura de qua non è obbligato ad iscriversi all'Albo di Lecce territorialmente competente in relazione al luogo in cui ha sede la struttura, ma ha l'obbligo di comunicare al predetto ordine il proprio incarico ai fini della soggezione al relativo potere disciplinare in relazione alle funzioni connesse all'incarico medesimo;

# VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

### ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

• rilasciare, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett.c) e dell'art.8 co 3 e l'accreditamento ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Casa Amata srl (P.Iva 03066990759) Legale Rappresentante: Manuela Santacroce Attività: Rsa disabili di cui al RR 5 del 2019 Sede legale: Via Campania, 6 – Matino (LE) Sede operativa: Via Campania, 6 – Matino (LE)

Denominazione: Rssa Le Ali

**N. posti autorizzati in via provvisoria:** 14 posti letto di Rsa disabili di tipo A pari a 20 pl complessivamente presenti nella struttura meno i 6 pl presenti nelle camere triple;

**N. posti accreditati in via provvisoria:** 14 posti letto di Rsa disabili di tipo A pari a 20 pl complessivamente presenti nella struttura meno i 6 pl presenti nelle camere triple

**CCNL:** \*\*\*\*

**Responsabile sanitario:** Dott.ssa D'Aparo Crocifissa Cinzia nata a (...) il 26/10/1971 laurea in MEDICINA E CHIRURGIA Università di Catania il 04/07/1995; abilitato il 1996/1; iscritta all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di CALTANISETTA (Ordine della Provincia di Caltanissetta) n. 2201; con specializzazione in Neurologia conseguita presso Università Politecnica delle Marche il 07/11/2000.

- Assegnare un termine massimo di 30 giorni dalla notifica del presente atto al legale rappresentante della Casa Amata srl entro il quale dovrà comunicare mediante trasmissione di specifica dichiarazione al seguente indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it se intende:
- a. adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dal RR 5 del 2019 entro e non oltre tre anni dalla verifica del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce (ovvero a far data dal 09/07/2021) comunicando all'esito dei lavori e comunque non oltre il predetto termine la conclusione degli stessi al fine di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL Le ad effettuare nuovo sopralluogo,;
- b. rinunciare in via definitiva ai 6 posti presenti nelle camere triple;
- disporre che il legale rappresentante di Casa Amata srl in entranbi i casi di cui alle predette lettere a. e b. al fine di poter mantenere l'accreditamento per n. 14 p.l. deve necessariamente provvedere al trasferimento degli assistiti che eventualmente occupano i n. 6 posti letto delle camere a 3 p.l., anche con l'intervento della ASL se ai predetti assistiti è riconosciuta la quota sanitaria

#### Con la PRESCRIZIONE:

per il legale rappresentante della Casa Amata srl, <u>entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto</u> e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce, <u>a pena di inefficacia del medesimo</u>,

- 1. adegui lo standard organizzativo a quello previsto dal RR 5 del 2019 garantendo la copertura del turno notturno con 38 ore/sett di infermiere con attestato BLSD;
- 2. provveda a realizzare un sistema idoneo volto a garantire la privacy tra i letti;
- 3. Invii la seguente documentazione relativa al Responsabile sanitario: dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.Lgs. 8 aprile 2013 n.39, il contratto aggiornato, la comunicazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 536, della L. n. 145/2018, come modificato dall'art. 30, comma 1 della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
  - di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce della verifica dell'adempimento delle

prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione, entro i successivi 30 giorni, alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

• di disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

#### Con l'ulteriore precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Casa Amata srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo:
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante Casa Amata srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni

eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante"

### di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Casa Amata srl (<u>casaamatasrl@pec.it</u>);
- Al Direttore generale della ASL Lecce (direzione.generale@pec.asl.lecce.it)
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Lecce (area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce (dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari (dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

# Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo
- c. Telematico (ove disponibile);
- d. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta
- e. Regionale;
- f. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli
- g. adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
- h. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- a. il presente atto, composto da n. 20 facciate, è adottato in originale;
- j. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

#### Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 agosto 2023, n. 250

G.A.U.D.I.U.M Ditta Individuale (P.Iva 03550520757)\_Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE, per una Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Gaudium Ditta Individuale con dotazione di 44 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo A ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 20 pl di Rsa di Mantenimento di tipo A ai fini dell'accreditamento denominata "Rssa Gaudium" sita in Montesardo (Frazione di Alessano) alla Piazza Castello n. 9.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Stategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

- La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:
- all'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie), commi da 1 a 6, che:
- "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.
- 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

- 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.
- 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.
- 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"
- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:
- "1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)
- 3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.
- 4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

#### - all'articolo 29, comma 9, che:

"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico- sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

#### Il suddetto R.R. n. 4/2019:

- all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), prevede che:
- "3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
- a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;
- b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;
- c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.; d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa "Casa della Divina provvidenza";
- e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;
- h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento";
  - all'art. 10 (Fabbisogno per l'accreditamento):
  - <u>comma 1</u> determina il fabbisogno di posti letto anziani/demenze ai fini dell'accreditamento e stabilisce anche quali siano le strutture ed i relativi posti letto che rientrano nel predetto fabbisogno;
  - comma 3 stabilisce che:
- "3. Nell'ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano:
- a) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- d) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento

e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati;

- e) i posti letto di RSA pubblici e di RSSA pubblici previsti in atti di programmazione regionale;
- f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di Aziende Pubbliche per i servizi alle persona (ASP) ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 67/2017";

#### al comma 5 prevede che:

"La restante quota di posti letto disponibili di RSA su base provinciale, non oggetto del processo di riconversione di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero la restante quota di posti letto disponibili di RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera a), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:

a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% è distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente.

La quota del 70% è assegnata, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con il seguente ordine di preferenza:

- 1. RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 non contrattualizzata;
- 2. RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 già contrattualizzata."
- -all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:
- "a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1."
- all'art. 12.3 (Norme transitorie per le rssa ex art. 66 r.r. 4/2007 e smi autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate con le aa.ss.ll) che:
- "1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:
- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.
- In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.
- 2. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta

regionale di cui al all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza."

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORMETRANSITORIE" punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione, in merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, stabiliva altresì:

#### "PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- il termine previsto l'art. 10, comma 5 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;
- con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;
- Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti letto ai fini dell'accreditamento

ne consegue che le RSSA ex art. 66 interessate alla distribuzione dei predetti posti letto, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti letto già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 20 p.l. utilizzando il modello di domanda AUT – ACCR – 2. (omissis)

Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accreditamento da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020."

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

"R.R. N. 4/2019 - REQUISITI PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 NON CONTRATTUALIZZATE CON LE AA.SS.LL: Ai sensi del precedente art. 12.3 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:

- 1) R.R. N. 3/2010 SEZIONE A REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019
- 2) PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. REQUISITI STRUTTURALI PER AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO
- art. 36 requisiti comuni alle strutture
- art. 66 requisiti strutturali
- 3) R.R. 4/2019 ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA
- 4) R.R. 4/2019 ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza
- 5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE.

Il RR 16 del 2019 all'art. 2, commi 2, 4 e 5 prevede:

- "2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:
- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";
- b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";
- c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).
- Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. (omissis)
- 4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..
- 5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca- decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge".

Con Determinazione n. 302 del Registro Generale del 02/10/2014 e n. 157 del Registro di Settore del 02/10/2014 il Comune di Alessano autorizzava al funzionamento la struttura di cui all'art.66 del regolamento regionale n. 4/07 e smi, denominata "Gaudium" con sede operativa in Piazza Castello n.9, Alessano (LE), avente una dotazione di 55 pl.

La predetta struttura veniva iscritta nel Registro regionale delle strutture e servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate a Residenza socio sanitaria, con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia n.904 del 07/10/2014.

Con pec del 04/01/2020 la Gaudium ditta individuale (d'ora in avanti Gaudium) in ottemperanza alle revisioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019, presentava istanza di conferma dell'atto autorizzativo e di accreditamento.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" la Regione assegnava alla Gaudium 55 posti letto ai fini della conferma dell'autorizzazione e 20 pl ai fini dell'accreditamento (tutti di Rsa di mantenimento di tipo A).

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento."

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 – Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni" la Regione confermava alla Gaudium l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dalla Gaudium ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Lecce e Bari (giusta nota prot. di incarico n. AOO 183\_ 3937 del 09/03/2021).

Con pec del 15/09/2022 acquisita al protocollo al n AOO 183 11385 del 16/09/2022 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce inviava nota prot. 164019 del 15/09/2022 comunicando: "si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali (Modulo B), dei requisiti minimi specifici organizzativi e tecnologici (Moduli A-C) della R.S.A. di mantenimento – tipa A – per persone anziane di cui al R.R. n.4/2019 e dei requisiti strutturali di cui all'ex. art. 66 del R.R. n.4/2007".

Con pec del 30/11/2022 acquisita al protocollo al n AOO 183 15348 del 07/12/2022 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari incaricato della verifica dei requisiti di accreditamento per n. 20 pl all'esito dell'accertamento effettuato comunicava "quest'Ufficio si determina per un definitivo giudizio favorevole d'esito di verifica ovvero di soddisfacimento delle singole evidenze per autorizzazione all'esercizio e sussistenza dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16/2019 per l'accreditamento istituzionale (Fase Plan) e della Sezione A del RR n. 3/2010 della Residenza Sanitaria Assistenziale di Mantenimento Anziani (ex art 66 del RR n. 4/2007) e per dettati n. 20 (venti) posti letto sita in Montesardo di Alessano denominata "RSSA Gaudium" ed ai sensi dell'art 24 della LR n. 9 del 2 maggio 2017 e smi".

A seguito dell'analisi della documentazione fornita dal Dipartimento di Prevenzione Asl Lecce, emergevano delle difformità, che rendevano necessaria una richiesta di integrazione documentale e di chiarimenti inviata al Dipartimento di prevenzione Asl Lecce con nota prot. n. AOO 183 n° 5797 del 11/04/2023.

A seguito della suddetta nota, con pec del 13/07/2023 acquisita al protocollo AOO 183 n° 10666 del 20/07/2023, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce inviava nota prot. 103872 del 12/07/2023, con allegata la scheda delle operazioni di verifica, comunicando: "l'esito positivo della verifica dei requisiti organizzativi di cui al R.R 4/2019 per 55 posti. il Responsabile Sanitario della RSA è il Dr. PALESE Eugenio nato ad (...) il 01/12/1949 ed ivi residente in via (...), laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di Parma il 07/11/1975, specializzato in Geriatria e Gerontologia presso l'Università degli studi di Parma in data 12/07/1978 ed in tisiologia e Malattie dell'apparato respiratorio presso l'Università degli studi di Messina in data 28/07/1983, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce da febbraio 1976 al n.2205".

A seguito dell'attività istruttoria svolta sulla documentazione trasmessa e a chiusura dell'istruttoria finalizzata alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento si rileva quanto segue:

 Nel verbale del Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce nella sezione dedicata alla verifica dei requisiti strutturali è emerso che la struttura è dotata di n. 9 stanze triple;

Il RR 4 del 2007 in riferimento alle RSSA per anziani di cui all'art. 66, prevedeva due tipologie di RSSA classificate in fascia alta o in fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera. In particolare, l'art. 66, sezione modulo abitativo, prevedeva: "RSSA di fascia media (seconda categoria): camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9, o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto, o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 18 per tre posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, anche esterno, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni 3 assistiti. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap." Il successivo regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 7, che ha modificato l'originario R.R. n.4/2007, con l'art. 4 ha eliminato l'intero capoverso relativo alle RSSA di fascia media innanzi riportato. Pertanto, dalla modifica introdotta dal R.R. n.7/2010, l'unico riferimento alle RSSA di fascia media era nella parte introduttiva dell'art. 66 che prevedeva: "Le RSSA sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera." Il successivo regolamento regionale 7 aprile 2015, n. 11, che ha nuovamente modificato il R.R. n.4/2007, con l'art. 31 ha soppresso dall'originario art. 66 del reg. reg. 4/07: la frase "Le RSSA sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera."; al paragrafo "Modulo abitativo" le parole "RSSA di fascia alta (prima categoria)". Se ne deduce che il legislatore regionale dall'entrata in vigore del regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 7 ha inteso eliminare la previsione di poter autorizzare al funzionamento le RSSA anziani come fascia media, mantenendo la fascia media alle strutture che a quella data fossero già state destinatarie di provvedimenti autorizzativi in via definitiva di tale natura. In aggiunta, il legislatore regionale dall'entrata in vigore del regolamento regionale 7 aprile 2015, n. 11 ha inteso sopprimere definitivamente le RSSA in fascia media, per cui, le stesse dovevano essere obbligatoriamente riclassificate tenuto conto dei requisiti del R.R. 4/2007, come modificato dai successivi R.R. n. 19/2008, n. 7/2010 e n. 11/2015, che prevedeva una sola tipologia di struttura ( ex RSSA anziani di fascia alta).

Ai sensi dell'art 12.3 del RR 4 del 2019 "1. Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza, si adeguano ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento: entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici; entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici. In deroga al precedente punto b), le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa." Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b). Posto che non è ammissibile che la struttura abbia stanze a 3 posti letto è necessario provvedere alla provvisoria riduzione dei posti in autorizzazione per 9 pl corrispondenti alle stanze triple presenti nell'immobile concedendo al titolare un termine per scegliere se adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dalla nuova normativa entro tre anni dalla verifica del Dipartimento ovvero accettare tale riduzione in via definitiva;

- 2. Quanto alla stanza n. 18 si rileva che la stessa oltre ad essere dotata di 3 pl è sottoposta a sequestro e quindi non è stata verifica dal Dipartimento di Prevenzione che ha dichiarato che la "struttura possiede una capacità ricettiva di 52 pl con riserva di verificare i requisiti della stanza 18 che a tutt'oggi risulta sottoposta a sequestro penale dall'autorità giudiziaria";
- 3. In ultimo quanto ai requisiti organizzativi dalla documentazione integrativa inviata si rileva la presenza di un contratto relativo ad un OSS scaduto in data 13/07/2023 ed il superamento del limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario della struttura.

Considerato, altresì, che:

- L'art 12 comma 8 stabilisce infatti che "8. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per le strutture private monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali";
- In riferimento alla predetta comunicazione si rappresenta che il Medico a cui è stata affidata la Responsabilità della struttura non ha i requisiti previsti dall'art 12 comma 8 avendo superato i 70 anni di età.
- con nota Circolare prot. AOO\_183/3078 del 06/02/2023 sono stati forniti chiarimenti sull'interpretazione della normativa regionale relativa ai limiti di età del responsabile sanitario ex art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., stabilendo che "che i titolari delle strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate che avessero interpretato diversamente la normativa regionale e che, nelle more dei chiarimenti forniti con la presente nota-circolare, si fossero dotate e/o avessero mantenuto un responsabile sanitario che non rispetti i suddetti limiti di età, sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di legge entro il 30/04/2023"
- al fine di garantire una più approfondita analisi sul tema, è stato trasmesso all'Ufficio competente del Ministero della Salute un quesito afferente l'applicazione della disposizione di cui al vigente art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alla cornice normativa nazionale ed alla possibilità di estendere o meno la deroga sul limite di età del responsabile sanitario, altresì, alle strutture private operanti in regime di accreditamento con il S.S.R.;
- nelle more del riscontro del Ministero al quesito di cui sopra, con Circolare n. 4397 del 09/03/2023 si è stabilito che il termine del 30/04/2023 stabilito per adeguarsi alle prescrizioni di legge (di cui alla prefata nota Circolare prot. AOO\_183/3078 del 06/02/2023) è prorogato al 30/09/2023 e che "a. nel caso che il Ministero confermi che la deroga in tema di limiti di età del responsabile sanitario può essere riferita esclusivamente alla strutture non accreditate, le strutture accreditate nelle quali il responsabile sanitario superi il limite di età massimo previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN sono tenute ad adeguarsi, procedendo alla sostituzione del Responsabile Sanitario, entro il predetto termine del 30/09/2023; b. i provvedimenti regionali di accreditamento non ancora adottati dalla scrivente Sezione, relativi a strutture per le quali si rilevi il possesso degli altri requisiti di accreditamento ma il responsabile sanitario supera il suddetto limite di età, saranno adottati con la precisazione che, nel caso che il Ministero confermi che la deroga in tema di limiti di età del responsabile sanitario può essere riferita esclusivamente alla strutture non accreditate, la struttura destinataria del provvedimento di accreditamento dovrà adeguarsi, procedendo alla sostituzione del Responsabile Sanitario, entro il predetto termine del 30/09/2023 o nel diverso termine eventualmente stabilito nel provvedimento medesimo."

# VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

**la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 **e l'accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii

Titolare: G.A.U.D.I.U.M Ditta Individuale (P.Iva 03550520757)

Rappresentante legale: Cavalera Maria Luisa Attività: Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019

**Sede operativa:** Piazza Castello n. 9 in Montesardo (Frazione di Alessano)

Denominazione: "Rssa Gaudium"

N. posti autorizzati in via provvisoria: 44 pl pari a 55 pl complessivamente presenti nella struttura meno i 3 pl

presenti nella camera n. 18 sottoposta a sequestro e gli 8 pl residui presenti nelle camere triple

N. posti accreditati: 20 CCNL: AIOP RSA

**Responsabile sanitario**: Dott. Palese Eugenio nato a (...) il 01/12/1949, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Parma, Specialista in Gerontologia e Geriatria, iscritto all'Albo dei Medici e Chirurghi della Provincia di Lecce dal 17.02.76, al numero di matricola 2205.

- Assegnare un termine massimo di 30 giorni dalla notifica del presente atto al legale rappresentante della G.A.U.D.I.U.M Ditta Individuale entro il quale dovrà comunicare mediante trasmissione di specifica dichiarazione al seguente indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it
- A. se intende adeguarsi ai requisiti strutturali previsti dal RR 4 del 2019 entro e non oltre tre anni dalla verifica del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce (ovvero a far data dal 06/09/2022) comunicando all'esito dei lavori e comunque non oltre il predetto termine la conclusione degli stessi al fine di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della ASL Le ad effettuare nuovo sopralluogo;
- B. ovvero se intende rinunciare in via definitiva ai 9 posti presenti nelle camere triple;
- disporre che il legale rappresentante di G.A.U.D.I.U.M Ditta Individuale in entrambi i casi di cui alle predette lettere a. e b. dovrà necessariamente dimettere gli assistiti che eventualmente occupano i posti letto delle camere a 3 p.l.;
- Prendere atto della riserva espressa dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce in merito alla impossibilità di verificare i requisiti della stanza 18 che a tutt'oggi risulta sottoposta a sequestro penale dall'autorità giudiziaria e rinviare a successivo provvedimento ogni valutazione in merito al possibile ampliamento di n. 2 pl ulteriori il numero dei posti autorizzati;

#### Con la PRESCRIZIONE che il legale rappresentante della G.A.U.D.I.U.M Ditta Individuale dovrà:

- Entro e non oltre 30 giorni dalla presente trasmetta il contratto a tempo determinato relativo alla figura dell'OSS scaduto;
- 2. entro e non oltre il 30/09/2023, fatte salve diverse indicazioni che fornirà il Ministero di cui sarà data opportuna pubblicità, individuare un altro Medico a cui affidare la Responsabilità sanitaria inviando alla Regione documentazione attestante i titoli accademici e la relativa iscrizione all'Albo, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed

incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 nonché (ove prevista) la comunicazione da parte dello stesso resa ai sensi l'art. 1, comma 536, della L. n.145/2018.

- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti il quale (Dipartimento di Prevenzione) comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;
- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli
  atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento
  alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di
  Prevenzione della Asl di riferimento.

#### E con la precisazione che

il presente provvedimento viene rilasciato sulla base del possesso, al momento della verifica effettuata dai Dipartimenti incaricati, dei requisiti dichiarati ed accertati, ed esula da ogni valutazione in merito ad eventuali responsabilità diverse da quelle rientranti nella competenza di questo Ufficio e che sono in capo ad altri Organi.

Pertanto qualora successivamente al suo rilascio dovessero emergere circostanze, elementi, addebiti a carico del legale rappresentante tali da configurare la fattispecie di "gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini" si provvederà alla revoca immediata dello stesso.

#### Con l'ulteriore precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della G.A.U.D.I.U.M Ditta Individuale è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della G.A.U.D.I.U.M Ditta Individuale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.";
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge

dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante".

- Al legale rappresentante della G.A.U.D.I.U.M Ditta Individuale gaudium@pec.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Ba dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- al Direttore Generale della ASL Lecce direzione.generale@pec.asl.lecce.it
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL Lecce area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

#### Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f. il presente atto, composto da n.16 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto informa integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

## Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 agosto 2023, n. 251

MEDIASAN SRL (P. IVA 04803400722)\_Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi , CON PRESCRIZIONE, per un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 di titolarità della Mediasan srl denominato "Mediasan" con dotazione di 30 posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 30 posti ai fini dell'accreditamento ubicato in Triggiano (BA) alla Via Dante angolo Masaccio n. 199.

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Stategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

- La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)", stabilisce:
- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:
- "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.
- 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.
- 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per

le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

- 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.
- 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.
- 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"
- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:
- "1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)
- 2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.
- 3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.
- 4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento

dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'articolo 29, comma 9, che:

"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico- sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili." (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 4/2007. Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

## -all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio) che:

- "3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:
- a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;
- b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;
- c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio."

# -art 10 commi 6 e 7 (Fabbisogno per l'accreditamento), che:

- "6. Nell'ambito del fabbisogno di Centro diurno disabili di cui al comma 1 rientrano:
- a) i posti di Centro diurno socioeducativo e riabilitativo ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento e contrattualizzati con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti contrattualizzati e tenuto conto del tasso di occupazione dei posti contrattualizzati;
- b) i posti di Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui alla preintesa approvata con DGR n. 330/2018.
- 7. La restante quota di posti disponibili di Centro diurno su base provinciale, e non oggetto del processo di riconversione di cui al precedente comma 6, ovvero la restante quota di posti disponibili di Centro diurno per disabili riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera b), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:
- a) il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. Gli stessi saranno distribuiti, nel limite massimo di un nucleo da n. 30 posti, ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al

fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente, e sono assegnati ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite di un nucleo da n. 30 posti, con il seguente ordine di preferenza:

- 1. Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non contrattualizzato;
- 2. Centro diurno ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già contrattualizzata."

#### - all'art 12.1 lett B (Disposizioni Transitorie), che:

"b) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti di Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 6 e 7 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti di Centro diurno disabili ancora disponibili e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1. "

- <u>all'art. 12.5 (norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 r.r. 4/2007 e smi contrattualizzati con le aa.ss.</u> <u>II) che:</u>
  - 1. "I Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui al comma 6 dell'art. 10 devono convertire i posti nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni dello stesso comma 6, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.
  - 2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscriversi con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).
  - 3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di conversione.
  - 4. L'istanza dovrà contenere in autocertificazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.
  - 5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:
    - a. entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
    - b. entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

I Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente

Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.

- 7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett.a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.
- 8. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, i Centri diurni ex art. 60 R.R. 4/2007 e smi manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data e le relative quote di compartecipazione.
- 9. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di riconversione di cui al presente articolo 12.5, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative ai Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili."

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto "R.R. n.5/2019-art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4- Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento-APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5." la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva altresì:

In merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento:

#### "PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- il termine previsto l'art. 12.6 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;
- con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono

presentare relativa istanza;

Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti ai fini dell'accreditamento,

ne consegue che i Centri diurni exart. 60 interessati alla distribuzione dei predetti posti, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 30 posti utilizzando il modello di domanda AUT – ACC – 2."

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

- "1. R.R. N. 3/2010 SEZIONE A REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per disabili di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019
- 2. R.R. 4/2007 e s.m.i. REQUISITI STRUTTURALI art. 36 requisiti comuni alle strutture art. 60 requisiti strutturali
- 3. R.R. 5/2019 ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI DISABILI
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili
- 4. R.R. 5/2019 ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili;
- 5. R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"

Le strutture di cui al presente paragrafo, limitatamente ai posti letto per cui concorrono ai fini dell'accreditamento devono possedere i seguenti requisiti di accreditamento: L'art. 2, ai commi 2 e 4 del R.R. n. 16/2019 prevede:

- "2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei sequenti tempi e modi:
- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";
- b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";
- c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte). Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.

.....

3. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.. 5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca- decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge."

Con Determinazione Dirigenziale n. 610 del 06/12/2010 veniva autorizzata al funzionamento dal Responsabile del Settore Socio - Culturale del comune di Triggiano (BA) il Centro diurno socio-educativo e riabilitativo (ex art. 60 Reg. R. n.4/2007) denominato "Mediasan" con capacità ricettiva di 30 utenti, di titolarità della Società Mediasan SRL avente sede legale e amministrativa in Via Amendola n. 130, Comune di Bari (Ba).

In data 24/01/2020 in ottemperanza alle previsioni di cui all'art 10.6 e 12.5 del RR 5 del 2019 il legale

rappresentante della MEDIASAN SRL sottoscriveva preintesa con la Regione Puglia accettando il seguente piano di conversione oggetto delle preintesa:

- Conversione di 30 posti di centro diurno disabili ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- Conversione di 25 posti di centro diurno disabili ai fini dell'accreditamento così come da tasso di occupazione pubblicato con la DGR n. 2154/2019.

Con pec del 30/01/2020 la Mediasan presentava, in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 5 del 2019 e alla DGR 2154 del 2019, istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento allegando la documentazione prevista dalla procedura.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" la Regione assegnava in via provvisoria alla "Mediasan", 30 posti concedibili ai fini della conferma dell'autorizzazione e 30 posti letto concedibili ai fini dell'accreditamento (25 come da preintesa e 5 posti ulteriori).

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "2. Aseguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento".

Con successiva DGR 1409 del 12 agosto 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni" la Regione confermava alla "Mediasan" l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dalla Mediasan ai sensi delle DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce (giusta nota di incarico prot. n. AOO 183\_4175 del 10/03/2021).

Con pec del 13/06/2022, acquisita al protocollo al n. AOO 183 n. 8899 del 14/06/2023, il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce, incaricato delle verifiche di accreditamento, attestava che " (...) la verifica dei requisiti della fase di Plan ai fini dell'accreditamento si è conclusa con **ESITO FAVOREVOLE** nei confronti della struttura di seguito indicata: Centro diurno den. "Mediasan": sede di Triggiano – Via Dante ang. Masaccio, n. 199. Ricettività: per n. 30 posti autorizzati all'esercizio: n. 30 posti da accreditare. Responsabile Sanitario: dott.ssa Genco Adele, nata a (...) il 13/02/1973, iscritta all'Ordine dei Medici della Prov. Di Bari al n. 11605, specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione".

Con pec del 14/07/2022, acquisita al protocollo Regione Puglia al n. AOO 183 n. 9171 del 14/07/2022, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inviava nota prot. 91909/2022, con allegata la scheda delle operazioni di verifica, comunicando che: "effettuate le verifiche di sopralluogo, si esprime PARERE FAVOREVOLE al rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro Diurno disabili R.R. n. 5/2019 per n°30 posti denominato "MEDIASAN", sito in Triggiano alla via Dante angolo Masaccio n. 199, che possiede i requisiti strutturali generali, i requisiti strutturali e organizzativi minimi e specifici per l'autorizzazione all'esercizio previsti dal R.R. n°5/2019." Inoltre il dipartimento comunicava che: "Il Responsabile Sanitario della struttura è la Dott.ssa GENCO ADELE nata a (...) il 13/02/1973, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università Aldo Moro di Bari il 18/04/1998, specializzata in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l'Università Aldo Moro di Bari il 16/10/2002, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n.11605 dal 15/05/1999."

Dall'istruttoria in essere è emerso che il contratto a tempo determinato di un dipendente con la qualifica OSS è scaduto e il rapporto libero professionale con l'assistente sociale è terminato.

Con circolare n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione al punto 6 dettava "Precisazioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle "prescrizioni di obbligo" stabilendo che "Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative.

Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. "prescrizioni di obblighi" nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se "queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso". Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti solo qualora la prescrizione attenga a profili "marginali".

A titolo esemplificativo:

- 1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;
- la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).

In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive:

"di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia;

di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accreditamento istituzionale)".

# VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

# ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

# IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

• Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

 Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

rilasciare, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8
 co 3 e l'accreditamento ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

**Titolare:** Mediasan srl (p. iva 04803400722) **Legale Rappresentante:** Guaricci Nadir Giuseppe **Attività:** Centro diurno disabili RR 5 del 2019

Sede operativa: Via Dante angolo Masaccio n. 199 – Triggiano (BA)

**Denominazione**: Mediasan **N. posti autorizzati**: n. 30 **N. posti accreditati**: n. 30

**CCNL:** \*\*\*\*

Responsabile sanitario: Dott.ssa GENCO ADELE nata a (...) il 13/02/1973, laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università Aldo Moro di Bari il 18/04/1998, specializzata in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l'Università Aldo Moro di Bari il 16/10/2002, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n.11605 dal 15/05/1999.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Mediasan srl entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl BA, di trasmettere:

- la dichiarazione in merito all' "assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento";
- la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs 8 aprile 2013 n.39
- copia dei contratti aggiornati del personale a tempo determinato.
- copia aggiornata del contratto con l'assistente sociale.
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle
  prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti il quale (Dipartimento di Prevenzione) ne valuterà la
  congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del
  definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n.
  5/2019 per Centro diurno disabili e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;
- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

## con la PRECISAZIONE che:

I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Mediasan srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della

- variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della Mediasan srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 6.2 del R.R. n. 5/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.";
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII.ai sensi dell'art. 26, comma 1 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante".

# di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Mediasan srl (mediasan@pec.cgn.it);
- Al Direttore generale della ASL Bari (direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Bari (servsociosanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce (dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari (dipartimento.prevenzione@asl.bari.it)
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

## Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f. il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in originale;

viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

# Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 agosto 2023, n. 252

Community Care s.r.l. - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. e rilascio dell'accreditamento, ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., del R.R. n. 4/2019 e della DGR 2153/2019, CON PRESCRIZIONE alla RSA non autosufficienti con dotazione di 72 p.l. ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 59 pl ai fini dell'accreditamento sita in Canosa di Puglia alla S. Lucia n.29/C denominata "S. Giuseppe".

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

# Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Stategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o sociosanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o
al comune.2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo
attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i
titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di
notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.3.
Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di
cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività
di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza
territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione

all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5.

La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'art 24 commi 1, 3 e 4(Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: "1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale istituzionale.3. competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale. 4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."
- all'articolo 29, comma 9, che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente

della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti" ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede

## -all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), che:

"3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici qià autorizzati all'esercizio o qià previsti in atti di programmazione sanitaria regionale; b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio; c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.; d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa "Casa della Divina provvidenza"; e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; q) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento";

# - all'art. 10 (Fabbisogno per l'accreditamento) che

- <u>comma 1</u> determina il fabbisogno di posti letto anziani/demenze ai fini dell'accreditamento e stabilisce anche quali siano le strutture ed i relativi posti letto che rientrano nel predetto fabbisogno;
- comma 3 stabilisce che:
- "3. Nell'ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano:
- a) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R.
- n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento; d) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati;
- e) i posti letto di RSA pubblici e di RSSA pubblici previsti in atti di programmazione regionale;

f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di Aziende Pubbliche per i servizi alla persona (ASP) ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 67/2017";

- comma 4 prevede le modalità di assegnazione dei posti letto di RSA estensiva anziani (350 pl) e di RSA estensiva demenze (350 pl) in accreditamento secondo i seguenti criteri:
- "4. I posti letto, di cui al fabbisogno del comma 1 del presente articolo, di RSA estensiva nuclei di prestazioni estensive per anziani e nuclei di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza sono così distribuiti:
- a) il 50% dei posti letto sono attribuiti alle RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento mediante riconversione del corrispondente numero di posti già autorizzati ed accreditati, ai sensi del successivo art.12;
- b) il 50% dei posti letto sono attribuiti alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento mediante riconversione del corrispondente numero di posti già autorizzati al funzionamento, ai sensi del successivo art.12."
- all'art. 12.2 indica le procedure di conversione dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007:
- "1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.
- 2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscriversi con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).
- 3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.
- 4. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.
- 5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:
- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici."
- In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa."

Ai sensi del precedente art. 12.2 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti:

- 1) R.R. N. 3/2010 SEZIONE A REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019
- 2) PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. REQUISITI STRUTTURALI
- art. 36 requisiti comuni alle strutture
- art. 66 requisiti strutturali

## 2.1) PER LE RSA EX R.R. N. 3/2005

R.R. 3/2005 SEZIONE D.05. - REQUISITI STRUTTURALI che fa espresso rinvio al R.R. n. 8/2002

- 3) R.R. 4/2019 ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA
  - 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
  - 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA
- 4) R.R. 4/2019 ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
  - 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
  - 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
  - 7.3.1 Requisiti specifici organizzativi per RSA estensiva nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo A per persone anziane
  - 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA estensiva nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo B per persone affette da demenza
  - 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
  - 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza
- 5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"

Il RR 16 del 2019 all'art. 2, commi 2 e 4 prevede:

- "2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:
- a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";
- b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";
- c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. (omissis) 4. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.. 5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge"

Con Determinazione n.377 del 29.03.2017, il Comune di Canosa determinava di aggiornare l'autorizzazione al funzionamento, rilasciata dal Dirigente del III SUAP- Urbanistica, Edilizia, Agricoltura e Attività produttive, Sport, per la RSSA ex art. 66 RR n. 4/2007 S.Giuseppe di n.72 posti letto alla Community Care srl.

La predetta struttura veniva iscritta nel Registro Regionale con Determinazione n.643 del 21.09.2010.

La Community Care srl, titolare e gestore della RSSA ex art. 66 RR n. 4/2007 S.Giuseppe di Canosa, in data 30.01.2020 sottoscriveva preintesa relativa alla conversione della ex RSSA San Giuseppe in RSA di cui al R.R. 4/2019.

In data 30/01/2020, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art 12.2 del RR 4 del 2019 e della DGR 2153 del 2019, il legale rappresentante della società Community Care sottoscriveva, per accettazione, il seguente piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

- a. conversione di n. 72 posti letto di Rsa per soggetti non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio così distinti: in n.4 p.l. di Rsa estensiva anziani tipo A + 4 p.l. di Rsa di estensiva demenze tipo B + 64 p.l. mantenimento anziani- tipo A;
- b. conversione di n. 59 p.l. di di Rsa per soggetti non autosufficienti ai fini dell'accreditamento così distinti: in n.4 p.l. di Rsa estensiva anziani- tipo A + 4 p.l. di Rsa di mantenimento demenze tipo B + 51 p.l. mantenimento anziani (n.59 p.l. contrattualizzati)

Con pec del 05.02.2020, la società Community Care srl facendo seguito alla sottoscrizione delle preintese ed in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019 presentava istanza congiunta per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento.

A seguito dell'emergenza COVID-19 decretata con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 si sviluppava un focolaio epidemico all'interno della RSA S. Giuseppe.

A seguito di tale circostanza e all'esito di approfondito procedimento istruttorio la Regione con Determinazione n. 118 del 21.05.2020 ad oggetto "RSSA San Giuseppe di Canosa di Puglia- Avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e di chiusura della struttura ai sensi dell'art.14 della R.L. n.9/2017 e s.m.i.." provvedeva ad

- "1. avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con determinazione n. 377 del 29.03.2017 del Dirigente del III SUAP-Urbanistica, Edilizia. Agricoltura e Attività produttive, Sport alla Community Care srl, con sede in via Santa Lucia n.29/C e, contestualmente, di chiusura della struttura in quanto nella medesima RSSA sono state commesse gravi e reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini;
- 2. Di comunicare alla Community Care srl mediante notifica del presente atto l'avvio del procedimento di cui al punto 1. e di assegnare al medesimo il termine di 10 giorni dalla notifica per presentare controdeduzioni;
- 3. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. di sospendere l'attività della RSA anziani San Giuseppe in attesa che si concluda il procedimento di cui al punto 1;
- 4. Per l'effetto di quanto innanzi, di dichiarare sospesi i procedimenti relativi alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento richiesti per la ex RSA San Giuseppe in applicazione della intervenuta normativa regionale in tema di strutture sociosanitarie per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 e della DGR n. 2153/2019;
- 5. per l'effetto, di sospendere l'efficacia del verbale di preintesa sottoscritto in data 30/01/2020 tra la Community Care srl e il Dipartimento Promozione della Salute relativa alla conversione della ex RSSA San Giuseppe in RSA di cui al RR 4/2019"

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali", la Regione assegnava, in via provvisoria, alle strutture istanti i posti autorizzabili ed accreditabili nonché approvava il piano di conversione dei posti letto/posti a seguito della sottoscrizione delle preintese di cui all'art. 12 del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019 di cui all'allegato A.

Quanto alla società Community Care srl in ragione della Determina n. 118 del 21.05.2020 non veniva, assegnato alcun posto con la seguente motivazione "avvio procedimento di revoca".

Nella predetta deliberazione si stabiliva altresì che "2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento."

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni" la Regione confermava nei confronti della società Community Care srl quanto disposto con DGR 1006 del 2020.

Con successiva Determinazione n. 221 del 14.09.2020 ad oggetto "RSSA San Giuseppe di Canosa di Puglia (BAT) – Archiviazione del procedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e di chiusura della struttura avviato ai sensi dell'art. 14, comma 2 della LR n. 9/2017 e s.m.i.. Sospensione, ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2 della L. n. 241/90, dell'autorizzazione al funzionamento." la Regione ritenuto che:

- "-le criticità relative alle carenze di figure professionali ed alle condizioni cliniche degli utenti non autosufficienti, considerata la situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid19, non configurano la fattispecie delle "gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini", quale presupposto per le misure sanzionatorie della revoca dell'autorizzazione al funzionamento e di chiusura della struttura ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- in ogni caso, le predette criticità costituiscono gravi ragioni sia per quanto riguarda la tutela della sicurezza che per la qualità delle prestazioni sanitarie che giustificano e rendano necessaria, in via cautelare, la sospensione degli effetti del provvedimento di autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione n. 377 del 29.03.2017 del Dirigente del III SUAP-Urbanistica, Edilizia, Agricoltura e Attività produttive, Sport-Comune diCanosa di Puglia alla Community Care srl per la RSA anziani San Giuseppe con sede in via Santa Lucia n.29/C-Canosa di Puglia";

## stabiliva di

- archiviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione n. 377 del 29.03.2017 del Dirigente del III SUAP-Urbanistica, Edilizia, Agricoltura e Attività produttive, Sport-Comune di Canosa di Puglia alla Community Care srl per la RSA anziani S. Giuseppe con sede in via S. Lucia n.29/C a Canosa di Puglia e, contestualmente, di chiusura della struttura, procedimento avviato con Determina Dirigenziale n. 118 del 21.05.2020 della scrivente Sezione;
- nel contempo, di confermare, stante i presupposti di fatto evidenziati nelle relazioni dell'epoca, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge n. 241/90, l'applicazione della sospensione dell'attività dal momento in cui è stata comminata quale misura cautelare; tale sospensione sarà rimossa a seguito della verifica positiva del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui alla normativa vigente, dando atto che il percorso relativo alla conferma dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi del RR n. 4/2019 non si è ancora concluso;
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT di effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura in oggetto, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti strumentali, organizzativi e tecnologici previsti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio".

A seguito dell'archiviazione per procedimento di revoca, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL Bat e Foggia (giusta nota prot. n. AOO\_183\_6887 del 27.04.2021)

Con pec del 06.12.2021, acquisita la prot. di questa sezione al n. AOO\_183\_15972 del 06.12.2021, il Sisparea nord del Dipartimento di prevenzione Asl Foggia, in merito alla verifica dei requisiti di accreditamento successivamente al conferimento dell'incarico al predetto Dipartimento trasmetteva nota ad oggetto "Parere per rilascio dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 02.07.2017 n. 9 e s.m.i.,della RSA denominata San Giuseppe. Di proprietà della Società COMMUNITY CARE Srl, sita in Canosa di Puglia alla via Santa Lucia n.29"con cui comunicava"(...)

- Viste la nota prot. n. AOO\_183/6887 del 27.04.2021, del Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza a Persone in condizioni di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria- Servizio Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, con la quale si da mandato al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, ai sensi dell'art. 24 e 29 comma 9 della L. R. 02.05.2017 n.9 e smi. ad effettuare idoneo sopralluogo presso la RSA in oggetto indicato, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi e specifici, previsti dal Reg. Regionale 21.01.2019 n.4, dal Reg. Regionale 23.07.2019 n.16 per l'accreditamento istituzionale (Fase Plan) e della Sez. A del RR 3/2010 per n.4 posti letto RSA estensiva anziani, n.4 posti letto estensiva anziani oltre a 51 posti letto RSA mantenimento anziani.
- Effettuato apposito sopralluogo in data 19.10.2021 presso la struttura in oggetto, nel corso dei quali si è accertato che i locali risultano essere conformi a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata;
- Disaminata la documentazione acquisita e valutata le risultanze dei sopralluoghi effettuati presso la struttura in oggetto e verificate le griglie di autovalutazione limitatamente fase PLAN e al Manuale di Accreditamento per le Strutture dii Assistenza Territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B del Regolamento Regionale 23 luglio 2019 n. 16, si è accertato che la stessa, possiede i requisiti ulteriori organizzativi generali, strutturali e tecnologici generali e specifici previsti dal Reg. Regionale 13.01.2005 n.3 e s.m.i. (relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019) ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale alla RSA denominata SAN GIUSEPPE, in oggetto indicata, per n.4 posti letto RSA estensiva anziani, n. 4 posti letto estensiva anziani oltre a 51 posti letto RSA mantenimento anziani, a condizione che il Legale Rappresentante della struttura disponga la contrattualizzazione e la immissione in servizio del personale, secondo le esigenze del Reg. regionale 4/2019, prima del rilascio del provvedimento di accreditamento e dell'avvio della relativa attività
- Premesso che la Legge 145/2018 in relazione al Responsabile Sanitario dispone che "tutte le strutture sanitarie private siano tenute a dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto all'Albo dell'Ordine territorialmente competente per il luogo nel quale le strutture abbiano la loro sede operativa", si evidenzia che il Dott. Shahram GHIYASALDIN nato a Semnan (Iran) il 14.06.1964 e residente a (...), laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi A. Moro du Bari in data 14.11.2003 e specialista in Geratria è iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari al n.12810 dal 15.09.2004.
- Verificato che a tutt'oggi il Legale Rappresentante della Struttura non ha prodotto la documentazione riprovante 'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

I sottoscritti comunicano quanto sopra ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 02.07.2017 n.9 esmi., alla RSA denominata SAN GIUSEPPE, in oggetto indicata, per n.4 posti letto RSA estensiva anziani, n.4 posto letto estensiva demenze oltre a 51 posti letto RSA mantenimento anziani."

Unitamente al presente parere, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia inoltrava alla Regione le griglie di autovalutazione della fase Plan con la documentazione acquisita in sede di verifica.

Con pec del 22.04.2022, acquisite ai protocolli di questa Sezione al n. AOO\_183\_6459 del 27.04.2022, il SISP del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat trasmetteva nota prot. n.30585 del 22.04.2022, avente ad oggetto "Giudizio finale – Verifica dei requisiti generali, minimi e specifici per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n.9 del 02.05.2017 e s.m.i. – Conferimento incarico Regione Puglia Assessorato alla Salute Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria – prot. 6887 del 27.04.2021.", con cui il **Dipartimento di Prevenzione della Asl** 

**Bat** incaricato delle verifiche all'esito del sopralluogo e dell'acquisizione documentale, comunicava"(...) In occasione del sopralluogo effettuato presso la struttura è stata richiesta documentazione integrativa, trasmessa successivamente dal Legale Rappresentante. Tutto ciò premesso e precisato, a conclusione del procedimento:

- valutata la documentazione trasmessa dal Legale Rappresentante della struttura in data 18.03.2021 e 15.04.2022 ed acquisita agli atti di questo Ufficio;
- visto l'esito del sopralluogo effettuato in data 13.04.2022;
- verificata l'assenza di spazi in condivisione con l'attività di RSA NON AUTOSUFFICIENTE rispetto ad altre attività sanitarie/socio-sanitarie;

si esprime **GIUDIZIO FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, per la conferma dei requisiti generali. Minimi e specifici previsti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per una RSA NON AUTOSUFFICIENTI (R.R. 4/2019) per n.4 p.l. Estensiva tipo A, n.64 p.l. Mantenimento tipo A e n.4 p.l. Estensiva tipo B"

Unitamente al presente giudizio, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat inoltrava alla Regione la scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio compilata in ogni sua parte con la relativa documentazione acquisita in sede di verifica e detenuta in formato digitale presso lo stesso Dipartimento di Prevenzione, che ne cura la conservazione.

Dall'istruttoria effettuata sono emerse delle carenze organizzative per il personale infermieristico durante il turno notturno. Nella fattispecie, per la struttura di che trattasi la stessa dovrà integrare la seguente carenza di 31.6 ore/settimanali di unità infermieristica destinata a coprire il turno notturno, inoltre durante il turno notturno almeno n. 1 unità infermieristica dovrà essere in possesso di attestato di BLSD.

Infatti, il RR 4 del 2019 agli articoli art 5.3 e 7.3 stabilisce che:

"5.3 - Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, deve essere garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura. A tal riguardo si rimanda a quanto esplicitato sul punto nel paragrafo 7.3.3";

"7.3 - L'infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura. Il costo dell'infermiere professionale che garantisce il turno di notte nella struttura sarà compreso nei costi generali da calcolarsi ai fini della determinazione della tariffa. Per le strutture costituite da più nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi, per i nuclei successivi al primo il costo relativo all'infermiere viene convertito in maggiori ore di prestazioni assistenziali da parte di OSS da erogarsi nel corso delle 24 ore. Resta ferma la facoltà per la struttura di garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte per nucleo".

Pertanto le RSA, fermo restando la figura aggiuntiva di n. 1 infermiere di notte nella struttura possono optare per avere, quale figura aggiuntiva rispetto allo standard organizzativo riportato nelle tabelle dei requisiti organizzativi, in riferimento ad ogni nucleo da n. 20 pl ulteriore rispetto al primo, in alternativa o n. 1 infermiere (38 ore sett) o n. 1,1 OSS (42 ore sett).

Inoltre, sulla base della documentazione acquisita, non viene specificata la tipologia dei contratti (contratto lavoro a tempo determinato/contratto di lavoro a tempo indeterminato) del personale assunto ed il CCNL applicato dalla Community Care srl per la "RSA S.Giuseppe" è il CCNL Uneba.

Quanto al rapporto di assunzioni di Lavoratori a Tempo Determinato rispetto ai Lavoratori a Tempo Indeterminato la normativa regionale all'art. 14 comma 1 del R.R. 4 del 2019 stabilisce che:

"1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa regionale vigente in materia, ed in particolare alla L. R. 9/2017 e s.m.i., alla L.R. n. 53/2017 e s.m.i. e al Regolamento

Regionale n. 3/2005 e s.m.i. per la sezione A "Requisiti generali", ed alla normativa nazionale vigente in materia."

La Sezione A del R.R. n. 3/2005, che sul punto è stato oggetto di modifica e sostituzione con la sezione A del R.R. n. 3/2010 (Sezione A.01.03) prevede espressamente:

"In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito in termini numerici (equivalente a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente (le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo integrazione del fabbisogno ordinario del personale);per posizione funzionale; per qualifica; per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario; nel rispetto del principio di congruità, in relazione al volume, tipologia e complessità delle prestazioni erogate dalle strutture, secondo criteri specificati dalle normative regionali."

Inoltre, il personale previsto dall' art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019, sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, dovrà essere garantito in termini numerici (equivalente a tempo pieno) nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., del Codice Civile e dei CCNL del settore sociosanitario.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano alcune precisazioni in merito alle tipologie contrattuali ammesse:

- il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 1)
- i rapporti di collaborazione devono avere obbligatoriamente la forma scritta e devono prevedere espressamente il debito orario ed il luogo di lavoro. Le collaborazioni (contratto di lavoro autonomo) sono consentite soltanto se prestate nell'esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Gli Albi professionali delle professioni sanitarie, a seguito dell'emanazione della legge n. 3/2018, sono quelli istituiti con il Decreto Ministeriale 13 marzo 2018 all'interno degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordini TSRM PSTRP). I rapporti di collaborazione non sono previsti per la figura dell'Operatore Socio Sanitario in quanto per tale figura professionale non è previsto l'albo professionale (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., art. 2)
- Il numero complessivo dei contratti di lavoro a tempo determinato è quello previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., salvo diversa disposizione dei contratti collettivi.

Nella fattispecie il contratto collettivo utilizzato dalla struttura prevede che l'utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine <u>non possa complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato</u> e con contratto di apprendistato.

# VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.

lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

# ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

• confermare l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 e rilasciare l'accreditamento ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

**Titolare**: Community Care s.r.l.

Sede legale: via S. Lucia, 29/C- Canosa di Puglia

Denominazione: RSA S. Giuseppe

Sede operativa: via S. Lucia, 29/C- Canosa di Puglia

Posti letto oggetto di autorizzazione all'esercizio: n.72 p.l. di cui:

- n.4 p.l. ESTENSIVA TIPO A
  n.4 p.l. ESTENSIVA TIPO B
- n.64 p.l. MANTENIMENTO TIPO A

## Posti letto oggetto di accreditamento istituzionale:

n.59 p.l. di cui:

- n.4 p.l. ESTENSIVA TIPO A
- n.4 p.l. ESTENSIVA TIPO B
- n.51 p.l. MANTENIMENTO TIPO A

**CCNL**: UNEBA

**Responsabile Sanitario**: Dr. GHIYASALDIN SHAHRAM nato a (...) il 14.06.1964, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi "A. Moro" di Bari in data 14.11.2003, specializzato in GERIATRIA presso l'Università degli Studi "A. Moro" di Bari in data 26.11.2007, iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi di BARLETTA-ANDRIA-TRANI al n. 0000002415.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Community Care srl entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bt, a pena di inefficacia del medesimo:

 adegui lo standard organizzativo a quello previsto dal RR 4 del 2019 garantendo la copertura del turno notturno con almeno 1 infermiere in possesso di BLSD e integrando la carenza di 31.6 ore settimanali di unità infermieristica destinata a coprire il turno notturno;

- invii alla Regione copia dei contratti, precisando la tipologia si quest'ultimo, del personale.
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia entro i successivi 30 giorni che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.
- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

## Con la precisazione che

il presente provvedimento viene rilasciato sulla base del possesso, al momento della verifica effettuata dai Dipartimenti incaricati, dei requisiti dichiarati ed accertati, ed esula da ogni valutazione in merito ad eventuali responsabilità diverse da quelle rientranti nella competenza di questo Ufficio e che sono in capo ad altri Organi.

Pertanto qualora successivamente al suo rilascio dovessero emergere circostanze, elementi, addebiti a carico del legale rappresentante riconducibili ai fatti per i quali è stato dato avvio al procedimento previsto dall'art 14 della LR 9 del 2017 tali da configurare la fattispecie di "gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini" si provvederà alla revoca immediata dello stesso.

## E con le ulteriori precisazioni che

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Community Care s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante della Community Care s.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: "La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario".
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.";
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio

decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante".

# Di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante di Community Care s.r.l. (info@pec.communitycare.it);
- Al Direttore generale della ASL Bat (direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it);
- Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Bat (direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bat (dip.prevenzione@mailcert.aslbat.it);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia (dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it)

# Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f. il presente atto, composto da n. 18 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali Brindisi-Lecce-Taranto Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta Mauro Nicastro

# Atti e comunicazioni degli Enti Locali

#### COMUNE DI ISCHITELLA

Estratto decreto prot. n. 6295 del 10 luglio 2023 Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.

# ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

# ESTRATTO DI DECRETO OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE (art. 23, comma 5, d.P.R. 327/2001)

#### Premesso che:

- con Deliberazione n. 1865 del 14/10/2019 della Giunta Regionale veniva ammesso a finanziamento il progetto definitivo per la realizzazione della bretella di raccordo Cicchittola – Valloncello per l'intero importo di € 470.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1024 del 17/12/2019 della Regione Puglia, veniva impegnata la spesa per l'esecuzione del predetto intervento;
- l'atto Prot. n. 1050 del 01/02/2023 con cui è stata notificata la comunicazione dell'avvio del procedimento di esproprio e la misura delle indennità di espropriazione degli immobili occorrenti per detta opera, da corrispondere agli aventi diritto e deposito degli atti di dichiarazione di pubblica utilità alle Ditte proprietarie riportate nella Variante in Corso d'Opera;
- che con Determinazione del Responsabile Tecnico n. 58 del 03/03/2023 veniva approvata la perizia di Variante in Corso d'Opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 Lett. "C" del D. Lgs n. 50/2016 per la realizzazione della bretella di raccordo Cicchittola Valloncello per l'intero importo di € 470.000,00
- è necessario disporre l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione nonché la relativa immissione in possesso degli immobili afferenti i proprietari indicati nel piano particellare/ relazione d'esproprio allegato alla perizia di Variante riguardante i lavori di "Realizzazione della Bretella di Raccordo Cicchittola- Valloncello" nel Comune di Ischitella 1° Stralcio – Importo €. 470.000,00;

## Tutto ciò premesso,

## il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) del Comune di Ischitella (FG)

- per ogni effetto di legge, rende noto che il Comune di Ischitella (FG) con decreto Prot. n. 6295 del 10/07/2023 ha pronunciato a favore del predetto Comune, l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione degli immobili siti nel Comune di Ischitella (FG) di proprietà delle Ditte riportate nell'elenco allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante ed inscindibile, per un'indennità provvisoria totale di €. 21,19, occorrenti per la realizzazione dei lavori di "Realizzazione della Bretella di Raccordo Cicchittola- Valloncello" nel Comune di Ischitella 1° Stralcio.
- La notificazione del corrente decreto ai soggetti interessati sarà effettuata a cura del Comune di Ischitella con sede in Ischitella (FG), nella forma prevista per gli atti processuali civili.
- Il presente decreto verrà eseguito entro il termine di <u>tre mesi</u> dalla data della sua emanazione, con l'immissione in possesso e con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm.ii.
- Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità, possono proporre osservazioni e/o manifestare il loro assenso recandosi presso l'ufficio tecnico del Comune di Ischitella (FG).
- Ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii., il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- Il presente Decreto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642. e dai diritti catastali, ai sensi dell'art. 1 della Legge 21/11/1967 n. 1149.

Il Responsabile del procedimento (Geom. Bruno TOZZI)

N°	Generalità	Foglio	P.lla	Quota Parte	Indennità
27	1-SPERADDIO Adamo, nato a Ischitella (FG) il 07/12/1951, Cod.	14a	227	2/18	€. 2,35
	fisc. , residente in alla Via				
	, CAP. – .				
	2-SPERADDIO Angelo Raffaele nato a Ischitella (FG) il			2/18	€. 2,35
	03/06/1956, Cod. fisc. , residente in				
	alla , CAP. – ).				
	3-SPERADDIO Luciano Mario nato a Ischitella (FG) il			2/18	€. 2,35
	29/04/1966, Cod. fisc. , residente in				
	alla Via				
	4-SPERADDIO Maria nato a Ischitella (FG) il 19/05/1957, Cod.			3/18	€. 3,53
	fisc. residente in alla Via				
	, CAP. –				
				3/18	€. 3,53
	5-SPERADDIO Maria Lucia nato a Ischitella (FG) il 27/01/1947,				
	Cod. fisc. , residente in alla				
	Via , CAP. –				
				3/18	€. 3,53
	<b>6-SPERADDIO Matteo</b> nato a Ischitella (FG) il 13/05/1953, Cod.				
	fisc. , residente in alla				
	, CAP. –			3/18	€. 3,53
	7-SPERADDIO Matteo nato a Ischitella (FG) il 13/05/1953, Cod.			3/10	t. 3,33
	fisc. ', residente in alla Via				
	CAP. –				
	, 5.2.				
		TOTAL	E INDE	ENNITA'	€. 21,19

# Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi

## Concorsi

## ARTI - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE

"Luoghi Comuni" - Avviso n. 156 rivolto ad organizzazioni giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico "Ex Informa Giovani", Via Ruggero Bonghi, 13 - Trepuzzi (LE). AVVISO DI PROROGA TERMINE DI SCADENZA.

## AVVISO DI PROROGA TERMINE DI SCADENZA

Con il presente avviso si rende noto che il termine ultimo per la ricezione delle proposte relative all'Avviso n. 156 rivolto ad organizzazioni giovanili del Terzo Settore per la co-progettazione e la realizzazione di interventi di innovazione sociale all'interno dello spazio pubblico "Ex Informa Giovani", Via Ruggero Bonghi, 13 - Trepuzzi (LE), è prorogato alle ore 12:00 del giorno 5 ottobre 2023.

Il Direttore Amministrativo e RUP Dott. Francesco Addante

#### CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI

AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA DEI TERMINI DELL'AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI AI SENSI DELL'ART. 43 DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, DI N. 2 (DUE) ASSISTENTI IRRIGUI DA INQUADRARE, AGLI EFFETTI DEL PREDETTO CONTRATTO COLLETTIVO, NELL'AREA "B" PARAMETRO 127, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.

Con riferimento All'Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 43 del C.C.N.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, di n. 2 (due) Assistenti irrigui da inquadrare, agli effetti del predetto contratto collettivo, nell'Area "B" Parametro 127, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pubblicato sul BURP (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) n. 74 del 10/08/2023 nella sezione concorsi e, in pari data, sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi - www.bonificaugento.it – albo on line nella sezione "Avvisi", per il periodo 10/08/2023 – 30/08/2023, a rettifica di quanto disposto nello stesso Avviso Pubblico per effetto di mero errore materiale nella indicazione dell'indirizzo pec trasmissione domande di partecipazione, si apportano le seguenti modifiche:

# Art. 5 domanda di partecipazione

Il termine per il ricevimento della domanda di partecipazione e della documentazione

è prorogato alle ore 12:00 del giorno 20/09/2023.

modalità di trasmissione a mezzo P.E.C.: la domanda di partecipazione e la documentazione a corredo dovrà pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi:

bando.assistenti@cbuf.legalmail.it.

# Art. 18 Responsabile del Procedimento

Recapito telefonico del Responsabile del Procedimento: il numero cellulare Tel. 320/1808296, dalle ore 8,00 alle ore 13.30 dei giorni dal lunedì al venerdì.

# **ART. 19 - INFORMAZIONI**

Ogni informazione o chiarimento in merito alla presente procedura, dovrà essere formalizzato tramite comunicazione P.E.C. al seguente indirizzo: <u>bando.assistenti@cbuf.legalmail.it</u>.

Quant'altro stabilito nell'Avviso di Concorso pubblico resta fermo e invariato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO (Dott. Alfredo Borzillo)

#### **GAL ALTO SALENTO 2020**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 78 del 28 agosto 2023

Proroga dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 11/09/2023

Avviso Pubblico Azione 6 - "Innovazione sociale per il paesaggio"

Intervento 6.3 "Sostegno all'avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio"

Intervento 6.4 "Sostegno allo sviluppo del progetto d'impresa rivolto all'innovazione sociale"

#### **IL DIRETTORE**

#### PREMESSO che:

- con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 01/07/2021 è stato approvato l'Avviso Pubblico a valere sulla Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" Intervento 6.3 "Sostegno all'avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio" e Intervento 6.4 "Sostegno allo sviluppo del progetto di impresa rivolto all'innovazione sociale";
- il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 153 del 09/12/2021 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 <u>www.galaltosalento2020.it</u>, nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell'area LEADER Alto Salento;
- il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è fissato alla data del 28/02/22 per il rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN e al 04/03/22 per la presentazione al GAL delle DdS complete degli allegati in formato cartaceo;
- con Determinazione del Dir. n. 09 del 28/02/2022 sono stati prorogati termini per la presentazione delle DdS al 15/03/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 18/03/2022 e alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS sono pervenute al GAL n. 3 DdS;
- con Determinazione del Dir. n. 20 del 25/03/2022 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS, stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 03/05/2022 e fissando la seconda scadenza al 06/05/2022 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo e alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS è pervenuta al GAL n. 1 DdS che si aggiunge alle 3 DdS precedentemente pervenute con la prima scadenza del 20/07/2022;
- con Determinazione del Dir. n. 34 del 09/05/2022 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS, stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 10/06/2022 e fissando la seconda scadenza al 14/06/2022 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo e alla scadenza dei termini non è pervenuta al GAL alcuna DdS;
- con Determinazione del Dir. n. 46 del 13/06/2022 sono stati riaperti nuovamente i termini per la presentazione delle DdS stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 19/07/2022 e fissando la seconda scadenza per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo al 22/07/2022 e alla scadenza dei termini non risulta pervenuta al GAL alcuna DdS.
- con Determinazione del Dir. n. 57 del 19/07/2022 sono stati riaperti nuovamente i termini per la presentazione delle DdS stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 10/08/2022 e fissando la seconda scadenza per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo al 12/08/2022;
- con Determinazione del Dir. n. 68 del 12/08/2022 sono stati riaperti nuovamente i termini per la presentazione delle DdS stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 15/09/2022 e fissando la seconda scadenza per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo al 19/09/2022;
- con Determinazione del Dir. n. 103 del 08/11/2022 sono stati riaperti nuovamente i termini per la presentazione delle DdS stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 20/12/2022 e fissando la seconda scadenza per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo

al 23/12/2022.

- con Determinazione del Dir. n. 3 del 09/01/2023 sono stati riaperti nuovamente i termini per la presentazione delle DdS stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 31/03/2023 e fissando la seconda scadenza per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo al 04/04/2023;
- con Determinazione del Dir. n. 26 del 04/04/2023 sono stati riaperti nuovamente i termini per la presentazione delle DdS stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 29/05/2023 e fissando la seconda scadenza per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo al 01/06/2023;
- con Determinazione del Dir. n. 39 del 29/05/2023 sono stati riaperti nuovamente i termini per la presentazione delle DdS stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 22/06/2023 e fissando la seconda scadenza per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo al 26/06/2023;
- con Determinazione del Dir. n. 48 del 27/06/2023 sono stati riaperti nuovamente i termini per la presentazione delle DdS stabilendo quale termine finale di operatività del portale SIAN il giorno 28/07/2023 e fissando la seconda scadenza per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo al 01/08/2023.

#### PRESO ATTO che:

è pervenuta al GAL Alto Salento 2020 srl richiesta di proroga dei termini di scadenza da parte di un beneficiario al rilascio delle Domande di Sostegno (Prot. n. 1092/23 del 25/08/2023) motivate dalle delle difficoltà di inserimento delle DdS sul Portale SIAN.

**RAVVISATA** la necessità di garantire una più ampia partecipazione degli operatori all'avviso, con una adeguata presentazione della documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno, si accoglie la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle DdS relativamente all'Avviso 6.3-6.4, al fine di procedere alla validazione senza errori delle DdS.

**VISTA** l'urgenza e i tempi ristretti per procedere alla proroga dei termini di presentazione delle DdS a valere sull'Avviso pubblico in oggetto, si dispone che i termini della nuova scadenza al 11/09/2023.

Tutto ciò premesso e considerato

## **DETERMINA**

- per le motivazioni riportate in narrativa, di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno a valere sull'Azione 6 Intervento 6.3 "Sostegno all'avviamento di imprese (start up) che attuano prodotti o servizi di innovazione sociale connesse alla gestione attiva del paesaggio" e Intervento 6.4 "Sostegno allo sviluppo del progetto di impresa rivolto all'innovazione sociale" alle ore 23:59 del giorno 11/09/2023 quale termine finale di operatività del portale SIAN e di fissare la seconda scadenza periodica alle ore 13:00 del giorno 12/09/2023 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito del Gal Alto Salento 2020 S.r.l. <u>www.galaltosalento2020.it</u> nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell'Alto Salento.

Ostuni, 28/08/2023

Il Direttore del GAL Alto Salento 2020 Dr. Gianfranco Ciola

#### **GAL ALTO SALENTO 2020**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 79 del 28 agosto 2023

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno al 11/09/2023

Avviso Pubblico Azione 3 - "Qualificazione delle imprese del settore turistico dell'Alto Salento"

Intervento 3.1 "Pacchetto multimisura per l'avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile".

#### **IL DIRETTORE**

#### PREMESSO che:

- con verbale del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29/02/2020 è stato approvato l'Avviso Pubblico
  a valere sulla Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia"
  Int. 3.1 "Pacchetto multimisura per l'avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e
  sostenibile";
- con Verbale del CdA n. 58 del 28/08/21 è stata approvata la riapertura del bando con la procedura STOP-AND-GO del Bando Pubblico inerente all'intervento 3.1 "Pacchetto multimisura per l'avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile" destinando € 120.818,15 di cui:
  - a. € 40.272,71 per il Sotto intervento 6.2.3.1 "Aiuti all'avviamento" di attività imprenditoriali per attività extra-agricole;
  - b. € 80.545,43 per il Sotto intervento 6.4.3.1 "Sostegno agli investimenti" per la creazione e sviluppo di attività extra-agricole;
  - confermando quanto stabilito dall'avviso pubblico approvato con verbale del CdA n. 40 del 29/02/2020 e fissando il termine ultimo per la compilazione/stampa e rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN alla data del 06/10/2021 e come seconda scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS completa degli allegati in forma cartacea al giorno 11/10/2021;
- il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 02/09/2021 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 <u>www.galaltosalento2020.it</u>, nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell'area LEADER Alto Salento;
- con Determinazione del Dir. n. 24 del 06/10/2021 sono stati prorogati termini per la presentazione delle DdS al 15/10/2021 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica il giorno 20/10/2021;
- alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 20/10/2021 sono pervenute al GAL n. 2 Domande di Sostegno di cui una ammissibile a finanziamento con Determina dir. n. 34 del 29/11/2021;
- il CdA del GAL Alto Salento 2020 con Verbale n. 65 del 15/03/2022, ha deliberato la riapertura del bando intervento 3.1 "Pacchetto multimisura per l'avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile" (pubblicato sul BURP n. 34 del 24/03/2022) con risorse finanziarie disponibili, in termini di contributo pubblico, pari ad € 35.770,99 di cui:
  - € 11.923,66 per il Sotto intervento 6.2.3.1 "Aiuti all'avviamento" di attività imprenditoriali per attività extra-agricole;

fissando la scadenza del termine ultimo per la compilazione e rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN alle ore 23.59 del 29/04/2022 e al 05/05/2022 la scadenza del termine ultimo per la presentazione al GAL della DdS completa di allegati.

- La Delibera del CdA del GAL n. 65 del 15/03/2022, confermando quanto stabilito nell'Avviso pubblico approvato con verbale CdA n. 40 del 29/02/2020 (pubblicato sul BURP n. 61 del 30/04/2020) apportando delle modifiche ai paragrafi 8, 17, 21 e nell'allegato B limitatamente all'avvio ed alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale come sotto riportato:

- Paragrafo 8 punto 9 "...... L'attuazione del Piano Aziendale dovrà iniziare entro e non oltre 9 mesi (270 giorni) dalla data di concessione del sostegno e dovrà concludersi entro e non oltre 24 mesi (720 giorni) ..." sostituito con "... L'attuazione del Piano Aziendale dovrà iniziare entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di concessione del sostegno e dovrà concludersi entro e non oltre 12 mesi (365 giorni) ...".
- b. Paragrafo 17 e paragrafo 21 la frase "Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno" sostituita con "Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno".
- c. Nella dichiarazione d'impegni ed obblighi (allegato B) viene rettificato l'obbligo di avvio e conclusione dell'Attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale il punto "avviare l'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro e non oltre 9 mesi (270 giorni) dalla data di sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 24 mesi (720 giorni)" sostituito con "avviare l'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro e non oltre 3 mesi (90 giorni) dalla data di sottoscrizione della lettera di concessione del sostegno e concluderla entro e non oltre 12 mesi (365 giorni)".
- con Determina Dir. n. 30 del 02/05/2022 si riapriva il bando con termine di scadenza di presentazione delle DdS sul portale SIAN del 27/05/2022;
- con Determina Dir. n. 43 del 10/06/2022, si riapriva il bando con scadenza per la presentazione delle DdS sul portale SIAN del 12/07/2022;
- con Determina Dir. n. 54 del 12/07/2022, si riapriva il bando con scadenza per la presentazione delle DdS sul portale SIAN del 08/08/2022.
- con Determina Dir. n. 66 del 12/08/2022, si riapriva il bando con scadenza per la presentazione delle DdS sul portale SIAN del 08/08/2022.
- con Determina Dir. n. 101 del 12/08/2022, si riapriva il bando con scadenza per la presentazione delle DdS sul portale SIAN del 20/12/2022.
- con Determina Dir. n. 01 del 09/01/2023, si riapriva il bando con scadenza per la presentazione delle DdS sul portale SIAN del 31/03/2023.
- con Determina Dir. n. 24 del 04/04/2023, si riapriva il bando con scadenza per la presentazione delle DdS sul portale SIAN del 29/05/2023, fissando la seconda scadenza per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo al 01/06/2023;
- con Determina Dir. n. 40 del 29/05/2023, si prorogava il bando con scadenza per la presentazione delle DdS sul portale SIAN del 22/06/2023;
- con Determina Dir. n. 46 del 27/06/2023, si riapriva il bando con scadenza per la presentazione delle DdS sul portale SIAN del 28/07/2023 e seconda scadenza al 01/08/2023 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo.

# PRESO ATTO che:

è pervenuta al GAL Alto Salento 2020 srl richiesta di proroga dei termini di scadenza da parte di un beneficiario al rilascio delle Domande di Sostegno (Prot. n. 1092/23 del 25/08/2023) motivate dalle delle difficoltà di inserimento delle DdS sul Portale SIAN.

**RAVVISATA** la necessità di garantire una più ampia partecipazione degli operatori all'avviso, con una adeguata presentazione della documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno, si accoglie la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle DdS.

**VISTA** l'urgenza e i tempi ristretti per procedere alla proroga dei termini di presentazione delle DdS a valere sull'Avviso pubblico in oggetto, si dispone che i termini della nuova scadenza al 11/09/2023.

Tutto ciò premesso e considerato

## **DETERMINA**

- per le motivazioni riportate in narrativa, di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno a valere sull'Azione 3 Intervento 3.1 "Pacchetto multimisura per l'avvio e lo sviluppo di servizi a supporto del turismo lento e sostenibile" alle **ore 23:59 del giorno 11/09/2023** quale termine finale di operatività del portale SIAN e di fissare la seconda scadenza periodica alle **ore 13:00 del giorno 12/09/2023** per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito del Gal Alto Salento 2020 S.r.l <u>www.galaltosalento2020.it</u> nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell'Alto Salento.

Ostuni, 28/08/2023

Il Direttore del GAL Alto Salento 2020 Dr. Gianfranco Ciola

#### **GAL ALTO SALENTO 2020**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO n. 80 del 28 agosto 2023

Proroga dei termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 11/09/2023

Avviso Pubblico Azione 3 - "Qualificazione delle imprese del settore turistico dell'Alto Salento"

Intervento 3.2 "Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell'accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)".

#### **IL DIRETTORE**

#### PREMESSO che:

- con verbale del Consiglio di Amministrazione del 01/06/2021 è stato approvato la seconda edizione dell'Avviso Pubblico a valere sulla Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" Int. 3.2 "Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell'accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)";
- il predetto Avviso è stato regolarmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 21/10/2021 e sul sito del Gal Alto Salento 2020 <u>www.galaltosalento2020.it</u>, nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell'area LEADER Alto Salento;
- il termine di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno è stato fissato alla data del 17/12/21 per il rilascio delle Domande di Sostegno sul portale SIAN e all'22/12/21 per la presentazione al GAL delle DdS complete degli allegati in formato cartaceo;
- con Determinazione del Dir. n. 38 del 17/12/21 è stata prorogata la data di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno al 23/02/2022 quale termine di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza al giorno 28/02/2022 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta;
- con Determinazione del Dir. n. 08 del 23/02/2022 sono stati prorogati termini per la presentazione delle DdS al 28/02/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 04/03/2022;
- alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 04/03/2022 sono pervenute al GAL n. 12 Domande di Sostegno;
- con Determinazione del Dir. n. 21 del 05/04/2022 sono stati prorogati termini per la presentazione delle DdS al 18/05/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 23/05/2022 e alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 18/05/2022 sono pervenute al GAL n. 2 Domande di Sostegno;
- con Determinazione del Dir. n. 42 del 10/06/2022 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS al 12/07/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 15/07/2022 e alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 12/07/2022 non sono pervenute al GAL Domande di Sostegno;
- con Determinazione del Dir. n. 55 del 12/07/2022 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS al 08/08/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 12/08/2022 e alla scadenza dei termini per la presentazione delle DdS al 12/08/2022 è pervenuta al GAL n. 1 DdS;
- con Determinazione del Dir. n. 67 del 12/08/2022 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 18/08/2022) sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS al 15/09/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 19/09/2022.
- con Determinazione del Dir. n. 102 del 08/11/2022 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 123 del 10/11/2022) sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS al 20/12/2022 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 23/12/2022.

- con Determinazione del Dir. n. 2 del 09/01/2023 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 12/01/2023) sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS al 31/03/2023 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 04/04/2023;
- con Determinazione del Dir. n. 25 del 04/04/2023 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS al 29/05/2023 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 01/06/2023;
- con Determinazione del Dir. n. 38 del 29/05/2023 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 01/06/2023) sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS al 22/06/2023 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 26/06/2023.
- con Determinazione del Dir. n. 47 del 27/06/2023 sono stati riaperti i termini per la presentazione delle DdS al 28/07/2023 quale termine finale di operatività del portale SIAN, fissando la seconda scadenza periodica al giorno 01/08/2023.

#### PRESO ATTO che:

è pervenuta al GAL Alto Salento 2020 srl richiesta di proroga dei termini di scadenza da parte di un beneficiario al rilascio delle Domande di Sostegno (Prot. n. 1092/23 del 25/08/2023) motivate dalle delle difficoltà di inserimento delle DdS sul Portale SIAN.

**RAVVISATA** la necessità di garantire una più ampia partecipazione degli operatori all'avviso, con una adeguata presentazione della documentazione da allegare alla Domanda di Sostegno, si accoglie la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle DdS, al fine di procedere alla validazione senza errori dei fascicoli aziendali ed alla Redazione-Stampa e Rilascio delle DdS.

**VISTA** l'urgenza e i tempi ristretti per procedere alla proroga dei termini di presentazione delle DdS a valere sull'Avviso pubblico in oggetto, si dispone che i termini della nuova scadenza al 11/09/2023.

Tutto ciò premesso e considerato

## **DETERMINA**

- per le motivazioni riportate in narrativa, di fissare la nuova data di scadenza per la presentazione delle Domande di Sostegno a valere sull'Azione 3 Intervento 3.2 "Adeguamento degli standard di sostenibilità ambientale delle aziende operanti nel settore dell'accoglienza e fruizione turistica (piccola ricettività)" alle ore 23:59 del giorno 11/09/2023 quale termine finale di operatività del portale SIAN e di fissare la seconda scadenza periodica alle ore 13:00 del giorno 12/09/2023 per la presentazione al GAL della DdS in formato cartaceo corredata di tutta la documentazione richiesta;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito del Gal Alto Salento 2020 S.r.l <u>www.galaltosalento2020.it</u> nonché sugli Albi pretori dei Comuni dell'Alto Salento.

Ostuni, 28/08/2023

Il Direttore del GAL Alto Salento 2020 Dr. Gianfranco Ciola

#### GAL CAPO DI LEUCA

PSR Puglia 2014-2020- Misura 19- Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia" - PAL "Il Capo di Leuca e le Serre Salentine":

Bando pubblico Int 4.1 "Valorizzazione delle produzioni tipiche locali" - 9a scadenza;

Bando pubblico Int 4.2 "Servizi al turismo rurale" - 9a scadenza.

DETERMINA DEL RUP Prot.n. 1327/23 del 24 agosto 2023 DI PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO.

## Il Responsabile Unico del Procedimento

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;

**VISTE** le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020;

**VISTE** le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" adottate in Conferenza Stato-Regioni e integrate nelle sedute del 09/05/2019 e del 05/11/2020;

**VISTO** il Piano di Azione Locale del GAL Capo di Leuca scarl, approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 178 del 13 settembre 2017;

**VISTA** la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Capo di Leuca scarl sottoscritta in data 08novembre 2017 e trasmessa al GAL con prot. n. 019612 del 09 novembre 2017 registrata in data 11/01/2018 presso l'Ufficio Territoriale di Bari dell'Agenzia delle Entrate al n° 277;

**VISTO** il verbale del CdA del 29/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento 4.1 "Valorizzazione di produzioni tipiche locali" pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019;

**VISTO** il verbale del CdA del 02/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato modificato e integrato l'Allegato A "Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007 aggiungendo i codici ATECO: 10.85.09 - 23.70.10 - 47.29.90;

VISTO il verbale del CdA del 30/06/2022, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/07/2022, con il quale è stato

stabilito per l'intervento 4.1 che "Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi nel termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno";

**VISTO** il verbale del CdA del 22/06/2023 con il quale è stata deliberata la riapertura del Bando pubblico relativo all'Intervento 4.1 pubblicata sul BURP n. 64 del 06/07/2023;

**VISTO** il verbale del CdA del 29/05/2019 con il quale è stato approvato il Bando pubblico relativo all'Intervento 4.2 "Servizi al turismo locale" pubblicato sul BURP n. 61 del 06/06/2019;

**VISTO** il verbale del CdA del 02/07/2019, pubblicato sul BURP n. 84 del 25/07/2019, con il quale è stato modificato e integrato l'Allegato A "Elenco delle attività economiche ammissibili ATECO 2007 aggiungendo tutte le aziende agricole appartenenti alla sezione A divisioni 01 e 02 della classificazione ATECO per la realizzazione di attività e servizi turistici multifunzionali e i seguenti Codici ATECO 49.32.20, 50.10.00, 50.30.00, 77.21.02, 79.11.00, 79.12.00, 91.01.00, 93.11.30;

**VISTO** il verbale del CdA del 30/06/2022, pubblicato sul BURP n. 75 del 07/07/2022, con il quale è stato stabilito per l'intervento 4.2 che "Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi nel termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno";

**VISTO** il verbale del CdA del 22/06/2023 con il quale è stata deliberata la riapertura del Bando pubblico relativo all'Intervento 4.2 pubblicata sul BURP n. 64 del 06/07/2023;

VISTA la scadenza finale dei bandi pubblici int. 4.1 e 4.2 fissata per entrambi al 25/08/2023;

**CONSIDERATO** che sono pervenute richieste formali ed informali di proroga del termine finale per la presentazione delle domande di sostegno a valere sui bandi pubblici int. 4.1 e 4.2 a causa del malfunzionamento del portale SIAN protrattosi per diversi giorni, debitamente comprovato

**CONSIDERATO** la necessità di garantire la più ampia partecipazione ai bandi da parte degli attori locali in quanto l'attuale fascia di apertura dei bandi potrebbe essere l'ultima in vista dell'avvicinarsi della chiusura della programmazione corrente;

**CONSIDERATE** le motivazioni di cui ai punti precedenti e al fine di garantire una più ampia partecipazione ai bandi;

tutto quanto premesso, e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP

## **DETERMINA**

- di prorogare di n. 17 (diciassette) giorni la scadenza finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno a valere sui bandi pubblici:
  - o Int. 4.1 "Valorizzazione delle produzioni tipiche locali";
  - Int 4.2 "Servizi al turismo rurale";
  - e, pertanto, il **nuovo termine finale di scadenza è fissato al giorno 11 settembre 2023,** mentre il termine finale per l'invio dei modelli 1 2 da parte del tecnico incaricato per richiedere l'autorizzazione di accesso al portale SIAN e l'abilitazione alla presentazione della domanda di sostegno è fissato al quinto giorno antecedente la data di chiusura dell'operatività del portale SIAN;
- di pubblicare il presente provvedimento di proroga sul BURP e nel sito ufficiale del GAL www.galcapodileuca.it;
- di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del GAL CAPO DI LEUCA SCARL all'indirizzo <u>www.galcapodileuca.it</u> assume valore di notifica agli interessati.

Tricase, 24/08/2023

#### **GAL TERRA D'ARNEO**

Estratto verbale del CDA del 25 agosto 2023. PSR 2014/2020 - Misura 19 - S.S.L. "Parco della qualità rurale Terra d'Arneo" - Proroga Bando Pubblico Intervento 3.3 "Nuove rotte".

#### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di agosto alle ore 16.30 presso la sede sociale, sita in Via Mameli a Veglie, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale "Terra d'Arneo" S.c. a r. l., convocato per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- **1.** PAL "Parco della Qualità Rurale Terra d'Arneo" PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione delle Misure FEASR e P.O. FEAMP 2014/2020: Adempimenti varie Misure.
- 2. Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i Consiglieri: Durante Cosimo, Fanizzi Luigi, Leone Fernando e Parente Giovanni. Assenti giustificati: Rollo Carmelo.

Il Presidente Dott. Cosimo Durante dichiara valida la seduta, apre i lavori e chiama a fungere da segretario il Direttore del GAL, Dott. Giosuè Olla Atzeni.

Il Presidente introduce il primo argomento: 1) PAL "Parco della Qualità Rurale Terra d'Arneo" - PSR PUGLIA 2014/2020. Verifica stato di attuazione delle Misure FEASR e P.O. FEAMP 2014/2020: Adempimenti varie Misure.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio la proroga dei termini per l'accesso ai benefici relativi al Bando Pubblico Intervento 3.3 "Nuove rotte".

Il Presidente comunica ai presenti che con delibera del CdA del 26 maggio 2023 è stata approvata la riapertura del bando pubblico in argomento, pubblicato sul BURP n° 70 del 27/07/2023, stabilendo il termine ultimo per la presentazione delle DDS al giorno 26 agosto 2023. Nei giorni scorsi il GAL ha avuto verbalmente alcune richieste di proroga dei termini pervenute da alcuni soggetti interessati al bando pubblico, impegnati nella stagione estiva. Il Presidente propone ai Consiglieri di procedere con la proroga di 20 giorni dei termini per la presentazione di nuove DDS e cioè fino al giorno 15 settembre 2023 per garantire una maggiore partecipazione. Il Presidente:

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2023 con il quale è stato approvato il Bando Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative all'Intervento 3.3 "Nuove rotte";

VISTO il BURP n. 70 del 27/07/2023 sul quale è stato pubblicato il Bando Intervento 3.3 "Nuove rotte"; CONSIDERATO che, allo stato attuale, la scadenza prevista per la presentazione delle DDS è il 26 agosto 2023; CONSIDERATO che il GAL ritiene di poter accogliere le istanze di proroga presentate verbalmente dai diversi soggetti interessati al bando pubblico per garantire una maggiore partecipazione;

tutto ciò premesso, il Presidente propone:

- di prorogare di 20 giorni il termine previsto per la presentazione delle DDS relative all'Intervento 3.3 "Nuove rotte" stabilendo la scadenza al giorno 15 settembre 2023;

Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all'unanimità

## **DELIBERA**

- di <u>prorogare il termine</u> previsto per la presentazione delle DDS relative Intervento 3.3 "Nuove rotte" stabilendo il termine ultimo di invio delle domande di sostegno al giorno 15 settembre 2023;
- di dare mandato al Direttore dott. Giosuè Olla Atzeni affinché provveda all'espletamento di tutti gli adempimenti connessi col presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale

del GAL e copia dello stesso venga trasmesso per conoscenza all'ADG. .....omissis...

Alle ore 17.05, avendo esaurito gli argomenti all'Ordine del Giorno, la seduta viene sciolta.

Il SEGRETARIO Giosuè Olla Atzeni IL PRESIDENTE Cosimo Durante

#### ASP I.S.P.E. - ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "PSICOLOGO", AREA FUNZIONARI ED E.Q. (EX D1), CCNL FUNZIONI LOCALI - RIAPERTURA DEI TERMINI E MODIFICA DEL BANDO.

#### Il Direttore Generale dell'ASP I.S.P.E.

In attuazione del "Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2023" (adottato con Deliberazione C.S. n. 27/2023 e modificato con successiva delibera C.S. n. 41/2023) ed in esecuzione della propria determinazione n. 7 del 28.08.2023, con la pubblicazione del presente bando,

#### **RENDE NOTO**

- la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica per "Psicologo" indetta con determina del Direttore Amministrativo dell'ASP I.S.P.E. n. 63/2022 e resa nota con la pubblicazione in data 16.05.2022 del bando di selezione pubblica prot. n. 1100/2022;
- la modifica del bando di selezione pubblica prot. n. 1100/2022 come di seguito riportato (modifiche evidenziate in neretto), allo scopo di adeguarne il contenuto al nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal sopravvenuto CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 e al "Regolamento interno disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità per l'accesso al lavoro presso l'ASP I.S.P.E." come recentemente modificato con delibera C.S. n. 24/2023;

## **PRECISA**

- che restano valide le domande di partecipazione alla selezione pubblica già pervenute successivamente al 16 maggio 2022, data di pubblicazione del bando prot. I.S.P.E. n. 1102/2022, fatti salvi gli esiti del successivo esame preliminare delle domande medesime;
- che le modifiche apportate al bando non hanno carattere sostanziale e non incidono sulla *par* condicio dei candidati; esse, pertanto, si intendono note a tutti i partecipanti alla selezione con la pubblicazione del presente bando.

L'I.S.P.E. garantisce parità di trattamento sul lavoro e di opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006.

# Art. 1 – Oggetto della selezione

La presente selezione è finalizzata all'assunzione in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità di personale da inquadrare nel profilo professionale di "Psicologo", Area Funzionari ed Elevata Qualificazione del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019/2021 del 16.11.2022 (ex cat. "D", pos. ec. iniz. "D1" del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018).

Le mansioni ed i compiti dello Psicologo sono quelli previsti dall'Ordinamento professionale dell'ASP I.S.P.E. (Allegato 1 al "Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità per l'accesso al lavoro presso l'ASP I.S.P.E."1), dalla Legge n. 56 del 18.02.1989 recante "Ordinamento della professione di psicologo" e dalle eventuali ulteriori norme vigenti, da svolgere nel rispetto, tra l'altro, del relativo codice deontologico.

La sede di lavoro sarà presso le strutture residenziali e semi-residenziali gestite dall'Azienda, nell'ambito dei servizi dalla stessa erogati.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pubblicato sul sito internet aziendale www.ispelecce.it e consultabile nella sezione "Statuto e regolamenti".

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal CCNL di comparto (nuovo stipendio tabellare secondo il CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022: € 23.212,35 per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità) e dalla vigente normativa, oltre le eventuali indennità determinate in sede di contrattazione decentrata. Gli emolumenti erogati saranno assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali come per legge.

# Art. 2 - Modalità di svolgimento della selezione

La selezione si svolgerà per soli esami, in base alle procedure di seguito indicate, articolate attraverso le seguenti fasi:

- a) una prova preselettiva ai fini dell'ammissione alla successiva prova scritta, secondo la disciplina del successivo art. 9; prova preselettiva che l'I.S.P.E. si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati sia pari o superiore a quindici volte il numero dei posti da ricoprire;
- b) una prova scritta ed una prova pratica, secondo la disciplina del successivo art. 10, riservate ai candidati che avranno superato l'eventuale prova preselettiva di cui alla precedente lettera a);
- c) una prova orale, secondo la disciplina del successivo art. 10, riservata ai candidati che avranno superato entrambe le prove, scritta e pratica, di cui alla precedente lettera b), comprendente anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese e spagnolo.

## Art. 3 - Requisiti per l'ammissione alla selezione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti generali e specifici di seguito indicati. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti da tutti i candidati, compresi quelli che hanno già presentato domanda, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione e permanere sino al momento dell'assunzione in servizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro. La mancanza originaria o sopravvenuta di anche uno solo dei requisiti prescritti preclude l'assunzione in servizio e comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro.

# 3.1 - Requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In questo secondo caso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
  - a.1) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
  - a.2) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti dall'avviso di selezione;
  - a.3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
- c) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
- d) idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di infermiere; si precisa, inoltre, che, come previsto dagli artt. 5 e 9 del "Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità per l'accesso al lavoro presso l'ASP I.S.P.E.", per il profilo professionale di infermiere è richiesto di non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e/o di "privo della vista", in quanto comportanti inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie, per impossibilità di attendere alle medesime;
- e) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o che possano influire sull'idoneità morale e sull'attitudine ad espletare l'attività di impiego (l'I.S.P.E. valuta autonomamente e specificamente se i fatti rilevanti ai fini penali lo siano ugualmente ai fini dell'accesso all'impiego);
- f) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego pubblico per persistente insufficiente rendimento;
- g) possesso di patente di guida di categoria B;

- h) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile, se soggetti;
- i) non aver subito sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso da parte dell'Ordine professionale di appartenenza.

## 3.2 - Requisiti specifici:

- Laurea magistrale in psicologia ad indirizzo clinico o della salute (Classe di laurea LM-51 ex D.M. 270/04);
- Iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi;
- Specializzazione in psicoterapia conseguita, al termine di corso di durata almeno quadriennale, presso una scuola di specializzazione universitaria o istituto legalmente riconosciuto ai sensi del DPR n. 162/1982.

#### Art. 4 - Pubblicazione del bando

Il presente bando sarà pubblicato in forma integrale sul sito internet aziendale <u>www.ispelecce.it</u>, nella *homepage*, sezione *news* e sezione *bacheca*, e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione "Bandi di concorso".

L'indizione della presente procedura selettiva sarà, inoltre, resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

## Art. 5 - Domanda di ammissione

Per l'ammissione alla procedura di selezione i candidati devono presentare domanda in carta semplice, utilizzando il modulo allegato al presente bando (All. A).

Si precisa che sono esentati dalla presentazione di una nuova domanda i candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione al bando prot. I.S.P.E. n. 1100/2022. Si ribadisce, infatti, che restano valide le domande di partecipazione alla selezione pubblica già pervenute successivamente al 16 maggio 2022 (data di pubblicazione del suddetto bando), fatti salvi gli esiti del successivo esame preliminare delle domande medesime.

Si precisa, inoltre, che, qualora i candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione al bando prot. I.S.P.E. n. 1100/2022 presentino una nuova domanda a seguito della pubblicazione del presente bando, quest'ultima si considererà a tutti gli effetti sostitutiva della precedente, di cui non si terrà, pertanto, conto.

#### 5.1 - Contenuto della domanda

Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 455/2000, dovranno dichiarare quanto segue:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapiti;
- b) l'indicazione della presente procedura di selezione alla quale intendono partecipare: "Selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità di personale nel profilo professionale di "Psicologo", Area Funzionari ed E.Q. (ex "D1"), CCNL Funzioni Locali";
- c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso della cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea: in questo secondo caso, deve altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- d) di godere dei diritti civili e politici ed il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
- j) di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie di Psicologo ovvero, nel caso di persona con disabilità, la compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere;
- e) l'inesistenza di condanne penali passate in giudicato e di procedimenti penali in corso;
- f) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da un impiego pubblico per persistente insufficiente rendimento;
- g) il titolo di studio posseduto, l'anno e l'Università in cui è stato conseguito e la relativa votazione;
- h) gli estremi della specializzazione in psicoterapia posseduta, con indicazione dell'anno e della scuola di

specializzazione universitaria/istituto riconosciuto in cui è stata conseguita e della relativa votazione;

- i) l'iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi;
- j) di non aver subito sanzioni disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in corso da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
- k) l'indicazione degli eventuali titoli/stati che danno luogo, a parità di merito, a preferenza, come previsto dal successivo art. 11;
- I) per l'aspirante di sesso maschile, se soggetto, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- m) il possesso della patente di guida di categoria B;
- n) di avere piena conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente il contenuto del bando di selezione per cui concorre;
- o) di consentire espressamente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali ai fini della gestione della procedura selettiva di che trattasi e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Il candidato portatore di handicap deve fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove d'esame. In sostituzione degli ausili richiesti, l'I.S.P.E. si riserva di disporre l'affiancamento del candidato da parte di un tutor.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare se intende ricevere le comunicazioni previste dal bando inerenti la procedura a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a.r. ed indicare il relativo indirizzo o recapito.

Si precisa che nel caso in cui il candidato non eserciti alcuna opzione o le eserciti entrambe, ogni comunicazione sarà inviata, indifferentemente, all'indirizzo PEC o a quello di residenza risultanti dalla domanda o dai documenti allegati, con espresso esonero di responsabilità di I.S.P.E. per mancato recapito o ricezione. Si precisa, altresì, che:

- prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, l'Azienda provvederà ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione dai concorrenti risultati vincitori;
- fermo restando quanto previsto in termini di responsabilità penale, qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti e/o conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle stesse.

La domanda deve essere firmata dal candidato e corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

Unitamente alla domanda di partecipazione il candidato deve, inoltre, produrre:

- per i titoli di studio conseguiti all'estero, il provvedimento che riconosce la "equivalenza" o "equiparazione" degli stessi rispetto a quelli dell'ordinamento italiano richiesti dal bando, a pena di esclusione;
- ogni altro ulteriore documento richiesto dal presente bando;
- ogni altro ulteriore documento ritenuto utile dal candidato nel proprio interesse;
- l'elenco di tutti i documenti presentati, datato e sottoscritto dal concorrente.

L'elenco è redatto in carta semplice mentre i restanti documenti devono essere presentati in originale oppure in copia autenticata ovvero dichiarata conforme all'originale dal medesimo candidato ai sensi del DPR 445/2000.

Trovano applicazione le disposizioni di cui al DPR n. 445/2000 relativamente all'autocertificazione.

# 5.2 – Termine e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione (completa dei relativi documenti) dovrà pervenire **entro le ore 13 del quindicesimo giorno successivo** alla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet aziendale <u>www.ispelecce.it</u> (coincidente con la data del protocollo).

Pertanto, il termine ultimo per la presentazione della domanda e dei relativi documenti è quello del **12** settembre **2023**.

È ammessa la presentazione della domanda e dei documenti allegati esclusivamente con le seguenti modalità

#### alternative:

- a) invio in busta chiusa a mezzo del servizio postale con posta raccomandata con avviso di ricevimento. La busta dovrà essere indirizzata ad "ASP I.S.P.E., Via San Lazzaro n. 15, 73100 Lecce" e dovrà riportare l'indicazione del candidato (cognome, nome e indirizzo) e la seguente dicitura: "DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER PSICOLOGI".
  - Sarà considerata valida la domanda spedita entro il su indicato termine di scadenza del bando (a tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante) purché pervenuta entro e non oltre il decimo giorno naturale successivo al predetto termine.
- b) trasmissione con posta elettronica certificata, nel rispetto delle seguenti tassative modalità:
  - <u>invio</u>, <u>esclusivamente</u>, <u>dall'indirizzo PEC personale del candidato al seguente indirizzo PEC:</u> <u>ispelecce@pec.it</u>;
  - nell'oggetto della PEC deve essere indicata esclusivamente la seguente dicitura: "DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER PSICOLOGI";
  - la domanda e le altre dichiarazioni rese devono essere:
    - trasmesse in un unico file sottoscritto con firma digitale dal candidato;
       oppure
    - sottoscritte di pugno in originale dal candidato ed acquisite digitalmente (scansionate) in un unico file, esclusivamente in formato ".pdf" (non saranno considerati validi altri formati, tipo ".doc", etc.).

# Non è ammessa la consegna a mani.

Il mancato puntuale rispetto delle modalità innanzi indicate comporterà l'invalidità ed insanabilità della domanda con conseguente esclusione dalla selezione. In particolare, con riferimento alle domande (e relativa documentazione) trasmesse a mezzo PEC, si precisa che non saranno considerate valide quelle trasmesse da PEC non personale del candidato e/o in formato non ".pdf" o, comunque, modificabile, nonché quelle trasmesse con modalità non conformi a quelle ammesse dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale".

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o telematici o, comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

# Art. 6 – Cause di esclusione dalla selezione ed irregolarità sanabili

È prevista l'esclusione dalla selezione nei seguenti casi:

- a) domanda di ammissione presentata o pervenuta fuori termine;
- b) mancata indicazione nella domanda della procedura di selezione alla quale si intende partecipare;
- c) mancata indicazione nella domanda del cognome e/o nome del candidato;
- d) mancato possesso dei requisiti richiesti;
- e) omissione della firma del candidato a sottoscrizione della domanda di ammissione, con le modalità descritte al precedente punto 5.2;
- f) domanda presentata con modalità differenti o non conformi a quelle ammesse;
- g) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente bando e dal "Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità per l'accesso al lavoro presso l'ASP I.S.P.E.".

Si ha, invece, irregolarità sanabile della domanda nei seguenti casi:

- omissione o imperfezione, per incompletezza o irregolarità di formulazione, di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti;
- presentazione di copie di documenti necessari per l'ammissione, che non siano regolarmente autenticate ovvero di dichiarazioni rese con modalità difformi da quelle prescritte dalla normativa in materia di semplificazione della certificazione amministrativa.

## Art. 7 – Esame preliminare delle domande e nomina della Commissione giudicatrice

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il Responsabile del procedimento esamina quelle pervenute e l'acclusa documentazione per verificarne la regolarità in relazione alle prescrizioni del bando. Nel caso in cui dall'istruttoria emergano irregolarità sanabili, il Responsabile del procedimento invia comunicazione scritta, a mezzo PEC o raccomandata a.r., invitando i candidati interessati, a pena di esclusione dalla selezione, a provvedere alle necessarie integrazioni/correzioni entro un termine perentorio, che comunque non può essere inferiore a 7 giorni (naturali consecutivi). Nessuno degli atti presentati in termini può essere restituito ai candidati, dovendo la regolarizzazione degli stessi essere effettuata con atti integrativi e complementari secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento. In alternativa, al fine di velocizzare i tempi della procedura, soprattutto in presenza di un elevato numero di domande di partecipazione, è in facoltà del Responsabile del procedimento proporre al Direttore Generale l'ammissione con riserva dei candidati che siano incorsi in irregolarità sanabili della domanda, consentendo le necessarie integrazioni/correzioni entro il giorno stesso stabilito per la prima prova (purché prima del suo inizio) ed autorizzando la Commissione giudicatrice a non ammettere a sostenerla coloro che non vi abbiano provveduto.

Conclusi gli adempimenti di cui innanzi, il Direttore Generale acquisisce apposita relazione del Responsabile del procedimento e, sulla base della stessa, con propria determinazione, dà atto delle domande pervenute, dispone in ordine ad ammissioni, eventuali ammissioni con riserva ed esclusioni dalla selezione e nomina la commissione giudicatrice secondo quanto previsto dall'art. 15 del "Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità per l'accesso al lavoro presso l'ASP I.S.P.E.".

L'esclusione è comunicata ai candidati interessati, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Commissione giudicatrice è formata dal Presidente e due **o quattro** commissari esperti nelle materie oggetto delle prove di selezione ed opera secondo quanto previsto dal "Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità per l'accesso al lavoro presso l'ASP I.S.P.E.".

# Art. 8 – Calendario e sede di svolgimento delle prove d'esame

Il calendario e la sede di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e delle successive prove di esame saranno determinati dalla Commissione e comunicati, con valore di notifica a tutti gli interessati, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale <u>www.ispelecce.it</u>, almeno **15** giorni prima della data stabilita.

Il candidato ammesso **o ammesso con riserva** dovrà presentarsi alle prove d'esame munito di un valido documento di riconoscimento.

Le prove previste dal presente bando non possono avere luogo in giorni festivi.

# Art. 9 - Prova preselettiva

La prova preselettiva – che potrà essere organizzata tramite società specializzata esterna - consisterà in un test, da risolvere in sessanta minuti, composto da sessanta quesiti a risposta multipla, di cui:

- n. 40 psico-attitudinali, per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico e criticoverbale;
- n. 20 diretti a verificare la conoscenza tecnica delle materie ricomprese nel percorso formativo stabilito per la laurea in psicologia ad indirizzo clinico o della salute.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

**I candidati ammessi e ammessi con riserva e che, comunque,** non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede, nel giorno e nell'ora comunicati con avviso pubblicato sul sito internet aziendale <a href="https://www.ispelecce.it">www.ispelecce.it</a> almeno **15** giorni prima della data stabilita.

L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dalla selezione.

Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all'80%.

Sono, inoltre, esonerati dalla prova preselettiva unicamente i candidati che siano già dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda inquadrati in un'area inferiore e/o con un profilo professionale diverso rispetto

## a quello oggetto della presente selezione.

Gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati avverranno pubblicamente. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +1 punto;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
- risposta errata: -0,33 punti.

La prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti oggetto della presente selezione. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria.

I candidati che avranno superato la prova resteranno anonimi fino alla conclusione delle operazioni di abbinamento di tutti gli elaborati.

Gli elenchi alfabetici degli ammessi alle prove scritte, predisposti sulla base del punteggio conseguito, con il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli interessati, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale <a href="https://www.ispelecce.it">www.ispelecce.it</a>, almeno **15** giorni prima della data stabilita.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dalla selezione.

## Art. 10 - Prove d'esame

Le prove d'esame di articoleranno in:

- a) prova scritta;
- b) prova scritta a contenuto teorico pratico;
- c) prova orale.

La Commissione ha a disposizione un massimo di 30 punti per la valutazione di ciascuna di esse.

Il punteggio minimo per conseguire l'idoneità a sostenere la successiva prova e per essere inclusi nella graduatoria finale è 21/30.

È in facoltà della Commissione determinare le modalità di espletamento delle prove d'esame, in relazione al numero dei candidati, optando fra le seguenti possibilità:

- svolgimento della singola prova d'esame, ammettendo a quella successiva soltanto i candidati che hanno conseguito l'idoneità nella precedente;
- svolgimento delle due prove scritte, ammettendo alla successiva prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito l'idoneità in entrambe.

Le materie oggetto delle prove sono le seguenti:

## A) PROVA SCRITTA:

- materie ricomprese nei percorsi formativi stabiliti per la laurea in psicologia clinica/della salute e per la specializzazione in psicoterapia;
- Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- aspetti assistenziali, organizzativi, relazionali, educativi e di responsabilità nell'esercizio della professione;
- nozioni di geriatria e strumenti di intervento a sostegno del disagio psicologico della persona anziana, nonché delle patologie cognitive e comportamentali;
- gestione della comunicazione e delle relazioni (interpersonali, di gruppo, di cura) all'interno di strutture comunitarie per persone non autosufficienti, anziani e disabili;
- disposizioni anticipate di trattamento e consenso informato;
- disciplina nazionale e regionale in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria, con particolare riferimento alle forme di assistenza in favore della non autosufficienza, persone anziane e disabili, e alle norme di funzionamento dell'assistenza residenziale e semi residenziale (L. n. 328/2000, L.R. n. 19/2006, R.R. n.

4/2007, L.R. n. 9/2017, R.R. n. 4/2019, R.R. n. 5/2019, ...);

- disciplina e funzionamento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e rapporto di lavoro alle dipendenze delle stesse (art. 10 L. 328/2000, D.Lgs. 207/2001, L.R. 15/2004 e R.R. 1/2008 e ss.mm.ii., ...);
- disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi;
- protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e tutela della privacy;
- cenni sulla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La prova scritta, a discrezione della Commissione, potrà consistere nello svolgimento di un tema a scelta del candidato tra tre tracce stabilite dalla Commissione medesima oppure in una o più serie di quesiti con opzione di risposta multipla oppure in una o più serie di quesiti a risposta sintetica.

## B) PROVA SCRITTA A CONTENUTO TEORICO PRATICO:

descrizione delle modalità di intervento rispetto ad un caso clinico presentato dalla Commissione, attraverso
 l'impostazione di un piano di lavoro e la predisposizione di un elaborato tecnico con approfondimento sulla concreta ipotesi prospettata.

#### C) PROVA ORALE:

Le stesse materie previste per la prova scritta. Inoltre, al termine della prova orale, la Commissione, eventualmente integrata da altri componenti aggiunti, procederà all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera indicata dal candidato nell'istanza di partecipazione.

Durante le prove scritte non è ammessa la consultazione di pubblicazioni, raccolte o testi normativi, anche se non commentati e/o annotati con massime giurisprudenziali, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Solo in caso di prova scritta consistente nello svolgimento di un tema è consentito l'uso del vocabolario. È inoltre vietato ai candidati di comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione delibera l'immediata esclusione dalla selezione.

La prova orale è pubblica.

## Art. 11 - Formazione, efficacia ed utilizzo della graduatoria

Terminate le prove d'esame, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria unica degli idonei, tali intendendosi i candidati che abbiano ottenuto almeno il punteggio minimo in tutte le prove.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato risultato idoneo, ottenuto sommando i voti conseguiti in tutte le prove d'esame previste dal bando.

A parità di punteggio complessivo finale, la preferenza, sulla base di quanto dichiarato e debitamente documentato dai candidati nella domanda di partecipazione, è determinata, nell'ordine:

- dalla minore età anagrafica del candidato;
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.

## È fatta salva la successiva verifica d'ufficio.

Una volta approvata, la graduatoria verrà pubblicata sul sito internet aziendale per quindici giorni consecutivi e dalla data della pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

La graduatoria conserverà efficacia per tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione.

Durante il periodo di efficacia, l'Azienda ha facoltà di utilizzare la graduatoria per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati dopo l'indizione della presente selezione.

Durante il periodo di efficacia, inoltre, l'Azienda ha facoltà di attingere alla graduatoria per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria medesima. La rinuncia all'assunzione

a tempo determinato non comporta la decadenza dalla graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato **Art. 12 – Assunzione in servizio** 

L'assunzione in servizio dei vincitori della selezione avviene con la stipula del contratto individuale di lavoro. L'I.S.P.E., prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, per l'assunzione in prova ai sensi dell'art. **25 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022**, accerta il possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti e degli eventuali titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione. A tal fine, procede d'ufficio e/o invita i vincitori a presentare, ove non già prodotta, la documentazione utile, assegnando loro un termine non inferiore a 30 giorni, aumentabile di ulteriori 30 giorni in casi particolari, previa istanza.

Nello stesso termine di 30 giorni, gli interessati devono rendere apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge, dal Regolamento di organizzazione e contabilità dell'I.S.P.E. e dalle ulteriori disposizioni interne.

Prima della stipula del contratto, inoltre, è in facoltà dell'Azienda disporre la visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 per verificare l'idoneità alla mansione.

Qualora nei termini assegnati ed in assenza di un giustificato motivo i vincitori non producano uno o più dei documenti richiesti, l'I.S.P.E. comunica l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto. Analogamente si procede allorché, in sede di accertamento dei requisiti prescritti, venga riscontrata la mancanza di uno o più dei medesimi nonché in caso di inidoneità alla mansione accertata in sede di visita medica preventiva in fase preassuntiva.

## Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si fornisce la presente informativa sul trattamento dei dati personali ai partecipanti alla selezione di cui al presente bando.

Dati oggetto di trattamento

Dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati con documenti integrativi della domanda, da parte dei candidati.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è: I.S.P.E. - Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con sede in Lecce alla Via San Lazzaro n. 15, Codice Fiscale: 93062070755, e-mail: info@ispelecce.it, PEC: ispelecce@pec.it.

Responsabile della protezione dei dati

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è: SVIC srl, Viale Rossini 1/C - 73100 – Lecce.

Dati di contatto: rpd@svic.it.

Base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati conformemente agli artt. 6, comma 1, 9 e 10 del GDPR.

Finalità e modalità del trattamento

I dati forniti sono trattati per la gestione della procedura concorsuale o selettiva, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando).

E' possibile che il trattamento comprenda anche dati sensibili (es. stato di salute e disabilità, dati giudiziari, etc.). Il trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme che regolano le selezioni (es. per verificare i requisiti personali dei candidati, l'assenza di cause ostative alla partecipazione, per fornire idoneo supporto ai candidati con disabilità).

I dati personali dei candidati sono trattati dai componenti della commissione e dagli uffici amministrativi preposti alle procedure selettive.

Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest'ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle istanze, loro archiviazione negli archivi di I.S.P.E., non divulgazione delle informazioni).

I.S.P.E. può acquisire d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati non sarà ammesso alla selezione o non potrà beneficiare di ausili.

Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti servizi I.S.P.E. che, nella loro qualità di incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.

I.S.P.E. può comunicare i dati personali di cui è titolare a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

#### Periodo di conservazione dei dati

I dati raccolti saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento della procedura di selezione e conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dai Regolamenti I.S.P.E..

#### Diritti dell'interessato

In qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di richiedere ad I.S.P.E., quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

## L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

## Modalità di esercizio dei diritti

L'Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La richiesta può essere recapitata anche mediante posta ordinaria o posta raccomandata a/r all'indirizzo: I.S.P.E. - Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Via San Lazzaro n. 15, 73100 Lecce, o posta elettronica certificata all'indirizzo: ispelecce@pec.it.

#### Reclamo

In qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

## Art. 14 - Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad avvenuta approvazione della graduatoria finale.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, i candidati autorizzano la visione e l'estrazione di copia degli atti inerenti la procedura oggetto delle eventuali richieste di accesso da parte degli altri candidati.

Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti i candidati sono tenuti a versare i relativi diritti.

## Art. 15 – Variazione di domicilio o recapito

Il candidato è tenuto a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata intervenute durante la procedura selettiva e fino all'approvazione della graduatoria di merito, inviando una PEC all'indirizzo: ispelecce@pec.it oppure una e-mail all'indirizzo: info@ispelecce.it, indicando il riferimento della presente selezione.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o, comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### Art. 16 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al "Regolamento di organizzazione e contabilità" e al "Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità per l'accesso al lavoro presso l'ASP I.S.P.E." pubblicati sul sito internet aziendale <u>www.ispelecce.it</u>, nella sezione "Statuto e regolamenti", nonché, per quanto dagli stessi non previsto, alla normativa nazionale vigente in materia di concorsi in quanto compatibile ed applicabile.

## Art. 17 - Disposizioni finali

È in facoltà dell'Azienda, purché prima del formale insediamento della Commissione, prorogare o riaprire (se già scaduto) il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

L'Azienda ha, altresì, facoltà di elevare il numero dei posti a selezione, ferma restando la necessità, in tal caso, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione, ancorché il numero delle candidature pervenute sia già sufficiente a garantire l'efficacia della selezione in relazione al numero delle assunzioni da effettuare.

Per ragioni di superiore interesse aziendale, la presente selezione può essere revocata, prima dell'inizio delle prove di esame, con provvedimento adeguatamente motivato.

La responsabile del procedimento è la dr.ssa Maria Silvia Cancelli.

Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento telefonando al n. 0832.306639 o al n. 0832.307603, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, oppure tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica: mariasilvia.cancelli@ispelecce.it.

#### Allegati:

A. Modulo domanda di partecipazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Alessandra Serio

All. A

– Modulo domanda di partecipazione

Spett.le I.S.P.E. Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Via San Lazzaro n. 15 73100 Lecce

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità di personale nel profilo professionale di "Psicologo", Area Funzionari ed E.Q. (ex D1), CCNL Funzioni Locali

II/La sottos	scritto/a			(cognome e nome)
nato/a a _	il		, C.F	,
residente ir	n(prov.	) alla Via	P.zza	n
e con domi	cilio in			(eventuale)
recapiti tele	efonici:			
ndirizzo p	ec:	indiriz	zo e-mail:	
		chiede		
'assunzion personale 1	ammesso/a a partecipare alla a ne in servizio con contratto di la nel profilo professionale di "Psic ocali 2019/2021 del 16.11.2022.	voro a tempo	indeterminato e pier	no di n. 2 unità di
D.P.R. 445 caso di rila consapevol	sotto la propria personale respon 5/2000, consapevole delle respon- ascio di dichiarazioni mendaci e/o le che, qualora emerga la non i benefici per i quali la stessa è rila	sabilità e delle o formazione di veridicità del c	conseguenze civili e atti falsi e/o uso de	e penali previste in gli stessi ed, altresì
		dichiara		
di essere in	n possesso di tutti i requisiti genera	ıli e specifici prodichiara	escritti dal bando ed	in particolare:
di essere in	n possesso di tutti i requisiti genera	ıli e specifici pr	escritti dal bando ed	in particolare:
Europe avere a	ere cittadino/a italiano/a <i>oppure</i> ea, di godere de adeguata conoscenza della lingua i e o eliminare l'ipotesi che non interessa	ei diritti civili e Italiana;	politici nello Stato d	li appartenenza e di

	All. A – Modulo domanda di partecipazione
2)	di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di; (completare)
3)	l'idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di psicologo/la compatibilità delle proprie residue capacità lavorative con le specifiche mansioni da svolgere;
4)	di non avere riportato condanne penali passate in giudicato <i>oppure</i> di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le quali è però intervenuta riabilitazione; <i>(barrare o eliminare l'ipotesi che non interessa)</i>
5)	di non avere, per quanto è a propria conoscenza, procedimenti penali in corso;
6)	di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e di non essere stato destituito, dispensato o licenziato da un impiego pubblico per persistente insufficiente rendimento;
7)	di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto per la partecipazione alla presente selezione:
	rilasciato da in data/_/ con votazione/;
8)	di essere iscritto all'Albo professionale dell'Ordine degli Psicologi di dalla data del/_/ con n;
9)	di essere in possesso della specializzazione in psicoterapia conseguita in data// presso la scuola di specializzazione universitaria/istituto riconosciuto ai sensi del DPR n. 162/1982 con votazione/;
10)	di non aver subito sanzioni disciplinari e di non avere, per quanto è a propria conoscenza, procedimenti disciplinari in corso da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
11)	che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente:; (solo per gli aspiranti di sesso maschile, se soggetti)
12)	di essere in possesso della patente di guida di categoria "B";
	dichiara, inoltre:
13)	di scegliere la seguente lingua, tra quelle indicate nel bando, ai fini dell'accertamento della conoscenza di una lingua straniera: (esprimere una sola scelta tra: inglese, francese o inglese. Nel caso in cui il candidato non eserciti alcuna opzione, la scelta si intenderà effettuata in favore della lingua inglese);
14)	di avere n figli a carico, come risulta dall'allegata documentazione; (ignorare se non ricorre detta ipotesi)
15)	di avere piena conoscenza ed accettare integralmente ed incondizionatamente il contenuto del bando di selezione per cui concorre;
16)	di consentire espressamente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali ai fini della gestione della procedura selettiva di che trattasi e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto della vigente normativa in materia;

All. A

- Modulo domanda di partecipazione 17) di voler ricevere le comunicazioni previste dal bando inerenti la presente procedura selettiva: □ a mezzo PEC al seguente indirizzo: □ a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo: (crociare e completare la sola ipotesi prescelta. Nel caso in cui il candidato non eserciti alcuna opzione o le eserciti entrambe, ogni comunicazione sarà inviata, indifferentemente, all'indirizzo PEC o a quello di residenza risultanti dalla presente domanda o dai documenti allegati, con espresso esonero di responsabilità di I.S.P.E. per mancato recapito o ricezione) In quanto portatore di handicap, chiede di poter usufruire del seguente ausilio \_\_ necessario in relazione al proprio handicap, e di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame. Dichiara di essere consapevole che, in sostituzione degli ausili richiesti, l'I.S.P.E. potrà disporre il suo affiancamento da parte di un tutor. Allega: Fotocopia semplice fronte retro di un valido documento d'identità personale; Luogo Data Firma

#### ASP I.S.P.E. - ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 21 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "INFERMIERE", AREA FUNZIONARI ED E.Q. (EX D1), CCNL FUNZIONI LOCALI, DI CUI N. 19 A TEMPO PIENO E N. 2 A TEMPO PARZIALE A 18 ORE/SETT. - RIAPERTURA DEI TERMINI E MODIFICA DEL BANDO.

#### Il Direttore Generale dell'ASP I.S.P.E.

In attuazione del "Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2023-2023" (adottato con Deliberazione C.S. n. 27/2023 e modificato con successiva delibera C.S. n. 41/2023) ed in esecuzione della propria determinazione n. 6 del 28.08.2023, con la pubblicazione del presente bando,

#### **RENDE NOTO**

- la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica per "Infermiere" indetta con determina del Direttore Amministrativo dell'ASP I.S.P.E. n. 64/2022 e resa nota con la pubblicazione in data 16.05.2022 del bando di selezione pubblica prot. n. 1102/2022;
- l'aumento del numero dei posti oggetto di selezione da n. 18 unità a tempo indeterminato e pieno a n. 21 unità a tempo indeterminato, di cui n. 19 a tempo pieno e n. 2 a tempo parziale a n. 18 ore settimanali;
- la modifica del bando di selezione pubblica prot. n. 1102/2022 come di seguito riportato (modifiche evidenziate in neretto), allo scopo di adeguarne il contenuto al nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dal sopravvenuto CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 e al "Regolamento interno disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità per l'accesso al lavoro presso l'ASP I.S.P.E." come recentemente modificato con delibera C.S. n. 24/2023;

#### **PRECISA**

- che restano valide le domande di partecipazione alla selezione pubblica già pervenute nel periodo dal 16 maggio 2022, data di pubblicazione del bando prot. I.S.P.E. n. 1102/2022, al 23 maggio 2023, data di adozione del "Piano del fabbisogno di personale 2023-2025", fatti salvi gli esiti del successivo esame preliminare delle domande medesime;
- che le modifiche apportate al bando non hanno carattere sostanziale e non incidono sulla par condicio dei candidati; esse, pertanto, si intendono note a tutti i partecipanti alla selezione con la pubblicazione del presente bando.

L'I.S.P.E. garantisce parità di trattamento sul lavoro e di opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006.

## Art. 1 – Oggetto della selezione

La presente selezione è finalizzata all'assunzione in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 21 unità di personale da inquadrare nel profilo professionale di "Infermiere", Area Funzionari ed Elevata Qualificazione del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali 2019/2021 del 16.11.2022 (ex cat. "D", pos. ec. iniz. "D1" del CCNL del Comparto Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018).

È prevista l'assunzione di n. 19 unità di personale a tempo pieno (pari a 36 ore settimanali secondo il vigente CCNL citato) e di n. 2 unità di personale a tempo parziale per n. 18 ore settimanali.

Le mansioni ed i compiti dell'Infermiere sono quelli previsti dall'Ordinamento professionale dell'ASP I.S.P.E. (Allegato 1 al "Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità per l'accesso

al lavoro presso l'ASP I.S.P.E."1), dal D.M. n. 739/1994 e dalle eventuali ulteriori norme vigenti, da svolgere nel rispetto, tra l'altro, del relativo codice deontologico.

La sede di lavoro sarà presso le strutture residenziali e semi-residenziali gestite dall'Azienda, nell'ambito dei servizi dalla stessa erogati.

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal CCNL di comparto (nuovo stipendio tabellare secondo il CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022: € 23.212,35 per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità) e dalla vigente normativa, oltre le eventuali indennità determinate in sede di contrattazione decentrata. Gli emolumenti erogati saranno assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali come per legge.

## Art. 2 - Modalità di svolgimento della selezione

La selezione si svolgerà per soli esami, in base alle procedure di seguito indicate, articolate attraverso le seguenti fasi:

- a) una prova preselettiva ai fini dell'ammissione alla successiva prova scritta, secondo la disciplina del successivo art. 9; prova preselettiva che l'I.S.P.E. si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati sia pari o superiore a quindici volte il numero dei posti da ricoprire;
- b) una prova scritta ed una prova pratica, secondo la disciplina del successivo art. 10, riservate ai candidati che avranno superato l'eventuale prova preselettiva di cui alla precedente lettera a);
- c) una prova orale, secondo la disciplina del successivo art. 10, riservata ai candidati che avranno superato entrambe le prove, scritta e pratica, di cui alla precedente lettera b), comprendente anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche più diffuse e di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese e spagnolo.

## Art. 3 - Requisiti per l'ammissione alla selezione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti generali e specifici di seguito indicati. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti da tutti i candidati, compresi quelli che hanno già presentato domanda, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione e permanere sino al momento dell'assunzione in servizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro. La mancanza originaria o sopravvenuta di anche uno solo dei requisiti prescritti preclude l'assunzione in servizio e comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro.

## 3.1 - Requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. In questo secondo caso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
  - a.1) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
  - a.2) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti dall'avviso di selezione;
  - a.3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;
- c) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
- d) idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di infermiere; si precisa, inoltre, che, come previsto dagli artt. 5 e 9 del "Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità per l'accesso al lavoro presso l'ASP I.S.P.E.", per il profilo professionale di infermiere è richiesto di non trovarsi nelle condizioni di disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e/o di "privo della vista", in quanto comportanti inidoneità fisica specifica alle mansioni proprie, per impossibilità di attendere alle medesime;
- e) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o che possano influire sull'idoneità morale e sull'attitudine ad espletare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pubblicato sul sito internet aziendale www.ispelecce.it e consultabile nella sezione "Statuto e regolamenti".

- l'attività di impiego (l'I.S.P.E. valuta autonomamente e specificamente se i fatti rilevanti ai fini penali lo siano ugualmente ai fini dell'accesso all'impiego);
- f) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile né essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego pubblico per persistente insufficiente rendimento;
- g) possesso di patente di guida di categoria B;
- h) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile, se soggetti;
- i) non aver subito sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso da parte dell'Ordine professionale di appartenenza.

## 3.2 - Requisiti specifici:

- Laurea di primo livello in infermieristica ex D.M. 270/2004 (L/SNT 1 Classe delle lauree in Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o di cui al D.M. 19.02.2009) o ex D.M. 509/1999;
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche.

#### Si precisa che:

- il titolo di studio ammesso per l'accesso alle posizioni lavorative selezionate con il presente bando è <u>esclusivamente</u> la laurea di primo livello, con esclusione dei vecchi diplomi universitari o titoli equiparati, in ragione dell'inquadramento delle stesse nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dall'art. 12 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 del 16.11.2022, come individuata mediante la declaratoria definita nell'Allegato "A" al medesimo CCNL;
- per i titoli di studio conseguiti all'estero, è onere dei candidati, a pena di esclusione, dimostrare la "equivalenza" o "equiparazione" degli stessi rispetto a quelli dell'ordinamento italiano richiesti dal bando, mediante produzione del provvedimento che la riconosce.

## Art. 4 - Pubblicazione del bando

Il presente bando sarà pubblicato in forma integrale sul sito internet aziendale <u>www.ispelecce.it</u>, nella homepage, sezione news e sezione bacheca, e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione "Bandi di concorso".

L'indizione della presente procedura selettiva sarà, inoltre, resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

## Art. 5 - Domanda di ammissione

Per l'ammissione alla procedura di selezione i candidati devono presentare domanda in carta semplice, utilizzando il modulo allegato al presente bando (All. A).

Si precisa che sono esentati dalla presentazione di una nuova domanda i candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione al bando prot. I.S.P.E. n. 1102/2022. Si ribadisce, infatti, che restano valide le domande di partecipazione alla selezione pubblica già pervenute nel periodo dal 16 maggio 2022 (data di pubblicazione del suddetto bando) al 23 maggio 2023 (data di adozione con delibera C.S. n. 27/2023 del "Piano del fabbisogno di personale 2023-2025"), fatti salvi gli esiti del successivo esame preliminare delle domande medesime.

Si precisa, inoltre, che, qualora i candidati che hanno già presentato domanda di partecipazione al bando prot. I.S.P.E. n. 1102/2022 presentino una nuova domanda a seguito della pubblicazione del presente bando, quest'ultima si considererà a tutti gli effetti sostitutiva della precedente, di cui non si terrà, pertanto, conto.

## 5.1 - Contenuto della domanda

Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 455/2000, dovranno dichiarare quanto segue:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e recapiti;

- b) l'indicazione della presente procedura di selezione alla quale intendono partecipare: "Selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 21 unità di personale nel profilo professionale di "Infermiere", Area Funzionari ed E.Q. (ex "D1"), CCNL Funzioni Locali, di cui n. 19 a tempo pieno e n. 2 a tempo parziale a 18 ore/sett.";
- c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso della cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea: in questo secondo caso, devono altresì dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- d) di godere dei diritti civili e politici ed il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
- e) di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di infermiere e, in particolare, di non trovarsi nella condizione di disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e di privo della vista;
- f) l'inesistenza di condanne penali passate in giudicato e di procedimenti penali in corso;
- g) di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati da un impiego pubblico per persistente insufficiente rendimento;
- h) il titolo di studio posseduto, l'anno e l'istituto in cui è stato conseguito e la relativa votazione;
- i) l'iscrizione all'Albo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche;
- j) di non aver subito sanzioni disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in corso da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
- k) l'indicazione degli eventuali titoli/stati che danno luogo, a parità di merito, a preferenza, come previsto dal successivo art. 11;
- l) per gli aspiranti di sesso maschile, se soggetti, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- m) il possesso della patente di guida di categoria B;
- n) di avere piena conoscenza e di accettare integralmente ed incondizionatamente il contenuto del bando di selezione per cui concorre;
- o) di consentire espressamente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali ai fini della gestione della procedura selettiva di che trattasi e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare se intende ricevere le comunicazioni previste dal bando inerenti la procedura a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a.r. ed indicare il relativo indirizzo o recapito.

Si precisa che nel caso in cui il candidato non eserciti alcuna opzione o le eserciti entrambe, ogni comunicazione sarà inviata, indifferentemente, all'indirizzo PEC o a quello di residenza risultanti dalla domanda o dai documenti allegati, con espresso esonero di responsabilità di I.S.P.E. per mancato recapito o ricezione. Si precisa, altresì, che:

- prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, l'Azienda provvederà ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione dai concorrenti risultati vincitori;
- fermo restando quanto previsto in termini di responsabilità penale, qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti e/o conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle stesse.

La domanda deve essere firmata dal candidato e corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva.

Unitamente alla domanda di partecipazione il candidato deve, inoltre, produrre:

- per i titoli di studio conseguiti all'estero, il provvedimento che riconosce la "equivalenza" o "equiparazione" degli stessi rispetto a quelli dell'ordinamento italiano richiesti dal bando, a pena di esclusione;
- ogni altro ulteriore documento richiesto dal presente bando;
- ogni altro ulteriore documento ritenuto utile dal candidato nel proprio interesse;
- l'elenco di tutti i documenti presentati, datato e sottoscritto dal concorrente.

L'elenco è redatto in carta semplice mentre i restanti documenti devono essere presentati in originale oppure

in copia autenticata ovvero dichiarata conforme all'originale dal medesimo candidato ai sensi del DPR 445/2000.

Trovano applicazione le disposizioni di cui al DPR n. 445/2000 relativamente all'autocertificazione.

## 5.2 - Termine e modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione (completa dei relativi documenti) dovrà pervenire **entro le ore 13 del quindicesimo giorno successivo** alla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet aziendale <u>www.ispelecce.it</u> (coincidente con la data del protocollo).

Pertanto, il termine ultimo per la presentazione della domanda e dei relativi documenti è quello del <u>12</u> settembre 2023.

È ammessa la presentazione della domanda e dei documenti allegati <u>esclusivamente</u> con le seguenti modalità alternative:

- a) invio in busta chiusa a mezzo del servizio postale con posta raccomandata con avviso di ricevimento. La busta dovrà essere indirizzata ad "ASP I.S.P.E., Via San Lazzaro n. 15, 73100 Lecce" e dovrà riportare l'indicazione del candidato (cognome, nome e indirizzo) e la seguente dicitura: "DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER INFERMIERI".
  - Sarà considerata valida la domanda spedita entro il su indicato termine di scadenza del bando (a tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante) purché pervenuta entro e non oltre il decimo giorno naturale successivo al predetto termine.
- b) trasmissione con posta elettronica certificata, nel rispetto delle seguenti tassative modalità:
  - <u>invio, esclusivamente, dall'indirizzo PEC personale del candidato al seguente indirizzo PEC:</u> <u>ispelecce@pec.it;</u>
  - nell'oggetto della PEC deve essere indicata esclusivamente la seguente dicitura: "DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER INFERMIERI";
  - la domanda e le altre dichiarazioni rese devono essere:
    - trasmesse in un unico file sottoscritto con firma digitale dal candidato;
       oppure
    - sottoscritte di pugno in originale dal candidato ed acquisite digitalmente (scansionate) in un unico file, esclusivamente in formato ".pdf" (non saranno considerati validi altri formati, tipo ".doc", etc.).

## Non è ammessa la consegna a mani.

Il mancato puntuale rispetto delle modalità innanzi indicate comporterà l'invalidità ed insanabilità della domanda con conseguente esclusione dalla selezione. In particolare, con riferimento alle domande (e relativa documentazione) trasmesse a mezzo PEC, si precisa che non saranno considerate valide quelle trasmesse da PEC non personale del candidato e/o in formato non ".pdf" o, comunque, modificabile, nonché quelle trasmesse con modalità non conformi a quelle ammesse dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale".

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o telematici o, comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## Art. 6 – Cause di esclusione dalla selezione ed irregolarità sanabili

È prevista l'esclusione dalla selezione nei seguenti casi:

- a) domanda di ammissione presentata o pervenuta fuori termine;
- b) mancata indicazione nella domanda della procedura di selezione alla quale si intende partecipare;
- c) mancata indicazione nella domanda del cognome e/o nome del candidato;
- d) mancato possesso dei requisiti richiesti;
- e) omissione della firma del candidato a sottoscrizione della domanda di ammissione, con le modalità descritte al precedente punto 5.2;

- f) domanda presentata con modalità differenti o non conformi a quelle ammesse;
- g) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente bando e dal "Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità per l'accesso al lavoro presso l'ASP I.S.P.E.".

Si ha, invece, irregolarità sanabile della domanda nei seguenti casi:

- omissione o imperfezione, per incompletezza o irregolarità di formulazione, di una o più dichiarazioni da effettuarsi nella domanda, relative ai requisiti prescritti;
- presentazione di copie di documenti necessari per l'ammissione, che non siano regolarmente autenticate ovvero di dichiarazioni rese con modalità difformi da quelle prescritte dalla normativa in materia di semplificazione della certificazione amministrativa.

## Art. 7 – Esame preliminare delle domande e nomina della Commissione giudicatrice

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il Responsabile del procedimento esamina quelle pervenute e l'acclusa documentazione per verificarne la regolarità in relazione alle prescrizioni del bando. Nel caso in cui dall'istruttoria emergano irregolarità sanabili, il Responsabile del procedimento invia comunicazione scritta, a mezzo PEC o raccomandata a.r., invitando i candidati interessati, a pena di esclusione dalla selezione, a provvedere alle necessarie integrazioni/correzioni entro un termine perentorio, che comunque non può essere inferiore a 7 giorni (naturali consecutivi). Nessuno degli atti presentati in termini può essere restituito ai candidati, dovendo la regolarizzazione degli stessi essere effettuata con atti integrativi e complementari secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento. In alternativa, al fine di velocizzare i tempi della procedura, soprattutto in presenza di un elevato numero di domande di partecipazione, è in facoltà del Responsabile del procedimento proporre al Direttore Generale l'ammissione con riserva dei candidati che siano incorsi in irregolarità sanabili della domanda, consentendo le necessarie integrazioni/correzioni entro il giorno stesso stabilito per la prima prova (purché prima del suo inizio) ed autorizzando la Commissione giudicatrice a non ammettere a sostenerla coloro che non vi abbiano provveduto.

Conclusi gli adempimenti di cui innanzi, il Direttore Generale acquisisce apposita relazione del Responsabile del procedimento e, sulla base della stessa, con propria determinazione, dà atto delle domande pervenute, dispone in ordine ad ammissioni, eventuali ammissioni con riserva ed esclusioni dalla selezione e nomina la commissione giudicatrice secondo quanto previsto dall'art. 15 del "Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità per l'accesso al lavoro presso l'ASP I.S.P.E.".

L'esclusione è comunicata ai candidati interessati, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La Commissione giudicatrice è formata dal Presidente e due **o quattro** commissari esperti nelle materie oggetto delle prove di selezione ed opera secondo quanto previsto dal "Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità per l'accesso al lavoro presso l'ASP I.S.P.E.".

#### Art. 8 – Calendario e sede di svolgimento delle prove d'esame

Il calendario e la sede di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e delle successive prove di esame saranno determinati dalla Commissione e comunicati, con valore di notifica a tutti gli interessati, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale <a href="https://www.ispelecce.it">www.ispelecce.it</a>, almeno **15** giorni prima della data stabilita.

Il candidato ammesso **o ammesso con riserva** dovrà presentarsi alle prove d'esame munito di un valido documento di riconoscimento.

Le prove previste dal presente bando non possono avere luogo in giorni festivi.

## Art. 9 – Prova preselettiva

La prova preselettiva – che potrà essere organizzata e gestita tramite società specializzata esterna - consisterà in un test, da risolvere in sessanta minuti, composto da sessanta quesiti a risposta multipla, di cui:

- n. 40 psico-attitudinali, per la verifica della capacità logico-deduttiva, di ragionamento logico e criticoverbale:
- n. 20 diretti a verificare la conoscenza tecnica delle materie ricomprese nei percorsi formativi stabiliti per la laurea in infermieristica.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

I candidati ammessi e ammessi con riserva e che, comunque, non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede, nel giorno e nell'ora comunicati con avviso pubblicato sul sito internet aziendale <a href="https://www.ispelecce.it">www.ispelecce.it</a> almeno **15** giorni prima della data stabilita.

L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dalla selezione.

Sono esonerati dalla prova preselettiva unicamente i candidati che siano già dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda inquadrati in un'area inferiore e/o con un profilo professionale diverso rispetto a quello oggetto della presente selezione.

Gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati avverranno pubblicamente. A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +1 punto;
- mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;
- risposta errata: -0,33 punti.

La prova preselettiva sarà superata da un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti oggetto della presente selezione. Tale numero potrà essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria.

I candidati che avranno superato la prova resteranno anonimi fino alla conclusione delle operazioni di abbinamento di tutti gli elaborati.

Gli elenchi alfabetici degli ammessi alle prove scritte, predisposti sulla base del punteggio conseguito, con il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli interessati, mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet aziendale <a href="https://www.ispelecce.it">www.ispelecce.it</a>, almeno **15** giorni prima della data stabilita.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dalla selezione.

#### Art. 10 - Prove d'esame

Le prove d'esame di articoleranno in:

- a) prova scritta;
- b) prova pratica;
- c) prova orale.

La Commissione ha a disposizione un massimo di 30 punti per la valutazione di ciascuna di esse.

Il punteggio minimo per conseguire l'idoneità a sostenere la successiva prova e per essere inclusi nella graduatoria finale è 21/30.

È in facoltà della Commissione determinare le modalità di espletamento delle prove d'esame, in relazione al numero dei candidati, optando fra le seguenti possibilità:

- svolgimento della singola prova d'esame, ammettendo a quella successiva soltanto i candidati che hanno conseguito l'idoneità nella precedente;
- svolgimento delle due prove, scritta e pratica, ammettendo alla successiva prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito l'idoneità in entrambe.

Le materie oggetto delle prove sono le seguenti:

A) PROVA SCRITTA:

- nozioni di geriatria;
- elementi di immunologia ed epidemiologia;

- profilassi delle malattie infettive e sociali;
- assistenza sanitaria ed infermieristica in genere;
- Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche;
- materie ricomprese nei percorsi formativi stabiliti per la laurea in infermieristica;
- disposizioni anticipate di trattamento e consenso informato;
- disciplina nazionale e regionale in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria, con particolare riferimento alle forme di assistenza in favore della non autosufficienza, persone anziane e disabili, e alle norme di funzionamento dell'assistenza residenziale e semi residenziale (L. n. 328/2000, L.R. n. 19/2006, R.R. n. 4/2007, L.R. n. 9/2017, R.R. n. 4/2019, R.R. n. 5/2019, ...);
- disciplina e funzionamento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e rapporto di lavoro alle dipendenze delle stesse (art. 10 L. 328/2000, D.Lgs. 207/2001, L.R. 15/2004 e R.R. 1/2008 e ss.mm.ii., ...);
- disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi;
- protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e tutela della privacy;
- cenni sulla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La prova scritta, a discrezione della Commissione, potrà consistere nello svolgimento di un tema a scelta del candidato tra tre tracce stabilite dalla Commissione medesima oppure in una o più serie di quesiti con opzione di risposta multipla e/o sintetica.

## B) PROVA PRATICA:

- descrizione ed esecuzione di tecniche infermieristiche, in particolare nei confronti di anziani non autosufficienti e/o persone disabili, con manovre simulate eventualmente su un manichino.

#### C) PROVA ORALE:

Le stesse materie previste per la prova scritta. Inoltre, al termine della prova orale, la Commissione, eventualmente integrata da altri componenti aggiunti, procederà all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera indicata dal candidato nell'istanza di partecipazione.

Durante le prove scritte non è ammessa la consultazione di pubblicazioni, raccolte o testi normativi, anche se non commentati e/o annotati con massime giurisprudenziali, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Solo in caso di prova scritta consistente nello svolgimento di un tema è consentito l'uso del vocabolario. È inoltre vietato ai candidati di comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione delibera l'immediata esclusione dalla selezione.

La prova orale è pubblica.

## Art. 11 - Formazione, efficacia ed utilizzo della graduatoria

Terminate le prove d'esame, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria unica degli idonei, tali intendendosi i candidati che abbiano ottenuto almeno il punteggio minimo in tutte le prove.

La graduatoria sarà formata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito da ciascun candidato risultato idoneo, ottenuto sommando i voti conseguiti in tutte le prove d'esame previste dal bando

A parità di punteggio complessivo finale, la preferenza, sulla base di quanto dichiarato e debitamente documentato dai candidati nella domanda di partecipazione, è determinata, nell'ordine:

- dalla minore età anagrafica del candidato;
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.

## È fatta salva la successiva verifica d'ufficio.

Una volta approvata, la graduatoria verrà pubblicata sul sito internet aziendale per quindici giorni consecutivi e dalla data della pubblicazione decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

La graduatoria conserverà efficacia per tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di approvazione.

Durante il periodo di efficacia, l'Azienda ha facoltà di utilizzare la graduatoria per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati dopo l'indizione della presente selezione.

Durante il periodo di efficacia, inoltre, l'Azienda ha facoltà di attingere alla graduatoria per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria medesima. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato non comporta la decadenza dalla graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato

#### Art. 12 – Assunzione in servizio

L'assunzione in servizio dei vincitori della selezione avviene con la stipula del contratto individuale di lavoro. L'I.S.P.E., prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, per l'assunzione in prova ai sensi dell'art. **25 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022**, accerta il possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti e degli eventuali titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione. A tal fine, procede d'ufficio e/o invita i vincitori a presentare, ove non già prodotta, la documentazione utile, assegnando loro un termine non inferiore a 30 giorni, aumentabile di ulteriori 30 giorni in casi particolari, previa istanza.

Nello stesso termine di 30 giorni, gli interessati devono rendere apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge, dal Regolamento di organizzazione e contabilità dell'I.S.P.E. e dalle ulteriori disposizioni interne.

Prima della stipula del contratto, inoltre, è in facoltà dell'Azienda disporre la visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 per verificare l'idoneità alla mansione.

Qualora nei termini assegnati ed in assenza di un giustificato motivo i vincitori non producano uno o più dei documenti richiesti, l'I.S.P.E. comunica l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto. Analogamente si procede allorché, in sede di accertamento dei requisiti prescritti, venga riscontrata la mancanza di uno o più dei medesimi nonché in caso di inidoneità alla mansione accertata in sede di visita medica preventiva in fase preassuntiva.

## Art. 13 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si fornisce la presente informativa sul trattamento dei dati personali ai partecipanti alla selezione di cui al presente bando.

Dati oggetto di trattamento

Dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati con documenti integrativi della domanda, da parte dei candidati.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è: I.S.P.E. - Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, con sede in Lecce alla Via San Lazzaro n. 15, Codice Fiscale: 93062070755, e-mail: info@ispelecce.it, PEC: ispelecce@pec.it.

Responsabile della protezione dei dati

Responsabile della protezione dei dati (RPD) è: SVIC srl, Viale Rossini 1/C - 73100 – Lecce.

Dati di contatto: <a href="mailto:rpd@svic.it">rpd@svic.it</a>.

Base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati conformemente agli artt. 6, comma 1, 9 e 10 del GDPR.

Finalità e modalità del trattamento

I dati forniti sono trattati per la gestione della procedura concorsuale o selettiva, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando).

E' possibile che il trattamento comprenda anche dati sensibili (es. stato di salute e disabilità, dati giudiziari, etc.). Il trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme che regolano le selezioni (es. per verificare i requisiti personali dei candidati, l'assenza di cause ostative alla partecipazione, per fornire idoneo supporto ai candidati con disabilità).

I dati personali dei candidati sono trattati dai componenti della commissione e dagli uffici amministrativi preposti alle procedure selettive.

Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest'ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di

misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave delle istanze, loro archiviazione negli archivi di I.S.P.E., non divulgazione delle informazioni).

I.S.P.E. può acquisire d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati non sarà ammesso alla selezione o non potrà beneficiare di ausili.

Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti servizi I.S.P.E. che, nella loro qualità di incaricati del trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.

I.S.P.E. può comunicare i dati personali di cui è titolare a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

Periodo di conservazione dei dati

I dati raccolti saranno trattati per il tempo necessario all'espletamento della procedura di selezione e conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente o dai Regolamenti I.S.P.E..

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto di richiedere ad I.S.P.E., quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

## Modalità di esercizio dei diritti

L'Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La richiesta può essere recapitata anche mediante posta ordinaria o posta raccomandata a/r all'indirizzo: I.S.P.E. - Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Via San Lazzaro n. 15, 73100 Lecce, o posta elettronica certificata all'indirizzo: ispelecce@pec.it.

Reclamo

In qualità di interessato al trattamento, il candidato ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

## Art. 14 - Accesso agli atti

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad avvenuta approvazione della graduatoria finale.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, i candidati autorizzano la visione e l'estrazione di copia degli atti inerenti la procedura oggetto delle eventuali richieste di accesso da parte degli altri candidati.

Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti i candidati sono tenuti a versare i relativi diritti.

## Art. 15 – Variazione di domicilio o recapito

Il candidato è tenuto a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo di posta elettronica certificata intervenute durante la procedura selettiva e fino all'approvazione della graduatoria di merito, inviando una PEC all'indirizzo: ispelecce@pec.it oppure una e-mail all'indirizzo: info@ispelecce.it, indicando il riferimento della presente selezione.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o, comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## Art. 16 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al "Regolamento di organizzazione e contabilità" e al "Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale e le modalità per l'accesso al lavoro presso l'ASP I.S.P.E." pubblicati sul sito internet aziendale <u>www.ispelecce.it</u>, nella sezione "Statuto e regolamenti", nonché, per quanto dagli stessi non previsto, alla normativa nazionale vigente in materia di concorsi in quanto compatibile ed applicabile.

## Art. 17 - Disposizioni finali

È in facoltà dell'Azienda, purché prima del formale insediamento della Commissione, prorogare o riaprire (se già scaduto) il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

L'Azienda ha, altresì, facoltà di elevare il numero dei posti a selezione, ferma restando la necessità, in tal caso, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione, ancorché il numero delle candidature pervenute sia già sufficiente a garantire l'efficacia della selezione in relazione al numero delle assunzioni da effettuare.

Per ragioni di superiore interesse aziendale, la presente selezione può essere revocata, prima dell'inizio delle prove di esame, con provvedimento adeguatamente motivato.

Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Maria Silvia Cancelli.

Eventuali chiarimenti ed informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento telefonando al n. 0832.306639 o al n. 0832.307603, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, oppure tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica: mariasilvia.cancelli@ispelecce.it.

#### Allegati:

A. Modulo domanda di partecipazione.

Il Direttore Generale Dott.ssa Alessandra Serio

All. A
– Modulo domanda di partecipazione

Spett.le I.S.P.E. Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Via San Lazzaro n. 15 73100 Lecce

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per soli esami, per l'assunzione in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato di n. 21 unità di personale nel profilo professionale di "Infermiere", Area Funzionari ed E.Q. (ex D1), CCNL Funzioni Locali, di cui n. 19 a tempo pieno e n. 2 a tempo parziale a 18 ore/sett.

Il/I	La sottoscritto/a			(cognome e nome)
nat	o/a a	il	, C.F	,
res	idente in	(prov) all	la Via/P.zza	nn
e c	on domicilio in			(eventuale)
rec	apiti telefonici:			
ind	lirizzo pec:	i	ndirizzo e-mail:	
		chiede		
l'as pro 201 A 1 D.I	essere ammesso/a a par ssunzione in servizio con c ofilo professionale di "Infei 19/2021 del 16.11.2022, di tal fine, sotto la propria pe P.R. 445/2000, consapevol to di rilascio di dichiarazio	ontratto di lavoro a temp rmiere", Area Funzionari i cui n. 19 a tempo pieno ersonale responsabilità, a le delle responsabilità e	o indeterminato di n. 21 i ed E.Q. (ex D1), del C e n. 2 a tempo parziale ii sensi e per gli effetti delle conseguenze civi	unità di personale nel CCNL Funzioni Locali a 18 ore/settimanali. degli artt. 46 e 76 del ili e penali previste in
	nsapevole che, qualora en cadrà dai benefici per i qua		del contenuto della p	resente dichiarazione,
		dichiara		
di e	essere in possesso di tutti i	requisiti generali e speci	fici prescritti dal bando	ed in particolare:
1)	di essere cittadino/a ital Europea_ avere adeguata conoscenz (barrare o eliminare l'ipotesi	_, di godere dei diritti c za della lingua italiana;	ivili e politici nello Stat	to di appartenenza e di
2)	di godere dei diritti civi	ili e politici e di essere		ttorali del Comune di

All. A - Modulo domanda di partecipazione

- 3) di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale di infermiere ed, in particolare, di non trovarsi nella condizione di disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e/o di "privo della vista";
- 4) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato oppure di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le quali è però intervenuta riabilitazione; (barrare o eliminare l'ipotesi che non interessa)
- 5) di non avere, per quanto è a propria conoscenza, procedimenti penali in corso;
- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante

	destituito, dispensato o licenziato da un impiego pubblico per persistente insufficiente rendimento;
7)	di essere in possesso del seguente titolo di studio prescritto per la partecipazione alla presente selezione:  rilasciato da
8)	di essere iscritto all'Albo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di dalla data del _/_/_ con n;
9)	di non aver subito sanzioni disciplinari e di non avere, per quanto è a propria conoscenza, procedimenti disciplinari in corso da parte dell'Ordine professionale di appartenenza;
10)	che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente:
11)	di essere in possesso della patente di guida di categoria "B";
	dichiara, inoltre:
12)	di scegliere la seguente lingua, tra quelle indicate nel bando, ai fini dell'accertamento della conoscenza di una lingua straniera:  (esprimere una sola scelta tra: inglese, francese o inglese. Nel caso in cui il candidato non eserciti alcuna opzione, la scelta si intenderà effettuata in favore della lingua inglese);
13)	di avere n figli a carico, come risulta dall'allegata documentazione; (ignorare se non ricorre detta ipotesi)
14)	di avere piena conoscenza ed accettare integralmente ed incondizionatamente il contenuto del bando di selezione per cui concorre;
15)	di consentire espressamente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali ai fini della gestione della procedura selettiva di che trattasi e degli adempimenti conseguenti, nel rispetto della vigente normativa in materia;
16)	di voler ricevere le comunicazioni previste dal bando inerenti la presente procedura selettiva:  a mezzo PEC al seguente indirizzo:  a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo:  (crociare e completare la sola ipotesi prescelta. Nel caso in cui il candidato non eserciti alcuna opzione o le eserciti entrambe, ogni comunicazione sarà inviata, indifferentemente, all'indirizzo PEC o a quello di

All. A

- Modulo domanda di partecipazione

residenza risultanti dalla presente domanda o dai documenti allegati, con espresso esonero di responsabilità di I.S.P.E. per mancato recapito o ricezione)

 ' Data		

#### Avvisi

## SOCIETA' ACQUEDOTTO PUGLIESE

DICHIARAZIONE D'INSERVIBILITA' - Terreno in Apricena in catasto al F.22 porzione p.lla 877.

Foggia, 06.07.2023 Prot. 46607 del 06.07.2023

Direzione Industriale - Reti e Impianti Struttura Territoriale Operativa Av - Fg Area Esercizio Territoriale San Severo

Oggetto: DICHIARAZIONE D'INSERVIBILITA' - Terreno in Apricena in catasto al F.22 porzione p.lla 877.

Lo scrivente Dirigente della Struttura Territoriale Operativa AV/FG, della Direzione Industriale - Reti e Impianti, di Acquedotto Pugliese S.p.A,

- accertato che il suolo, esteso mq.1920, identificato in Catasto, al Comune di Apricena, al Foglio 22 con la particella 877, derivata per frazionamento dalla originaria p.lla 2, è stato acquisito con Decreto definitivo di esproprio n.2905/80 emesso dalla Regia Prefettura di Foggia il 27/05/1980, Registrato a Foggia il 28/05/1980 al n.857/1B e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera con Nota di Trascrizione n° 5942 del 15.07.1980;
- verificato che la suddetta acquisizione è avvenuta per la realizzazione del progetto n.5873/DT/1968 denominato "LAVORI DELL'ACQUEDOTTO AUSILIARIO PER L'ABITATO DI APRICENA CON L'UTILIZZO DELLA FALDA SOTTERRANEA LOCALE";
- accertata, ad oggi, la definitiva dismissione dall'esercizio dell'opera idrica suddetta e ricadente nella porzione della p.lla 877 confinante con le p.lle 876 – 878 - 225 del Fg. 22 del Comune di APRICENA e, di conseguenza, l'inservibilità attuale e futura della suddetta area ai fini del Servizio Idrico Integrato;
- considerato che le opere del Servizio Idrico Integrato appartengono al Demanio degli Enti pubblici territoriali, ai sensi dell'art. 143 del D.Lg. 152/2006;

al fine di consentire la definitiva dismissione e restituzione al Demanio Regionale proprietario dell'immobile in oggetto,

## **DICHIARA**

ai fini della gestione delle opere idriche di competenza di Acquedotto Pugliese S.p.A., l'inservibilità del suolo oggetto del decreto di espropriazione sopracitato, ricadente nel Comune di Apricena (FG) ed individuato dalla porzione di p.lla 877 confinante con p.lle 876 - 878 - 225 del Fg. 22.

Il Dirigente Ing. Marco D'Innella

#### SOCIETA' SNAM RETE GAS

Pubblicazione D.D. n. 383 del 19 maggio 2023 Regione Puglia Servizio Gestione Opere pubbliche DPR n.327/2001 e ss.mm.ii. - L. R. n. 3/2005. Soggetto proponente: SNAM Rete Gas S.p.A. "Lavori di costruzione allacciamento Dilella Invest S.p.A. Comune di Polignano a mare (BA) DN 100 (4") -24 Bar". Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con A.D. n. 461 del 12.11.2021 del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali. Decreto di asservimento per le ditte non concordatarie ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/2001.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE

Ing. Rosa Tedeschi, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Funzionario titolare della P.O. "Procedure Espropriative" Geom. Giacomo Bruno e dal Funzionario istruttore Ing. Simona Matera, espone quanto segue.

Vista la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;

**Visto** il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e ss.mm.ii.;

**Visto** il D. Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la L.R. 22.02.2005 n.3 art. 3 -comma 6;

**Visto** l'art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo";

**Visto** l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel verbale n. 10 del 20/10/2016, dà atto dei Servizi istituiti, come riportati nell'elenco alla medesima allegato, che prevede l'attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;

**Vista** la nota a firma del Dirigente ad interim della Sezione Lavori Pubblici AOO\_064/PROT/21/05/2020/0007250, in merito alle competenze dell'Ufficio per le espropriazioni;

**Vista** la deliberazione di G.R. n. 1974 del 07.12.2020 recante l'Adozione del Modello Organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA 2.0" Approvazione atto Alta Organizzazione;

**Visto** il DPGR 22 gennaio 2021 n. 22 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l'Atto di *Alta Organizzazione* relativo all'adozione del modello denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa regionale-MAIA 2.0"; per effetto di quanto previsto dal nuovo modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono la denominazione di Servizi; pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto stabilito da detto D.P.G.R.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 13.03.2023 con la quale è stato disposto il comando all'ing. Rosa Tedeschi, presso la Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, d'incarico di direzione del Servizio Gestione Opere Pubbliche;

## Premesso che:

- Con deliberazione n. 1446 del 08.07.2014 la Giunta regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell' allegato A della medesima deliberazione.
- Con determinazione n. 461 del 12.11.2021 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali è stata rilasciata alla società "Snam Rete Gas S.p.A." con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n. 7, l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Dilella Invest S.p.A. nel Comune di Polignano a Mare DN 100 (4") 24 Bar".

- Con il succitato provvedimento di conclusione del procedimento con il rilascio di autorizzazione unica
  è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell'impianto di cui trattasi, con apposizione del vincolo
  preordinato all'esproprio, stabilendo il termine per il compimento delle procedure espropriative in
  cinque anni, decorrente dalla data di efficacia della predetta autorizzazione unica, demandando la
  procedura ablativa alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale.
- Con nota prot. n. DI-SOR/LAV/CST 229 del 22.02.2022, acquisita con prot. n. 4589 del 11.03.2022, e successiva nota di integrazione prot. n. Di- SOR/LAV/LOC del 21.04.2022, acquisita con prot. n. 7677 del 26.04.2022, il legale rappresentante della Società SNAM Rete Gas S.p.A., al fine di assicurare la regolare esecuzione delle opere in parola, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.Lgs. 327/2001, l'occupazione anticipata d'urgenza, con contestuale determinazione in via provvisoria delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea, degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere, trasmettendo per le ditte catastali interessate gli avvisi ex art. 17 DPR 327/2001 e gli elenchi, di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, in cui sono riportate le ditte e le superfici dei beni immobili da asservire permanentemente con espressa dichiarazione di manleva a favore della Regione Puglia in ordine a qualsiasi onere e responsabilità in merito ad eventuali rideterminazioni delle indennità provvisorie e definitive, da parte del collegio dei tecnici ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001 e/o a seguito di procedimenti giurisdizionali ai sensi dell'art. 54 del DPR 327/2001, con il pagamento dovuto da parte della Società SNAM Rete Gas S.p.A. quale promotore e beneficiario dell'asservimento di che trattasi.
- Con determinazione dell'Autorità Espropriante regionale n.244 del 29.04.2022 è stata disposta, ai sensi dell'art. 22 bis del DPR 327/01 e dell'art. 15 della L.R. 3/05 e ss.mm.ii., in favore della predetta Società Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n.7, l'occupazione anticipata d'urgenza, degli immobili occorrenti per la costruzione ed esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Dilella Invest S.p.A. nel Comune di Polignano a Mare DN 100 (4") 24 Bar", autorizzato con A.U. 461 del 12.11.2021, ubicati nel Comune di Polignano a Mare, indicati negli allegati elenchi A e B allegati allo stesso provvedimento per farne parte integrante e sono state, altresì, determinate rispettivamente, ai sensi degli artt. 22-bis e 49 del DPR n. 327/2001 e s.m., le indennità provvisorie di asservimento, di occupazione temporanea e danni da corrispondere in favore delle ditte proprietarie interessate;
- Con nota DISOR/LAV/LOC/prot. n. 1335 del 21.11.2022, quivi introitata in data 24.11.2022 prot. n. 19365, la Società Snam Rete Gas S.p.A., con riferimento alle ditte catastali proprietarie e comproprietarie degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera di che trattasi che non hanno accettato le indennità di asservimento e di occupazione temporanea loro offerte, ha chiesto l'emissione del provvedimento regionale di autorizzazione al deposito delle indennità in loro favore trasmettendo gli elenchi completi, di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e di cui si omette la pubblicazione, e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, facenti parte integrante dello stesso provvedimento, con espressa dichiarazione di manleva a favore della Regione Puglia in ordine a qualsiasi onere e responsabilità in merito ad eventuali rideterminazioni delle indennità provvisorie e definitive, da parte del collegio dei tecnici ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001 e/o a seguito di procedimenti giurisdizionali ai sensi dell'art. 54 del DPR 327/2001, con il pagamento dovuto da parte della Società SNAM Rete Gas S.p.A. quale promotore e beneficiario dell'asservimento di che trattasi.
- Con determinazione del dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, quale Autorità espropriante regionale, n. 909 del 02.12.2022 è stato ordinato alla Società Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 327/2001, di depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti le indennità provvisorie per le ditte non concordatarie di cui all'occupazione anticipata, proprietarie degli immobili occorrenti per occorrenti per i "Lavori di costruzione allacciamento Dilella Invest S.p.A. Comune di Polignano a mare

(BA) DN 100 (4") - 24 Bar" di cui alla A.D. n. 461 del 12.11.2021.

• Con nota DI-SOR/LAV/LOR/prot. n.393 del 27.04.2023, quivi introitata in data 03.05.2023 prot. n. 7131 e nota pec integrativa del 16.05.2023, quivi introitata in data 16.05.2023 prot. n.7964, il legale rappresentante della Società SNAM Rete Gas S.p.A., al fine di assicurare la regolare esecuzione dell'intervento in parola, ha chiesto ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/2001, la pronuncia del decreto di asservimento per gli immobili presenti negli allegati elenchi di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

## **CONSIDERATO** che:

- per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii., all'emissione del decreto di asservimento per le ditte catastali non concordatarie, così come riportate negli uguali elenchi allegati al presente atto nella sua forma integrale, di cui uno denominato "A" completo dei dati personali e di cui si omette la pubblicazione, e l'altro denominato "B" con omissione dei dati personali, nel rispetto della tutela alla riservatezza delle persone fisiche, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n. 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, facenti parte integrante del presente provvedimento;
- il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di competenza del Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della citata L.R. n.3/2005 e dell'art. 45 della L.R. n.10/2007 nonché del successivo atto dirigenziale del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione –Sezione Personale ed Organizzazione- n. 115 in data 17/02/2017 in cui è individuato il Servizio Gestione Opere Pubbliche, quale Ufficio per le espropriazioni;

# Verifica ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. n.10.08.2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, indispensabili per l'adozione dell'atto; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Dato atto** che il procedimento istruttorio propedeutico all'adozione del presente provvedimento è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **Art. 1** E' costituita in favore della SNAM Rete Gas S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SNAM S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7, Partita IVA 10238291008, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 23 del T.U. 327/2001 e s.m., l'asservimento di metanodotto sugli immobili siti in agro del Comune di Polignano a Mare (BA) così come individuati negli elenchi "A" e "B", allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e con i quali costituiscono corpo unico, occorrenti per i "Lavori di costruzione allacciamento Dilella Invest S.p.A. Comune di Polignano a mare (BA) DN 100 (4") 24 Bar", giusta autorizzazione unica rilasciata dalla Sezione Autorizzazione Ambientali con l'innanzi detta determinazione Dirigenziale n. 461/2021 consistenti in:
  - mantenimento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
  - installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
  - mantenimento di manufatti accessori fuori terra, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità ordinaria della larghezza di mt. 3,50 realizzati e da mantenersi a cura della Snam Rete Gas spa, come evidenziati nel piano particolareggiato d'esecuzione;
  - obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 8,00 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
  - le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas S.p.A. che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
  - Il diritto della SNAM Rete Gas S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
  - I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dello Impianto saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione;
  - Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
  - Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.
- **Art. 2** Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 commi 2 e 4 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m., sarà sottoposto alle formalità di registrazione, trascritto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari territorialmente competente e presentato nelle forme di legge per la voltura catastale, a cura e spese della predetta Società "SNAM Rete Gas S.p.A.", quale soggetto promotore dell'asservimento.
- **Art. 3** E' fatto obbligo alla Società "SNAM Rete Gas S.p.A.", di notificare il presente provvedimento alle ditte catastali asservite di cui agli allegati elenchi A e B, nelle forme degli atti processuali civili, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. g)- del DPR n. 327/2001 e di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del DPR n. 327/2001 e s.m.i..
- **Art. 4** Il trasferimento in favore della Società "SNAM Rete Gas S.p.A.", dell'asservimento degli immobili ubicati nel Comune di Polignano a Mare (BA) di cui agli allegati elenchi, disposto con il presente provvedimento, acquisterà efficacia dopo l'intervenuta notifica dello stesso, da parte della stessa Società, alle ditte asservite.

Art. 5 - Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 7 pagine e n. 2 Allegati A e B:

- è formato in unico originale informatico e firmato digitalmente, e sarà conservato nei sistemi di archiviazione documentale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua esecutività, all'Albo telematico dell'Ente, accessibile dal banner "pubblicità legale" dell'home page del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nella sezione Amministrazione Trasparente", sottosezione di Il livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito istituzionale www.regione.puglia.it;
- è prodotto, firmato e trattato in formato originale digitale in coerenza con le Linee Guida dettate dalla Segreteria generale della Giunta Regionale con nota prot. n. AOO\_175\_1875 del 28/05/2020.

## Sarà, inoltre, notificato:

- alla Società Snam Rete Gas S.p.A. Progetti TAP e Infrastrutture Sud Orientali, sede di Bari per i successivi adempimenti di registrazione, trascrizione e notifica;
- alla Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 064/DIR/2023/00442 dei sottoscrittori della proposta:

Il Funzionario Istruttore Simona Matera

P.O. Procedure Espropriative Giacomo Bruno

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche Rosa Tedeschi



Società per Azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Snam S.p.A.

con Sede Legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara 7

Capitale Sociale € 1,200,000,000 i.v.

Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008

Codice Fiscale e numero di Iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1219553 - Partita IVA 10238291008

# METANODOTTO: ALLACCIAMENTO DILELLA INVEST S.p.A. DI POLIGNANO A MARE DN 100 (4") – 24 bar

# IMPOSIZIONE DI SERVITU' DI METANODOTTO PER PUBBLICA UTILITA'

nel Comune di Polignano a Mare (BA) Provincia di Bari - Regione Puglia

Elenco proprietari dei terreni da asservire

Piano Particellare Elenco B

Documento firmato digitalmente da: Ing. *Mario Rivara* Business Unit Asset Italia Trasporto Head Distretto Sud Orientale

	МЕТАМОВОТТО АЦБА	CCIAMENTO	O DILELLA IN	VEST S.p.A.	. DI POLIGN	IANO A MA	METANOBOTTO ALLACGAMENTO DILELLA INVEST S.p.A. DI POLIGNANO A MARE DN 100 (4") - 24 bar								ELENCO B
				CON	AUNE DI PC	JLIGNANG	COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BR)						•		
	DATI CATASTALI - COMUNE DI ANDRA	OMUNE DI AND	IRIA												
						REDDITO		_						1	
РИСРИЕТАВІ АТТЫЬ.	DITACANSTALE	oilgo <sup>a</sup> l eleqqeM	éfileuQ	Superficie Catastale (mq)	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	(ORUS) operation	Mappali confinanti	ZONIZZAZIONE PRG	supermote da coc	occupiare remp. per (mq) fund) (mq)	asservimento offerta a corpo (EURO)	occupazione offerta (EURO)	inopinita danni offerta (EURO)	offerta (EURO)	Mde
٩	62	0 0	ш	9	Ι	-	7	N	z	0	۵	o	æ	ø	7
		481	ULIVETO	4 3358	10,41	41 8,67	Fg 20: mappal 232-483- 484-482, S.C. Conversano Polignano	E1	333	2.2	2.123.27				
SOCIETA' AGRICOLA SANTA CANDIDA DI SCAGLIUSI FRANCESCO & C SOCIETA' SEMPLICE	SOCIETA' AGRICOLA SANTA CANDIDA DI SCAGLIUSI FRANCESCO & C SOCIETA' SEMPLICE con sede legale in Polgnano a Mare (BA)	20 482	ULIMETO	4 7247	47 22,46	18,71	Fg 20: mappal 481-483- 1 484-469-470-139, S.C. Conversano Polignano	E1	973	918		1.950,00	1.961,00	7.639,02	Deposito numero Provinciale "171322"
		139	ULINETO	3 10226	39,61	61 29,05		E1	1225	1224	1.604,75				
BELLINI GIOVANNI	BELLINI GIOVANNI														
BELLINI VITTORIA	BELLINI VITTORIA														
PELLEGRINI ANTONIO	PELLEGRINI ANTONIO														
PELLEGRINI FRANCESCO	PELLEGRINI FRANCESCO						Fr. 50. monage 300 300								
PELLEGRINI GIUSEPPE	PELLEGRINI GIUSEPPE	20 138	ULWETO	3 2236	36 8,66	96 6,35	79 20: Ittelphell 309-203- 175-257-139, S.C.	EJ	280	280	379,90	201,00	166,00	746,90	Deposito numero Provinciale "171323"
PELLEGRINI MARIA	PELLEGRINI MARIA														
PELLEGRINI PAOLA FRANCESCA	PELLEGRINI PAOLA FRANCESCA DEL LEGDINI DOSA														
PELLEGRINI ROSA PELLEGRINI VITO PASQUALE	PELLEGRINI VITO PASQUALE														
TEOFILO GIUSEPPE	TEOFLO GIUSEPPE	20 225	ULINETO	3 6758	82	19,20	Fg 20: mappal 118-226- 240-117-461-462-136-256, S.C. Conversano Polignano	Е	878	149	888,18	443.00	128,00	1,459,18	Deposito numero Provinciale "171324"
		0.0	AA MANDORLETO	2 1436	36 8,16	16 2,97				9	0 000	99	3		
TEOFILO MARCO	TEOFILO MARCO	700	AB ULIVO	5 1400	00 2,53	53 2,89	170-171, S.C. Conversano Polignano	<u> </u>	908	80/	1058.48	90,06	411,00	1.959,48	Deposito numero Provinciale "171325"
TEOFILO TOMMASO	TEOFILO TOMMASO	20 171	ULINETO	2 1703	03 7,92	5,28	Fg 20: mappal 256-170- 169, S.C. Conversano Polignano	Ē	950	823	1.244,50	269,00	496,00	2.309,50	Deposito numero Provinciale "171326"
VIVO A VIDEO A	TITEL TIPLESTIFF VARIANCE AND														
MAZZONE PASQUALE SIMONE TERESA	MAZONE PASOJALE SMONE TERESA	20 449 M	MANDORLETO	2 247	1,40	10 0,51	Fg 20: mappali 474-399, S.C. Conversano Polignano	Б	124	124	162,44	58,00	42,00	262,00	Deposito numero Provinciale "171327"

Il presente documento è conforme al Piano Particellare approvato

Documento firmato digitalmente da:
Ing. Mario Rivara
Business Unit Asset Italia
Trasporto
Head Confidential

#### SOCIETA' DIAMOND IGUANA

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D.LGS 28/2011 PER IL POTENZIAMENTO NON INCENTIVATO (c.d. "REPOWERING") DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DI IMPIANTO, DENOMINATA "GALATEO BIS" DELLA POTENZA DI 926 kWp CON SISTEMA AD INSEGUMENTO MONOASSIALE IN CONTRADA MASS. PENNELLA SU UN TERRENO AGRICOLO INDIVIDUATO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 3 PARTICELLE 45 E 244.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

# **COMUNE DI GALATONE**

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER IL
POTENZIAMENTO NON INCENTIVATO (c.d. "REPOWERING") DI
UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DI IMPIANTO,
DENOMINATA "GALATEO BIS" DELLE POTENZA DI 926 kWp
CON SISTEMA AD INSEGUMENTO MONOASSIALE IN
CONTRADA MASS. PENNELLA SU UN TERRENO AGRICOLO
INDIVIDUATO AL CATASTO TERRENI
AL FOGLIO 3 PARTICELLE 45 E 244.

Codice di rintracciabilità E-Distribuzione: 339813450

## SINTESI DEL PROGETTO

- 1. PROTOCOLLO PAS
- 2. ELENCO DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA PAS
- 3. RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE
- 4. RELAZIONE DESCRITTIVA

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

# 1. PROTOCOLLO PAS





## Dati progetto

Oggetto		TATIVA SEMPLIFICATA PER ANTO FOTOVOLTAICO ESI			
Tipo progetto	SCIA				
N° protocollo	18649	Data protocollo	21/06/2023		
Nº domanda	2023/00091/S	2023/00091/S Anno Presentaz. 2023			
N° PC/DIA		Data rilascio			
Stato progetto	Positivo	•	•		
Ecografico SIT					
Coordinata X	40,17	Coordinata Y	18,09		

## Unità Immobiliari

Indirizzo	Nº civico	Località
STRADA COMUNALE PENNELLA	1	Galatone

## Catasto Terreni

Sezione	Foglio	Allegato	Mappale	Sub
	3		45	

# Catasto Urbano

Sezione	Foglio	Allegato	Mappale	Sub
	3		45	

## Richiedenti

Denominazione	Titolo di richiesta		
BOLAFFI GIULIO FILIPPO	legale rappresentante		

## Professionisti

## DIAMOND IGUANA S.r.l.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

Denominazione	Ruolo
PALLARA PIERPAOLO	Professionista incaricato
PALLARA PIERPAOLO	Direttore Lavori
PALLARA PIERPAOLO	Progettista Architettonico
CP MULTISERVIZI SALENTO di GIUSEPPE CALABRO	Esecutore

COMMITTENTE:	TENTE: DIAMOND IGUANA S.r.l.	
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

## 2. ELENCO DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA PAS

Di seguito si riporta tutta la documentazione a corredo della PAS e disponibile sull'Area Tecnica e sul Portale SUE del Comune di Galatone attraverso i siti:

https://www.areatecnicagalatone.it/

http://sue.sit-puglia.it:8080/galatone/

- 1. MODELLO PAS
- 2. RELAZIONE ASSEVERAZIONE PAS
- 3. SOGGETTI COINVOLTI
- 4. PROCURA SUE
- 5. RICEVUTA VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA
- 6. DOCUMENTO IDENTITA' TITOLARE
- 7. DOCUMENTO IDENTITA' TECNICO
- 8. PREVENTIVO DI CONNESSIONE PER OPERE NON SOGGETTO ALLA REDAZIONE ED AL BENESTARE DEL GESTORE DI RETE, IN QUANTO TRATTASI DI SOLUZIONI SEMPLICI SENZA OPERE DI CONNESSIONE (art. 10.1 TICA)
- 9. DICHIARAZIONE TITOLARITA' ESCLUSIVA + CONTRATTO DDS REGISTRATO
- 10. NOTIFICA PRELIMINARE
- 11. SCHEDA SITUAZIONE VINCOLISTICA\_CDU
- 12. DICHIARAZIONE OPERE PRIVE DI RILEVANZA PUBBLICA INCOLUMITA'
- 13. TAV.1.1 INQUADRAMENTO IGM
- 14. TAV. 1.2 INQUADRAMENTO CTR
- 15. TAV. 1.3 INQUADRAMENTO ORTOFOTO E CATASTALE
- 16. TAV. 2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO SU PRG
- 17. TAV. 2.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO SU PPTR
- 18. TAV.3.1\_INQUADRAMENTO VINCOLISTICO SU P.A.I.
- 19. TAV.3.2 INQUADRAMENTO VINCOLISTICO SU P.P.T.R.
- 20. TAV.3.3 INQUADRAMENTO VINCOLISTICO LR 24/2012 AREE NON IDONEE
- 21. TAV.3.4\_INQUADRAMENTO VINCOLISTICO SU C.D.U.
- 22. TAV. 4 SOLAR BELT AREE IDONEE
- 23. TAV. 5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 24. TAV.6.1\_LAYOUT IMPIANTO FV
- 25. TAV.6.2\_ PARTICOLARI STRUTTURE E MODULI FV
- 26. TAV.6.3\_ CABINA DI TRASFORMAZIONE
- 27. TAV.6.4\_ CANCELLO E RECINZIONE
- 28. TAV. 6.5\_SCHEMA ELETTRICO
- 29. R1\_RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FV
- 30. R2\_ RELAZIONE VINCOLISTICA AMBIENTALE

## DIAMOND IGUANA S.r.l.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

- 31. R3\_ RELAZIONE RPODUZIONE ATTESA
- 32. R4\_ PIANO DI DISMISSIONE
- 33. R5\_ RELAZIONE RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO

ĺ	COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
	PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
	COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
	DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

## 3. RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

Pratica edilizia	
del	
Protocollo	

# RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

#### DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome PALLARA PIERPAOLO codice fiscale					
nato a nato il		prov.		stato	ITALIA
residente in		prov.		stato	ITALIA
indirizzo	n.				C.A.P.
con studio in	LECCE	prov.	LE	stato	ITALIA
indirizzo	VIA A. FLEMING, 71				C.A.P. 73100
Iscritto all'ordine/co	ollegio INGEGNERI DELLA PROVINCIA	di	LECCE		aln. 2617
Telefono posta elettronica certificata					fax.

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

## DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

## DICHIARA

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

**che i lavori riguardano il terreno individuato nella PAS** di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

che le opere in progetto sono subordinate a PAS in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento:

- collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
   collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
- ☐ Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;
- ☐ Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del

## DIAMOND IGUANA S.r.l.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

- D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;
- ☐ Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;
- ☐ Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;
- ☐ Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 ≤ 1000 kW ovvero 3000 kWt;
- ☐ Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;
- ☐ Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;
- ☐ Impianti non cogenerativi con potenza ≤ 250kW;
- ☐ Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variazione planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;
- ☐ Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;
- X Altro impianto di energia elettrica POTENZIAMENTO NON INCENTIVATO (c.d. "REPOWERING") DI 926 kWp DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE, CON NUOVA SEZIONE DA REALIZZARSI SU TERRENO AGRICOLO RIENTRANTE NELLE C.D. "AREE IDONEE" AI SENSI DELLA LEGGE 27 APRILE 2022, N. 34 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 1 MARZO 2022, N. 17 (IL COSIDDETTO "DECRETO ENERGIA")

e che consistono in:

Impianto fotovoltaico denominato "GALATEO BIS" della potenza di 926, 25 kWp, costituente una nuova sezione di un impianto fotovoltaico esistente denominato "GALATEO", già connesso alla rete elettrica nazionale di E-Distribuzione. Impianto FV realizzato mediante l'installazione di n. 1425 moduli fotovoltaici al silicio monocristallino della potenza di 650 Wp ciascuno, collegati in stringhe da 15 moduli ciascuna. I moduli sono fissati a strutture di supporto del tipo "tracker monoassiali". L'area dell'impianto sarà recintata con apposita recinzione in rete metallica, ed al suo interno verrà posizionata una cabina per la trasformazione dell'energia da bt ad MT. Il collegamento con la cabina di consegna dell'impianto già attivo avverrà attraverso un elettrodotto privato MT interrato.

2) Dati dell'immobile oggetto di intervento

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

	Foglio	Particella	Sub	Cat	
	Censito in	NCT			$\neg$
	Foglio	Particella	Sub		
	3	45	*		
	3	244	-		
					altezza m.
erta mq.		scoperta m	q.		GROZZEG TITE
erta mq.		scoperta m	9.		diozza III.
erta mq.		scoperta m	9.		unolla m.

3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia

che l	l'area/immobile oggetto di inte	ervento risulta individuata	dal/è da realizzarsi s	su:
		SPECIFICARE	ZONA	ART.
Χ	PUG/ PRG/ PDF	PUG	E1	34.34/P
	PIANO PARTICOLAREGGIATO			
	PIANO DI RECUPERO			
	P.I.P			
	P.E.E.P.			
	ALTRO:			


4) Variazioni catastali (L n. 331/2004 art.1 comma 332)

## che l'immobile oggetto dei lavori

- non necessita di alcuna variazione catastale necessita di variazione catastale che sarà eseguita ad ultimazione lavori e trasmessa, unitamente alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale
- 5) Tutela dall'inquinamento acustico

# che l'intervento 5.1 X non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della I. n. 447/1995 5.2 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della I. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto si allega: 5.2.1 documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995) 5.2.2 valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	



#### 6) Produzione di materiali di risulta

che le opere
6.1 🗖 non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art.
184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)
6.2 X comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi
dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del
2013, e inoltre
6.2.1 ☐ le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume
superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA, e pertanto, ai sensi dell'art.
184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 161/2012
6.2.1.1. ☐ si allega/ si comunicano gli estremi del . Provvedimento di
VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali
da scavo, rilasciato da con prot in data
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
6.2.2 X le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume inferiore
o uguale a 6000 mc ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a
VIA o AIA, e pertanto
6.2.2.1 ☐ allega autocertificazione del titolare resa all'ARPA ai sensi
del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013
6.3 X comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di
produzione e pertanto
6.3.1  allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno
riutilizzati nello stesso luogo di produzione)
6.4 priguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti
la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006
6.5 🗆 comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come
rifiuti
6.6 Ai sensi del RR n.6/2006 si allega bilancio di produzione

#### 7) Prevenzione incendi

che l'intervento	
7.1 <b>X</b>	non è soggetto alle norme di prevenzione incendi
7.2	è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate
nel proge	tto
7.3	presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole
	7.3.2 ☐ la relativa deroga è stata ottenuta con prot.
	in data
7.50	tecniche di prevenzione incendi e pertanto 7.3.1   si allega la documentazione necessaria all'ottenimento della deroga () (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 7.3.2   la relativa deroga è stata ottenuta con prot.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

e che l'intervento
7.4 X non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011
7.5 🔲 è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto
7.5.1 si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
7.5.2□ la valutazione del progetto è stata effettuata con protin data
7.6  costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei requisiti di sicurezza antincendio già approvati con parere del
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot in data

#### 8) Amianto

che le opere

8.1 X non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto

8.2 ☐ interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che pertanto il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto

8.2.1 ☐ in allegato alla presente relazione di asseverazione

(\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

8.2.2 presentato con prot. in data

9) Interventi strutturali e/o in zona sismica

che l'intervento
9.1 non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica
9.2 prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica; pertanto
9.2.1 □ si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001
9.2.2
e che l'intervento
9.3 non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n.
380/2001 o della corrispondente normativa regionale
9.4 X prevede opere che non richiedono il il deposito dei calcoli strutturali al SUE, trattandosi di opere minore priva di rilevanza per la pubblica incolumità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 1309, elenco:
X "A1" PUNTO 3.2 - 4.1 - 4.3 - 4.7
□ "A2" PUNTO
All'uopo si allega:
1) relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. In tutti i casi occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre
allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

9.5 costituisce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot.
9.6 prevede il deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori (art. 93 e 94 d. P.R. n. 380/01), il successivo deposito della "relazione sismica a struttura ultimata" (art.6 L. 1086/1971), infine, del colla
<ul> <li>si allega la documentazione relativa ai calcoli strutturali</li> <li>la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata con prot.</li> <li>in data</li> </ul>
9.7 prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto
9.7.1 ☐ si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 9.7.2
10) Qualità ambientale dei terreni
che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,
10.1 X non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull'area
interessata dall'intervento  10.2 □ a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto  10.2.1 □ si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni
DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI
DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI  TUTELA STORICO-AMBIENTALE
TUTELA STORICO-AMBIENTALE  11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia  che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015
TUTELA STORICO-AMBIENTALE  11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia  che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 03 2015  11.1 X non è sottoposto a tutela 11.2 — è sottoposto a tutela ma l'intervento non richiede il rilascio
TUTELA STORICO-AMBIENTALE  11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia  che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015  11.1 X non è sottoposto a tutela  11.2 □ è sottoposto a tutela ma l'intervento non richiede il rilascio dell'autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica
TUTELA STORICO-AMBIENTALE  11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia  che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015  11.1 X non è sottoposto a tutela  11.2
TUTELA STORICO-AMBIENTALE  11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia  che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015  11.1 X non è sottoposto a tutela  11.2 □ è sottoposto a tutela ma l'intervento non richiede il rilascio dell'autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica  11.3 □ è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto  11.3.1.1□ si allega la relazione paesaggistica semplificate e la
turela storico-ambientale  11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia  che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015  11.1 X non è sottoposto a tutela  11.2 □ è sottoposto a tutela ma l'intervento non richiede il rilascio dell'autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica  11.3 □ è sottoposto a tutela e pertanto  11.3.1 □ è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto 11.3.1.1□ si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata (*) variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti
TUTELA STORICO-AMBIENTALE  11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia  che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015  11.1 X non è sottoposto a tutela 11.2 — è sottoposto a tutela ma l'intervento non richiede il rilascio dell'autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica  11.3 — è sottoposto a tutela e perfanto  11.3.1 — è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto 11.3.1.1 — si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione ne necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata e paesaggistica semplificata
turela storico-ambientale  11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia  che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015  11.1 X non è sottoposto a tutela 11.2

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

11.3.2.2 

l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. in data 11.3.3 ☐ è assoggettato al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica 11.3.1 🔲 si allega la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica 11.3.4 ☐ accertamento di compatibilità paesaggistica è stato rilasciato con prot. 12) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004, 12.1 X non è sottoposto a tutela 12.2.2 il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot.

13) Bene inserito in zona del Centro Storico

che l'immobile oggetto dei lavori ricade: 13.1 □ ZONA 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di 13.2 ZONA 2 – Preavviso di almeno 10gg. Prima esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;

13.3 

ZONA 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica

14) Bene inserito in area di interesse archeologica (D.G.C. n. 126/89)

lavori di scavo; 14.2 □ zona archeologica 2 – Preavviso di almeno 10gg prima dell'esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;
 14.3 □ zona archeologica 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica.

15) Bene in area protetta

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,

15.1 X non ricade in area tutelata
15.2 ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici

15.3 ☐ è sottoposto alle relative disposizioni e pertanto

15.3.1 ☐ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

parere/nulla osta (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
15.3.2 il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot in data
TUTELA ECOLOGICA
16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico
che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento
16.1 X non ricade in area vincolata e si allega stralcio carta idrogeomorfologica e IGM
estratta dal sito dell'AdB Puglia sottoposta a tutela
16.2 ☐ ricade in area a pericolosità di <u>frana</u> e pertanto
16.2.1 ☐ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere AdB
Puglia (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla
( ) (variabile, solo nei caso di neinesta contestuale di atti di asserso presupposti ana SCIA)
16.2.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot.
16.3 ☐ ricade in area a pericolosità idraulica e pertanto
16.3.1 🔲 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere
AdB Puglia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
16.3.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot in data
16.4 ☐ pur non ricadendo in area vincolata, è interessata da reticolo AdB non riportato
nella carta IGM ma presente nella carta idrogeomorfologica, pertanto alla presente è
allegato studio di compatibilità.

17) Bene sottoposto a vincolo idraulico

```
che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento
       17.2.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data
```

18) Zona di conservazione "Natura 2000"

```
che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. n. 120/2003) l'intervento
              18.1 X non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)
              18.2 è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto
                          18.2.1 □ si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto
                                   (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
```

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

10.2.2   la Valutazione e stata enettuata con prot in data
19) Fascia di rispetto cimiteriale
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)
19.1 X l'intervento non ricade nella fascia di rispetto
19.2   l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito
19.3 🔲 l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto
19.3.1 si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  19.3.2 la relativa deroga è stata ottenuta con prot. in data
20) Aree a rischio di incidente rilevante
che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001):
20.1 X nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante
20.2 nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno" è individuata nella pianificazione comunale
20.2.1 l'intervento non ricade nell'area di danno
20.2.2   Pintervento ricade in area di danno, pertanto
20.2.2.1 ☐ si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
20.2.2.2 ☐ la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot. ☐ in data ☐ in data
20.3 nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata nella pianificazione comunale, pertanto
20.3.1 ☐ si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale
21) Smaltimento delle Acque di Prima Pioggia
che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato dal Consiglio della Regione Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 l'intervento
21.1 X non è soggetto alla normativa citata
21.2 ☐ è soggetto pertanto
21.2.1 ☐ si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia  (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
21.2.2  a comunicazione, riguardanti superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 2000 mq è stata effettuata alla Provincia con prot.  in data

22) Altri vincoli di tutela ecologica

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

22.1 🗖	mmobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque) Altro (specificare)
	In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli 22.2.1  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli
	22.2.2 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
	22.2.3 il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. in data (l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)
TUTELA FUNZ	ZIONALE
23) Vincoli	per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture (*)
23.1 🗖	mmobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)
	ferroviario (d.P.R. n. 753/1980)
	elettrodotto (d.P.C.M. 23 aprile 1992) gasdotto (d.m. 24 novembre 1984)
	militare (d.lgs. n. 66/2010)
	aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)
23.7	Altro (specificare)
	In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli 23.7.1
	23.7.2 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso (") (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
	23.7.3 il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot.
	(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

#### ASSEVERAZIONE

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. N. 241/90

#### **ASSEVERA**

ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001

la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente PAS non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della I. n. 241/1990.

Data e luogo Lecce, lì 20 giugno 2023 il progettista Ing. PIERPAOLO PALLARA

#### INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente PAS viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della I. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUE di GALATONE

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	1 di 28

#### 4. RELAZIONE DESCRITTIVA

# **COMUNE DI GALATONE**

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER IL
POTENZIAMENTO NON INCENTIVATO (c.d. "REPOWERING") DI
UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE MEDIANTE LA
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEZIONE DI IMPIANTO,
DENOMINATA "GALATEO BIS" DELLE POTENZA DI 926 kWp
CON SISTEMA AD INSEGUMENTO MONOASSIALE IN
CONTRADA MASS. PENNELLA SU UN TERRENO AGRICOLO
INDIVIDUATO AL CATASTO TERRENI
AL FOGLIO 3 PARTICELLE 45 E 244.

Codice di rintracciabilità E-Distribuzione: 339813450

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	2 di 28

1. PF	REMESSA	3
2. IN	IQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTOInquadramento Vincolistico	
3.3	Conformità Urbanistica Intervento – SOLAR BELT	
	ESCRIZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
3.1	Elementi costituenti l'impianto fotovoltaico	12
3.2	Generatore Fotovoltaico	12
3.3	Stringhe	14
3.4	Gruppi di Conversione (Inverter)	15
3.5	Locale Tecnico	17
3.6	Strutture metalliche di sostegno	18
3.7	Recinzione	20
3.8	Viabilità	20
3.9	Esecuzione degli scavi	20
4. O	PERE DI CONNESSIONE – ELETTRODOTTO INTERNO	22
5. CI	LASSIFICAZIONE SISMICA DELL'INTERVENTO	23
6. O	PERE DI MITIGAZIONE	25
7. PI	RODUZIONE RIFIUTI - SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO	25
7.1	Produzione di rifiuti in fase di cantiere e di esercizio	25
7.2	Smaltimento delle terre e rocce da scavo	25
8 DI	ISMISSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	27

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	3 di 28

#### 1. PREMESSA

Il progetto generale, proposto dalla società Diamond Iguana S.r.l., Partita IVA 10279850019, con sede in Torino (TO), Corso re Umberto, 7, prevede il **potenziamento non incentivato** (c.d. "repowering") di un impianto fotovoltaico esistente denominato "Galateo" della potenza attuale di 997 kWp, già autorizzato nel 2010 (mediante D.I.A. n. 18/2009 del 06.02.2009, successiva Variante Tecnologica Prot. Gen. 11125 del 28.04.2011 e infine Procedura Abilitativa Semplificata per Lavori di Manutenzione e Ammodernamento Tecnologico del 01.08.2017) e già connesso alla rete elettrica nazionale, ubicato nel Comune di Galatone (LE) in Contrada "Pennella".

L'impianto fotovoltaico esistente "Galateo" è incentivato in "IV Conto Energia".

Il potenziamento non incentivato dell'impianto esistente avverrà mediante la realizzazione di una nuova sezione dell'impianto esistente con la costruzione di un nuovo impianto (denominato "Galateo BIS"), della potenza di 926,25 kWp, da realizzarsi su un terreno agricolo adiacente a quello occupato dall'impianto esistente. Tale nuovo terreno risulta rientrante nella c.d. "Solar Belt" (secondo quanto previsto dal D. Lgs 199/2021 modificato con il Decreto "Aiuti Bis" art. 20 comma 8 lettera c-ter), ossia racchiuso in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Il terreno oggetto dell'intervento è censito al Catasto dei Terreni del Comune di Galatone al Fg 3 P.lle 45 e 244; si tratta di un'area agricola della superficie complessiva di circa 39.560 mq della quale il nuovo impianto fotovoltaico impegnerà una superficie pari a circa 17.600 mq.

Si precisa che il progetto di cui alla presente relazione tecnica si inserisce in un'iniziativa più ampia del soggetto proponente finalizzata allo sviluppo,ottimizzazione e ammodernamento di impianti fotovoltaici in una stessa area, che comprende:

- 1. Revamping dell'Impianto esistente "Galateo", da autorizzarsi mediante Dichiarazione Inizio Lavori Asseverata (D.I.L.A.) e che prevedere i seguenti interventi:
  - 1.1 sostituzione dei moduli fotovoltaici con altri di diversa potenza ad alta efficienza;
  - 1.2 sostituzione di inverter centralizzati con inverters di campo;
  - 1.3 sostituzione dei sistemi fissi di fissaggio dei moduli con sistema a inseguitori monoassiali;
- 2. Repowering dell'Impianto esistente "Galateo" con potenziamento non incentivato mediante la realizzazione del nuovo impianto "Galateo BIS" della potenza di 926,25 kWp, definito nella presente relazione tecnica, allacciato alla rete elettrica nazionale gestita da E-Distribuzione senza la necessità di nuove opere di connessione, in quanto connesso nel medesimo punto di connessione dell'impianto fotovoltaico esistente "Galateo";
- 3. Sviluppo di un nuovo impianto fotovoltaico, denominato "Galateo TER" della potenza di 555,75 kWp mediante allaccio a nuovo punto di connessione della rete elettrica nazionale, autorizzato mediante Procedura Abilitativa Semplificata (Prot. n. 15645 del 24.05.2023).

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	4 di 28

Tutti i terreni oggetto del presente progetto sono di proprietà di una società agricola con cui il proponete ha raggiunto un accordo preliminare per la disponibilità del diritto di superficie del terreno interessato dal progetto stesso.

Per massimizzare la produzione della nuova sezione dell'impianto, è stato progettato un impianto che utilizza il consolidato sistema degli inseguitori mono assiali. Tali inseguitori su cui appoggiano i moduli fotovoltaici sono fissati a terra mediante strutture di sostegno infisse nel terreno mediante sistema a battipalo. Tali strutture risultano parallele e opportunamente distanziate, per evitare l'ombreggiamento reciproco tra le file di moduli; si sviluppano in direzione Nord-Sud, con un sistema ad inseguimento mono assiale, che consente la rotazione dei moduli fino ad una inclinazione di 60° verso est/ovest.

Esiste comprovata dottrina ed evidenza scientifica che tale sistema ad "inseguimento solare" consente di avere una maggiore producibilità rispetto ad un impianto fotovoltaico a struttura fissa.

L'impianto sarà allacciato alla Rete di distribuzione nazionale in MT secondo le indicazioni fornite nel Preventivo di Connessione redatto da E-Distribuzione S.p.A., ottenuto dal soggetto proponente con Codice rintracciabilità 339813450.

Come si evince dal sopra citato preventivo di connessione, l'impianto sarà allacciato alla rete MT di E-Distribuzione S.p.A. con tensione nominale di 20 kV nella medesima cabina di consegna esistente PR-VENTBLUE – DW30-2-238650 già utilizzata dall'Impianto FV "Galateo", alimentata dalla linea MT I. NARDÒ – DW30-12238 alimentata dalla CP Galatone – DW00-1-381235. Non è pertanto previsto alcun lavoro per la realizzazione delle opere di connessione dell'impianto alla rete elettrica nazionale.

In seguito all'intervento di potenziamento, l'impianto sarà dotato di idonee apparecchiature di misura che permetteranno di rilevare, separatamente, l'energia elettrica prodotta dalla porzione di impianto incentivata ("Galateo") e da quella prodotta dalla porzione di impianto non incentivata ("Galateo BIS").

Il presente progetto viene redatto in conformità alle disposizioni della normativa vigente, sia nazionale sia della Regione Puglia, con particolare riferimento alle Delibere della Giunta Regionale n. 24/23 del 23/04/2008, n. 30/02 del 23/05/2008 e relativi allegati ed al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" recepite dalla Regione Puglia, nella D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, e soprattutto ai sensi del più recente D.L 17/2022 c.d. "Decreto Energia", l'impianto di produzione è sottoposto alla disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.).

Tutte le soluzioni tecniche che saranno adottate ed i materiali scelti per l'installazione risulteranno rispondenti alla normativa tecnica e di legge relativa ai diversi settori di pertinenza.

Tutta la progettazione è stata sviluppata utilizzando tecnologie ad oggi disponibili sul mercato europeo; considerando che la tecnologia fotovoltaica è in rapido sviluppo, dal momento della progettazione definitiva alla realizzazione potranno cambiare le tecnologie e

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	5 di 28

le caratteristiche delle componenti principali (moduli fotovoltaici, inverter, strutture di supporto), ma resteranno invariate le caratteristiche complessive e principali dell'intero impianto in termini di potenza massima di produzione, occupazione del suolo e fabbricati.

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, l'opera, rientrante negli "impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" è dichiarata di pubblica utilità, indifferibile ed urgente.

Si sottolinea infine che, in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica della società proponente (complessivamente "Galateo" e "Galateo BIS"), l'impianto di rete esistente e già di proprietà di E-Distribuzione S.p.A. non sarà oggetto di dismissione e non vi sarà alcun obbligo di ripristino dello stato dei luoghi per la parte interessata dall'impianto di rete.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	6 di 28

### 2. INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO

La zona interessata dall'intervento in esame è situata nel Comune di Galatone (LE), in Località Masseria Pennella.



Figura 1: Inquadramento dell'impianto "Galateo BIS" di potenziamento non incentivato

Dal punto di vista catastale, l'area è individuata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Galatone al Foglio n. 3, particelle n. 45 e 244.

All'area d'intervento, in località "Masseria Pennella" si accede attraverso una strada comunale, prospiciente l'uscita di Galatone della S.S. 101 Salentina di Gallipoli.

L'area è individuata con le seguenti coordinate N  $40^{\circ}10'28.35$ "N e  $18^{\circ}$  05' 01.09"E rilevate nel centro del lotto.

Si trova in linea d'aria a circa 3,2 km a Nord dal centro di Galatone, a circa 4,6 km ad Est dal centro di Nardò, a circa 7,2 km ad Ovest dal centro di Galatina e a circa 4 km a Nord-Est dal centro di Collemeto, frazione di Galatina.

Il terreno è riportato nello strumento urbanistico comunale (P.R.G.) come zona agricola normale E1 e non rientra nelle zone Z.P.S. a protezione speciale.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	7 di 28

L'area totale nella disponibilità della società proponente è di ha 39.610 mq dei quali l'impianto fotovoltaico impegnerà una superficie recintata pari a circa 17.600 mq ed avrà potenza di picco pari a 926,25 kWp.

Si evidenzia che su una porzione di terreno della p.lla 45 la società proponente è intestataria di un altro procedimento autorizzativo, già depositato presso il Comune di Galatone (Procedura Abilitativa Semplificata N. Prot. 15645 del 24.05.2023 N. domanda 2023/00076/S) per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico della potenza di 555,75 kWp denominato "Galateo TER" con nuovo punto di connessione.




Figura 4: Stralcio E.d.M. – Comune di Galatone (LE) Foglio 3 – P.lle 45 - 244

Il sito oggetto della presente relazione risulta già attualmente facilmente raggiungibile, attraverso la S.S. 101, ed accessibile da una strada comunale denominata "Le Prutte" di buona transitabilità e percorribilità.

Relativamente alla connessione del nuovo impianto fotovoltaico, come indicato nel Preventivo di Connessione 339813450 di E-Distribuzione S.p.A., non sono previste opere di connessione, dal momento che, trattandosi di potenziamento di impianto fotovoltaico

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	8 di 28

esistente, il nuovo impianto "Galateo BIS" sarà allacciato alla rete di E-Distribuzione MT con tensione nominale 20 kV nel medesimo punto di consegna esistente, fisicamente rappresentato dalla cabina di consegna PR-VENTBLUE – DW30-2-238650 alimentata dalla linea MT I. NARDÒ – DW30-12238 alimentata dalla CP GALATONE – DW00-1-381235.

#### 2.1 Inquadramento Vincolistico

Per la verifica dei vincoli paesaggistici e/o ambientali si è provveduto alla verifica di raffronto con la cartografia del:

- > PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)
- ➤ Aree non idonee secondo il FER della DGR 2122
- ➤ Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologica (P.A.I.)




Figura 7: Nessuna interferenza con aree non idonee DGR 2122

Come meglio descritto negli elaborati grafici dello studio delle interferenze l'area d'impianto non interferisce con nessuna area a vincolo.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	9 di 28

#### 3.3 Conformità Urbanistica Intervento – SOLAR BELT

Analizzando la cartografia del Piano Urbanistico Generale ed il Piano Regolatore Generale, le N.T.A. e gli elaborati a corredo, l'area oggetto di intervento risulta ricadere in zone agricole E, parti di territorio non urbanizzate.

La zona di installazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione non risulta sottoposta a particolari vincoli ambientali, architettonici o paesaggistici. In accordo con la Legge Regionale n. 24/2010 l'area risulta idonea agli impianti FER, non ricadendo su aree tutelate.

Relativamente alle Aree Idonee, anche qualificate come rientranti nella c.d. "Solar Belt", il già citato Decreto Energia, intervenendo sull'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, stabilisce che sono considerate idonee ope legis oltre alle aree a destinazione industriale e artigianale, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio:

1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;




Figura 8: Estratto PUG e SOLAR BELT

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	10 di 28

Dall'analisi della cartografia del PUG, si evidenzia che tutta l'area agricola dell'intervento proposto si trova ad una distanza inferiore a 500 m da zone classificate D2 - Contesto urbano in via di consolidamento – Industriale.

Il progetto proposto risulta pertanto rientrante nella c.d. "Solar Belt" e quindi area idonea all'installazione di impianti a energie rinnovabili.

Da tutto ciò, ne consegue che l'intervento risulta urbanisticamente compatibile con l'area di intervento ed è in accordo con i principali e più recenti strumenti normativi e di governo del territorio.

L'impianto in oggetto di nuova realizzazione e le relative opere connesse da realizzarsi, ricade in area idonea e gode pertanto di un regime abilitativo semplificato applicandosi la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), ai sensi della già citata Legge 27 aprile 2022, n. 34.

Relativamente alla valutazione dell'intervento dal punto di vista ambientale, e quindi della sua assoggettabilità a VIA, è utile notare come il Combinato Disposto del D.Lgs 199/2021 e del D.lgs 28/2011 (art 9 bis) introdotto dalla legge 28 Aprile 2022 consente di non assoggettare a VIA i progetti "per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" Risulta dunque chiaro che secondo la normativa attualmente vigente la presente iniziativa, rientrando nella "Solar Belt" non sia soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale o a Verifica di Assoggettamento.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	11 di 28

#### 3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto fotovoltaico, denominato "Galateo BIS", rappresenta un potenziamento "non incentivato" di un impianto fotovoltaico esistente ("Galateo") già connesso alla rete elettrica nazionale.

Si tratta di un impianto grid-connected e la tipologia di allaccio è trifase in media tensione. In seguito all'intervento di potenziamento, l'impianto sarà dotato di idonee apparecchiature di misura che permetteranno di rilevare, separatamente, l'energia elettrica prodotta dalla porzione di impianto incentivata ("Galateo") e quella prodotta dalla porzione di impianto non incentivata ("Galateo BIS").

L'impianto fotovoltaico impegnerà una superficie pari a circa 17.600 mq, occupando parzialmente un terreno agricolo censito al Catasto dei Terreni del Comune di Galatone al Fg 3 P.lle 45 e 244 della superficie complessiva di 39.610 mq.

La nuova sezione d'impianto avrà una potenza in immissione di 931,50 kWp e una potenza dei moduli pari a 926,25 kWp, ed è stato configurato con un sistema ad inseguitore solare mono assiale. Questa tecnologia consente, attraverso la variazione dell'orientamento dei moduli, di mantenere la superficie captante sempre perpendicolare ai raggi solari, mediante l'utilizzo di un'apposita struttura che, ruotando sul suo asse Nord-Sud, ne consente la movimentazione giornaliera da Est a Ovest, coprendo un angolo sotteso tra ±55°.

Sinteticamente, le caratteristiche dell'impianto saranno le seguenti:

- potenza installata lato DC: 926,25 kWp;
- potenza dei singoli moduli: 650,00 Wp;
- n. moduli fotovoltaici: 1425;
- n. 10 inverter di campo da 100 kWp;
- n. 1 cabina di trasformazione dell'energia;
- rete elettrica interna a 1,5 kV tra i moduli fotovoltaici, e tra questi e la cabina di
- · trasformazione;
- rete elettrica interna a 20 kV tra la cabina di trasformazione e la cabina di consegna dell'impianto fotovoltaico "Galateo" esistente, fisicamente individuata con la cabina PR-VENTBLUE- Nodo DW30-2-238650 sulla rete elettrica di E-Distribuzione e indicata nel preventivo di Connessione n. 339813450;
- rete elettrica interna a bassa tensione per l'alimentazione dei servizi ausiliari della centrale (sistema di controllo, illuminazione, forza motrice, ecc.);

L'intervento prevede l'impiego di una cabina elettrica, all'interno della quale saranno allocati quadri elettrici, apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta e apparecchi per trasformazione dell'energia elettrica in media tensione.

L'impianto sarà idoneamente recintato e raccordato alla recinzione esistente dell'impianto "Galateo" e dotato dei dovuti sistemi di allarme e videosorveglianza.

All'interno dell'impianto, per la distribuzione della corrente continua è prevista la realizzazione di una rete dedicata di cavidotti interrati con impiego di pozzetti di ispezione e derivazione delle dimensioni 40x40 cm. Per la distribuzione della corrente alternata BT ed MT fino al punto di connessione alla rete elettrica nazionale è prevista invece una rete dedicata di cavidotti interrati con impiego di pozzetti 100x100 cm.

#### DIAMOND IGUANA S.r.l.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	12 di 28

Nel complesso l'intervento di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, consterà delle seguenti opere:

- installazione dei moduli fotovoltaici;
- installazione della cabina;
- realizzazione dei collegamenti elettrici di campo;
- realizzazione della viabilità interna;
- realizzazione del cavidotto interno MT di collegamento del nuovo impianto "Galateo BIS" con la cabina di consegna dell'impianto esistente "Galateo"

#### 3.1 Elementi costituenti l'impianto fotovoltaico

L'elemento cardine di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, è la cella fotovoltaica (di cui si compongono i moduli fotovoltaici), che grazie al materiale semiconduttore di cui è composta, trasforma l'energia luminosa derivante dal sole in corrente elettrica continua. Tale energia in corrente continua viene poi convertita in corrente alternata e può essere utilizzata direttamente dagli utenti, o immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale.

I componenti principali dell'impianto fotovoltaico sono:

- i moduli fotovoltaici (costituiti dalle celle su descritte);
- i cavi elettrici di collegamento ed i quadri elettrici;
- gli inverter, dispositivi atti a trasformare la corrente elettrica continua generata dai moduli in corrente alternata;
- i contatori per misurare l'energia elettrica prodotta dall'impianto;
- i trasformatori BT/MT, dispositivi atti a trasformare la corrente alternata da bassa tensione a media tensione;
- i quadri di protezione e distribuzione in media tensione;
- gli elettrodotti in media tensione.

#### 3.2 Generatore Fotovoltaico

La produzione di energia elettrica avviene mediante l'utilizzo di un generatore fotovoltaico. L'impianto ha una potenza nominale di 926,25 kWp collegato alla rete pubblica di distribuzione elettrica tramite gruppi di conversione DC/AC modulari con consegna trifase in MT; il collegamento alla rete pubblica è effettuato in conformità alla norma CEI 0-16:2019-04


Il generatore fotovoltaico sarà costituito da moduli del tipo monocristallino con una potenza unitaria pari a 650 Wp.

Complessivamente l'impianto utilizza un totale di 95 stringhe, dove ogni stringa è composta da 15 moduli in serie.

L'impianto è stato progettato e dimensionato con moduli al silicio monocristallino **Canadian Solar modello CS7N da 650 Wp**. Di seguito vengono riportati i datasheets della tipologia dei moduli utilizzati; tali moduli potranno essere sostituiti con moduli di pari valore tecnico in

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	13 di 28

caso di scarsa reperibilità o alla disponibilità sul mercato al momento della realizzazione dell'impianto:



Specification	Data
Cell Type	Mono-crystalline
Cell Arrangement	132 [2 x (11 x 6) ]
Dimensions	2384 × 1303 × 35 mm
Dimensions	(93.9 × 51.3 × 1.38 in)
Weight	34.4 kg (75.8 lbs)
Front Cover	3.2 mm tempered glass
Framo	Anodized aluminium alloy,
Frame	crossbar enhanced
J-Box	IP68, 3 bypass diodes
Cable	4 mm² (IEC)
Cable Length (Including Connector)	460 mm (18.1 in) (+) / 340 mm (13.4 in) (-) or customized length*
Connector	T4 series or H4 UTX or MC4-EVO2
Per Pallet	31 pieces
Per Container (40' HQ)	527 pieces

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	14 di 28

CS7N	640MS	645MS	650MS	655MS	660MS	665MS
Nominal Max. Power (Pmax)	640 W	645 W	650 W	655 W	660 W	665 W
Opt. Operating Voltage (Vmp)	37.5 V	37.7 V	37.9 V	38.1 V	38.3 V	38.5 V
Opt. Operating Current (Imp)	17.07 A	17.11 A	17.16 A	17.20 A	17.24 A	17.28 A
Open Circuit Voltage (Voc)	44.6 V	44.8 V	45.0 V	45.2 V	45.4 V	45.6 V
Short Circuit Current (Isc)	18.31 A	18.35 A	18.39 A	18.43 A	18.47 A	18.51 A
Module Efficiency	20.6%	20.8%	20.9%	21.1%	21.2%	21.4%
Operating Temperature	-40°C ~	+85°C				
Max. System Voltage	1500V (	IEC) or 1	000V (IE	:C)		
Module Fire Performance	CLASS (	(IEC 61	730)			
Max. Series Fuse Rating	30 A					
Application Classification	Class A					
Power Tolerance	0 ~ + 10	W				

CS7N	640MS	645MS	650MS	655MS	660MS	665MS
Nominal Max. Power (Pmax)	478 W	482 W	486 W	489 W	493 W	497 W
Opt. Operating Voltage (Vmp)	35.0 V	35.2 V	35.4 V	35.6 V	35.8 V	36.0 V
Opt. Operating Current (Imp)	13.66 A	13.70 A	13.73 A	13.75 A	13.78 A	13.81 A
Open Circuit Voltage (Voc)	42.0 V	42.2 V	42.4 V	42.6 V	42.8 V	43.0 V
Short Circuit Current (Isc)	14.77 A	14.80 A	14.84 A	14.87 A	14.90 A	14.93 A

TEMPERATURE CHARACTERISTICS	
Specification	Data
Temperature Coefficient (Pmax)	-0.34 % / °C
Temperature Coefficient (Voc)	-0.26 % / °C
Temperature Coefficient (Isc)	0.05 % / °C
Nominal Module Operating Temperat	ure 42 ± 3°C

#### 3.3 Stringhe

Le stringhe che costituiscono i generatori fotovoltaici si otterranno collegando in serie 15 moduli. Tale configurazione consente di ottimizzare il sistema e minimizzare le perdite. Il collegamento elettrico tra i vari moduli avverrà direttamente sotto le strutture con cavi esterni graffettati alle stesse. Le stringhe saranno disposte secondo file parallele, la cui distanza sarà calcolata in modo che, nella situazione di massima inclinazione dell'inseguitore, l'ombra di una fila non lambisca la fila adiacente; avranno direzione longitudinale Nord-Sud, e trasversale (cioè secondo la rotazione del modulo) Est-Ovest. Ogni stringa, collegata in parallelo alle altre, farà parte di un sottocampo, per un totale di 10 sottocampi. Il collegamento elettrico tra queste avverrà in tubo interrato.

Per i pannelli utilizzati da 650 Wp, alla temperatura standard di 25°C, si ottiene una Tensione massima a vuoto di  $15 \times 42,4 = 636 \text{ V}$  comunque inferiore al limite consentito dal sistema dei moduli pari a 1.100 V.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	15 di 28

Inoltre, è necessario verificare che la tensione nelle condizioni di esercizio sia inclusa nel range di funzionamento dell'inverter; per l'inverter scelto risulta 570-720 V. Di seguito, si riportano i dati riassuntivi dell'impianto:

Moduli per Stringa	15
N. di stringhe	95
Moduli totali	1425
Potenza di targa modulo	650 Wp
Potenza di targa Stringa	9,75 kWp
Potenza di targa Impianto	926,25 kWp

#### 3.4 Gruppi di Conversione (Inverter)

Il sistema di inverter è stato dimensionato in modo tale da consentire il massimo rendimento, semplificare il montaggio e le manutenzioni e garantire la durabilità nel tempo.

Data la distribuzione delle strutture di supporto dei moduli, il campo fotovoltaico è stato idealmente diviso in 10 sottocampi, di cui 8 formati da n. 10 stringhe (per una potenza nominale di 97,50 kWp), uno formato da 8 stringhe (per una potenza complessiva di 78 kWp) ed uno formato 7 stringhe (per una potenza nominale di 68,25 kWp); con tale dato si è proceduto alla scelta dell'inverter.

Per una decisione idonea dell'inverter si è ipotizzato di essere nelle condizioni ottimali di produttività del campo fotovoltaico in modo da selezionare un inverter che, anche nelle condizioni migliori in assoluto, possa erogare in rete tutta l'energia producibile dal campo, in modo da sfruttare al meglio il campo. Nelle condizioni non ottimali, avendo una minore produzione di energia, sicuramente l'inverter riuscirà ad erogare tutta l'energia producibile. La scelta progettuale è stata quella di optare per un impianto decentralizzato con "inverter di stringa" della potenza di 100 kWp ciascuno, per coprire i sottocampi in cui è stato ripartito l'impianto fotovoltaico.

Per ogni sottocampo sarà quindi montato un inverter di stringa, dispositivo atto a raccogliere la corrente continua in bassa tensione prodotta dall'impianto e convertirla in corrente alternata.

L'energia in corrente alternata uscente dall'inverter di stringa sarà raccolta da appositi quadri di parallelo e trasmessa al trasformatore per la conversione da bassa a media tensione.

L'impianto è stato progettato e dimensionato con inverter di stringa **HUAWEI modello** SUN2000-100KTL-M1

Di seguito riportiamo le caratteristiche tecniche dell'inverter con la predeterminata classe di potenza; tali caratteristiche potranno variare i loro range in funzione della tipologia di macchina presente sul mercato al momento della realizzazione dell'impianto, ma le caratteristiche generali saranno comunque similari:

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	16 di 28

	Efficiency
Max. Efficiency	98.8% @480 V, 98.6% @380 V / 400 V
European Efficiency	98.6% @480 V, 98.4% @380 V / 400 V
	Input
Max. Input Voltage	1,100 V
Max. Current per MPPT	26 A
Max. Short Circuit Current per MPPT	40 A
Start Voltage	200 V
MPPT Operating Voltage Range	200 V ~ 1,000 V
Nominal Input Voltage	720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac
Number of Inputs	20
Number of MPP Trackers	10
	Output
Nominal AC Active Power	100,000 W
Max. AC Apparent Power	110,000 VA
Max. AC Active Power (cosφ=1)	110,000 W
Nominal Output Voltage	480 V/ 400 V/ 380 V, 3W+(N)+PE
Rated AC Grid Frequency	50 Hz / 60 Hz
Nominal Output Current	120.3 A @480 V, 144.4 A @400 V, 152.0 A @380 V
Max. Output Current	133.7 A @480 V, 160.4 A @400 V, 168.8 A @380 V
Adjustable Power Factor Range	0.8 LG 0.8 LD
Max. Total Harmonic Distortion	< 3%
	Protection
Input-side Disconnection Device	Yes
Anti-islanding Protection	Yes
AC Overcurrent Protection	Yes
DC Reverse-polarity Protection	Yes
PV-array String Fault Monitoring	Yes
DC Surge Arrester	Type II
AC Surge Arrester	Type II
DC Insulation Resistance Detection	Yes
Residual Current Monitoring Unit	Yes
	Communication
Display	LED Indicators, WLAN + APP
USB	Yes
MBUS	Yes (isolation transformer required)
RS485	Yes
	General
Dimensions (W x H x D)	1,035 x 700 x 365 mm (40.7 x 27.6 x 14.4 inch).
Weight (with mounting plate)	90 kg (198.4 lb.)
Operating Temperature Range	-25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Cooling Method	Smart Air Cooling
Max. Operating Altitude without Derating	4,000 m (13,123 ft.)
Relative Humidity	0 ~ 100%
DC Connector	Staubli MC4
AC Connector	Waterproof Connector + OT/DT Terminal
Protection Degree	IP66
Topology	Transformerless
	pliance (more available upon request)
	2109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	17 di 28

#### 3.5 Locale Tecnico

All'interno dell'area disponibile è prevista l'installazione di una cabina di trasformazione dell'energia.

Il trasformatore sarà posizionato all'interno di una cabina prefabbricata nella quale saranno alloggiati anche il quadro generale di bassa tensione ed i quadri di media tensione.

Tale cabina sarà realizzata in c.a.v. (cemento armato vibrato), e sarà comprensiva della vasca di fondazione in monoblocco, realizzata nello stesso materiale; sarà dotata di porta di chiusura in lamiera e aperture di aerazione per il corretto ricambio d'aria. Avrà dimensioni pari 8,90 x 3,00 x 3,00 m (lung. x larg. x alt.), e sarà internamente suddivisa nei seguenti tre vani: vano quadri BT, in cui sono alloggiati i quadri di bassa tensione; vano trasformazione, in cui è alloggiato il trasformatore BT/MT; e vano quadri MT, in cui sono alloggiati i quadri di media tensione.

All'interno della cabina avverrà l'elevazione di tensione a 20.000 V in corrente alternata, così da poter convogliare l'energia prodotta dal campo fotovoltaico verso la cabina di consegna esistente dell'impianto fotovoltaico "Galateo" già connesso alla rete elettrica nazionale di E-Distribuzione.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	18 di 28


#### 3.6 Strutture metalliche di sostegno

Come anticipato, la struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici sarà ad inseguitore solare monoassiale, o mono-axis tracker.

Tale scelta è stata dettata dall'esigenza di massimizzare la producibilità: l'inseguitore mono assiale infatti utilizza una tecnologia elettromeccanica per seguire ogni giorno l'esposizione solare Est-Ovest su un asse di rotazione orizzontale Nord-Sud, posizionando così i pannelli sempre con la perfetta angolazione. L'inseguitore solare orienta i pannelli fotovoltaici posizionandoli sempre nella direzione migliore per assorbire più radiazione luminosa possibile.

Lo studio per il posizionamento dei componenti facenti parte dell'impianto, compatibilmente coi vincoli di natura urbanistica, geologica, e con i vincoli dettati dagli enti coinvolti, nonché con le specifiche richieste del cliente, ha tenuto in considerazione i seguenti punti:

- massima efficienza dell'impianto;
- riduzione dei costi di installazione.



Sistema di inseguitori solari monoassiali

Si tratta di una struttura a pali infissi, completamente adattabile alle dimensioni del pannello fotovoltaico, alle condizioni geotecniche del sito ed alla quantità di spazio di installazione disponibile.

In via generale le stringhe fotovoltaiche si compongono dei seguenti elementi:

- 1. Componenti meccanici della struttura in acciaio:
- pali con sezione ad Omega di lunghezza pari a circa 2,5 m, comprensiva della porzione infissa nel suolo (la cui dimensione effettiva sarà calcolata in sede di progettazione esecutiva);
- tubolari quadrati, le cui dimensioni variano in funzione della tipologia del terreno e della velocità del vento (che saranno calcolate in sede di progettazione esecutiva);
- supporto del profilo Omega e ancoraggio del pannello


COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	19 di 28

- 2. Componenti detentori del movimento:
- teste dei pali ad Omega
- quadro comandi elettronico per il movimento (1 quadro può servire 10 strutture)
- motori (CA elettrico lineare mandrino attuatore).

I pali infissi di supporto alla struttura non richiedono alcuna fondazione in cemento, motivo per cui il palo scelto ha un profilo ad Omega tale da massimizzare la superficie di contatto con il terreno.

L'impianto è stato progettato e dimensionato con inseguitori monoassiali VALMONT-CONVERT modello TRJ Prime 1P

Di seguito la scheda tecnica dell'inseguitore fotovoltaico scelto:



La struttura di supporto del Tracker è realizzata in acciaio da costruzione e progettata secondo gli Eurocodici. La maggior parte dei componenti metallici (trave, pali) è zincata a caldo secondo la norma ISO 1461 o secondo la norma ISO 3575.

Per questo progetto si è optato per due tipi di strutture, la prima a 30 moduli in modo che ogni struttura comprenda 2 stringhe da 15 moduli ciascuna e la seconda a 15 moduli in modo che ogni struttura comprenda solo 1 stringa da 15 moduli. Tale soluzione è stata scelta per ottimizzare le diverse fasi di realizzazione e messa in opera della struttura stessa.

Il design e la struttura dei tracker sono anche il risultato di studi effettuati nella galleria del vento. I tracker possono resistere fino a 55 km/h durante l'avvio della procedura di sicurezza (ruotando fino a raggiungere un angolo di sicurezza diverso da zero), evitando così l'instabilità dinamica cioè particolari oscillazioni che altrimenti potrebbe danneggiare sia i moduli fotovoltaici che la struttura del tracker. Raggiunta tale posizione, la struttura del tracker è in grado di sopportare una velocità di riferimento del vento di 27 m/s (circa 100 km/h).

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	20 di 28

#### 3.7 Recinzione

Per garantire la sicurezza dell'impianto, l'area di pertinenza sarà delimitata da una recinzione metallica integrata da un impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza.

La recinzione sarà continua lungo il perimetro dell'area d'impianto e sarà a maglia larga in acciaio zincato. Essa offre una notevole protezione da eventuali atti vandalici, lasciando inalterato un piacevole effetto estetico.

La recinzione avrà altezza complessiva di circa 200 cm con pali di sezione 60x60 mm disposti a interassi regolari di circa 2 m infissi direttamente nel terreno fino alla profondità massima di 1,00 m dal piano campagna. La recinzione sarà costituita da pannelli rigidi in rete elettrosaldata (di altezza pari a 2 m) costituita da tondini in acciaio zincato e nervature orizzontali di supporto. Gli elementi della recinzione avranno verniciatura con resine poliestere di colore verde muschio.

La recinzione sarà alta da terra 5/10 cm in maniera da non ostacolare il passaggio della piccola e media fauna selvatica.

Perimetralmente e affiancata alla recinzione è prevista l'installazione di una barriera verde di una specie autoctona in modo da mascherare la visibilità dell'impianto fotovoltaico. Nei primi tre anni di installazione della suddetta barriera verde è previsto un piano di mantenimento della stessa, affinché possa essere irrigata in modo continuativo durante il suo primo periodo di vita ed attecchire correttamente al terreno.

#### 3.8 Viabilità

L'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui alla presente relazione tecnico-descrittiva, risulta ben servito dalla viabilità pubblica principale, trovandosi a circa 1 km dallo svincolo della Strada Statale 101.

Da tale svincolo si accede direttamente in Contrada Pennella sulla strada comunale "Le Prutte".

Per l'accesso all'impianto, verrà realizzata una strada interpoderale, esterna all'impianto ma all'interno del terreno nella disponibilità del soggetto proponente.

Lo strada per l'accesso all'area dell'impianto fotovoltaico e la viabilità interna (percorsi di passaggio tra le strutture), sarà limitata al minimo necessario e costituita da misto di cava stabilizzato che consentirà una buona movimentazione dei mezzi per le lavorazioni e manutenzioni dell'impianto nonché l'inerbimento dello stesso. Inoltre tali caratteristiche consentiranno oltre alla stabilità dello stesso, un buon drenaggio dell'area e una quasi assenza di polveri che potrebbero limitare l'efficienza del pannello fotovoltaico.

#### 3.9 Esecuzione degli scavi

Saranno eseguite due tipologie di scavi: gli scavi a sezione ampia per la realizzazione della fondazione delle cabine, e della viabilità interna; e gli scavi a sezione ristretta per la realizzazione dei cavidotti BT ed MT.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	21 di 28

Entrambe le tipologie saranno eseguite con mezzi meccanici o, qualora particolari condizioni lo richiedano, a mano, evitando scoscendimenti e franamenti e, per gli scavi dei cavidotti, evitando che le acque scorrenti sulla superficie del terreno si riversino nei cavi.

In particolare: gli scavi per la realizzazione della fondazione delle cabine si estenderanno fino ad una profondità di 0,75 m; quelli per la realizzazione dei cavidotti avranno profondità variabile tra 0,75 m e 1,25 m; infine quelli per la realizzazione della viabilità interna saranno eseguiti mediante scotico del terreno fino alla profondità massima di 40 cm.

Il rinterro dei cavidotti, a seguito della posa degli stessi, che deve avvenire su un letto di sabbia su fondo perfettamente spianato e privo di sassi e spuntoni di roccia, sarà eseguito per strati successivi di circa 20-30 cm accuratamente costipati.

Non sono previsti scavi sulla pubblica viabilità.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	22 di 28

#### 4. OPERE DI CONNESSIONE – ELETTRODOTTO INTERNO

Trattandosi di potenziamento di un impianto fotovoltaico già esistente e collegamento alla rete elettrica nazionale di E-Distribuzione S.p.A., il progetto generale prevede il collegamento del nuovo impianto alla cabina di consegna esistente, in base alle indicazioni fornite da E-Distribuzione nel Preventivo di Connessione con Codice rintracciabilità: 339813450.

La connessione di collegamento prevista nel sopra citato preventivo di connessione non prevede lavori esterni per l'esecuzione della connessione, dal momento che il nuovo impianto di produzione "Galateo BIS" sarà allacciato alla rete di E-Distribuzione S.p.A. MT con tensione nominale di 20 kV nel medesimo punto di consegna esistente in cabina PR-VENTBLUE.

Verrà pertanto solo realizzato un elettrodotto privato interrato MT all'interno dei terreni nella disponibilità del soggetto proponente, per collegare il nuovo impianto "Galateo BIS" all'impianto già esistente "Galateo".

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	23 di 28

#### 5. CLASSIFICAZIONE SISMICA DELL'INTERVENTO

La Regione Puglia, con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2022**, **n. 1663 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e D.M. 30 aprile 2020** "Atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche" ha dato applicazione ai disposti del comma 2 dell'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, a seguito della pubblicazione delle linee guida emanate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, e alle modifiche del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 introdotte dalla legge n.120/2020. L'obiettivo è stato:

- individuazione degli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- individuazione degli interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- individuazione degli interventi "privi di rilevanza" ai fini sismici nei riguardi della pubblica incolumità;
- individuazione delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93;

Con la sopra citata Deliberazione è stato approvato l'atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche composto dai seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali della stessa deliberazione:

- Allegato A: Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- Allegato B: Interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- Allegato C: Interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- Allegato D: Varianti di carattere non sostanziale;
- Allegato E: Semplificazione amministrativa e coordinamento dei procedimenti e degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche;

Tutti gli interventi previsti nella presente relazione tecnica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 926,25 kWp su terreno agricolo sito nel Comune di Galatone in località "Pennella" e censito al N.C.T. al Fg 3 P.lle 45 e 244, rientrano nell'elenco dell'Allegato C sugli **interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità**, ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come modificato dalla legge n. 156/2019, dal momento che, per caratteristiche strutturali, dimensione, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio.

Gli interventi e i manufatti di progetto, infatti, non incidono in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità.

Nello specifico, trattandosi di nuova costruzione, gli interventi e i manufatti di progetto rientrano nell'elenco A.1, ossia "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, e cioè:

3.2. Locali per impianti tecnologici ed un solo piano con superficie ≤ 20mq e altezza ≤ 3m;

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	24 di 28

- **4.1. Recinzioni** (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 2,2m, comprese le relative coperture di ingresso di superficie ≤ 6mq. <u>Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici o simili, per cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;</u>
- 4.3. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci e torri faro), isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 15m;
- **4.7. Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno** (quali pali, portali) di altezza ≤ 3m dal livello del terreno.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	25 di 28

#### 6. OPERE DI MITIGAZIONE

Nell'ambito del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico sono previsti interventi finalizzati al miglioramento dell'inserimento paesaggistico-ambientale delle opere; tali interventi fanno parte integrante del progetto definitivo e hanno un duplice scopo: da una parte mitigare la percezione visiva dell'impianto nei confronti di chi percorre le limitrofi strade carrabili, dall'altra migliorare ed ampliare gli elementi della rete ecologica locale esistente, con evidenti benefici nei confronti delle componenti vegetazionali e faunistiche presenti.

#### 7. PRODUZIONE RIFIUTI - SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO

#### 7.1 Produzione di rifiuti in fase di cantiere e di esercizio

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti per la realizzazione dell'impianto, considerato l'alto grado di prefabbricazione dei componenti utilizzati (moduli fotovoltaici, strutture portamoduli, cabine elettriche e di monitoraggio), si tratterà di rifiuti non pericolosi originati prevalentemente da imballaggi (pallets, bags, ecc), che saranno raccolti e gestiti in modo differenziato secondo le vigenti disposizioni.

Non si prevede, invece, produzione di rifiuti in fase di esercizio dell'impianto, in quanto sarà soggetto a soli interventi di manutenzione.

#### 7.2 Smaltimento delle terre e rocce da scavo

Il presente paragrafo ha l'obiettivo di identificare i volumi di movimento terra e le relative destinazioni d'uso, che saranno effettuati per la realizzazione del parco fotovoltaico. Le attività di scavo previste per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente relazione, riguardano la realizzazione della fondazione della cabina elettrica, dei cavidotti, della viabilità interna e di quella esterna per l'accesso all'impianto. A queste attività va aggiunto lo scavo per l'esecuzione del cavidotto di MT di collegamento tra la cabina di trasformazione ed il punto di consegna fisicamente rappresentato dalla cabina di consegna dell'impianto fotovoltaico già esistente e collegamento alla rete elettrica nazionale. Saranno eseguite due tipologie di scavi:

- gli scavi a sezione ampia per la realizzazione della fondazione delle cabine elettriche e della viabilità interna;
- gli scavi a sezione ristretta per la realizzazione dei cavidotti BT ed MT.

Entrambe le tipologie saranno eseguite con mezzi meccanici o, qualora particolari condizioni lo richiedano, a mano, evitando scoscendimenti e franamenti e, per gli scavi dei cavidotti, evitando che le acque scorrenti sulla superficie del terreno si riversino nei cavi.

In particolare: gli scavi per la realizzazione della fondazione delle cabine si estenderanno fino ad una profondità di 0,75; quelli per la realizzazione dei cavidotti avranno profondità variabile tra 0,75 m e 1,25 m; infine quelli per la realizzazione della viabilità interna ed esterna per l'accesso all'impianto saranno eseguiti mediante scotico del terreno fino alla profondità di 40 cm.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	26 di 28

Il materiale così ottenuto sarà separato tra terreno fertile e terreno arido e momentaneamente depositato in prossimità degli scavi stessi o in altri siti individuati nell'ambito del cantiere, per essere successivamente utilizzato per i rinterri. La parte eccedente rispetto alla quantità necessaria ai rinterri, sarà gestita quale rifiuto ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e conferita presso discarica autorizzata; in tal caso, le terre saranno smaltite con il codice CER "17 05 04 - terre rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (terre e rocce, contenenti sostanze pericolose)".

Il rinterro dei cavidotti, a seguito della posa degli stessi, che deve avvenire su un letto di sabbia su fondo perfettamente spianato e privo di sassi e spuntoni di roccia, sarà eseguito per strati successivi di circa 20-30 cm accuratamente costipati.

Concorrono alla stima del bilancio dei materiali da scavo le seguenti opere:

- scavo per la realizzazione della fondazione della cabina;
- scavo per la realizzazione dei cavidotti interni all'area (BT, MT e AUX).

Complessivamente, in fase di cantiere, è stato stimato un volume di scavo pari a 327 mc, di cui circa il 28% sarà utilizzato per i rinterri, mentre la restante parte sarà inviata a discarica autorizzata come rifiuto.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	27 di 28

### 8. DISMISSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La dismissione dell'impianto fotovoltaico a fine vita di esercizio, previsto dopo 30 anni di vita utile, prevede lo smantellamento di tutte le attrezzature ed i fabbricati di cui è costituito, ed il ripristino dello stato dei luoghi alla situazione ante operam.

La dismissione di un impianto fotovoltaico si presenta comunque di estrema facilità se confrontata con quella di centrali di produzione elettrica di tipologia diversa; si tratta, tra l'altro, di operazioni sostanzialmente ripetitive.

Il decommissioning dell'impianto prevede la disinstallazione di ognuna delle unità produttive con mezzi e utensili appropriati. Successivamente per ogni struttura si procederà al disaccoppiamento e separazione dei macrocomponenti (moduli, strutture, inverter, etc.). Verranno quindi selezionati i componenti:

- a. riutilizzabili;
- b. riciclabili;
- c. da rottamare secondo le normative vigenti;
- d. materiali plastici da trattare secondo la natura dei materiali.

In Europa con la **Direttiva 2008/98/CE** relativa ai rifiuti, la UE ha affidato al produttore stesso la responsabilità dei suoi pannelli nelle fasi di fine vita, inserendo nel prezzo iniziale del bene i costi per il trattamento dei rifiuti. Quattro anni più tardi la **Direttiva 2012/19/UE** ha introdotto la prima disciplina su smaltimento e riciclo, aprendo le porte a diversi modelli di finanziamento della raccolta differenziata dei pannelli solari. L'Italia ha recepito l'ultimo provvedimento europeo nella primavera del 2014 (*Decreto Legislativo 49/2014*).

Si è così introdotta la distinzione tra moduli "storici" e "nuovi" e tra "provenienza domestica", cioè moduli da impianti di potenza inferiore a 10 kWp, e "provenienza professionale" cioè moduli da impianti di potenza uguale o superiore a 10 kWp.

Il decreto di recepimento stabilisce anche che i produttori di pannelli fotovoltaici possano far fronte ai propri obblighi sia individualmente che collettivamente tramite un Consorzio, senza fine di lucro, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente. Entrambi i sistemi, però, devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9011:2008 e 14000, OHASAS 18001 o di un altro sistema equivalente (Istruzioni del GSE). Pertanto ai sensi del D.Lgs 49/2014: non ci sono quindi oneri di smaltimento a carico del Gestore / Proprietario dell'impianto in quanto questi sono già compresi all'interno del costo dei moduli (pagati all'acquisto), rimarrà invece da pagare la manodopera dell'installatore che avrà effettuato il lavoro per lo smontaggio e rimozione degli stessi.

Ogni produttore e importatore di materiale RAEE in Italia ed Europa è obbligato ad aderire ad un Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti; di conseguenza per ogni prodotto immesso nel mercato il suddetto produttore o importatore deve farsi carico fin dall'inizio dei costi di smaltimento.

Con l'entrata in vigore della richiamata norma pertanto ogni prodotto non appena viene immesso nel mercato, viene codificato e tracciato e viene previsto ancora prima di iniziare il suo ciclo di vita come dovrà essere smaltito a fine vita.

Con l'attuale sistema il costo dello smaltimento viene trattenuto fin dalla "nascita del prodotto" ed è sostenuto dal produttore/importatore.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 02
PROGETTO:	"GALATEO BIS": REPOWERING DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ESISTENTE	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	28 di 28

I moduli fotovoltaici una volta arrivati a fine ciclo di vita si classificano come rifiuto speciale non pericoloso, con il codice EE.R. 16.02.14 (apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13).

Non è previsto invece lo smantellamento delle opere di rete per la connessione, le quali, una volta autorizzate, saranno comprese nella rete di distribuzione del gestore e quindi saranno acquisite al patrimonio di E-Distribuzione S.p.A., e verranno utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui E-Distribuzione S.p.A. è concessionaria.

Relativamente alla dismissione dell'impianto fotovoltaico, sono previste le seguenti fasi:

- smontaggio di moduli fotovoltaici e degli inverter di stringa, e rimozione delle strutture di sostegno;
- rimozione dei cavidotti interrati, previa apertura degli scavi;
- rimozione della cabina di trasformazione interna al campo fotovoltaico;
- rimozione del sistema di illuminazione e videosorveglianza;
- demolizione della viabilità interna;
- rimozione della recinzione e del cancello;
- ripristino dello stato dei luoghi.

#### SOCIETA' DIAMOND IGUANA

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL D. LGS 28/2011 PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA AD INSEGUMENTO MONOASSIALE DENOMINATO "GALATEO TER" DELLA POTENZA DI 555,75 kWp e delle opere di connessione alla rete elettrica in contrada mass. Pennella su un terreno agricolo individuato al catasto terreni di galatone(le) al foglio 3 particella 45.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

# **COMUNE DI GALATONE**

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON SISTEMA AD INSEGUMENTO MONOASSIALE DENOMINATO "GALATEO TER" DELLA POTENZA DI 555,75 kWp E DELLE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN CONTRADA MASS. PENNELLA SU UN TERRENO AGRICOLO INDIVIDUATO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 3 PARTICELLA 45.

Codice di rintracciabilità E-Distribuzione: 335391102

### SINTESI DEL PROGETTO

- 1. PROTOCOLLO PAS
- 2. ELENCO DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA PAS
- 3. RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE
- 4. RELAZIONE DESCRITTIVA

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

# 1. PROTOCOLLO PAS





# Dati progetto

Oggetto	PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO				
Tipo progetto	SCIA				
Nº protocollo	15645	15645 Data protocollo 24/05/2023			
Nº domanda	2023/00076/S	Anno Presentaz.	2023		
N° PC/DIA		Data rilascio			
Stato progetto	Positivo				
Ecografico SIT					
Coordinata X	40,17	Coordinata Y	18,09		

# Unità Immobiliari

Indirizzo	Nº civico	Località
STRADA COMUNALE PENNELLA	1	Galatone

### Catasto Terreni

Sezione	Foglio	Allegato	Mappale	Sub
	3		45	

# Catasto Urbano

Sezione	Foglio	Allegato	Mappale	Sub
	3		45	

### Richiedenti

Denominazione	Titolo di richiesta
BOLAFFI GIULIO FILIPPO	legale rappresentante

# Professionisti

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

Denominazione	Ruolo
PALLARA PIERPAOLO	Professionista incaricato
PALLARA PIERPAOLO	Progettista Architettonico
CP MULTISERVIZI SALENTO di GIUSEPPE CALABRO	Esecutore
PALLARA PIERPAOLO	Direttore Lavori

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

### 2. ELENCO DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA PAS

Di seguito si riporta tutta la documentazione a corredo della PAS e disponibile sull'Area Tecnica e sul Portale SUE del Comune di Galatone attraverso i siti:

https://www.areatecnicagalatone.it/

http://sue.sit-puglia.it:8080/galatone/

- 1. MODELLO PAS
- 2. RELAZIONE ASSEVERAZIONE PAS
- 3. SOGGETTI COINVOLTI
- 4. PROCURA SUE
- 5. RICEVUTA VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA
- 6. DOCUMENTO IDENTITA' TITOLARE
- 7. DOCUMENTO IDENTITA' TECNICO
- 8. PREVENTIVO DI CONNESSIONE
- 9. TAV.1.1 INQUADRAMENTO IGM
- 10. TAV. 1.2 INQUADRAMENTO CTR
- 11. TAV. 1.3 INQUADRAMENTO ORTOFOTO E CATASTALE
- 12. TAV. 2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO SU PRG
- 13. TAV. 2.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO SU PPTR
- 14. TAV. 4 SOLAR BELT AREE IDONEE
- 15. TAV. 5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 16. R1\_RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FV
- 17. R2\_RELAZIONE TECNICA ELETTRODOTTO
- 18. R3\_RELAZIONE VINCOLISTICA AMBIENTALE
- 19. R4\_RELAZIONE RPODUZIONE ATTESA
- 20. R5\_PIANO DI DISMISSIONE
- 21. R6\_RELAZIONE RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO
- 22. DICHIARAZIONE TITOLARITA' ESCLUSIVA + CONTRATTO DDS REGISTRATO
- 23. DICHIARAZIONE OPERE PRIVE DI RILEVANZA PUBBLICA INCOLUMITA'
- 24. TAV.3.1\_INQUADRAMENTO VINCOLISTICO SU P.A.I.
- 25. TAV.3.2\_INQUADRAMENTO VINCOLISTICO SU P.P.T.R.
- 26. TAV.3.3\_INQUADRAMENTO VINCOLISTICO LR 24/2012 AREE NON IDONEE
- 27. TAV.3.4\_INQUADRAMENTO VINCOLISTICO SU C.D.U.
- 28. TAV.6.1\_INQUADRAMENTO GENERALE IMPIANTO FV E OPERE DI CONNESSIONE
- 29. TAV.6.2\_LAYOUT IMPIANTO FV SU MAPPA CATASTALE
- 30. TAV.6.3\_PARTICOLARI STRUTTURE E MODULI FV
- 31. NOTIFICA PRELIMINARE

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

- 32. TAV.6.4\_CABINA DI TRASFORMAZIONE
- 33. TAV.6.5\_CANCELLO E RECINZIONE
- 34. TAV.7.1\_OPERE DI CONNESSIONE\_INQUADRAMENTO TRACCIATO
- 35. TAV.7.2\_OPERE DI CONNESSIONE\_TRACCIATO SU MAPPA CATASTALE
- 36. TAV.7.3\_OPERE DI CONNESSIONE\_CABINA DI CONSEGNA
- 37. TAV.7.4\_OPERE DI CONNESSIONE\_SEZIONE SCAVI
- 38. TAV.7.5\_OPERE DI CONNESSIONE\_SCHEMA DI COLLEGAMENTO ENTRA-ESCE
- 39. Tavola grafica rappresentante lo stato dei luoghi di progetto e riportante le distanze dei locali tecnici rispetto ai confini ed alle costruzioni limitrofe;
- 40. Autodichiarazione, resa dal tecnico incaricato ai sensi del D.P.R. 445/2000 art.47 con la quale si attesta che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle non idonee;
- 41. Elaborato scrittografico rappresentante la sovrapposizione delle opere di progetto e la fascia di rispetto archeologica

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

# 3. RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

Pratica edilizia	
del	
Protocollo	

## RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

#### DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome codice fiscale	PALLARA PIERPAOLO				
nato a		prov.		stato	ITALIA
residente in		prov.		stato	ITALIA
indirizzo	n.				C.A.P.
con studio in	LECCE	prov.	LE	stato	ITALIA
indirizzo	VIA A. FLEMING, 71				C.A.P. 73100
Iscritto all'ordine/co	ollegio INGEGNERI DELLA PROVINCIA	di	LECCE		aln. 2617
Telefono posta elettronica ce	ertificata				fax.

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

### DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

### DICHIARA

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

**che i lavori riguardano il terreno individuato nella PAS** di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

che le opere in progetto sono subordinate a PAS in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento:

- collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
   collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
- ☐ Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;
- ☐ Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del

### DIAMOND IGUANA S.r.l.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

D.M. 10/09/2010	, aventi capacità	di generazione	inferiore alla	soglia indic	ata alla tabe	lla A allegata	al D.Lgs n. 387
del 29/12/2003, d	cioè con potenza	inferiore a 20 kl	N, e che face	cia capo ad	un unico pui	nto di conness	sione ed ad un
unico soggetto:							

- ☐ Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;
- ☐ Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;
- ☐ Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 ≤ 1000 kW ovvero 3000 kWt;
- ☐ Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;
- ☐ Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW,
- ☐ Impianti non cogenerativi con potenza ≤ 250kW;
- ☐ Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variazione planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;
- ☐ Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;
- X Altro impianto di energia elettrica IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 555,75 kWP UBICATO SU TERRENO AGRICOLO RIENTRANTE NELLE C.D. "AREE IDONEE" AI SENSI DELLA LEGGE 27 APRILE 2022, N. 34 DI CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 1 MARZO 2022, N. 17 (IL COSIDDETTO "DECRETO ENERGIA")

e che consistono in:

Impianto fotovoltaico denominato "GALATEO TER" connesso alla rete elettrica nazionale di E-Distribuzione attraverso un elettrodotto MT interrato di circa 200 m. Impianto FV realizzato mediante l'installazione di n. 855 moduli fotovoltaici al silicio monocristallino della potenza di 650 Wp ciascuno, collegati in stringhe da 15 moduli ciascuna. I moduli sono fissati a strutture di supporto del tipo "tracker monoassiali". L'area dell'impianto sarà recintata con apposita recinzione in rete metallica, ed al suo interno verranno posizionate una cabina di trasformazione ed una cabina di consegna MT per il collegamento alla rete elettrica nazionale.

### 2) Dati dell'immobile oggetto di intervento

	Foglio	NCEU Particella	Sub	Cat	_	
	Censito in	NCT				
	Foglio	Particella	Sub			
	3	45				
					- 1	
		- 1				
					_	
					_	
uperfici edificio (rea	li e non catasi	tali)				
uperfici edificio (rea	li e non catasi	tali)	q.		altezza m.	
	li e non catasi		<b>.</b>		altezza m.	
	li e non catasi		]. 		altezza m.	
uperfici edificio (rea coperta mq.	li e non catasi		]. 		altezza m.	

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia

		SPECIFICARE	ZONA	ART.
Χ	PUG/ PRG/ PDF	PUG	E1	34.34/P
	PIANO PARTICOLAREGGIATO			
	PIANO DI RECUPERO			
	P.I.P			
	P.E.E.P.			
	ALTRO:			

4) Variazioni catastali (L n. 331/2004 art.1 comma 332)

#### che l'immobile oggetto dei lavori

- non necessita di alcuna variazione catastale
- necessita di variazione catastale che sarà eseguita ad ultimazione lavori e trasmessa unitamente alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale
- 5) Tutela dall'inquinamento acustico

#### che l'intervento

- 5.1 X non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della I. n. 447/1995
- rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della I. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto si allega: 52
  - documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)
  - 5.2.2 valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)
     5.2.3 autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica
  - ambientale in cui si attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8, comma 3-
  - bis, legge n. 447/1995)

    ☐ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione 524 acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)
- □ che è stata presentata alla Provincia competente apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno (art.12 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico'
- 6) Produzione di materiali di risulta

#### che le opere

- 6.1 non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art.
- 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)
   5.2 X comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre
  - 6.2.1 ☐ le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA, e pertanto, ai sensi dell'art

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

1	184-bis, comma 2-bis, e dei d.m. n. 161/2012
	6.2.1.1. ☐ si allega/ si comunicano gli estremi del . Provvedimento di
	VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da con prot in data
	da scavo, masciato da con prot in data
	(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
6	2.2 X le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume inferiore
	o uguale a 6000 mc ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a
	VIA o AIA, e pertanto 6.2.2.1 □ .allega autocertificazione del titolare resa all'ARPA ai sensi
	del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013
6.3 X comporta	no la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di
produzione e p	
	6.3.1 allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione)
	interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti
	è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006
6.5 ☐ comporta	no la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come
	el RR n.6/2006 si allega bilancio di produzione
	9
7) Prevenzione i	ncendi
che l'intervento	
7.1 <b>X</b>	non è soggetto alle norme di prevenzione incendi
7.2	
	ogetto
7.3 🗖	
	tecniche di prevenzione incendi e pertanto
	7.3.1 si allega la documentazione necessaria all'ottenimento della deroga (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
	7.3.2 ☐ la relativa deroga è stata ottenuta con prot.
	in data
e che l'intervento	
7.4 X	non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011
75 🗆	è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili
7.0	del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto
	7.5.1 si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto
	(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
	7.5.2 la valutazione del progetto è stata effettuata con prot.
760	in data costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono
7.0	variazione dei requisiti di sicurezza antincendio già approvati con parere del
	Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot. in data
8) Amianto	
-,	
che le opere	the second of th
	non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto
8.2	interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che pertanto il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali
	contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di
	trasporto, predispone, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il
	Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto
	8.2.1 in allegato alla presente relazione di asseverazione
	(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

8.2.2 presentato con prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_

9) Interventi si	trutturali e/o in zona sismica
precompre 9.2 prevede ed a strutt  e che l'interven 9.3 non prev 380/2001 9.4 X prevede e opere mir	ede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e esso ed a struttura metallica la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso la realizzazione di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001  9.2.1
	X "A1" PUNTO 3.2 - 4.1 - 4.3 - 4.7
	"A2" PUNTO
	All'uopo si allega:  1) relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A1 e A2 si fa riferimento. In tutti i casi occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore; 2) elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.
	ce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali relativa ad un progetto delle strutture precedentemente presentato con prot.
9.6 prevede i successive collaudo s	il deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori (art. 93 e 94 d. P.R. n. 380/01), il o deposito della "relazione sismica a struttura ultimata" (art.6 L. 1086/1971), infine, del statico. Pertanto si allega la documentazione relativa ai calcoli strutturali la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata con prot.
	opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R.  21 o della corrispondente normativa regionale e pertanto 9.7.1 si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) 9.7.2 la relativa autorizzazione è già stata ottenuta con prot.

10) Qualità ambientale dei terreni

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,

10.1 X non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento

10.2 a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto 10.2.1 si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni

#### DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

#### TUTELA STORICO-AMBIENTALE

11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia

che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 11.3.1.1 si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata esta contestuale di atti di assenso presupposti 11.3.1.2 ☐ l'autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con prot. in data 11.3.2 🗖 è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto 11.3.2.1 ☐ si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso 11.3.2.2 

l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. in data 11.3.3 🔲 è assoggettato al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica 11.3.1 ☐ si allega la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica 11.3.4 
accertamento di compatibilità paesaggistica è stato rilasciato con prot.

12) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,
12.1 X non è sottoposto a tutela
12.2 è sottoposto a tutela e pertanto
12.2.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta
(\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
12.2.2 ii parere/nulla osta è stato rilasciato con prot.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

13) Bene inserito in zona del Centro Storico

14) Bene inserito in area di interesse archeologica (D.G.C. n. 126/89)

che l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a

14.1 □ zona archeologica 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;

14.2 □ zona archeologica 2 – Preavviso di almeno 10gg prima dell'esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;

14.3 □ zona archeologica 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica.

15) Bene in area protetta

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette)
e della corrispondente normativa regionale,
15.1 X non ricade in area tutelata
15.2 | ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto
esteriore degli edifici
15.3 | è sottoposto alle relative disposizioni e pertanto
15.3.1 | si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del
parere/nulla osta
(¹) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla
sci A)
15.3.2 | il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. | in data

#### TUTELA ECOLOGICA

16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico

che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento

16.1 X non ricade in area vincolata e si allega stralcio carta idrogeomorfologica e IGM estratta dal sito dell'AdB Puglia sottoposta a tutela

16.2 | ricade in area a pericolosità di frana e pertanto

16.2.1 | si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere AdB Puglia

(') (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

16.2.2 | l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. | in data |

16.3 | ricade in area a pericolosità idraulica e pertanto

16.3.1 | si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere AdB Puglia

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

	(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
	16.3.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot in data
16.	4 pur non ricadendo in area vincolata, è interessata da reticolo AdB non riportat nella carta IGM ma presente nella carta idrogeomorfologica, pertanto alla presente è allegato studio di compatibilità.
17) Bene sottop	osto a vincolo idraulico
che, ai fini del v	incolo idraulico, l'area oggetto di intervento
	X non è sottoposta a tutela
17.2	è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto
	17.2.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio
	dell'autorizzazione (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla
	SCIA)  17.2.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot in data
che, ai fini della	zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. n. 120/2003) l'intervento
<b>che, ai fini della</b> 357/1997e d.P.R	
<b>che, ai fini della</b> 357/1997e d.P.R 18.1	zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. n. 120/2003) l'intervento
<b>che, ai fini della</b> 357/1997e d.P.R 18.1	zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. n. 120/2003) l'intervento  X non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)
<b>che, ai fini della</b> 357/1997e d.P.R 18.1	zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. n. 120/2003) l'intervento  X non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)  è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto
<b>che, ai fini della</b> 357/1997e d.P.R 18.1	zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. n. 120/2003) l'intervento  X non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)  è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto  18.2.1 si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla
<b>che, ai fini della</b> 357/1997e d.P. R 18.1 18.2	zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. n. 120/2003) l'intervento  X non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)  Di è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto  18.2.1 si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
<b>che, ai fini della</b> 357/1997e d.P.R 18.1 18.2 <b>19)</b> Fascia di ris	zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. n. 120/2003) l'intervento  X non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)  è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto  18.2.1 si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  18.2.2 la valutazione è stata effettuata con prot. in data
che, ai fini della 357/1997e d.P.R 18.1 18.2 19) Fascia di ris	zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. n. 120/2003) l'intervento  X non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)  è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto  18.2.1   si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  18.2.2   la valutazione è stata effettuata con prot.   in data   petto cimiteriale
che, ai fini della 357/1997e d.P.R 18.1 18.2 19) Fascia di ris che in merito al	zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. n. 120/2003) l'intervento  X non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)  è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto  18.2.1   si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  18.2.2   la valutazione è stata effettuata con prot.   in data   i
che, ai fini della 357/1997e d.P.R 18.2 18.2 19) Fascia di ris che in merito al 19.2	zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. n. 120/2003) l'intervento  X non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)  è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto  18.2.1   si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  18.2.2   la valutazione è stata effettuata con prot. in data petto cimiteriale  la fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)  X l'intervento non ricade nella fascia di rispetto
che, ai fini della 357/1997e d.P.R 18.2 18.2 19) Fascia di ris che in merito al 19.2	zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. n. 120/2003) l'intervento  X non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)  è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto  18.2.1   si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto (") (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  18.2.2   la valutazione è stata effettuata con prot. in data petto cimiteriale  la fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)  X l'intervento non ricade nella fascia di rispetto  Pintervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito  Pintervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto  19.3.1   si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga (") (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla
che, ai fini della 357/1997e d.P.R 18.2 18.2 19) Fascia di ris che in merito al 19.2	zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. n. 120/2003) l'intervento  X non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)  è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto  18.2.1   si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto (") (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  18.2.2   la valutazione è stata effettuata con prot. in data petto cimiteriale  la fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)  X l'intervento non ricade nella fascia di rispetto ed è consentito  l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito  l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto  19.3.1   si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga (") (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  19.3.2   la relativa deroga è stata ottenuta con prot.
che, ai fini della 357/1997e d.P.R 18.2 19) Fascia di ris che in merito al 19.2 19.3	zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. n. 120/2003) l'intervento  X non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)  è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto  18.2.1   si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)  18.2.2   la valutazione è stata effettuata con prot. in data petto cimiteriale  la fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)  X l'intervento non ricade nella fascia di rispetto ed è consentito    'Intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto 19.3.1   si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga (') (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

20.2 🗖 nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

di danno" e indi	ividuata nella pianificazione comunale
20.2.1 🗖	l'intervento non ricade nell'area di danno
20.2.2 🗖	l'intervento ricade in area di danno, pertanto
	20.2.2.1 ☐ si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
	20.2.2.2
	presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa o" non è individuata nella pianificazione comunale, pertanto
	20.3.1  si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale
21) Smaltimento delle Acque di P	rima Pioggia
	d. Igs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia une Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 <b>l'intervento</b>
21.1 X non è soggetto all	la normativa citata
21.2 ☐ è soggetto pertant	0
da parte d (*) (variabile 21.2.2 ☐ la como	a la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione della Provincia , e, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) unicazione, riguardanti superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da e stata effettuata alla Provincia con prot in data
22) Altri vincoli di tutela ecologic	a
22.1 ☐ fascia di rispetto dei	tervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli: i depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 tri per la tutela delle acque)
	bile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli le autocertificazioni relative alla conformità dell'intervento per i relativi
22.2.2 si allega la assenso (*) (variab 22.2.3 li relativo att	olle, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA) to di assenso è stato rilasciato con prot in data ripetibile in base al numero di vincoli che insistono
TUTELA FUNZIONALE	
23) Vincoli per garantire il coeren	nte uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture (*)
	1. 23 aprilé 1992) vembre 1984)

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	

23.6 aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)
23.7 Altro (specificare)
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
23.7.1 ☐ si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell'intervento per i
relativi vincoli
23.7.2 ☐ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di
assenso
<ul><li>(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)</li></ul>
23.7.3 il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot in data
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

#### **ASSEVERAZIONE**

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. N. 241/90

#### **ASSEVERA**

ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001

la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente PAS non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della I. n. 241/1990.

Data e luogo Lecce, li 23 maggio 2023 il progettista Ing. PIERRAOLO PALLARA

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente PAS viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della I. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUE di GALATONE

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	1 di 31

### 4. RELAZIONE DESCRITTIVA

# **COMUNE DI GALATONE**

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON
SISTEMA AD INSEGUMENTO MONOASSIALE DENOMINATO
"GALATEO TER" DELLA POTENZA DI 555,75 kWp E DELLE OPERE
DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA IN CONTRADA
MASS. PENNELLA SU UN TERRENO AGRICOLO INDIVIDUATO
AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 3 PARTICELLA 45.

Codice di rintracciabilità E-Distribuzione: 335391102

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	PROGETTO: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	2 di 31

# **INDICE**

1.	D L	SCRIZIONE DEL PROGETTO	
2.	<i>INQ</i> 2.1	QUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTOInquadramento Vincolistico	
	2.2	Conformità Urbanistica Intervento – SOLAR BELT	
3.	DES	SCRIZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	10
	3.1	Elementi costituenti l'impianto fotovoltaico	11
	3.2	Generatore Fotovoltaico	11
	3.3	Stringhe	13
	3.4	Gruppi di Conversione (Inverter)	14
	3.5	Locali Tecnici	16
	3.6	Strutture metalliche di sostegno.	17
	3.7	Recinzione	19
	3.8	Viabilità	19
	3.9	Esecuzione degli scavi	19
4.		ERE DI CONNESSIONE – ELETTRODOTTO INTERRATO	
5.		ASSIFICAZIONE SISMICA DELL'INTERVENTO	
6. -		ERE DI MITIGAZIONE	
7.	<i>PR</i> 7.1	ODUZIONE RIFIUTI - SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO  Produzione di rifiuti in fase di cantiere e di esercizio	
	7.2	Smaltimento delle terre e rocce da scavo	24
Q	DIS	MISSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	26

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	3 di 31

### 1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto generale, proposto dalla società Diamond Iguana S.r.l., Partita IVA 10279850019, con sede in Torino (TO), Corso re Umberto, 7, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di Galatone (LE) in Contrada "Pennella" della potenza in immissione di 560 kWp e potenza moduli pari a 555,75 kWp su un terreno agricolo rientrante nella c.d. "Solar Belt" (secondo quanto previsto dal D. Lgs 199/2021 modificato con il Decreto "Aiuti Bis" art. 20 comma 8 lettera c-ter), ossia racchiuso in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Il terreno oggetto dell'intervento è censito al Catasto dei Terreni del Comune di Galatone al Fg 3 P.lla 45; si tratta di un'area agricola della superficie complessiva di 27.145 mq dei quali l'impianto fotovoltaico impegnerà una superficie pari a circa 12.400 mq. Tale terreno è di proprietà di una società agricola con cui il proponete ha raggiunto un accordo per la disponibilità del diritto di superficie del terreno interessato dal progetto.

Per massimizzare la produzione, è stato progettato un impianto che utilizza il consolidato sistema degli inseguitori mono assiali. Tali inseguitori su cui appoggiano i moduli fotovoltaici sono fissati a terra mediante strutture di sostegno infisse nel terreno mediante sistema a battipalo. Tali strutture risultano parallele e opportunamente distanziate, per evitare l'ombreggiamento reciproco tra le file di moduli; si sviluppano in direzione Nord-Sud, con un sistema ad inseguimento mono assiale, che consente la rotazione dei moduli fino ad una inclinazione di 60° verso est/ovest.

Esiste comprovata dottrina ed evidenza scientifica che tale sistema ad "inseguimento solare" consente di avere una maggiore producibilità rispetto ad un impianto fotovoltaico a struttura fissa.

L'impianto sarà allacciato alla Rete di distribuzione nazionale in MT secondo le indicazioni fornite nella richiesta di connessione alla rete di E-Distribuzione S.p.A., ottenuta dal soggetto proponente con Codice rintracciabilità 335391102.

La connessione di collegamento prevista nel sopra citato preventivo di connessione è del tipo in "entra-esci" mediante la costruzione di una cabina di consegna collegata tramite un tratto di circa 200 m di nuova linea elettrica interrata MT 20 da kV alla linea MT I. NARDÒ esistente in prossimità del Nodo DW30-2-238650.

Il progetto viene redatto in conformità alle disposizioni della normativa vigente, sia nazionale sia della Regione Puglia, con particolare riferimento alle Delibere della Giunta Regionale n. 24/23 del 23/04/2008, n. 30/02 del 23/05/2008 e relativi allegati ed al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi di quanto stabilito dal D.M. 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" recepite dalla Regione Puglia, nella D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, e soprattutto ai sensi del più recente D.L 17/2022 c.d. "Decreto Energia", l'impianto di produzione è sottoposto alla disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.).

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	4 di 31

Tutte le soluzioni tecniche che saranno adottate ed i materiali scelti per l'installazione risulteranno rispondenti alla normativa tecnica e di legge relativa ai diversi settori di pertinenza.

Tutta la progettazione è stata sviluppata utilizzando tecnologie ad oggi disponibili sul mercato europeo; considerando che la tecnologia fotovoltaica è in rapido sviluppo, dal momento della progettazione definitiva alla realizzazione potranno cambiare le tecnologie e le caratteristiche delle componenti principali (moduli fotovoltaici, inverter, strutture di supporto), ma resteranno invariate le caratteristiche complessive e principali dell'intero impianto in termini di potenza massima di produzione, occupazione del suolo e fabbricati.

Con il progetto di cui la presente relazione tecnica rappresenta un elaborato, si intende autorizzare:

- 1. la realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- la realizzazione delle opere di rete, come prescritto nella Soluzione Tecnica allegata al Preventivo di Connessione rilasciato da E-Distribuzione S.p.A. con Codice di Rintracciabilità 335391102 e successiva Validazione Tecnica.

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, l'opera, rientrante negli "impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" è dichiarata di pubblica utilità, indifferibile ed urgente.

Si sottolinea che il proponente si avvale del Procedimento Abilitativo Semplificato per l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere previste e necessarie alla connessione dello stesso; pertanto la richiesta di autorizzazione alla costruzione dovrà essere rilasciata a favore di DIAMOND IGUANA S.r.l. mentre l'autorizzazione all'esercizio dell'elettrodotto dovrà essere rilasciata a favore di E-Distribuzione S.p.A.

Il beneficiario all'esercizio delle opere di rete per la connessione sarà quindi "E-Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti (P. IVA 05779711000), con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2"

Tali opere di rete per la connessione, una volta autorizzate, saranno comprese nella rete di distribuzione del gestore di rete stesso e quindi saranno acquisite al patrimonio di E-Distribuzione S.p.A., e verranno utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui E-Distribuzione S.p.A. è concessionaria.

Si sottolinea infine che, in caso di dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica della società proponente, l'impianto di rete di proprietà di E-Distribuzione S.p.A. non sarà dismesso ed E-Distribuzione S.p.A. non avrà alcun obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	5 di 31

# 2. INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO

La zona interessata dall'intervento in esame è situata nel Comune di Galatone (LE), in Località Masseria Pennella.



Figura 1: Inquadramento dell'impianto con cavidotto di connessione

Dal punto di vista catastale, l'area è individuata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Galatone al Foglio n. 3, particella n. 45.

All'area d'intervento, in località "Masseria Pennella" si accede attraverso una strada comunale, prospiciente l'uscita di Galatone della S.S. 101 Salentina di Gallipoli.

L'area è individuata con le seguenti coordinate N 40°10'28.21"N e 18° 5'6.46"E rilevate nel centro del lotto.

Si trova in linea d'aria a circa 3,2 km a Nord dal centro di Galatone, a circa 4,6 km ad Est dal centro di Nardò, a circa 7,2 km ad Ovest dal centro di Galatina e a circa 4 km a Nord-Est dal centro di Collemeto, frazione di Galatina.

Il terreno è riportato nello strumento urbanistico comunale (P.R.G.) come zona agricola normale E1 e non rientra nelle zone Z.P.S. a protezione speciale.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	6 di 31

L'area totale nella disponibilità della società proponente è di ha 27.145 mq dei quali l'impianto fotovoltaico impegnerà una superficie recintata pari a circa 12.400 mq ed avrà potenza di picco pari a 555,75 kWp.

La restante superficie sarà oggetto di una nuova iniziativa di produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica, che prevederà nuovi interventi (da autorizzarsi) per il potenziamento di un impianto fotovoltaico già esistente, denominato "Galateo" di proprietà della società proponente, regolarmente autorizzato e collegato alla rete elettrica nazionale, adiacente all'area oggetto del progetto della presente relazione.




Figura 3: Stralcio E.d.M. – Comune di Galatone (LE) Foglio 3 – P.lla 45

Relativamente alle opere di connessione, dovrà essere realizzato un tratto di elettrodotto interrato 20 kV in doppio cavo Al 185 mmq di circa 200 m, dei quali:

- Circa 15 m dalla cabina di consegna alla strada comunale, su terreno, all'interno della stessa particella su cui verrà realizzato l'impianto fotovoltaico;
- Circa 185 circa su strada comunale, per il collegamento in modalità "entra-esce" sulla linea interrata esistente MT I. NARDÒ in prossimità del Nodo DW30-2-238650.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	7 di 31

# $2.1\ In quadramento\ Vincolistico$

Per la verifica dei vincoli paesaggistici e/o ambientali si è provveduto alla verifica di raffronto con la cartografia del:

- > PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale)
- > Aree non idonee secondo il FER della DGR 2122
- Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologica (P.A.I.)




Figura 5: Nessuna interferenza con aree non idonee DGR 2122

Come meglio descritto negli elaborati grafici dello studio delle interferenze l'area d'impianto non interferisce con nessuna area a vincolo.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	8 di 31

### 2.2 Conformità Urbanistica Intervento – SOLAR BELT

Analizzando la cartografia del Piano Urbanistico Generale ed il Piano Regolatore Generale, le N.T.A. e gli elaborati a corredo, l'area oggetto di intervento risulta ricadere in zone agricole E, parti di territorio non urbanizzate.

La zona di installazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere di connessione non risulta sottoposta a particolari vincoli ambientali, architettonici o paesaggistici. In accordo con la Legge Regionale n. 24/2010 l'area risulta idonea agli impianti FER, non ricadendo su aree tutelate.

Relativamente alle Aree Idonee, anche qualificate come rientranti nella c.d. "Solar Belt", il Decreto Energia, intervenendo sull'art. 20 del decreto legislativo n. 199/2021, stabilisce che sono considerate idonee ope legis oltre alle aree a destinazione industriale e artigianale, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio:

1. le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;




Figura 6: Estratto PUG e SOLAR BELT

Dall'analisi della cartografia del PUG, si evidenzia che tutta l'area agricola dell'intervento proposto si trova ad una distanza inferiore a 500 m da zone classificate D2 - Contesto urbano in via di consolidamento – Industriale.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	9 di 31

Il progetto proposto risulta pertanto rientrante nella c.d. "Solar Belt" e quindi area idonea all'installazione di impianti a energie rinnovabili.

Da tutto ciò, ne consegue che l'intervento risulta urbanisticamente compatibile con l'area di intervento ed è in accordo con i principali e più recenti strumenti normativi e di governo del territorio.

L'impianto in oggetto di nuova realizzazione e le relative opere connesse da realizzarsi, ricade in area idonea e gode pertanto di un regime abilitativo semplificato applicandosi la procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), ai sensi della già citata Legge 27 aprile 2022, n. 34.

Relativamente alla valutazione dell'intervento dal punto di vista ambientale, e quindi della sua assoggettabilità a VIA, è utile notare come il Combinato Disposto del D.Lgs 199/2021 e del D.lgs 28/2011 (art 9 bis) introdotto dalla legge 28 Aprile 2022 consente di non assoggettare a VIA i progetti "per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. <u>Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si</u> applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199" Risulta dunque chiaro che secondo la normativa attualmente vigente la presente iniziativa, rientrando nella "Solar Belt" non sia soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale o a Verifica di Assoggettamento.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	10 di 31

### 3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L'impianto fotovoltaico, denominato "GALATEO TER", è di tipo grid-connected e la tipologia di allaccio è trifase in media tensione.

L'impianto fotovoltaico impegnerà una superficie pari a circa 12.400 mq, occupando parzialmente un terreno agricolo censito al Catasto dei Terreni del Comune di Galatone al Fg 3 P.lla 45 della superficie complessiva di 27.145 mq.

Avrà una potenza in immissione di 560 kWp e potenza dei moduli pari a 555,75 kWp ed è stato configurato con un sistema ad inseguitore solare mono assiale. Questa tecnologia consente, attraverso la variazione dell'orientamento dei moduli, di mantenere la superficie captante sempre perpendicolare ai raggi solari, mediante l'utilizzo di un'apposita struttura che, ruotando sul suo asse Nord-Sud, ne consente la movimentazione giornaliera da Est a Ovest, coprendo un angolo sotteso tra ±55°.

Sinteticamente, le caratteristiche dell'impianto saranno le seguenti:

- potenza installata lato DC: 555,75 kWp;
- potenza dei singoli moduli: 650,00 Wp;
- n. 57 inverter di stringa da 100 kWp;
- n. 1 cabina di trasformazione dell'energia;
- n. 1 cabina di consegna collegata in "entra-esce" dalla linea MT esistente I. NARDO';
- trasformazione;
- rete elettrica interna a 20 kV tra la cabina di trasformazione e la cabina di consegna;
- rete elettrica interna a bassa tensione per l'alimentazione dei servizi ausiliari della centrale (sistema di controllo, illuminazione, forza motrice, ecc.);
- rete elettrica esterna a 20 kV tra la cabina di consegna ed il punto di connessione sulla rete elettrica di E-Distribuzione indicato nel preventivo di Connessione n. 335391102 e fisicamente individuato in prossimità del Nodo DW30-2-238650.
- rete di trasmissione telefonica di monitoraggio per il controllo dell'impianto fotovoltaico.

L'intervento prevede l'impiego di due cabine elettriche, la prima per la conversione DC/AC, per la trasformazione in media tensione e per la misura dell'energia prodotta; la seconda per la consegna dell'energia alla rete elettrica nazionale e per la misura dell'energia immessa in rete

L'impianto sarà idoneamente recintato e dotato dei dovuti sistemi di allarme e videosorveglianza.

All'interno dell'impianto, per la distribuzione della corrente continua è prevista la realizzazione di una rete dedicata di cavidotti interrati con impiego di pozzetti di ispezione e derivazione delle dimensioni 40x40cm. Per la distribuzione della corrente alternata BT ed MT fino al punto di connessione alla rete elettrica nazionale è prevista invece una rete dedicata di cavidotti interrati con impiego di pozzetti 100x100cm.

Nel complesso l'intervento di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, consterà delle seguenti opere:

installazione dei moduli fotovoltaici;

### DIAMOND IGUANA S.r.l.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	11 di 31

- installazione delle cabine;
- realizzazione dei collegamenti elettrici di campo;
- realizzazione della viabilità interna;
- realizzazione del cavidotto MT.

### 3.1 Elementi costituenti l'impianto fotovoltaico

L'elemento cardine di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, è la cella fotovoltaica (di cui si compongono i moduli fotovoltaici), che grazie al materiale semiconduttore di cui è composta, trasforma l'energia luminosa derivante dal sole in corrente elettrica continua. Tale energia in corrente continua viene poi convertita in corrente alternata e può essere utilizzata direttamente dagli utenti, o immessa nella Rete di Trasmissione Nazionale.

I componenti principali dell'impianto fotovoltaico sono:

- i moduli fotovoltaici (costituiti dalle celle su descritte);
- i cavi elettrici di collegamento ed i quadri elettrici;
- gli inverter, dispositivi atti a trasformare la corrente elettrica continua generata dai moduli in corrente alternata;
- i contatori per misurare l'energia elettrica prodotta dall'impianto;
- i trasformatori BT/MT, dispositivi atti a trasformare la corrente alternata da bassa tensione a media tensione;
- i quadri di protezione e distribuzione in media tensione;
- gli elettrodotti in media tensione.

#### 3.2 Generatore Fotovoltaico


La produzione di energia elettrica avviene mediante l'utilizzo di un generatore fotovoltaico. L'impianto ha una potenza nominale di 555,75 kWp collegato alla rete pubblica di distribuzione elettrica tramite gruppi di conversione DC/AC modulari con consegna trifase in MT; il collegamento alla rete pubblica è effettuato in conformità alla norma CEI 0-16:2019-04

Il generatore fotovoltaico sarà costituito da moduli del tipo monocristallino con una potenza unitaria pari a 650 Wp.

Complessivamente l'impianto utilizza un totale di 57 Stringhe, ogni stringa è composta da 15 moduli in serie.

L'impianto è stato progettato e dimensionato con moduli al silicio monocristallino **Canadian Solar modello CS7N da 650 Wp**. Di seguito vengono riportati i datasheets della tipologia dei moduli utilizzati; tali moduli potranno essere sostituiti con moduli di pari valore tecnico in caso di scarsa reperibilità o alla disponibilità sul mercato al momento della realizzazione dell'impianto:

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	12 di 31



Specification	Data
Cell Type	Mono-crystalline
Cell Arrangement	132 [2 x (11 x 6) ]
Dimensians	2384 × 1303 × 35 mm
Dimensions	(93.9 × 51.3 × 1.38 in)
Weight	34.4 kg (75.8 lbs)
Front Cover	3.2 mm tempered glass
Frame	Anodized aluminium alloy,
riaille	crossbar enhanced
J-Box	IP68, 3 bypass diodes
Cable	4 mm² (IEC)
Cable Length (Including Connector)	460 mm (18.1 in) (+) / 340 mm (13.4 in) (-) or customized length*
Connector	T4 series or H4 UTX or MC4-EVO2
Per Pallet	31 pieces
Per Container (40' HQ)	527 pieces

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	13 di 31

ELECTRICAL DATA   STC* CS7N	640MS	645MS	650MS	655MS	660MS	665MS
Nominal Max. Power (Pmax)	640 W	645 W	650 W	655 W	660 W	665 W
Opt. Operating Voltage (Vmp)	37.5 V	37.7 V	37.9 V	38.1 V	38.3 V	38.5 V
Opt. Operating Current (Imp)	17.07 A	17.11 A	17.16 A	17.20 A	17.24 A	17.28 A
Open Circuit Voltage (Voc)	44.6 V	44.8 V	45.0 V	45.2 V	45.4 V	45.6 V
Short Circuit Current (Isc)	18.31 A	18.35 A	18.39 A	18.43 A	18.47 A	18.51 A
Module Efficiency	20.6%	20.8%	20.9%	21.1%	21.2%	21.4%
Operating Temperature	-40°C ~	+85°C				
Max. System Voltage	1500V (	IEC) or 1	000V (IE	C)		
Module Fire Performance	CLASS (	(IEC 61	730)			
Max. Series Fuse Rating	30 A					
Application Classification	Class A					
Power Tolerance	0 ~ + 10	W				

CS7N	640MS	645MS	650MS	655MS	660MS	665MS
Nominal Max. Power (Pmax)	478 W	482 W	486 W	489 W	493 W	497 W
Opt. Operating Voltage (Vmp)	35.0 V	35.2 V	35.4 V	35.6 V	35.8 V	36.0 V
Opt. Operating Current (Imp)	13.66 A	13.70 A	13.73 A	13.75 A	13.78 A	13.81 A
Open Circuit Voltage (Voc)	42.0 V	42.2 V	42.4 V	42.6 V	42.8 V	43.0 V
Short Circuit Current (Isc)	14.77 A	14.80 A	14.84 A	14.87 A	14.90 A	14.93 A

Specification	Data
Temperature Coefficient (Pmax)	-0.34 % / °C
Temperature Coefficient (Voc)	-0.26 % / °C
Temperature Coefficient (Isc)	0.05 % / °C
Nominal Module Operating Temperature	42 ± 3°C

### 3.3 Stringhe

Le stringhe che costituiscono i generatori fotovoltaici si otterranno collegando in serie 15 moduli. Tale configurazione consente di ottimizzare il sistema e minimizzare le perdite. Il collegamento elettrico tra i vari moduli avverrà direttamente sotto le strutture con cavi esterni graffettati alle stesse. Le stringhe saranno disposte secondo file parallele, la cui distanza sarà calcolata in modo che, nella situazione di massima inclinazione dell'inseguitore, l'ombra di una fila non lambisca la fila adiacente; avranno direzione longitudinale Nord-Sud, e trasversale (cioè secondo la rotazione del modulo) Est-Ovest. Ogni stringa, collegata in parallelo alle altre, farà parte di un sottocampo, per un totale di 6 sottocampi. Il collegamento elettrico tra queste avverrà in tubo interrato.

Per i pannelli utilizzati da 650 Wp, alla temperatura standard di 25°C, si ottiene una Tensione massima a vuoto di 15 x 42,4 = 636 V comunque inferiore al limite consentito dal sistema dei moduli pari a 1.100 V.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	14 di 31

Inoltre, è necessario verificare che la tensione nelle condizioni di esercizio sia inclusa nel range di funzionamento dell'inverter; per l'inverter scelto risulta 570-720 V. Di seguito, si riportano i dati riassuntivi dell'impianto:

Moduli per Stringa	15
N. di stringhe	57
Moduli totali	855
Potenza di targa modulo	650 Wp
Potenza di targa Stringa	9,75 kWp
Potenza di targa Impianto	555,75 kWp

### 3.4 Gruppi di Conversione (Inverter)

Il sistema di inverter è stato dimensionato in modo tale da consentire il massimo rendimento, semplificare il montaggio e le manutenzioni e garantire la durabilità nel tempo.

Data la distribuzione delle strutture di supporto dei moduli, il campo fotovoltaico è stato idealmente diviso in 6 sottocampi, di cui 5 formati da n. 10 stringhe (per una potenza nominale di 97,50 kWp) e uno formato da 7 stringhe (per una potenza nominale di 68,25 kWp); con tale dato si è proceduto alla scelta dell'inverter.

Per una decisione idonea dell'inverter si è ipotizzato di essere nelle condizioni ottimali di produttività del campo fotovoltaico in modo da selezionare un inverter che, anche nelle condizioni migliori in assoluto, possa erogare in rete tutta l'energia producibile dal campo, in modo da sfruttare al meglio il campo. Nelle condizioni non ottimali, avendo una minore produzione di energia, sicuramente l'inverter riuscirà ad erogare tutta l'energia producibile. La scelta progettuale è stata quella di optare per un impianto decentralizzato con "inverter di stringa" della potenza di 100 kWp ciascuno, per coprire i sottocampi in cui è stato ripartito l'impianto fotovoltaico.

Per ogni sottocampo sarà quindi montato un inverter di stringa, dispositivo atto a raccogliere la corrente continua in bassa tensione prodotta dall'impianto e convertirla in corrente alternata.

L'energia in corrente alternata uscente dall'inverter di stringa sarà raccolta da appositi quadri di parallelo e trasmessa al trasformatore per la conversione da bassa a media tensione.

L'impianto è stato progettato e dimensionato con inverter di stringa **HUAWEI modello** SUN2000-100KTL-M1

Di seguito riportiamo le caratteristiche tecniche dell'inverter con la predeterminata classe di potenza; tali caratteristiche potranno variare i loro range in funzione della tipologia di macchina presente sul mercato al momento della realizzazione dell'impianto, ma le caratteristiche generali saranno comunque similari:

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	15 di 31

	Efficiency
Max. Efficiency	98.8% @480 V, 98.6% @380 V / 400 V
European Efficiency	98.6% @480 V, 98.4% @380 V / 400 V
	Input
Max, Input Voltage	1,100 V
Max. Current per MPPT	26 A
Max. Short Circuit Current per MPPT	40 A
Start Voltage	200 V
MPPT Operating Voltage Range	200 V ~ 1,000 V
Nominal Input Voltage	720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac
Number of Inputs	20
Number of MPP Trackers	10
	Output
Nominal AC Active Power	100,000 W
Max. AC Apparent Power	110,000 VA
Max. AC Active Power (cosφ=1)	110,000 W
Nominal Output Voltage	480 V/ 400 V/ 380 V, 3W+(N)+PE
Rated AC Grid Frequency	50 Hz / 60 Hz
Nominal Output Current	120.3 A @480 V, 144.4 A @400 V, 152.0 A @380 V
Max. Output Current	133.7 A @480 V, 160.4 A @400 V, 168.8 A @380 V
Adjustable Power Factor Range	0.8 LG 0.8 LD
Max. Total Harmonic Distortion	< 3%
	Protection
Input-side Disconnection Device	Yes
Anti-islanding Protection	Yes
AC Overcurrent Protection	Yes
DC Reverse-polarity Protection	Yes
PV-array String Fault Monitoring	Yes
DC Surge Arrester	Type II
AC Surge Arrester	Type II
DC Insulation Resistance Detection	Yes
Residual Current Monitoring Unit	Yes
	Communication
Display	LED Indicators, WLAN + APP
USB	Yes
MBUS	Yes (isolation transformer required)
RS485	Yes
	General
Dimensions (W x H x D)	1,035 x 700 x 365 mm (40.7 x 27.6 x 14.4 inch).
Weight (with mounting plate)	90 kg (198.4 lb.)
Operating Temperature Range	-25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)
Cooling Method	Smart Air Cooling
Max. Operating Altitude without Derating	4,000 m (13,123 ft.)
Relative Humidity	0 ~ 100%
DC Connector	Staubli MC4
AC Connector	Waterproof Connector + OT/DT Terminal
Protection Degree	IP66
Topology	Transformerless
	pliance (more available upon request)
	i2109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	16 di 31

### 3.5 Locali Tecnici

All'interno dell'area disponibile sono previsti due locali tecnici:

- Una cabina di trasformazione dell'energia;
- Una cabina di consegna E-Distribuzione, collegata in modalità "entra-esce" tramite un tratto di circa 200 m di nuova linea elettrica interrata MT 20 kV alla linea MT I. NARDÒ esistente in prossimità del Nodo DW30-2-238650.

Il trasformatore sarà posizionato all'interno di una cabina prefabbricata nella quale saranno alloggiati anche il quadro generale di bassa tensione ed i quadri di media tensione.

Tale cabina sarà realizzata in c.a.v. (cemento armato vibrato), e sarà comprensiva della vasca di fondazione in monoblocco, realizzata nello stesso materiale; sarà dotata di porta di chiusura in lamiera e aperture di aerazione per il corretto ricambio d'aria. Avrà dimensioni pari  $8,90 \times 3,00 \times 3,00$  m (lung. x larg. x alt.), e sarà internamente suddivisa nei seguenti tre vani: vano quadri BT, in cui sono alloggiati i quadri di bassa tensione; vano trasformazione, in cui è alloggiato il trasformatore BT/MT; e vano quadri MT, in cui sono alloggiati i quadri di media tensione.

All'interno della cabina avverrà l'elevazione di tensione a 20.000 V in corrente alternata, così da poter convogliare l'energia prodotta dal campo fotovoltaico verso la cabina di consegna per essere ceduta ad E-Distribuzione.

Anche la cabina di consegna E-Distribuzione sarà realizzata in c.a.v. e dotata di apposita vasca di fondazione in monoblocco del medesimo materiale; sarà internamente suddivisa nei seguenti tre vani: locale ENEL, locale utente e locale misure.

La dimensione della cabina di consegna seguirà gli standard tecnici E-Distribuzione con caratteristiche desumibili dagli elaborati allegati, in ogni caso la lunghezza deve essere superiore e/o uguale a 6,70 ml. Le pareti sia interne che esterne, saranno di spessore non inferiore a 7-8 cm. Il tetto di spessore non inferiore 6-7 cm, sarà a corpo unico con il resto della struttura, impermeabilizzato con guaina bituminosa elastomerica applicata a caldo per uno spessore non inferiore a 4 mm e successivamente protetta. Il pavimento sarà dimensionato per sopportare un carico concentrato di 50 kN/m2 ed un carico uniformemente distribuito non inferiore a 5 kN/m2.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	17 di 31


### 3.6 Strutture metalliche di sostegno

Come anticipato, la struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici sarà ad inseguitore solare monoassiale, o mono-axis tracker.

Tale scelta è stata dettata dall'esigenza di massimizzare la producibilità: l'inseguitore mono assiale infatti utilizza una tecnologia elettromeccanica per seguire ogni giorno l'esposizione solare Est-Ovest su un asse di rotazione orizzontale Nord-Sud, posizionando così i pannelli sempre con la perfetta angolazione. L'inseguitore solare orienta i pannelli fotovoltaici posizionandoli sempre nella direzione migliore per assorbire più radiazione luminosa possibile.

Lo studio per il posizionamento dei componenti facenti parte dell'impianto, compatibilmente coi vincoli di natura urbanistica, geologica, e con i vincoli dettati dagli enti coinvolti, nonché con le specifiche richieste del cliente, ha tenuto in considerazione i seguenti punti:

- massima efficienza dell'impianto;
- riduzione dei costi di installazione.



Sistema di inseguitori solari monoassiali

Si tratta di una struttura a pali infissi, completamente adattabile alle dimensioni del pannello fotovoltaico, alle condizioni geotecniche del sito ed alla quantità di spazio di installazione disponibile.

In via generale le stringhe fotovoltaiche si compongono dei seguenti elementi:

- 1. Componenti meccanici della struttura in acciaio:
- pali con sezione ad Omega di lunghezza pari a circa 2,5 m, comprensiva della porzione infissa nel suolo (la cui dimensione effettiva sarà calcolata in sede di progettazione esecutiva);
- tubolari quadrati, le cui dimensioni variano in funzione della tipologia del terreno e della velocità del vento (che saranno calcolate in sede di progettazione esecutiva);
- supporto del profilo Omega e ancoraggio del pannello


COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	18 di 31

- 2. Componenti detentori del movimento:
- teste dei pali ad Omega
- quadro comandi elettronico per il movimento (1 quadro può servire 10 strutture)
- motori (CA elettrico lineare mandrino attuatore).

I pali infissi di supporto alla struttura non richiedono alcuna fondazione in cemento, motivo per cui il palo scelto ha un profilo ad Omega tale da massimizzare la superficie di contatto con il terreno.

L'impianto è stato progettato e dimensionato con inseguitori monoassiali VALMONT-CONVERT modello TRJ Prime 1P

Di seguito la scheda tecnica dell'inseguitore fotovoltaico scelto:



La struttura di supporto del Tracker è realizzata in acciaio da costruzione e progettata secondo gli Eurocodici. La maggior parte dei componenti metallici (trave, pali) è zincata a caldo secondo la norma ISO 1461 o secondo la norma ISO 3575.

Per questo progetto si è optato per due tipi di strutture, la prima a 30 moduli in modo che ogni struttura comprenda 2 stringhe da 15 moduli ciascuna e la seconda a 15 moduli in modo che ogni struttura comprenda solo 1 stringa da 15 moduli. Tale soluzione è stata scelta per ottimizzare le diverse fasi di realizzazione e messa in opera della struttura stessa.

Il design e la struttura dei tracker sono anche il risultato di studi effettuati nella galleria del vento. I tracker possono resistere fino a 55 km/h durante l'avvio della procedura di sicurezza (ruotando fino a raggiungere un angolo di sicurezza diverso da zero), evitando così l'instabilità dinamica cioè particolari oscillazioni che altrimenti potrebbe danneggiare sia i moduli fotovoltaici che la struttura del tracker. Raggiunta tale posizione, la struttura del tracker è in grado di sopportare una velocità di riferimento del vento di 27 m/s (circa 100 km/h).

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	19 di 31

### 3.7 Recinzione

Per garantire la sicurezza dell'impianto, l'area di pertinenza sarà delimitata da una recinzione metallica integrata da un impianto di allarme antintrusione e di videosorveglianza.

Tale recinzione continua lungo il perimetro dell'area d'impianto sarà a maglia larga in acciaio zincato. Essa offre una notevole protezione da eventuali atti vandalici, lasciando inalterato un piacevole effetto estetico.

In corrispondenza del lato est di tale area, prospiciente la strada comunale esistente, sarà realizzato un cancello d'ingresso, scorrevole e/o ad ante.

La recinzione avrà altezza complessiva di circa 200 cm con pali di sezione 60x60 mm disposti a interassi regolari di circa 2 m infissi direttamente nel terreno fino alla profondità massima di 1,00 m dal piano campagna. La recinzione sarà costituita da pannelli rigidi in rete elettrosaldata (di altezza pari a 2 m) costituita da tondini in acciaio zincato e nervature orizzontali di supporto. Gli elementi della recinzione avranno verniciatura con resine poliestere di colore verde muschio.

La recinzione sarà alta da terra 5/10 cm in maniera da non ostacolare il passaggio della piccola e media fauna selvatica.

Perimetralmente e affiancata alla recinzione è prevista l'installazione di una barriera verde di una specie autoctona in modo da mascherare la visibilità dell'impianto fotovoltaico. Nei primi tre anni di installazione della suddetta barriera verde è previsto un piano di mantenimento della stessa, affinché possa essere irrigata in modo continuativo durante il suo primo periodo di vita ed attecchire correttamente al terreno.

#### 3.8 Viabilità

L'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui alla presente relazione tecnico-descrittiva, risulta ben servito dalla viabilità pubblica principale, trovandosi a circa 1 km dallo svincolo della Strada Statale 101.

Da tale svincolo si accede direttamente in Contrada Pennella sulla strada comunale "Le Prutte", alla quale l'area è adiacente. Pertanto, non sarà necessario realizzare nuove strade all'esterno dell'impianto fotovoltaico.

Lo strada per l'accesso all'area dell'impianto fotovoltaico e la viabilità interna (percorsi di passaggio tra le strutture), sarà limitata al minimo necessario e costituita da misto di cava stabilizzato che consentirà una buona movimentazione dei mezzi per le lavorazioni e manutenzioni dell'impianto nonché l'inerbimento dello stesso. Inoltre tali caratteristiche consentiranno oltre alla stabilità dello stesso, un buon drenaggio dell'area e una quasi assenza di polveri che potrebbero limitare l'efficienza del pannello fotovoltaico.

### 3.9 Esecuzione degli scavi

Saranno eseguite due tipologie di scavi: gli scavi a sezione ampia per la realizzazione della fondazione delle cabine, e della viabilità interna; e gli scavi a sezione ristretta per la realizzazione dei cavidotti BT ed MT.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	20 di 31

Entrambe le tipologie saranno eseguite con mezzi meccanici o, qualora particolari condizioni lo richiedano, a mano, evitando scoscendimenti e franamenti e, per gli scavi dei cavidotti, evitando che le acque scorrenti sulla superficie del terreno si riversino nei cavi.

In particolare: gli scavi per la realizzazione della fondazione delle cabine si estenderanno fino ad una profondità di 0,75 m; quelli per la realizzazione dei cavidotti avranno profondità variabile tra 0,75 m e 1,25 m; infine quelli per la realizzazione della viabilità interna saranno eseguiti mediante scotico del terreno fino alla profondità massima di 40 cm.

Il rinterro dei cavidotti, a seguito della posa degli stessi, che deve avvenire su un letto di sabbia su fondo perfettamente spianato e privo di sassi e spuntoni di roccia, sarà eseguito per strati successivi di circa 20-30 cm accuratamente costipati.

Lo strato terminale di riempimento degli scavi eseguiti sulla pubblica viabilità, invece, sarà realizzato con il medesimo pacchetto stradale esistente, in modo da ripristinare la pavimentazione alla situazione originaria.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	21 di 31

### 4. OPERE DI CONNESSIONE – ELETTRODOTTO INTERRATO

Il progetto generale prevede la realizzazione anche delle opere di connessione, rappresentate da una linea interrata MT 20 kV da costruire in Galatone (LE) per alimentare la cabina di consegna dell'impianto fotovoltaico sopra descritto, sulle indicazioni fornite da E-Distribuzione nel Preventivo di Connessione con Codice rintracciabilità: 335391102.

La connessione di collegamento prevista nel sopra citato preventivo di connessione è del tipo in "entra-esci" alla linea MT I. NARDÒ in prossimità del Nodo DW30-2-238650 per alimentare la nuova Cabina di Consegna MT posta al servizio dell'impianto fotovoltaico da 560 kW da realizzarsi nel Comune di Galatone (LE), in località "Contrada Pennella", su terreno identificato al catasto del Comune di Galatone al foglio 3 particelle 45.

La soluzione E- Distribuzione prevede:

- Costruzione ed allestimento di una nuova cabina di consegna;
- Fornitura e posa montaggi elettromeccanici DY900/3 (3L);
- Doppio Cavo interrato Al 185mmq per ingresso/uscita da cabina su terreno 15 m;
- Doppio Cavo interrato Al 185mmq su asfalto 180 m;
- Giunti inseriti in cabina di consegna e in cavo interrato.

L'impianto di rete è pertanto composto da:

- Punto di connessione sulla Linea MT I. NARDÒ in prossimità del nodo/Cabina MT DW30-2-238650;
- 2. Tratto in doppio cavo interrato MT a 20 kV, in parte su terreno (15 m) ed in parte su strada asfaltata (ca. 185 m) dal punto di connessione alla cabina di consegna FV GALATEO TER;
- 3. Realizzazione di una nuova cabina conforme alle prescrizioni ENEL DG2092 in vigore e del tipo prefabbricato in cemento armato vibrato, collegata al relativo impianto fotovoltaico, con relativi gruppi di misura.

La Cabina di Consegna sarà del tipo prefabbricato, realizzate dal produttore ai sensi della norma CEI 0-16.

I criteri di progettazione, il dettaglio con le caratteristiche tecniche dell'elettrodotto, la tipologia di scavo, la descrizione dei materiali e le modalità di posa sono tutte descritte negli elaborati tecnici di dettaglio allegati al progetto.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	22 di 31

### 5. CLASSIFICAZIONE SISMICA DELL'INTERVENTO

La Regione Puglia, con **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2022**, **n. 1663 D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 e D.M. 30 aprile 2020** "Atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche" ha dato applicazione ai disposti del comma 2 dell'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, a seguito della pubblicazione delle linee guida emanate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, e alle modifiche del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001 introdotte dalla legge n.120/2020. L'obiettivo è stato:

- individuazione degli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- individuazione degli interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- individuazione degli interventi "privi di rilevanza" ai fini sismici nei riguardi della pubblica incolumità;
- individuazione delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93;

Con la sopra citata Deliberazione è stato approvato l'atto di indirizzo e semplificazione amministrativa in materia di costruzioni in zone sismiche composto dai seguenti allegati, quali parti integranti e sostanziali della stessa deliberazione:

- Allegato A: Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
- Allegato B: Interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- Allegato C: Interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- Allegato D: Varianti di carattere non sostanziale;
- Allegato E: Semplificazione amministrativa e coordinamento dei procedimenti e degli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche;

Tutti gli interventi previsti nella presente relazione tecnica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 555,75 kwp su terreno agricolo sito nel Comune di Galatone in località "Pennella" e censito al N.C.T. al Fg 3 P.lla 45, rientrano nell'elenco dell'Allegato C sugli **interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità**, ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, come modificato dalla legge n. 156/2019, dal momento che, per caratteristiche strutturali, dimensione, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio.

Gli interventi e i manufatti di progetto, infatti, non incidono in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità.

Nello specifico, trattandosi di nuova costruzione, gli interventi e i manufatti di progetto rientrano nell'elenco A.1, ossia "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, e cioè:

3.2. Locali per impianti tecnologici ed un solo piano con superficie ≤ 20mq e altezza ≤ 3m;

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	23 di 31

- **4.1. Recinzioni** (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 2,2m, comprese le relative coperture di ingresso di superficie ≤ 6mq. <u>Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici o simili, per cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;</u>
- 4.3. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci e torri faro), isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 15m;
- **4.7. Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno** (quali pali, portali) di altezza ≤ 3m dal livello del terreno.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	24 di 31

### 6. OPERE DI MITIGAZIONE

Nell'ambito del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico sono previsti interventi finalizzati al miglioramento dell'inserimento paesaggistico-ambientale delle opere; tali interventi fanno parte integrante del progetto definitivo e hanno un duplice scopo: da una parte mitigare la percezione visiva dell'impianto nei confronti di chi percorre le limitrofi strade carrabili, dall'altra migliorare ed ampliare gli elementi della rete ecologica locale esistente, con evidenti benefici nei confronti delle componenti vegetazionali e faunistiche presenti.

### 7. PRODUZIONE RIFIUTI - SMALTIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO

## 7.1 Produzione di rifiuti in fase di cantiere e di esercizio

Per quanto riguarda i rifiuti prodotti per la realizzazione dell'impianto, considerato l'alto grado di prefabbricazione dei componenti utilizzati (moduli fotovoltaici, strutture portamoduli, cabine elettriche e di monitoraggio), si tratterà di rifiuti non pericolosi originati prevalentemente da imballaggi (pallets, bags, ecc), che saranno raccolti e gestiti in modo differenziato secondo le vigenti disposizioni.

Non si prevede, invece, produzione di rifiuti in fase di esercizio dell'impianto, in quanto sarà soggetto a soli interventi di manutenzione.

#### 7.2 Smaltimento delle terre e rocce da scavo

Il presente paragrafo ha l'obiettivo di identificare i volumi di movimento terra e le relative destinazioni d'uso, che saranno effettuati per la realizzazione del parco fotovoltaico.

Le attività di scavo previste per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente relazione, riguardano la realizzazione della fondazione delle cabine elettriche, dei cavidotti e della viabilità interna. A queste attività va aggiunto lo scavo per l'esecuzione del cavidotto di MT di collegamento tra il punto di consegna ed il punto di collegamento alla rete elettrica esistente.

Saranno eseguite due tipologie di scavi:

- gli scavi a sezione ampia per la realizzazione della fondazione delle cabine elettriche e della viabilità interna;
- gli scavi a sezione ristretta per la realizzazione dei cavidotti BT ed MT.

Entrambe le tipologie saranno eseguite con mezzi meccanici o, qualora particolari condizioni lo richiedano, a mano, evitando scoscendimenti e franamenti e, per gli scavi dei cavidotti, evitando che le acque scorrenti sulla superficie del terreno si riversino nei cavi.

In particolare: gli scavi per la realizzazione della fondazione delle cabine si estenderanno fino ad una profondità di 0,75; quelli per la realizzazione dei cavidotti avranno profondità variabile tra 0,75 m e 1,25 m; infine quelli per la realizzazione della viabilità interna saranno eseguiti mediante scotico del terreno fino alla profondità di 40 cm.

Il materiale così ottenuto sarà separato tra terreno fertile e terreno arido e momentaneamente depositato in prossimità degli scavi stessi o in altri siti individuati nell'ambito del cantiere,

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	25 di 31

per essere successivamente utilizzato per i rinterri. La parte eccedente rispetto alla quantità necessaria ai rinterri, sarà gestita quale rifiuto ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e conferita presso discarica autorizzata; in tal caso, le terre saranno smaltite con il codice CER "17 05 04 - terre rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (terre e rocce, contenenti sostanze pericolose)".

Il rinterro dei cavidotti, a seguito della posa degli stessi, che deve avvenire su un letto di sabbia su fondo perfettamente spianato e privo di sassi e spuntoni di roccia, sarà eseguito per strati successivi di circa 20-30 cm accuratamente costipati.

Concorrono alla stima del bilancio dei materiali da scavo le seguenti opere:

- scavo per la realizzazione della fondazione delle cabine;
- scavo per la realizzazione dei cavidotti interni ed esterni all'area (BT, MT e AUX).

Complessivamente, in fase di cantiere, è stato stimato un volume di scavo pari a 424 mc, di cui circa il 28% sarà utilizzato per i rinterri, mentre la restante parte sarà inviata a discarica autorizzata come rifiuto.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	26 di 31

### 8. DISMISSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

La dismissione dell'impianto fotovoltaico a fine vita di esercizio, previsto dopo 30 anni di vita utile, prevede lo smantellamento di tutte le attrezzature ed i fabbricati di cui è costituito, ed il ripristino dello stato dei luoghi alla situazione ante operam.

La dismissione di un impianto fotovoltaico si presenta comunque di estrema facilità se confrontata con quella di centrali di produzione elettrica di tipologia diversa; si tratta, tra l'altro, di operazioni sostanzialmente ripetitive.

Il decommissioning dell'impianto prevede la disinstallazione di ognuna delle unità produttive con mezzi e utensili appropriati. Successivamente per ogni struttura si procederà al disaccoppiamento e separazione dei macrocomponenti (moduli, strutture, inverter, etc.). Verranno quindi selezionati i componenti:

- a. riutilizzabili;
- b. riciclabili;
- c. da rottamare secondo le normative vigenti;
- d. materiali plastici da trattare secondo la natura dei materiali.

In Europa con la **Direttiva 2008/98/CE** relativa ai rifiuti, la UE ha affidato al produttore stesso la responsabilità dei suoi pannelli nelle fasi di fine vita, inserendo nel prezzo iniziale del bene i costi per il trattamento dei rifiuti. Quattro anni più tardi la **Direttiva 2012/19/UE** ha introdotto la prima disciplina su smaltimento e riciclo, aprendo le porte a diversi modelli di finanziamento della raccolta differenziata dei pannelli solari. L'Italia ha recepito l'ultimo provvedimento europeo nella primavera del 2014 (*Decreto Legislativo 49/2014*).

Si è così introdotta la distinzione tra moduli "storici" e "nuovi" e tra "provenienza domestica", cioè moduli da impianti di potenza inferiore a 10 kWp, e "provenienza professionale" cioè moduli da impianti di potenza uguale o superiore a 10 kWp.

Il decreto di recepimento stabilisce anche che i produttori di pannelli fotovoltaici possano far fronte ai propri obblighi sia individualmente che collettivamente tramite un Consorzio, senza fine di lucro, riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente. Entrambi i sistemi, però, devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9011:2008 e 14000, OHASAS 18001 o di un altro sistema equivalente (Istruzioni del GSE). Pertanto ai sensi del D.Lgs 49/2014: non ci sono quindi oneri di smaltimento a carico del Gestore / Proprietario dell'impianto in quanto questi sono già compresi all'interno del costo dei moduli (pagati all'acquisto), rimarrà invece da pagare la manodopera dell'installatore che avrà effettuato il lavoro per lo smontaggio e rimozione degli stessi.

Ogni produttore e importatore di materiale RAEE in Italia ed Europa è obbligato ad aderire ad un Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti; di conseguenza per ogni prodotto immesso nel mercato il suddetto produttore o importatore deve farsi carico fin dall'inizio dei costi di smaltimento.

Con l'entrata in vigore della richiamata norma pertanto ogni prodotto non appena viene immesso nel mercato, viene codificato e tracciato e viene previsto ancora prima di iniziare il suo ciclo di vita come dovrà essere smaltito a fine vita.

Con l'attuale sistema il costo dello smaltimento viene trattenuto fin dalla "nascita del prodotto" ed è sostenuto dal produttore/importatore.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	27 di 31

I moduli fotovoltaici una volta arrivati a fine ciclo di vita si classificano come rifiuto speciale non pericoloso, con il codice EE.R. 16.02.14 (apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13).

Non è previsto invece lo smantellamento delle opere di rete per la connessione, le quali, una volta autorizzate, saranno comprese nella rete di distribuzione del gestore e quindi saranno acquisite al patrimonio di E-Distribuzione S.p.A., e verranno utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui E-Distribuzione S.p.A. è concessionaria.

Relativamente alla dismissione dell'impianto fotovoltaico, sono previste le seguenti fasi:

- smontaggio di moduli fotovoltaici e degli inverter di stringa, e rimozione delle strutture di sostegno;
- rimozione dei cavidotti interrati, previa apertura degli scavi;
- rimozione della cabina di trasformazione interna al campo fotovoltaico;
- rimozione del sistema di illuminazione e videosorveglianza;
- demolizione della viabilità interna;
- rimozione della recinzione e del cancello;
- ripristino dello stato dei luoghi.

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	28 di 31

# 1. PROTOCOLLO PAS





## Dati progetto

Oggetto		PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO				
Tipo progetto	SCIA	SCIA				
Nº protocollo	15645	15645 Data protocollo 24/05/2023				
Nº domanda	2023/00076/S	Anno Presentaz.	2023			
N° PC/DIA		Data rilascio				
Stato progetto	Positivo					
Ecografico SIT						
Coordinata X	40,17 Coordinata Y 18,09					

## Unità Immobiliari

Indirizzo	Nº civico	Località
STRADA COMUNALE PENNELLA	1	Galatone

## Catasto Terreni

Sezione	Foglio	Allegato	Mappale	Sub
	3		45	

# Catasto Urbano

Sezione	Foglio	Allegato	Mappale	Sub
	3		45	

## Richiedenti

Denominazione	Titolo di richiesta
BOLAFFI GIULIO FILIPPO	legale rappresentante

## Professionisti

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	29 di 31

Denominazione	Ruolo
PALLARA PIERPAOLO	Professionista incaricato
PALLARA PIERPAOLO	Progettista Architettonico
CP MULTISERVIZI SALENTO di GIUSEPPE CALABRO	Esecutore
PALLARA PIERPAOLO	Direttore Lavori

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	30 di 31

## 2. ELENCO DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA PAS

Di seguito si riporta tutta la documentazione a corredo della PAS e disponibile sull'Area Tecnica e sul Portale SUE del Comune di Galatone attraverso i siti:

https://www.areatecnicagalatone.it/


http://sue.sit-puglia.it:8080/galatone/

- 1. MODELLO PAS
- 2. RELAZIONE ASSEVERAZIONE PAS
- 3. SOGGETTI COINVOLTI
- 4. PROCURA SUE
- 5. RICEVUTA VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA
- 6. DOCUMENTO IDENTITA' TITOLARE
- 7. DOCUMENTO IDENTITA' TECNICO
- 8. PREVENTIVO DI CONNESSIONE
- 9. TAV.1.1 INQUADRAMENTO IGM
- 10. TAV. 1.2 INQUADRAMENTO CTR
- 11. TAV. 1.3 INQUADRAMENTO ORTOFOTO E CATASTALE
- 12. TAV. 2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO SU PRG
- 13. TAV. 2.2 INQUADRAMENTO URBANISTICO SU PPTR
- 14. TAV. 4 SOLAR BELT AREE IDONEE
- 15. TAV. 5 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 16. R1\_RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FV
- 17. R2\_RELAZIONE TECNICA ELETTRODOTTO
- 18. R3 RELAZIONE VINCOLISTICA AMBIENTALE
- 19. R4\_RELAZIONE RPODUZIONE ATTESA
- 20. R5\_PIANO DI DISMISSIONE
- 21. R6\_RELAZIONE RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO
- 22. DICHIARAZIONE TITOLARITA' ESCLUSIVA + CONTRATTO DDS REGISTRATO
- 23. DICHIARAZIONE OPERE PRIVE DI RILEVANZA PUBBLICA INCOLUMITA'
- 24. TAV.3.1\_INQUADRAMENTO VINCOLISTICO SU P.A.I.
- 25. TAV.3.2\_INQUADRAMENTO VINCOLISTICO SU P.P.T.R.
- 26. TAV.3.3\_INQUADRAMENTO VINCOLISTICO LR 24/2012 AREE NON IDONEE
- 27. TAV.3.4\_INQUADRAMENTO VINCOLISTICO SU C.D.U.
- 28. TAV.6.1\_INQUADRAMENTO GENERALE IMPIANTO FV E OPERE DI CONNESSIONE
- 29. TAV.6.2\_LAYOUT IMPIANTO FV SU MAPPA CATASTALE
- 30. TAV.6.3\_PARTICOLARI STRUTTURE E MODULI FV
- 31. NOTIFICA PRELIMINARE

COMMITTENTE:	DIAMOND IGUANA S.r.l.	Rev. 03
PROGETTO:	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 560 kW	
COMUNE:	GALATONE (LE)	Agosto 2023
DOCUMENTO:	SINTESI PROGETTO	31 di 31

- 32. TAV.6.4\_CABINA DI TRASFORMAZIONE
- 33. TAV.6.5\_CANCELLO E RECINZIONE
- 34. TAV.7.1\_OPERE DI CONNESSIONE\_INQUADRAMENTO TRACCIATO
- 35. TAV.7.2\_OPERE DI CONNESSIONE\_TRACCIATO SU MAPPA CATASTALE
- 36. TAV.7.3\_OPERE DI CONNESSIONE\_CABINA DI CONSEGNA
- 37. TAV.7.4\_OPERE DI CONNESSIONE\_SEZIONE SCAVI
- 38. TAV.7.5\_OPERE DI CONNESSIONE\_SCHEMA DI COLLEGAMENTO ENTRA-ESCE
- 39. Tavola grafica rappresentante lo stato dei luoghi di progetto e riportante le distanze dei locali tecnici rispetto ai confini ed alle costruzioni limitrofe;
- 40. Autodichiarazione, resa dal tecnico incaricato ai sensi del D.P.R. 445/2000 art.47 con la quale si attesta che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle non idonee;
- 41. Elaborato scrittografico rappresentante la sovrapposizione delle opere di progetto e la fascia di rispetto archeologica







# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: http://burp.regione.puglia.it

 $\textit{e-mail:} \ \texttt{burp@pec.rupar.puglia.it-burp@regione.puglia.it}$ 

Responsabile Dott. Francesco Monaco

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974 Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)